

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ASCIERTO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9 del regolamento comunitario 1765/92 del 30 giugno 1992 accomuna le « culture permanenti » (cioè frutteti o vigneti giacenti in terreni adatti anche a seminativi di vario tipo) ai « terreni destinati... al pascolo, ... a culture forestali o ad usi non agricoli »;

l'intenzione del legislatore era probabilmente quella di evitare una diffusa messa a coltivazione fittizia su prati incolti, su boschi sradicati o comunque su terreni che poco avevano di agricolo;

tale giusto proposito risulta allo stesso tempo punitivo in quanto fra i terreni non ammessi a premi esistono anche i terreni pianeggianti e fertili con culture permanenti e precedentemente a seminativo, destinati come buona regola, a tornare a seminativo dopo l'estirpazione di un frutteto un pioppeto, un vigneto;

nel 1999 l'introduzione del nuovo regolamento comunitario 1251/99 all'articolo 7 reitera quanto in precedenza disposto e aggiunge la possibilità di sostituire le superfici ammesse all'aiuto con altre non ammesse, ma non cambia di fatto la situazione, in quanto la superficie complessiva a premio non può aumentare;

tale norma aggiuntiva richiede inoltre un procedimento oneroso e a volte foriero di ritardi nei pagamenti, e resta comunque inefficace per quel che riguarda la limi-

tazione imposta dall'articolo 9 di cui sopra, relativa ad ex frutteti o ex vigneti;

per l'agricoltore che avesse estirpato, dopo il fatidico 31 dicembre 1991, superfici a frutteto o vigneto, assodata la non remuneratività della destinazione a seminativo per la mancanza del sostegno comunitario, resta la scappatoia — obtorto collo — di aderire a qualcuna delle misure previste dai regolamenti comunitari 2078/92 e 2080/92, poi reiterati con il regolamento comunitario 1257/99, che prevedevano aiuti alla forestazione, alle colture a perdere;

proprio quest'anno però si è evidenziata la limitatezza dei fondi stanziati allo scopo, con migliaia di domande non accolte;

sono passati dieci anni dall'emanazione di quell'articolo 9, e la Comunità ha fotografato al 31 dicembre 1991 la realtà agricola, escludendo per sempre dal seminativo frutteti e vigneti in essere a quella data, come se i terreni dedicati a tali raffinate culture non fossero più atti a diversa destinazione;

la Comunità in sostanza pretende di tenere la campagna cristallizzata in una situazione immutabile, in un'era di cambiamenti vertiginosi, dettati da logiche non solo di mercato;

tale pretesa è questa tanto più ingiustificata, se si pensa che, ad esempio per quanto riguarda i vigneti, la Comunità stessa, dopo averne incentivato l'estirpazione con cospicui premi, ne ha reso poi

di fatto antieconomica la nuova destinazione a seminativi, imponendo per essi un'esclusione dal premio di sostegno;

la Comunità ha di fatto dichiarato dieci anni orsono l'immutabilità nel tempo delle superfici a seminativo ammesse a premio e non intende tener conto oggi, a notevole distanza, che un altro ineludibile fattore porta tali superficie a una riduzione e cospicua, vale a dire l'estensione degli insediamenti e delle infrastrutture urbane;

l'Italia non ha mai raggiunto, con le domande a premio per i seminativi, la superficie complessiva cui ha diritto ovvero 5,8 milioni di ettari, infatti le domande a premio nel 1999 sono state per 4,8 milioni di ettari e sono scese nel biennio 2000 e 2001 fino a 4,4 milioni di ettari —:

quali iniziative intenda assumere il ministro interrogato per risolvere le problematiche elencate;

se ritenga di inserire nella prossima revisione di medio termine della politica agricola comunitaria un'interpretazione meno limitativa dell'articolo 9 del regolamento citato in premessa. (4-04323)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in discorso con la quale si chiede di conoscere le iniziative assunte dall'amministrazione in ordine ai terreni non ritenuti ammissibili ai pagamenti per superficie previsti dalla specifica normativa comunitaria, si precisa, innanzitutto, che la riforma della politica agricola comune, introdotta con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92 del 30 giugno 1992, si è resa necessaria soprattutto per contenere le produzioni cerealicole che avevano raggiunto livelli tali da compromettere qualsiasi sana e razionale gestione del mercato.*

In precedenza, nonostante il varo di alcune misure specifiche (prelievo di corresponsabilità sui cereali, fissazione di quantità massime garantite, eccetera), presso i magazzini di intervento comunitari risultavano giacenti oltre 35 milioni di tonnellate di cereali.

Con il regolamento (CE) del Consiglio n. 1251/99 del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1765/92, sono state apportate talune modifiche finalizzate a un migliore equilibrio del mercato.

L'articolo 7 del regolamento n. 1251/99, nonostante le forti pressioni esercitate da talune delegazioni, fra cui quella italiana, ha in pratica riprodotto la medesima disposizione contenuta nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ribadendo il divieto di ammettere al pagamento per superficie i terreni destinati al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali e ad usi non agricoli; ciò al solo scopo di evitare aumenti di superficie coltivabili che certamente avrebbero riportato l'Unione europea alle pletoriche eccedenze prima della riforma.

Il Ministero, con decreto ministeriale del 4 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000, all'articolo 35 ha potuto unicamente dettare le disposizioni nazionali del regolamento (CE) della Commissione n. 2316/99 del 22 ottobre 1999 di attuazione del regolamento (CE) n. 1251/99 nella materia considerata.

In conclusione, l'amministrazione, nel condividere le preoccupazioni circa la cristallizzazione dei terreni oggetto di coltivazioni cerealicole, assicura la massima attenzione alla problematica e l'impegno in occasione della revisione di medio termine della politica agricola volto ad ottenere la più favorevole interpretazione del succitato articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/99.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

ANTONIO BARBIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

con la nota 8 aprile 2002, BPC/ORG/11460/CM.03.6, il Dipartimento della protezione civile ha dato esito negativo alla richiesta del Comune di Melizzano di inquadramento del geometra Pasquale

Ciampi ai sensi dell'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986 n. 730;

a base del predetto provvedimento, il Dipartimento ha eccepito una carenza di requisiti soggettivi in capo al geometra Ciampi;

le asserzioni del Dipartimento sembrano essere smentite da precedenti atti del Ministro della protezione civile, ed in particolare dalla nota ministeriale prot. 1476 del 23 maggio 1991, dalla quale emerge un espresso riconoscimento in favore del geometra Ciampi del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento;

il possesso dei requisiti predetti è stato confermato anche dalla Prefettura di Benevento, con nota prot. 9131 dell'11 maggio 1993;

ancora una volta il Ministero della protezione civile, in data 21 agosto 1995, prot. 07631, ha confermato la favorevole posizione del geometra Ciampi;

più volte il Dipartimento della Protezione Civile ha stigmatizzato l'atteggiamento ondivago e contraddittorio del Comune di Melizzano che, nella lunga fase procedimentale, ha adottato provvedimenti ed ha inviato informazioni contrastanti tra loro;

con il provvedimento finale innanzi richiamato, il Dipartimento della Protezione Civile, contraddicendo se stesso, non ha tenuto conto del suddetto equivoco comportamento del Comune di Melizzano che in qualche occasione ha tentato di ostacolare l'inquadramento del geometra Ciampi, trasmettendo al Dipartimento medesimo informazioni, per quanto risulta all'interrogante, errate o di dubbio fondamento (come, tra l'altro, la nota prot. 4823 del 28 ottobre 1995);

il geometra Ciampi, con nota del proprio legale in data 24 luglio 2002, ha nuovamente trasmesso tutta la documentazione comprovante il suo diritto all'inquadramento nei ruoli ex legge 730 del

1986, chiedendo il riesame del provvedimento di rigetto dell'8 aprile 2002;

il Dipartimento della Protezione Civile non ha dato corso alla suddetta richiesta di riesame —:

quali provvedimenti intende adottare o quale iniziativa intenda promuovere per determinare una approfondita ed esauriente istruttoria della pratica, al fine di dare convincenti risposte e, se del caso, di riconoscere ad un cittadino italiano il diritto all'inquadramento nei ruoli della Pubblica Amministrazione. (4-03953)

RISPOSTA. — Il comune di Melizzano ha più volte richiesto al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri un parere in ordine alla legittimità dei requisiti posseduti dal signor Pasquale Ciampi necessari per ottenere l'inquadramento nei propri ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali).

In particolare è opportuno rappresentare che la norma in questione individua due distinte categorie di destinatari: da un lato i soggetti che, all'epoca delle emergenze provocate dalle calamità naturali specificate nella stessa legge, erano in servizio negli enti/amministrazioni in base ad una « convenzione » caratterizzata da un contratto a tempo determinato ovvero che vi avessero prestato servizio per almeno un anno e dall'altro, invece coloro i quali erano già stabilmente impiegati in altri enti che avessero collaborato alle attività connesse agli eventi calamitosi.

Per quanto riguarda il caso del geometra Ciampi, risulta agli atti del dipartimento della protezione civile che:

1) il comune di Melizzano disponeva, con delibera dell'8 febbraio 1989, l'immissione in ruolo del signor Pasquale Ciampi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, in considerazione dell'idoneità conseguita in un precedente concorso per geometra — VI qualifica funzionale;

2) con nota 1476/N/D del 23 maggio 1991, il dipartimento suddetto negava la

possibilità di procedere all'inquadramento de quo in quanto il signor Ciampi non risultava vincitore di concorso ma semplicemente idoneo. Contestualmente si prospettava la possibilità, previa verifica della sussistenza dei requisiti per legge, di dare applicazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 730/86;

3) il comune di Melizzano nominava una Commissione incaricata di procedere all'espletamento di detto concorso; nelle more dello svolgimento delle attività della citata commissione, il comune di Melizzano richiedeva un parere in merito al possesso, da parte del signor Ciampi, dei requisiti necessari per partecipare al concorso in argomento. A tale istanza faceva nuovamente seguito un parere negativo del dipartimento della protezione civile, in conformità, peraltro, agli orientamenti espressi in precedenza. Il signor Ciampi, infatti, non sembrava essere titolare di alcuna convenzione con il comune di Melizzano né era in servizio presso lo stesso per lo meno da un anno né vi aveva prestato servizio in qualità di lavoratore dipendente secondo quanto si evinceva dalle deliberazioni del comune di Melizzano;

4) nel 1998 il comune di Melizzano, tuttavia, mutava l'orientamento assunto in precedenza affermando che il signor Ciampi era in possesso dei requisiti previsti dal più volte citato articolo 12 della legge 730/86. Con nota del dipartimento della protezione civile ORG/3021/1017 del 22 settembre 2000, venivano ribaditi gli orientamenti assunti più volte dallo stesso dipartimento e si precisava al contempo che gli oneri finanziari per l'assunzione del signor Ciampi non potevano gravare sul bilancio statale in quanto la procedura concorsuale non era stata conclusa nei termini di legge.

Posto che al caso in questione è applicabile esclusivamente l'articolo 12 della legge 730 del 1986, in virtù del fatto che nel caso del signor Ciampi non è mai stata stipulata alcuna convenzione né è chiaro se il sunnominato fosse in servizio al 31 marzo 1986, non sembrano sussistere i

requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al concorso.

Inoltre da un attento esame della documentazione trasmessa dal comune di Melizzano al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta che il signor Ciampi svolgesse per il suddetto comune di Melizzano un'attività di libero professionista, non caratterizzata, pertanto, da alcun vincolo di subordinazione.

L'articolo 12 della legge 730/1996, invece, prevede la possibilità di immissione nei ruoli speciali ad esaurimento per il personale che ha svolto servizio sulla base di apposita convenzione, nonché a certe categorie di dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti impegnati nei lavori di ricostruzione nelle zone terremotate; la peculiare condizione lavorativa del signor Ciampi non sembra, pertanto, rientrare nelle ipotesi legislativamente previste.

A conferma di quanto detto, la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 406 del 22 maggio 1992, recita: « l'articolo 12, comma terzo, della legge 28 ottobre 1986 n. 730, che ha esteso la possibilità di immissione nei ruoli speciali di cui al comma primo (immissione in ruolo del personale che ha svolto servizio per effetto di convenzionamento) a certe categorie di dipendenti ... richiede tuttavia che debba trattarsi di personale "legato all'Ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente" vale a dire da un rapporto subordinato; pertanto non hanno titolo all'immissione nei ruoli ... soggetti legati all'Amministrazione da una rapporto di mera collaborazione ».

Infine, in data 30 luglio 2002, al dipartimento della protezione civile è pervenuta la lettera raccomandata del 24 luglio 2002 a firma dell'avvocato Vittoria Parente, la quale ha chiesto, in nome e per conto del geometra Ciampi, di riesaminare l'orientamento più volte espresso dal citato dipartimento, ultima la nota prot. N. DPC/ORG/11460/CN036, in ordine alla sussistenza in capo al predetto dei requisiti necessari per ottenere l'inquadramento ai sensi della legge 28 ottobre 1986 n. 730.

Il dipartimento della protezione civile, tuttavia, non ha ritenuto di mutare l'orientamento espresso.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

le giornate nazionali sulla donazione ed il trapianto degli organi, istituite nel 1998 con decreto del Presidente Consiglio dei ministri, hanno come scopo quello di coinvolgere e sensibilizzare la popolazione su tali temi;

un comitato promotore, composto da alcune associazioni di volontariato e sostenuto dai contributi e due regioni capofila annualmente diverse, ne gestisce la pratica organizzazione;

il Forum nazionale delle associazioni deinfropatici, emodializzati e trapiantati, confederazione di sedici associazioni, non facendo parte del comitato promotore è costretto a partecipare alle giornate a proprie spese e per proprio conto, non accettando di distribuire materiale informativo con loghi altrui;

tale situazione ha introdotto, di fatto, una discriminazione;

il decreto n. 5 novembre 2001 afferma che al fine di individuare la data per la celebrazione della giornata per l'anno 2002, da parte del ministero della salute erano state « sentite le associazioni interessate »;

il Forum nazionale, ricompreso tra queste, non è stato consultato —:

se non ritenga di dover garantire che tutte le associazioni agenti in tal campo siano in eguale misura protagoniste delle giornate, dando attuazione al combinato disposto dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 23 comma 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91, per il quale la promozione dell'informazione deve coinvolgere istitu-

zioni e volontariato, senza distinzione, con il coordinamento del ministero della salute;

se non ritenga che vada ripristinata la *par condicio* tra le associazioni, evitando ogni disparità di trattamento per consentire anche al Forum nazionale la gestione di interessi comuni a categorie di associazioni che agiscono in un particolare ambito e materia. (4-02658)

RISPOSTA. — *La Giornata nazionale della donazione e del trapianto d'organi nasce per iniziativa di un comitato di associazioni attive nel campo della donazione. Il comitato si è costituito in modo autonomo, raccogliendo adesioni in tutta Italia, ed ha successivamente richiesto il sostegno di questo ministero per l'indizione della giornata nazionale, sancita con direttiva 24 aprile 1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

L'organizzazione e il finanziamento delle iniziative previste nella giornata nazionale della donazione e del trapianto d'organi, sono sempre stati a carico delle associazioni che hanno stabilito un rapporto di collaborazione con le regioni che, a turno, si assumono una parte degli oneri.

Né il ministero né il centro nazionale trapianti fanno parte del comitato promotore, né viene ad essi riconosciuta una responsabilità, organizzativa o finanziaria, per quel che attiene le modalità, i contenuti e i messaggi divulgati nell'ambito della giornata stessa.

Il decreto del 5 novembre 2001, così come il precedente del 1998, si limita a indire la giornata e non individua le modalità organizzative, che sono di competenza delle singole associazioni e del comitato promotore: la frase « sentite le associazioni interessate » deve quindi intendersi riferita solo all'individuazione della data migliore per la celebrazione della giornata.

Si ritiene necessario sottolineare che, sui rapporti con il comitato promotore della giornata e con le eventuali altre associazioni di volontariato interessate, il ministero della salute non ha competenza alcuna e, in particolare, a nessun titolo, è su

di essi intervenuto in occasione della organizzazione della giornata nazionale in questione.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BERTUCCI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 16 maggio 1985 viene costituita la società CeMIM Scpa, con maggioranza di soci privati, avente per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di un interporto nelle Marche e, precisamente, nel territorio del comune di Jesi, provincia di Ancona;

in data 15 novembre 1993, con delibera assembleare, in seduta straordinaria, si è decisa la liquidazione di detta società CeMIM;

la società CeMIM, in data 18-21 gennaio 1994, a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale di Ancona, cessava la sua attività e tutti i beni patrimoniali e creditizi per un valore stimabile in lire 35.311.857.719 per un patrimonio netto pari a lire 25.374.482.216, sono caduti nel fallimento;

nel patrimonio netto del CeMIM deve comprendersi anche il valore della progettazione dell'opera, redatta su incarico della società in questione dall'architetto Dario Tomellini, e che, giova ricordare costituisce anche variante del piano regolatore del comune di Jesi;

in data del 10 novembre 1993, è stata promossa la costituzione di una nuova società per azioni denominata Interporto Marche spa avente per oggetto la realizzazione sempre nel territorio del comune di Jesi di un centro merci intermodale regionale;

la società Interporto Marche spa, in data 1° marzo 1996, ha presentato copiosa documentazione, composta da varie relazioni e dal progetto interportuale con

autenticazioni sia della regione Marche che del comune di Jesi, al Ministero dei trasporti per ottenere i finanziamenti previsti dalle leggi n. 240 del 1990 e n. 641 del 1996;

la società Interporto Marche spa, a seguito di delibera del 18 dicembre 1996 del CIPE, comunicata in data 6 giugno 1997 con nota del Ministero dei trasporti n. 528(52)240, risulta essere assegnataria della somma di lire 30.172.000.000, a titolo di contributi statali per la realizzazione del primo lotto funzionale del centro intermodale: lotto questo in cui rientrano tutti i beni del CeMIM;

in data 26 giugno 1997 (un anno, tre mesi e 26 giorni dopo la richiesta al ministero della società « Interporto Marche spa ») con delibera n. 127 del consiglio comunale di Jesi si incarica l'ingegnere Romagnoli, responsabile del comune di Jesi del servizio urbanistica, di redigere un nuovo progetto dell'interporto;

in data 31 ottobre 1997, con delibera n. 208 il Consiglio comunale di Jesi, approva il progetto dell'interporto, realizzato dall'ingegnere Romagnoli;

a seguito di tale approvazione la società Interporto Marche spa provvedeva a presentare al ministero dei trasporti il progetto interporto realizzato dall'ingegner Romagnoli (e ciò avviene, quindi, dopo un anno dalla concessione del contributo statale di lire 30.172.000.000);

in data 13 gennaio 1998, il curatore fallimentare CeMIM ha presentato al Tar delle Marche richiesta di annullamento della delibera n. 208/97 del comune di Jesi, osservando in particolare, oltre ad altri 9 vizi di illegittimità, il fatto che era stato redatto un progetto su proprietà della fallita CeMIM e ciò senza richiedere autorizzazione alcuna;

in data 10 luglio 1999, con sentenze n. 836/1999 e 838/1999 il Tar delle Marche annullava le delibere n. 127/1997 e 208/1997 del comune di Jesi di affida-

mento dell'incarico progettuale e di approvazione del nuovo progetto dell'interporto;

in data 27 giugno 2000, ai sensi della legge n. 241 del 1990 richiedeva copia della documentazione progettuale presentata dalla società « Interporto Marche spa » per i finanziamenti previsti dalle leggi n. 240 del 1990 e 641 del 1996;

in data 3 luglio 2000 l'unità di gestione sistemi di trasporti ad impianti fissi, del Ministero dei trasporti e della navigazione, unità di gestione TIF, unità operativa TIF 3 (direttore ingegnere Giovanni Caruso), rilasciava copia della documentazione richiesta come elencata nella lettera prot. 597 TIF 3 IDE. Da tale documentazione è risultato palese che:

a) il progetto dell'interporto presentato al Ministero dei trasporti il 1° 1996 è quello della società fallita CeMIM, redatto dall'architetto Dario Tomellini;

b) i contributi decisi con delibera CIPE del 18 dicembre 1996 hanno finanziato il progetto Tomellini del CeMIM, fatto proprio dalla Società « Interporto Marche spa »;

c) alla data di presentazione della richiesta di contributi al CIPE, 1° marzo 1996, la società « Interporto Marche spa » non solo ha presentato un progetto di esclusiva proprietà del CeMIM, ma non aveva nemmeno la proprietà dell'area su cui si deve costruire l'interporto che, come noto, essendo stato in larga parte realizzato dalla fallita società CeMIM, era nella esclusiva disponibilità della curatela fallimentare —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quale documentazione sia stata depositata a richiesta della somma di lire 30.172.000.000, a titolo di contributi statali per la realizzazione del 1° lotto funzionale, alla società Interporto Marche spa, atteso che l'incarico per la redazione del progetto medesimo era stato affidato dal comune di Jesi all'ingegner Romagnoli dopo ben 6-7 mesi dalla delibera del CIPE di assegnazione dei contributi;

se i Ministri interrogati non ritengano di eseguire approfonditi accertamenti in merito alla correttezza delle procedure seguite dalla società Interporto Marche spa per la richiesta dei contributi di cui alle leggi n. 240 del 1990 e n. 641 del 1996;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attesa dell'esito degli accertamenti richiesti non ritenga opportuno procedere alla sospensione cautelativa del finanziamento assentito di lire 30.172.000.000 di cui alle leggi n. 240 del 1990 e n. 641 del 1996. (4-03293)

RISPOSTA. — Si rappresenta che l'Interporto Marche S.p.A., in data 1° marzo 1996, ha inoltrato istanza, al fine di poter beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge n. 240 del 1990 in materia di interporti, corredata della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dal decreto emanato il 15 settembre 1995 dal soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1995 n. 99T, è stata istituita presso il Ministero dei trasporti una commissione esaminatrice ai fini della predisposizione della graduatoria per l'ammissione ai finanziamenti di cui alla legge 240 del 1990.

La commissione ha effettuato l'esame delle domande, utilizzando, quale strumento di valutazione tecnico economico e finanziario dei progetti presentati, una analisi multicriteria. La griglia dei criteri di valutazione adottati ha tenuto conto dei riferimenti previsti dal decreto ministeriale 15 settembre 1995 n. 78/T, il quale ha determinato i termini e fissato le modalità di ammissione ai contributi della legge in argomento. In particolare, detti criteri hanno riguardato i seguenti aspetti tecnico-economici e finanziari: coerenza dell'intervento proposto con gli strumenti urbanistici e di pianificazione; valutazione dell'intervento in relazione al traffico merci previsto; integrazione con altra struttura esistente o prevista; valutazione tecnica del programma di realizzazione; attendibilità del piano finanziario; presenza di altre risorse finanziarie e qualità dell'intervento proposta dal punto di vista ambientale.

A seguito dell'istruttoria effettuata sulle domande presentate, è stata redatta una graduatoria di merito delle richieste di ammissione ai contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali, approvata dal Ministro pro-tempore in data 30 dicembre 1996.

Il progetto preliminare del 1° marzo 1996, presentato dalla società Interporto Marche e sul quale la commissione esaminatrice ha svolto le proprie analisi, risulta essere realizzato dallo studio Spalletti e Papa di Trieste. Tale progetto prevedeva, tra l'altro, il riutilizzo, come palazzina direzionale, della struttura portante dell'edificio già esistente e costruito dalla Società CEMIM, nonché il recupero della viabilità, oltre alla costruzione di un nuovo capannone per l'intermodalità ferro-gomma ed un primo fascio di binari per la movimentazione di containers nonché l'acquisizione di alcune aree di competenza.

Al suindicato progetto risultano allegate, quali elaborati grafici del piano regolatore del comune di Jesi, n. 15 copie di tavole datate 21 luglio 1988 della società CEMIM, a firma dello studio architetto Tomellini. Tali copie di tavole sono relative al progetto del centro intermodale, approvato dal comune di Jesi con deliberazione n. 365 del 21 aprile 1989 e adottato come variante al piano regolatore generale, come indicato nella delibera di cui sopra. Le citate copie, tuttavia, non sono state utilizzate dalla commissione esaminatrice, in quanto prive di elementi tecnici per la valutazione degli interventi proposti.

In data 26 marzo 1997 l'allora Ministro dei trasporti, impartiva alla direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione disposizioni per un sollecito avvio delle opere da eseguire, comunicando i progetti da finanziare con i fondi messi a disposizione dalla delibera del CIPE del 18 dicembre 1996, la cui realizzazione rivestiva carattere di assoluta priorità. Fra tali progetti era ricompreso l'interporto di Jesi, al quale veniva assentito un contributo di 30,172 miliardi di lire.

Successivamente, in data 6 giugno 1997 il ministero comunicava ufficialmente all'Interporto Marche l'avvenuta ammissione

a finanziamento e richiedeva il progetto esecutivo del primo lotto funzionale, nonché il progetto generale aggiornato e l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici.

L'Interporto Marche s.p.a., in data 5 agosto 1997, ha quindi presentato il progetto generale e quello esecutivo del primo lotto funzionale. Tale progetto, a firma dell'ingegner Romagnoli presentava, rispetto a quello dello Studio Spalletti e Papa, elementi di attualizzazione in funzione delle modifiche nel frattempo intervenute, in relazione sia ai flussi di traffico, sia alle mutate esigenze degli operatori logistici, nonché alle condizioni territoriali del bacino di utenza.

Il progetto generale è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 208 del 31 ottobre 1997 che aggiorna ed integra lo strumento urbanistico vigente.

Il progetto esecutivo del primo lotto funzionale è stato approvato con deliberazione della giunta municipale n. 537 del 20 aprile 1998 ai soli fini della stipula della convenzione con il soppresso ministero dei trasporti.

Successivamente, tale progetto è stato rielaborato al fine di renderlo conforme alle previsioni della legge 109 del 1994, in base alle indicazioni dei ministeri dei trasporti e dell'ambiente. Il progetto esecutivo del primo lotto funzionale, elaborato dall'ingegner Romagnoli e dai suoi collaboratori è composto da n. 137 elaborati e di questi 15 sono relativi al rilievo della situazione esistente.

In data 29 marzo 2000 è stata stipulata apposita convenzione tra questa amministrazione e la interporto Marche S.p.A per l'ammissione alle provvidenze previste dalla legge del 20 dicembre 1996 n. 641.

Il comune di Jesi, con deliberazione di giunta comunale n. 150 del 19 giugno 2001, ha provveduto alla riapprovazione del progetto esecutivo del primo lotto funzionale dell'interporto di Jesi per un importo di 62 miliardi di lire e del piano particellare di esproprio dell'area.

Si fa presente, inoltre, che sia la commissione esaminatrice che questa amministrazione, nell'esercizio dei compiti istitu-

zionali, non possono entrare nel merito del rapporto esistente fra committente e professionista incaricato dell'elaborazione del progetto, né tantomeno verificarne l'operato sotto il profilo deontologico.

Per quanto concerne il progetto dell'architetto Tomellini, l'ordine degli ingegneri della provincia di Ancona, esprimendosi nel merito della questione, ritiene che « non sono state compiute irregolarità per quanto concerne il presunto utilizzo del progetto dell'architetto Tomellini da parte dell'ingegner Romagnoli ».

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BIELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

il 12 dicembre 2000 sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* riservata ai concorsi ed esami i bandi dei concorsi pubblici, rispettivamente per un posto di geologo e nove posti di ingegnere direttore, indetti per le esigenze del Magistrato per il Po di Parma;

dopo numerosi rinvii, le date delle prove scritte venivano fissate nei giorni 21 e 22 maggio 2001 per il concorso ad un posto di geologo, in data 11 e 12 giugno 2001 per il concorso a nove posti di ingegnere direttore; nel successivo mese di settembre 2001 sono state approvate le graduatorie finali;

al fine di prevenire gli effetti connessi al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione previsto dalla legge finanziaria 2002, il Magistrato per il Po ha ripetutamente sollecitato una rapida conclusione dell'iter concorsuale, in quanto l'eventuale mancata assunzione in ruolo dei vincitori del concorso avrebbe aggravato notevolmente la già nota carenza di organico tecnico qualificato;

i vincitori dei concorsi sono tuttora in attesa dell'assunzione e gli stessi, spinti a chiedere all'amministrazione competente, in modo informale, notizie in merito, sono stati informati di un provvedimento di autorizzazione da assumere che dovrebbe promanare dal Ministro per la funzione pubblica e del quale lo stesso Ministero per le infrastrutture ed i trasporti sarebbe in attesa per poter procedere;

questo provvedimento di autorizzazione, in ogni caso, perverrà ormai in tempo non più utile ad evitare il blocco delle assunzioni per il 2002 e la carenza di organico dell'istituzione per il Po, aggravata ulteriormente dalla scadenza dei contratti a tempo determinato che sono stati posti in essere in attesa degli esiti del concorso, mette a rischio la capacità stessa di assolvere ai compiti istituzionali;

la predetta mancata assunzione ha leso sia rilevanti interessi pubblici, sia il diritto dei vincitori del concorso che vedono prolungarsi i tempi procedurali oltre ogni prevedibile limite e in assenza di una legittima giustificazione :—

se e quali provvedimenti intende assumere al fine di consentire il buon esito della procedura concorsuale il ripristino dei diritti dei vincitori e la possibilità di assolvere alle proprie funzioni per il Magistrato per il Po;

quali sono le ragioni della mancata assunzione in ruolo, quali ostacoli si frappongono al termine della procedura ed i tempi previsti allo stato attuale per la conclusione;

inoltre, se la trasformazione dell'istituto per il Po in organismo territoriale interregionale, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, possa influire negativamente riguardo al procedimento *in itinere*. (4-02994)

RISPOSTA. — L'articolo 39 della legge 449 del 1997 dispone che le richieste di autorizzazione ad assumere presentate dalle amministrazioni pubbliche vengano decise

ogni semestre dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della funzione pubblica e del ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria e degli obiettivi di riduzione del personale nelle pubbliche Amministrazioni previsti dalla normativa vigente.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre sensibile alla necessità di potenziare — con particolare riferimento alle professionalità tecniche — l'organico degli uffici periferici, specialmente quello ascrivibile all'area geografica del fiume Po, ha tempestivamente richiesto in data 13 luglio 2001, non appena definiti i procedimenti concorsuali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — dipartimento della funzione pubblica, l'autorizzazione necessaria all'immissione in servizio delle relative risorse umane.

La richiesta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserita nel pacchetto delle assunzioni da autorizzare nel corso del secondo trimestre 2001, non è stata soddisfatta in quanto, tenuto conto dei vincoli di natura finanziaria e degli obiettivi di riduzione del personale nelle pubbliche amministrazioni previsti dal citato articolo 39 della legge 449 del 1997 nonché dei risultati raggiunti nel corso del primo semestre 2001, il Governo ha ritenuto opportuno non procedere alla seconda programmazione semestrale delle assunzioni.

Questo Ministero non poteva, quindi, dar corso all'assunzione delle dieci unità di personale tecnico per le esigenze del Magistrato per il Po di Parma, in quanto non espressamente autorizzato ai sensi della citata legge 449 del 1997.

Procedendo alle assunzioni, il ministero avrebbe pertanto posto in essere atti illegittimi per violazione di disposizioni legislative, ferma restando la conseguente responsabilità amministrativa e contabile.

Peraltro, il blocco delle assunzioni di personale per le pubbliche amministrazioni pare trovare conferma nelle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2003.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BIELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un giovane detenuto — appena trentenne Fabio Benini — per una condanna a 16 anni per omicidio è morto pochi giorni or sono presso il centro clinico del carcere delle Vallette di Torino, ivi trasferito dal carcere di Forlì in data 13 luglio 2002 a seguito della gravità del suo stato di salute (anoressia che lo aveva fatto dimagrire di oltre 50 chilogrammi e collassi che si susseguivano ad intervalli sempre più frequenti);

la stampa locale riporta le notizie secondo la quale a detta della madre, il figlio detenuto in isolamento sarebbe stato lasciato senza cure adeguate e sarebbe morto senza che nessuno se ne accorgesse, nella più completa solitudine —:

se sia a conoscenza del tragico episodio;

quale assistenza sociale e sanitaria sia stata prestata;

quali iniziative avrebbero potuto essere prese, nella salvaguardia della necessità di scontare la pena per il reato commesso, atte ad arginare le conseguenze di una malattia nota da tempo;

se sia stata aperta una inchiesta amministrativa sul tragico episodio.

(4-03619)

BIELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il carcere circondariale della Rocca di Forlì è al centro di polemiche per episodi alquanto inquietanti, in quanto si è verificato il decesso di due detenuti;

il primo di questi decessi è stato quello di Fabio Bellini, morto il 22 luglio scorso al carcere delle Vallette, di Torino pochi giorni dopo il trasferimento da Forlì, dove aveva perso oltre 50 chilogrammi di peso. L'episodio più recente è quello di Umberto Tubelli di Napoli morto, pare a causa di un'infezione ai reni, la scorsa settimana nella notte tra domenica e lunedì nella sua cella dove era detenuto in

attesa di giudizio per reati gravi e finanche per associazione camorristica;

i sindacati denunciano mancanza di personale e sovraffollamento —:

quale sia il giudizio sullo stato della struttura carceraria di Forlì e se è interesse del Governo trasferire il carcere dall'attuale Rocca ad altra sede fuori dal centro storico della città;

se sia stata disposta una indagine amministrativa sulla vicenda e quali ne siano gli esiti;

quali provvedimenti intenda adottare per supplire alla mancanza di personale e se ritenga opportuno il ripristino della guardia medica 24 ore su 24 presso il carcere di Forlì. (4-03807)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il detenuto Fabio Benini, nato a Forlì il 2 agosto 1972, era stato tratto in arresto in data 15 febbraio 2001.*

Era appellante avverso la sentenza n. 609 del 2001 del 1° ottobre 2001 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì che lo aveva condannato per il reato di omicidio, alla pena detentiva di 16 anni di reclusione.

Il Benini era affetto da « disturbo del comportamento alimentare anoressiforme ».

Su segnalazione della direzione del carcere di Forlì il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel mese di luglio 2002, ne aveva disposto il trasferimento presso il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa circondariale di Torino Le Vallette per le necessarie cure mediche.

In data 13 luglio 2002 il Benini faceva ingresso nell'istituto penitenziario di Torino, dove veniva allocato presso reparto denominato « trattamento psichiatrico » per ricevere anche cure psichiatriche.

In data 22 luglio 2002, verso le ore 8.00, il Benini è stato trovato, privo di vita, sulla branda in posizione supina.

Gli accertamenti ispettivi disposti dal provveditorato regionale del Piemonte, per verificare se in ordine all'evento fossero riscontrabili eventuali responsabilità di or-

dine amministrativo e/o disciplinare a carico di operatori penitenziari, hanno fatto emergere che il decesso del detenuto sembrerebbe avvenuto per cause naturali.

Il detenuto in questione era, infatti, affetto da disturbo del comportamento alimentare probabilmente secondario ad un disturbo dell'umore di tipo depressivo; il disturbo alimentare durava da circa cinque mesi prima del decesso, quando il detenuto aveva avuto contezza della gravità del reato commesso e cominciava a provare sensi di colpa.

Malgrado i continui controlli medici, non è stato possibile evitarne il decesso né sono state ravvisate responsabilità o omissioni da parte del personale di polizia penitenziaria o di quello medico e paramedico. Dalla relazione ispettiva risulta infatti che al detenuto erano assicurate costanti e meticolose cure.

In ordine all'altro caso segnalato, si rappresenta che il detenuto Umberto Tubelli, nato a Napoli il 13 novembre 1947, era stato tratto in arresto in data 13 luglio 2002 a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì per i reati di cui agli articoli 640, 629, 628, commi 1° e 3°, e 416 del codice penale; nella predetta ordinanza si dava atto che il detenuto Tubelli « si associava in numero superiore a dieci allo scopo di commettere delitti di truffa, rapina ed estorsione in danno dei passanti dell'area di servizio Bevano Ovest dell'autostrada A14 in Bertinoro fino al maggio 2002 ».

In merito al suo decesso, avvenuto il 2 settembre 2002 nella casa circondariale di Forlì, sono stati disposti accertamenti ispettivi affidati al competente provveditore regionale.

Dalla relazione redatta è emerso che il detenuto Tubelli, alla visita di primo ingresso in carcere, non veniva classificato né tossicodipendente, né alcoolodipendente ma, comunque, le sue condizioni di salute apparivano già scadenti; infatti, nel 1999 era stato sottoposto ad intervento chirurgico e, in data 1° agosto 2002, era stato ricoverato presso l'ospedale di Forlì — divisione di urologia.

Peraltro, la psichiatra dell'istituto non rilevò scompensi psicopatologici.

Verso le ore 7.20 del 2 settembre 2002 i figli del Tubelli, anche loro detenuti nell'istituto di Forlì ed assegnati nella stessa cella del padre, richiamavano, con urla, l'attenzione dell'operatore di polizia penitenziaria di turno nella sezione e lo informavano della morte del padre.

Nonostante il pronto intervento, il sanitario era costretto a constatare il decesso per « arresto cardiorespiratorio in K vescicole ».

Il Tubelli era portatore di una patologia per la quale era costantemente seguito dai sanitari dell'istituto.

Il suddetto detenuto aveva comunque rifiutato il ricovero presso il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa circondariale di Parma, disposto con provvedimento del 23 agosto 2002 dal provveditore regionale di Bologna, per non allontanarsi dai tre figli, tutti coindagati, nella convinzione che quanto prima sarebbe stato scarcerato e avrebbe potuto essere ricoverato in una clinica.

Dalla relazione ispettiva emerge che nei confronti del detenuto erano state immediatamente attivate tutte le più opportune procedure per assicurargli le migliori cure, con continue visite mediche presso i reparti ospedalieri specializzati.

Peraltro, è stato rilevato che nessuna concausa emerge tra la malattia dello stesso e la detenzione, né tantomeno sembra potersi affermare che quest'ultima sia stata pregiudizievole per un aggravamento della stessa malattia.

Il decesso sembrerebbe quindi avvenuto per cause naturali connesse alla patologia di cui era portatore.

Le lamentele circa la presunta scarsa assistenza sanitaria prestata al Tubelli appaiono, pertanto, prive di fondamento.

Fra l'altro, nell'istituto di Forlì prestano servizio un medico e nove infermieri e viene assicurato un servizio di guardia medica per 12 ore giornaliere nei giorni feriali e per 24 ore nei festivi; il servizio infermieristico è assicurato per 14 ore al giorno, inoltre è istituito il presidio per tossicodipendenti ed il servizio protesi odontoiatrica.

La casa circondariale di Forlì è altresì dotata di infermeria con degenza, nella quale è possibile eseguire prelievi ematici, terapie infusionali ed ossigenoterapia.

Per quanto concerne la struttura, si rappresenta che l'istituto di Forlì si presenta in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Infatti, lo stesso è stato inserito nel decreto ministeriale 30 gennaio 2001 che prevede la futura dismissione degli istituti ritenuti « strutturalmente non idonei alla funzione propria ».

Il comitato paritetico, nella seduta del 27 febbraio 2002, ha confermato l'inserimento nel programma di edilizia penitenziaria della costruzione del nuovo istituto in sostituzione del vecchio, assentendo al relativo finanziamento per l'esercizio finanziario 2004.

Nelle more della realizzazione dell'opera, si è provveduto ad inserire nel programma di edilizia penitenziaria per gli anni 2002-2003 gli interventi per il rifacimento degli impianti di sicurezza nelle sezioni detentive ordinarie (250.000,00 euro) nonché la realizzazione della sala regia e dell'impianto antintrusione (206.580,00 euro).

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

BORRELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le cronache dei giornali riferiscono quotidianamente di incidenti, molto spesso con perdite di vite umane, che avvengono sulla rete stradale ed autostradale italiana;

recentemente anche nella regione Abruzzo si sono verificati incidenti gravissimi con conseguenze pesanti dal punto di vista sociale ed economico;

tra le cause degli incidenti è senz'altro da annoverare lo scarso livello di sicurezza del sistema stradale, sia per quanto concerne l'insufficiente ammodernamento dello stesso, sia per quanto concerne le manutenzioni, molto spesso inadeguate;

in particolare si segnala che, nonostante che dal febbraio 1992 sia in vigore il decreto ministeriale 223 che avrebbe dovuto dotare la rete stradale italiana di barriere di sicurezza progettate ed omologate a seguito di prove d'urto dal vero effettuate in campi prova ufficiali, indicati ed omologati dal Ministero, risulta che poco sia stato fatto dagli enti proprietari delle reti stradali per adeguare i sistemi di sicurezza agli standard previsti dal citato decreto ministeriale —:

quali siano i programmi di intervento, i tempi e gli investimenti che lo Stato intende approntare per la messa a regime della sicurezza della rete stradale di competenza, con speciale riferimento all'attuazione del decreto ministeriale 223/92, quali le sollecitazioni e le verifiche che intenda adottare nei confronti degli altri enti proprietari della rete stradale pubblica. (4-02002)

RISPOSTA. — *L'Anas ha fatto conoscere di avere effettuato studi approfonditi sull'incidentalità stradale basati sui dati Istat da dove emerge che il 76 per cento degli incidenti verificatisi è dovuta a comportamenti errati o a o stato psicofisico inidoneo del conducente.*

L'attenzione rivolta dall'Anas all'abbattimento numerico degli incidenti stradali ha portato l'ente ad avviare un'indagine finalizzata al rilevamento di tutti i cosiddetti « punti singolari critici » ove si verificano più spesso gli incidenti.

La suddetta indagine, che si è già conclusa, ha evidenziato la necessità di un rilevante impegno di spesa per eliminare, o quantomeno ridurre, le situazioni carenti sotto il profilo della sicurezza stradale.

Per quanto riguarda il problema dell'adeguamento delle barriere di sicurezza, a norma del decreto ministeriale 223 del 1992 il fabbisogno è stimato in 483,90 milioni di euro.

Va ricordato che l'articolo 15 della legge 166/2002 ha autorizzato un impegno di spesa di 20 milioni di euro quale concorso dello Stato per interventi relativi alla sicurezza stradale.

Per l'esercizio finanziario corrente, gli importi autorizzati per interventi di messa in sicurezza di alcuni dei punti critici rilevati dall'indagine suddetta ammontano a circa 19 milioni di euro, di cui il 40 per cento costituito da lavori di messa a norma delle barriere di sicurezza e analoghe opere di protezione.

Anche per il prossimo esercizio finanziario sono previsti ulteriori interventi di sistemazione di punti critici finalizzati all'innalzamento dello standard di sicurezza compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili.

Proprio per la rilevanza che il livello di servizio della rete infrastrutturale riveste nei riguardi dell'incidentalità sulle strade, il Governo intende intervenire sia potenziando gli interventi sulla sicurezza sia procedendo ad una modernizzazione infrastrutturale complessiva della rete italiana dei trasporti.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BOVA, OLIVERIO e MINNITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in agro di Caulonia (Reggio Calabria) lungo il fiume Allaro, i concessionari di relitti fluviali di proprietà del demanio dello Stato hanno trasformato vaste aree di pietraie incolte in una delle zone a coltivazione agrumaria più sviluppata della Calabria;

le migliorie apportate riguardano anche la sostituzione degli impianti arborei tradizionali con piante di nuove selezioni dotate di sistemi di irrigazione moderni;

nonostante la oculata selezione degli impianti arborei, gli alti costi di produzione non consentono di reggere la concorrenza proveniente da altre aree del mediterraneo per cui l'abbattimento dei prezzi del prodotto si ripercuote negativamente sui redditi dei produttori agricoli della zona;

a fronte delle difficoltà del settore l'Agenzia del demanio di Reggio Calabria ha avanzato richiesta di nuovo aumento del canone di concessione facendolo discendere dall'estimo catastale non riferito allo stato originario dei relitti fluviali dati in concessione, ma a come essi oggi si presentano dopo le trasformazioni e le migliorie apportate dai concessionari;

la richiesta di aumento del canone di concessione si configura eccessiva rispetto alle migliorie apportate per la sistemazione del terreno e alla crisi che investe il settore —:

quali iniziative intendano assumere affinché il canone di concessione demaniale venga commisurato alla reale situazione tenendo conto delle migliorie apportate dai conduttori dei fondi interessati.

(4-01697)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata con l'interrogazione in esame, concernente la richiesta di aumento del canone di concessione di relitti fluviali demaniali trasformati in agrumeti lungo il fiume Allaro in territorio del comune di Caulonia, la competente agenzia del demanio, interessata al riguardo, ha comunicato che nel caso di specie è stata applicata la normativa vigente in materia di concessioni demaniali.*

Il regolamento di rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato ha previsto, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la moltiplicazione degli stessi per sei se derivanti da atti o contratti posti in essere in data anteriore al 1° gennaio 1982, nonché la moltiplicazione per coefficienti inferiori se derivanti da contratti stipulati in data successiva al 1° gennaio 1982 (decreto ministeriale 20 luglio 1990, emanato in ossequio all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165).

Sono state, inoltre, applicate le indicazioni contenute nella circolare emanata dall'ex direzione centrale del demanio in

data 30 luglio 1999 (n. 164/T), la quale, espressamente, prevede che all'atto del rinnovo della concessione il canone dovrà essere ricontrattato e aggiornato ai valori di mercato attuali e dovrà comprendere anche le migliorie o addizioni apportate al cespite demaniale in quanto acquisite allo Stato.

Ciò posto, corre l'obbligo precisare che nel mese di novembre 2001, in seguito alle rimostranze mosse dalla associazione agricoltori della provincia di Reggio Calabria, nella persona del suo rappresentante, la competente filiale dell'agenzia del demanio ha proposto, nello spirito di reciproca collaborazione, di fornire eventuali elaborati sui valori dei fondi rustici, con l'ausilio di altri enti specializzati negli studi di settore, in base ai quali determinare il canone applicando il saggio di capitalizzazione.

Ad oggi non è stato, ancora, fornito alcun elaborato in tal senso, mentre, risulta che, in data 18 marzo 2002, è stato presentato alla predetta filiale un documento, sottoscritto dalla citata associazione in cui, sostanzialmente, si rappresentano le osservazioni esposte nell'interrogazione.

Per completezza di informazione, l'agenzia del demanio ha precisato che in assenza dei valori forniti dall'osservatorio dei valori immobiliari, il valore dei fondi è stato desunto dalla pubblicazione emanata dalla commissione provinciale espropri, tenendo conto delle condizioni dei cespiti (le migliorie apportate, come stabilito dalla circolare 164/T) ed applicando il saggio di redditività del 3 per cento corrente per i fondi rustici.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

BRIGUGLIO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 23 gennaio 1998, n. 3 della regione siciliana recante disposizioni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1985, n. 85 e dell'articolo 1 della legge 6 aprile 1996, n. 24 della regione siciliana, che abbiano partecipato a pe-

riodi complessivamente non inferiori a 180 giorni alla data del 31 dicembre 1995 alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge statale 11 marzo 1988, n. 85 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data del 30 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, autorizza l'assessore per il lavoro della regione siciliana, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a promuovere e finanziare progetti di formazione all'autoimpiego per un contributo nella misura massima individuale di 40 milioni;

con l'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 tale massimale è stato elevato a 70 milioni e successivamente con norma « temporanea » e, precisamente con l'articolo 9, quinto comma della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, i soggetti aventi diritto hanno avuto la possibilità di richiedere il contributo in questione per un importo massimo di 80 milioni a condizione che la relativa istanza fosse presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore (29 novembre 2000) della legge regionale n. 24 del 2000. Trascorso tale termine permane tuttora la possibilità di richiedere il contributo per l'importo massimo di 70 milioni;

tale strumento comporta uno snellimento della platea dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, ottimizzando il processo di fuoriuscita e di inserimento lavorativo;

con la circolare 2 aprile 1998, n. 309, modificata e integrata dalle circolari 23 settembre 1999, n. 360, 19 gennaio 2000, n. 1 e 24 febbraio 2000, n. 5, sono state emanate procedure per dare attuazione alle disposizioni legislative in questione;

lo spirito dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 è quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura a vantaggio di soggetti determinati erogabile *una tantum*, finalizzata al sostenimento dei costi relativi alla formazione all'autoimpiego;

in particolare, la circolare assessoriale 2 aprile 1998, n. 309 ha prescritto, relativamente ai costi ammissibili, che tali progetti di formazione all'autoimpiego debbano prevedere la seguente articolazione:

a) almeno il 50 per cento del contributo deve essere erogato al soggetto avente diritto a copertura dell'attività formativa svolta;

b) almeno il 25 per cento del contributo deve essere destinato alla copertura dei costi relativi agli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative dei soggetti proponenti;

c) la parte residuale del contributo deve essere destinata alla copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative (stage, eccetera);

nella scheda del progetto ciò è evidenziato nella parte riguardante il finanziamento, ove relativamente alle voci di costo, la voce « a » corrisponde all'indennità per attività formativa, la voce « b » corrisponde ai costi per gli strumenti materiali ed immateriali utili alle attività formative e la voce « c » corrisponde al costo necessario allo svolgimento dell'attività formativa;

nel silenzio della norma di riferimento, occorre conoscere se la regione siciliana debba sottoporre a tassazione le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui tale parte del finanziamento fosse inquadrabile in categoria di reddito;

al riguardo si precisa che trattasi di contributo a fondo perduto per il finanziamento di azioni di formazione propeedeutiche all'avvio di attività imprenditoriale, o di lavoro autonomo o di lavoro professionale e che gli attuali aiuti pubblici per disoccupati che intendono mettersi in proprio (prestito d'onore ai sensi dell'articolo 9-*septies* della legge 26 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni — microimprese — *franchising*), cosiddette misure per l'autoimpiego, prevedono contributi erogati in

parte a fondo perduto, che non risultano gravati da imposta;

analogamente godono di esenzione fiscale le borse di studio di formazione per i medici specialistici ai sensi della legge 9 maggio 2001, n. 184;

con nota del 6 luglio 2001, l'Assessorato al lavoro della regione siciliana ha richiesto all'Agenzia delle entrate, direzione regionale per la Sicilia, un parere in ordine alla questione sopra evidenziata che ad oggi non risulta emesso;

a causa della mancata soluzione della questione suddetta, rimane bloccato lo stanziamento regionale di circa 70 miliardi di lire finalizzato alla fuoriuscita dal precariato e all'autoimpiego dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili —:

se intenda disporre l'emanazione del parere richiesto dall'Agenzia delle entrate ai fini della riattivazione in Sicilia di uno strumento decisivo per la fuoriuscita dal precariato di migliaia di soggetti impegnati nei lavori socialmente utili;

se non ritenga che il contributo di cui trattasi non vada in alcun modo soggetto a tassazione. (4-01135)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne il trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante « disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all'autoimpiego ed interventi per l'occupazione ».*

Occorre preliminarmente ricordare che il citato articolo 2 della legge della regione Sicilia 23 gennaio 1998, n. 3 prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro.

Questo contributo, destinato a ridurre il numero dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili, ottimizzandone il processo di fuoriuscita e di inserimento nel mondo del lavoro, è stato inizialmente

fissato nella misura massima di 40 milioni di vecchie lire, poi elevato a 70 milioni di vecchie lire pro capite in virtù dell'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18.

Riguardo alle modalità di concessione, i finanziamenti in questione sono corrisposti dalla regione Sicilia sulla base di progetti di formazione presentati dai suddetti lavoratori e sono erogati a titolo di indennità per l'attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all'attività formativa, nonché per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse.

Con circolare 2 aprile 1998, n. 309 la regione Sicilia — assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione — ha ribadito la finalità formativa dell'erogazione, all'uopo precisando che « lo spirito dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è quello di fornire uno strumento formativo snello, consistente in una misura definibile borsa formativa... », oltre a precisare che le attività formative da indicare nel progetto per il quale si richiede il finanziamento siano improntate al « miglioramento delle qualità delle proprie capacità professionali ed operative da poter utilizzare compiutamente in attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale ».

Ciò posto, l'articolo 47, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle « somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il soggetto beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante... ».

In particolare, l'agenzia delle entrate, con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, ha precisato che rientrano nella nozione di assegno, premio o sussidio, oltre alle erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di

studio o di addestramento professionale, anche quelle erogate per corsi finalizzati ad una futura ed eventuale occupazione di lavoro.

Sulla base di questo principio è stato quindi chiarito che rientrano in tale previsione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. Ed è questo il caso, per esempio, dei compensi percepiti dai soggetti utilizzati nei piani di inserimento professionali che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi relativi al 1998, debbono essere assoggettati a tassazione sulla base della disposizione contenuta nella citata lettera c) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto, secondo l'agenzia delle entrate, anche le erogazioni in argomento, in quanto corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione della lettera c) dell'articolo 47 del testo unico sulle imposte sui redditi, sicché esse debbono essere interamente assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, di cui all'articolo 11 del predetto testo unico.

Circa la possibile analogia, proposta nell'interrogazione, con le borse di studio corrisposte ai medici specialisti, previste dalla legge 8 maggio 2001, n. 188 (di conversione del decreto legge 2 aprile 2001, n. 90), la stessa agenzia ha precisato che tale trattamento agevolato è stato riservato espressamente dal legislatore ad un ambito ristretto di borse di studio, tanto che non fruiscono di esenzione, ad esempio, quelle corrisposte in favore dei medici che partecipano a corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 467. Ne discende dunque che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione se-

condo le modalità previste dalla lettera c) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sul reddito.

Per quanto concerne invece la possibilità di assimilare il finanziamento in argomento ai contributi straordinari previsti dall'articolo 9-septies della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, norma abrogata dall'articolo 27 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, occorre rilevare che in ogni caso l'erogazione del cosiddetto « prestito d'onore » presupponeva l'avvio preventivo da parte del soggetto richiedente di una vera e propria attività di lavoro autonomo, dal momento che il contributo era finalizzato all'acquisto di beni strumentali, alle spese di esercizio sostenute nel primo anno, nonché alle spese di assistenza di un tutor specializzato. Ne consegue che anche questa misura straordinaria per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, per le sue connotazioni, non può costituire un idoneo parametro di confronto rispetto allo strumento agevolativo in questione, avendo differenti presupposti.

In ragione di ciò, non può che ribadirsi il regime di assoggettabilità a tassazione delle erogazioni previste dall'articolo 2 della legge della regione Sicilia n. 3 del 1998, rientranti nella previsione generale della lettera c) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Daniele Molgora.

BRIGUGLIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 14 e 15 gennaio 2000 si è verificata una forte mareggiata lungo il litorale del comune di Sant'Alessio Siculo (Messina);

l'evento, riportato con evidenza per la sua impetuosità dalla stampa locale e

regionale, ha causato notevoli danni a strutture pubbliche e private;

in particolare i marosi, scavalcando il muro di contenimento della via lungomare e la scogliera frangiflutti, di recente realizzata, hanno investito l'hotel Kennedy nella parte prospiciente il lungomare, provocando danni notevoli alla struttura ricettiva nonché alle aree e ai servizi di pertinenza;

in riscontro a una richiesta del 15 marzo 2000 dei proprietari dell'hotel Kennedy il comune di Sant'Alessio Siculo faceva presente di avere effettuato la segnalazione dei danni ai competenti organi;

i medesimi proprietari dell'hotel Kennedy, rispettivamente con note del 14 giugno 2000 e del 23 ottobre 2000, hanno segnalato all'Ufficio protezione civile della regione siciliana e all'Ufficio del genio civile di Messina i danni riportati dalla propria struttura trasmettendo apposita perizia giurata;

nonostante le ripetute segnalazioni, non è stato adottato alcun provvedimento regionale o ministeriale di competenza della protezione civile;

il caso appare con ogni evidenza meritevole di intervento —:

se intenda assumere le iniziative necessarie perché siano adottati in favore dell'hotel Kennedy di Sant'Alessio Siculo (Messina) gli interventi occorrenti della Protezione civile, in relazione ai danni recati dalla mareggiata del 14 e 15 gennaio 2000. (4-01158)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in discorso, concernente le iniziative intraprese per far fronte ai danni determinati da una violenta mareggiata verificatasi lungo il litorale del comune di Sant'Alessio Siculo in provincia di Messina nei giorni 14 e 15 gennaio 2000, si fa presente quanto segue.*

L'evento in questione ha interessato, quasi nella sua interezza, tutto il litorale tirrenico della provincia di Messina, arrecando gravi danni alle strutture pubbliche

e private ivi presenti, per il recupero delle quali le amministrazioni comunali della fascia costiera, hanno immediatamente richiesto interventi di protezione civile mirati ad un riassetto del territorio, anche finalizzato a prevenire possibili ulteriori danni futuri, nonché a salvaguardare le popolazioni interessate.

In tale contesto si inseriscono i danni — lamentati nell'interrogazione in oggetto — che hanno interessato la via lungomare e la scogliera frangiflutti del litorale di S. Alessio, nonché l'Hotel Kennedy.

Quindi si è resa necessaria, oltre l'attivazione di idonee procedure d'urgenza atte ad eliminare le situazioni di più immediato pericolo, anche una organica programmazione di risanamento del territorio.

Infatti, premesso che alla regione Sicilia furono assegnati 305 miliardi di lire con l'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, concernente «interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise», con la quale a sua volta al comune di Sant'Alessio fu conferita la somma di 3 miliardi di lire a valere su fondi a carico del dipartimento della protezione civile, il decreto 23 aprile 2002 del Ministro dell'interno — allora delegato per il coordinamento della protezione civile — ha rimodulato il programma di cui alla suddetta ordinanza. Pertanto il finanziamento di 3 miliardi di lire (pari ad euro 1.549.370,70) precedentemente assegnato, è stato integrato dall'importo di euro 9.296.224,18, a valere a carico dell'assessorato territorio ed ambiente della regione Sicilia, finalizzato all'intervento «centro - abitato - lungomare - Opere a salvaguardia costa e abitato nel comune di Sant'Alessio Siculo».

Il comune di Sant'Alessio, allo stato attuale, dispone di una somma complessiva pari a euro 10.845.590,00.

Per quanto riguarda gli interventi citati, si precisa che il progetto esecutivo è stato approvato dal comitato tecnico ammini-

strativo di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 261 del 1997, nella seduta del 12 luglio 2002.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

BRUSCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, concernente « Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale », prevede all'articolo 74 la possibilità di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale con il possesso della specializzazione in una disciplina affine a quella messa in concorso;

con il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1998, n. 37, S.O., e successive modificazioni, è stata approvata la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

tale decreto considera la chirurgia generale una disciplina affine alla chirurgia toracica;

questa affinità è unidirezionale e non bidirezionale come accade per altre branche chirurgiche affini tra loro, quali la chirurgia maxillo-facciale con l'otorinolaringoiatria, la chirurgia vascolare con la cardiocirurgia, la chirurgia toracica con la cardiocirurgia e con la chirurgia vascolare;

la chirurgia generale dovrebbe essere considerata affine a tutte le altre discipline chirurgiche, cosa che invece il decreto ministeriale non prevede —:

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire affinché vengano riconosciuti agli specialisti della chirurgia toracica gli stessi diritti concessi agli specialisti in

chirurgia generale, rendendo le due branche chirurgiche bidirezionalmente affini.
(4-03088)

RISPOSTA. — *Il Regolamento per la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso ai concorsi della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale.*

Tra i requisiti specifici di ammissione è compresa la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ma la partecipazione al concorso è consentita, altresì, con il possesso della specializzazione in una disciplina equipollente, individuata tra quelle a cui fa riferimento la normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale, richiesto per la direzione di una struttura complessa (articolo 10, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997).

La specializzazione nella disciplina può essere sostituita, ai sensi dell'articolo 74 del citato decreto, da quella in una disciplina affine.

Le tabelle relative alle discipline equipollenti sono state emanate con decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; quelle relative alle discipline affini con decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni.

Si fa presente che nei provvedimenti emanati si è tenuto conto — trasfondendolo nell'atto — del parere espresso dal consiglio superiore di sanità (CSS) — organo consultivo del ministero — al cui parere erano state preventivamente sottoposte le rispettive tabelle.

In materia di affinità il consiglio s'è attenuto a criteri più rigidi di quelli con cui erano state elaborate le proposizioni sottopostegli, ed ha escluso per parecchie discipline la sussistenza di discipline affini.

Per la chirurgia toracica sono state considerate affini la chirurgia generale ed equipollente la cardiocirurgia ed equipollenti.

Per la chirurgia generale, invece, non è stata prevista alcuna disciplina affine.

Le proposizioni tecniche del CSS hanno tenuto conto della settorialità o meno di

determinate discipline per cui, mentre è stata ritenuta la chirurgia generale affine alla chirurgia toracica — come disciplina contenutistica ad ampio spettro — non altrettanto è stato ritenuto per « l'affinità bidirezionale », secondo la terminologia usata nell'atto parlamentare in esame.

La settorialità, cioè il campo di azione specifico della chirurgia toracica è stato l'elemento determinante per la scelta operata dal Consiglio, che non ha rilevato la presenza di ricorrenti e sussistenti elementi idonei per una reciprocità di affinità.

Laddove, invece, gli elementi di settorialità hanno consentito una valutazione diversa se ne è tenuta considerazione e si è riconosciuta la reciprocità di affinità tra le discipline.

A riguardo, si indicano le affinità previste per la cardiocirurgia e per la chirurgia vascolare.

La « bidirezionalità », come viene definita nell'atto ispettivo, è stata riconosciuta soltanto per la chirurgia maxillo-facciale rispetto alla disciplina di otorinolaringoiatria e, per quest'ultima, rispetto alla chirurgia maxillo-facciale.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

BULGARELLI e PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 marzo 2002 il senatore Magri ha presentato una interrogazione (n. 4-01775) rimasta a tutt'oggi senza risposta dove si chiedevano spiegazioni e delucidazioni sulla gestione amministrativa del Policlinico Umberto I;

all'interrogante appare utile integrare la premessa dell'interrogazione citata come segue:

il commissario liquidatore professor Ugo La Cava faceva parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda univer-

sitaria Policlinico Umberto I e del Collegio dei sindaci dell'Università « La Sapienza »;

nessuna chiara segnalazione circa la critica situazione finanziaria e gestionale in cui versava l'Azienda universitaria Policlinico Umberto I risulta esser stata fornita da parte del professor La Cava, in qualità di membro di questi collegi;

appare pertanto singolare la scelta, come Commissario liquidatore dell'azienda, di una persona che potrebbe — alla luce di quanto sopra — trovarsi in evidente conflitto d'interessi;

l'azienda Policlinico risulterebbe aver ricevuto dalla regione Lazio il completo ripiano dei disavanzi degli anni 91/92/93/94 e che tale situazione contabile della gestione a stralcio è stata debitamente certificata dal Collegio dei revisori dei conti;

tale situazione è certificata dal Direttore generale del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del Miur nella nota prot. 1805 del 20 maggio 2002 inviata alla procura regionale della Corte dei conti per il Lazio;

in una nota del Miur si ventila la possibilità di « dar corso, con la collaborazione di Ispettori di finanza del Ministero dell'Economia e della Finanze, ad una analisi economico-finanziaria sulle gestioni in argomento (Università e Policlinico) per il periodo 1994-98; in particolare su quella del Policlinico, atteso che non è pacificamente accettabile che tale gestione passi da un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 di lire 4.354.784 — cioè ad un sostanziale pareggio — ad un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1997 di lire 196.339.483.553... »;

che nella stessa nota viene riportato il parere del Consiglio di Stato n. 37 del 5 marzo 1997 laddove si precisa che « la revoca dell'autonomia aziendale ed il Commissariamento — da parte dell'Ateneo — sono conseguenza di disavanzi qualificati dalla stessa norma. Come ingiustificati », ed inoltre che « dalla violazione

della prescrizione del principio del pareggio deriva non l'indifferenza del deficit di bilancio per l'Università che è tenuta a ripianarlo, ma al contrario, la riduzione dell'autonomia aziendale concessa ai Policlinici con la conseguenza di una amministrazione degli stessi da parte dell'Università simile a quella diretta »;

sempre dalla nota citata si apprende che l'amministratore straordinario dell'azienda Policlinico Umberto I — in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 — ha richiesto all'università un contributo di 91 miliardi di lire per finanziare i costi sostenuti dall'azienda per attività istituzionali riconducibili alla facoltà di medicina e comunque per attività che l'azienda gestisce per conto dell'Ateneo e che a fronte del rifiuto del rettore lo stesso Amministratore ha conseguentemente modificato il bilancio di previsione;

che il Collegio dei revisori dell'azienda Policlinico Umberto I risulta aver « sospeso » il parere sul bilancio così modificato, evidenziando tra l'altro che « le riduzioni apportate alle spese, a seguito del mancato contributo dell'Ateneo, riguarda spese di natura obbligatoria quali quelle relative al personale e, ad esempio, tra quelle non obbligatorie, spese per l'approvvigionamento di prodotti farmaceutici » (cfr. verbale 1 febbraio 1999, n. 73);

che il bilancio di previsione per l'anno 1999 presenta un disavanzo di lire 80,935 miliardi iscritto nelle entrate come finanziamento dovuto dall'Ateneo « La Sapienza » ed il Collegio dei revisori nel parere dichiara che « tale appostazione può risultare ammissibile solo se, contestualmente alla sua iscrizione nel documento revisionale, l'Azienda ponga in atto tutti i mezzi amministrativi, e all'estremo giudiziari, per costringere l'Università ad erogare la somma... » (cfr. verbale 29 marzo 1999, n. 76);

con nota del verbale 17 gennaio 2002 n. 1191 il Commissario liquidatore dichiara di aver « accertato, ad oggi, un debito dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I nei confronti dell'Univer-

sità « La Sapienza » di Roma pari a lire 196.125.263.689, somma che sarà inserita nel piano di rilevazione da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prescritta approvazione, secondo la procedura prevista dalla legge 453 che ha convertito il decreto-legge n. 341 del 1999 »;

a seguito della suddetta nota l'università « La Sapienza » ha illegittimamente inserito nel bilancio di previsione 2002 un avanzo di amministrazione pari non all'intero ammontare della somma accertata ma a soli 36 miliardi di lire necessari per coprire un deficit strutturale di bilancio;

il Parlamento ha convertito il decreto-legge cosiddetto « salvadeficit » (n. 63/02) che stanziava ingenti fondi per soddisfare le richieste del commissario liquidatore e ripianare i bilanci della « nuova » azienda Policlinico per gli anni 2000/01 —:

se non si ritenga opportuno:

a) accertare l'eventuale personale situazione di responsabilità e/o incompatibilità/conflicto d'interessi del Commissario liquidatore professor La Cava che potrebbe mettere in discussione gli accertamenti da lui eseguiti;

b) segnalare la necessità di una verifica amministrativo-contabile da parte della procura regionale della Corte dei conti « con la collaborazione di ispettori di finanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze » sui bilanci dell'azienda Policlinico Umberto I come sembra suggerire lo stesso direttore generale del Miur;

c) verificare che — documentalmente ripianati i disavanzi di bilancio del policlinico Umberto I a tutto il 1994 compreso — il commissario liquidatore non abbia inserito nella massa debitoria voci riferibili ad anni precedenti o relative ad attività di pertinenza e/o responsabilità dell'università tra l'altro travalicando i confini temporali espressamente indicati dalla legge. (4-03354)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in discorso vengono posti quesiti in ordine alla situazione gestionale della disciolta azienda policlinico universitaria Umberto I.*

Al riguardo, con riferimento all'eventuale incompatibilità nella nomina del professor La Cava a Commissario accertatore della massa attiva e passiva della disciolta gestione, tenuto conto che l'interessato ha rivestito l'incarico di revisore dei conti dell'università La Sapienza e del policlinico Umberto I, si fa presente che i compiti di revisore non costituiscono causa ostativa al successivo incarico di commissario, tranne nel caso, non sussistente in quello in esame, di uno svolgimento contestuale; la scelta di un commissario, già revisore dei conti, presuppone, infatti, una migliore conoscenza degli aspetti gestionali del policlinico Umberto I.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di effettuare una verifica amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica, si fa presente che tali verifiche vengono effettuate secondo un programma annuale. Pertanto, eventuali accertamenti sui bilanci del policlinico Umberto I potranno essere attivati, ove necessario, in un momento successivo. Per quanto riguarda la procura regionale della Corte dei Conti, si precisa che tale organo è autonomo nel decidere l'inizio di procedure a carico di enti pubblici e, comunque, eventuali verifiche amministrativo-contabili possono essere disposte, richiedendo espressamente l'ausilio delle amministrazioni interessate ed eventualmente anche degli ispettori del S.I.F.I.P. del ministero dell'economia e delle finanze.

Si soggiunge, infine, che compito del commissario accertatore e non liquidatore è quello di accertare i debiti dell'azienda, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito nella legge 3 dicembre 1999, n. 453, recante disposizioni urgenti per l'azienda policlinico Umberto I e per l'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Vito Tanzi.

BULGARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il 26 agosto 2002 il Congresso Spagnolo ha approvato la richiesta di messa al bando di Batasuna, partito basco accusato di essere contiguo con l'organizzazione terroristica ETA e, nella stessa giornata, il giudice Garzon ha disposto la chiusura per tre anni di tutte le sedi del partito;

Batasuna è un'organizzazione politica estremamente radicata nei territori baschi, con un forte seguito popolare e con deputati eletti sia al parlamento spagnolo che a quello europeo, e da anni svolge pubblicamente il suo ruolo di forte opposizione nei confronti del Governo di Madrid facendosi portavoce delle istanze indipendentiste di vasta parte del popolo basco;

la decisione del parlamento spagnolo è stata fortemente criticata da varie forze politiche in tutta Europa nonché dalla Chiesa Cattolica di Spagna che con una lettera pastorale diffusa dai vescovi delle diocesi di Bilbao, San Sebastian e Vitoria già il 30 maggio 2002 accusava esplicitamente il Governo spagnolo di confondere volutamente il ruolo giocato dal terrorismo dell'ETA con le rivendicazioni nazionalistiche espresse da Batasuna, posizione ribadita da una nota del Comitato Esecutivo della CEE del 6 giugno nella quale, accanto a una fortissima condanna del terrorismo, si ribadiva la legittimità della posizione assunta dalle diocesi basche;

le forti mobilitazioni popolari avvenute nei giorni scorsi nei paesi baschi, pur nella tensione altissima generata dalla decisione di mettere al bando Batasuna, si sono svolte pacificamente e Josepa Alvarez Forcada, responsabile per le relazioni internazionali del partito basco ha ribadito in una conferenza stampa che i militanti opporranno una reazione decisa ma assolutamente passiva alla chiusura delle loro sedi;

la decisione adottata dal Parlamento di Madrid appare dunque del tutto inadeguata a fronteggiare l'offensiva terrori-

stica dell'ETA, contribuendo anzi ad incrementare la tensione e radicalizzare il clima politico nei territori baschi. Forte è la preoccupazione che, cancellata ogni possibilità di rappresentanza istituzionale, parte del movimento autonomista possa intraprendere forme di lotta armata e finire paradossalmente per ingrossare le fila dell'ETA;

gravissima appare anche la decisione di chiudere, oltre alle sedi del partito, anche le « heriko tabernas » — luoghi di ritrovo sociale — i centri culturali e addirittura i locali pubblici abituale punto di incontro dei militanti e dei simpatizzanti di Batasuna, costretti in questo modo a una sorta di clandestinità coatta voluta dallo stesso Governo spagnolo; misura, peraltro, che certo non favorisce la crescita di quei nuovi movimenti di disobbedienza pacifica che negli ultimi mesi si erano affacciati sulla scena politica basca —:

se il Governo ritenga di poter assumere delle iniziative al riguardo presso il Governo spagnolo ovvero presso le competenti sedi internazionali. (4-03996)

RISPOSTA. — *La vicenda, cui si riferisce l'interrogante, riguarda la decisione del Governo spagnolo di avviare le procedure previste dalla Costituzione del Paese per ottenere un decreto di illegalità nei confronti dell'organizzazione politica Batasuna. Tale provvedimento è stato trasmesso il 30 agosto 2002 alla Corte Suprema per approvazione dal Consiglio dei Ministri spagnolo, che ha dato così seguito ad un invito formale del Parlamento, adottato con il voto favorevole dell'86 per cento dei deputati. La Corte Suprema dispone di sei mesi di tempo per approvare o respingere il provvedimento di iniziativa parlamentare, il quale non è pertanto a tutt'oggi né definitivo né operativo.*

Parallelamente un organo giudiziario, nel quadro dell'esercizio indipendente delle sue funzioni, ha deciso di avviare una procedura penale nei confronti della coalizione Batasuna e di disporre una misura temporanea di sospensione, per un periodo di tre anni, di tutte le sue attività, sulla base

di elementi che, a giudizio della magistratura spagnola, comproverebbero la sussistenza di legami fra Batasuna e l'organizzazione terroristica dell'ETA.

La procedura finalizzata all'adozione di un decreto di illegalità nei confronti della coalizione Batasuna non risulta pertanto basarsi su fattori ideologici, né sui programmi antimonarchici ed indipendentistici di tale partito, bensì sulla raccolta di elementi che la magistratura spagnola ritiene probanti ai fini dell'accertamento di un legame funzionale e diretto fra Batasuna e l'ETA.

In passato la mera coincidenza di programmi ed obiettivi fra formazioni politiche e l'organizzazione terroristica dell'ETA, o dichiarazioni di tolleranza o di più o meno aperto sostegno da parte delle prime nei riguardi dei metodi di lotta terroristici, non avevano provocato da parte delle autorità spagnole provvedimenti di dissoluzione e dichiarazioni di illegalità. L'elemento di novità che invece legittimerebbe, ad avviso delle competenti autorità spagnole, i recenti provvedimenti sarebbe rappresentato dall'accertamento di un vero e proprio legame funzionale ed organico fra l'ETA e il Batasuna, quest'ultimo soggetto al controllo ed alla direzione del gruppo terroristico.

La Corte Suprema spagnola dovrà valutare ovviamente la fondatezza degli elementi comprovanti siffatti legami fra Batasuna e L'ETA.

Per quanto concerne la sospensione delle attività disposta a titolo cautelativo dalla magistratura spagnola, è intervenuto nei scorsi giorni da parte dell'Audencia National l'istanza giudiziaria di secondo grado presso cui pendeva un ricorso del partito radicale Batasuna, un verdetto di appoggio dell'operato del giudice di primo grado, che conferma la legittimità dei provvedimenti sospensivi di cui sopra. Si tratta anche in questo caso di provvedimenti soggetti a revisione da parte della Corte Suprema, qualora nel prosieguo delle indagini dovessero emergere fatti e circostanze atte a dimostrare l'assoluta estraneità fra l'organizzazione dell'ETA ed il Batasuna.

I provvedimenti adottati contro Batasuna, pur avendo inciso su di una già

delicata situazione politica e sociale interna al Paese, appaiono riconducibili all'esercizio di prerogative istituzionali non oppugnabili.

Una presa di posizione critica da parte del Governo italiano, anche presso le competenti sedi internazionali, non risulterebbe pertanto giustificata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

BULGARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei Paesi Baschi la situazione dei prigionieri politici si fa sempre più allarmante. Oltre 640 di essi sono detenuti in 94 carceri disseminate nel territorio spagnolo e in quello dello Stato francese;

obiettivo di tale dispersione è sottoporre i prigionieri a un regime esasperato di isolamento, allontanandoli dai loro territori di origine e dai propri cari così da determinare in loro forti sofferenze psicologiche. La strategia della dispersione è inoltre diretta contro i familiari, di fatto privati del diritto di visitare i propri cari a causa delle forti distanze che li separano dai vari istituti di pena in cui sono reclusi i loro congiunti e dei frequenti rifiuti delle autorità carcerarie a concedere visite (che — in molti casi — sono proibite agli amici, sono in genere di brevissima durata e vengono registrate), sebbene sia la Costituzione spagnola, la legge generale penitenziaria e le regole adottate in materia penitenziaria dal Consiglio d'Europa tutelino il diritto dei detenuti a comunicare con i propri familiari e prevedano l'obbligo di mantenere e rafforzare i vincoli con la famiglia ed il mondo esterno;

molti organismi internazionali, del resto, hanno a più riprese raccomandato allo Stato spagnolo il trasferimento dei prigionieri politici in carceri più vicine ai luoghi di origine (tra gli altri, il *Rapporto di Human Rights Watch* dell'aprile 1992, quello del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura seguito alle inchieste del 1991 e del 1994, il Rapporto 1994

e 1995 dell'Osservatorio Internazionale delle Prigioni). Il Parlamento europeo, inoltre, nella sua Risoluzione B4-0043 e 0065/96 ha mostrato preoccupazione per l'allontanamento dei prigionieri dalle loro famiglie e ha chiesto agli Stati della Unione europea che « vengano applicate rigorosamente le Norme Minime del Consiglio d'Europa in tutte le prigioni ». Infine il Parlamento della Comunità Autonoma Basca con sede a Vitoria-Geistaz ha approvato il 28 dicembre del 1996 una Risoluzione chiedendo che « tutte le persone di cittadinanza basca private della libertà scontino le loro pene in Euskal Herria »;

di particolare gravità sarebbero inoltre le violazioni in materia di assistenza sanitaria: i prigionieri baschi non verrebbero separati dai detenuti che presentano malattie infettive e contagiose, e né l'amministrazione francese né quella spagnola permettono l'assistenza di medici esterni al carcere, sebbene questo sia un diritto previsto dalla legge —:

la condotta del Governo spagnolo in tema di detenzione politica, ad avviso dell'interrogante, viola quanto previsto dalla normativa internazionale e, in particolare, dalla Convenzione di Ginevra —:

se non ritenga opportuno intervenire presso il Governo spagnolo per chiedere il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di diritto alla salute. (4-04192)

RISPOSTA. — *La legislazione penitenziaria in Spagna prevede l'esigenza di evitare — per quanto possibile — lo sradicamento del detenuto dal suo contesto sociale, ma non pone tale condizione come obbligo a carico delle autorità giudiziarie.*

Secondo quanto fatto presente dalle autorità spagnole all'ambasciata d'Italia a Madrid, la permanenza presso i luoghi di residenza di detenuti accusati di terrorismo, con riferimento al gruppo ETA nel Paese basco, avrebbe prodotto risultati negativi sia per la tendenza a mantenersi attiva la militanza del detenuto nell'organizzazione

terrorista, in virtù del contatto costante con elementi appartenenti all'ambiente radicale nazionalista, sia per le conseguenze di ordine pubblico che essa implica, con particolare riferimento alle ricorrenti manifestazioni organizzate da simpatizzanti e familiari in occasione delle visite di rito.

La politica di reinserimento sociale adottata dal Governo spagnolo prevede ciò nondimeno il riavvicinamento presso i luoghi di residenza di quei detenuti che mostrino chiari segni di distacco dagli ambienti del nazionalismo violento e di potenziale recupero per la società civile.

Si osserva che di recente risulta aver avuto notevole eco la messa in libertà di un detenuto dell'ETA accusato di vari omicidi e condannato a 298 anni che, dopo averne scontati tredici, è stato scarcerato. Il giudizio del magistrato competente ha tenuto conto, nella sua motivazione, non solo della buona condotta, ma anche della credibile volontà di raggiungere un pieno reinserimento nella società civile manifestata dal detenuto, che era recluso presso il carcere di Nanclares de Oca, nel Paese basco.

Per quanto riguarda il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, menzionato dall'onorevole interrogante, nel febbraio del 2001 il commissario europeo per i diritti umani, Alvaro Gil Robles, al termine di una visita in Spagna e nei Paesi Baschi, si è in particolare soffermato sul problema specifico delle condizioni di detenzione e del trattamento riservato a persone riconosciute responsabili di atti terroristici, sulla base di denunce sollevate dal Senideak, una organizzazione rappresentativa dei familiari dei detenuti e dei detenuti stessi.

Nel suo rapporto il commissario Robles rileva come, nonostante le accuse portate alla sua attenzione dal Senideak fossero prive di elementi probatori a supporto, egli ha ritenuto opportuno effettuare una visita nel penitenziario di Basauri, dove sono detenuti diversi responsabili di delitti di associazione terroristica e banda armata. Nella circostanza, nessuna denuncia di cattivo trattamento e tortura è stata portata all'attenzione del commissario europeo, il quale invece menziona nel suo rapporto

numerose testimonianze rese da agenti di custodia e responsabili della sicurezza di minacce ed attentati subiti direttamente o in danno di propri familiari.

Per quanto concerne la possibilità da parte dei detenuti di scontare la pena in centri penitenziari vicini al proprio domicilio, la stessa Corte Costituzionale spagnola si è pronunciata nel senso che tale misura non è prevista dalla legislazione penitenziaria del Paese e sino ad oggi la Corte europea per i diritti dell'uomo non ha fornito interpretazioni contrarie.

Tuttavia va rilevato come il commissario europeo auspichi che nel quadro generale di una politica volta a facilitare il reinserimento dei detenuti una volta scontata la pena, misure del genere, che rendano più agevoli i contatti dei detenuti con le proprie famiglie di origine, vengano effettivamente introdotte nell'ordinamento spagnolo.

Ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea contro la tortura, la Spagna è oggetto di costante monitoraggio da parte del comitato prevenzione tortura (CPT), che dispone in materia di ampi poteri ispettivi che espleta effettuando periodiche missioni negli istituti di pena degli Stati parte, fra cui la Spagna. Il CPT ha sino ad oggi effettuato sette visite in Spagna di cui l'ultima risale al 22-31 luglio 2001. Nel corso di tale visita la delegazione del CPT si è in particolare intrattenuta con alcune persone detenute dalla polizia nazionale e dalla guardia civile perché sospettate di reati connessi al terrorismo di matrice separatista basca. I risultati ed il rapporto della missione sono al momento ancora di natura confidenziale.

L'ultimo rapporto del CPT di cui le autorità spagnole hanno autorizzato, nel 2000, la pubblicazione risale al 1998. Tale rapporto non rileva peraltro alcun caso specifico di tortura che sia stato accertato dal comitato nel corso della visita ispettiva.

In ambito Nazioni Unite, l'ultimo rapporto del comitato contro la tortura di Ginevra concernente la Spagna è ormai datato e risale al novembre del 1997. Nelle valutazioni conclusive il comitato raccomanda alle autorità spagnole di procedere

con perizia e celerità nelle indagini in merito a casi di tortura e maltrattamenti denunciati allo stesso comitato da associazioni e singoli individui.

Sia la convenzione di Ginevra contro la tortura che la convenzione europea, stipulata in ambito Consiglio d'Europa, prevedono dei meccanismi di controllo e monitoraggio interno volti ad accertare l'effettivo rispetto da parte degli Stati delle clausole e disposizioni convenzionali. Tale funzione è in particolare affidata ad organismi costituiti su basi di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Nel caso del CPT, come sopra evidenziato, i poteri di natura ispettiva conferiti sono molto ampi e danno luogo ad una procedura di valutazione collettiva del grado di adempimento che uno Stato garantisce al disposto della convenzione. I rapporti del CPT sono discussi collegialmente in ambito comitato dei ministri e possono dar luogo, nei casi più gravi a risoluzioni di condanna.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

BULGARELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

secondo quanto denunciato da alcune associazioni e riportato dalle agenzie di stampa, Aritz Beristain, un giovane di San Sebastian, nei Paesi Baschi, arrestato il 5 settembre 2002 a Donostia, ha denunciato, nel corso di un'udienza dell'11 settembre 2002, presieduta dal giudice Baltasar Garzon, di esser stato violentato e torturato da agenti della Guardia Civil;

l'avvocato del giovane ha riferito al giudice che il suo cliente sarebbe stato sodomizzato con un bastone, costretto a ingerire il suo stesso vomito, parzialmente soffocato con una busta di plastica applicata sulla testa (« la bolsa ») e che infine gli sarebbe stato sparato alla testa un colpo di pistola a salve. Beristain è stato trasportato alla prigione di Soto del Real insieme a Oier Elorza, un altro giovane comparso nella giornata del 12 settembre 2002 da-

vanti all'Audiencia Nacional. Al giovane, di Ulia, non sarebbe stato permesso, dal giorno del suo arresto, di mantenere nessun contatto né coi suoi familiari né coi suoi avvocati;

da anni nei paesi baschi centinaia di detenuti hanno denunciato di essere stati sottoposti a tortura. In particolare sono state denunciate torture ai danni di sospetti appartenenti all'Eta da parte di agenti di polizia e della Guardia civil, mentre erano tenuti in regime di *incomunicado*, previsto dalle norme della legislazione « antiterrorismo ». I rapporti hanno descritto aggressioni sessuali, percosse, soprattutto al capo, l'inserimento della testa in sacchetti di plastica (metodo conosciuto come la bolsa), bendaggio degli occhi, privazione del sonno e pratiche che comportano l'esaurimento fisico come, ad esempio, essere costretti a mantenere per ore posizioni scomode;

a luglio di quest'anno una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti ha compiuto la sua settima visita in Spagna, principalmente allo scopo di esaminare l'efficacia pratica delle salvaguardie legali formali alle quali i detenuti possono ricorrere contro i maltrattamenti. La delegazione ha intervistato diverse persone che erano state detenute di recente dalla polizia nazionale o dalla Guardia civil e che avevano denunciato di essere state torturate;

tra le altre, i membri della delegazione hanno raccolto la denuncia di Iratxe Sorzabal Diez, che lavorava per l'associazione *Gestoras pro amnistia*, un gruppo di supporto ai detenuti baschi, la quale, dopo essere stata arrestata e incarcerata in Francia, nel 1999 è stata espulsa in Spagna. Nel marzo 2001 è stata arrestata a Hernani (Guipúzcoa) perché sospettata di appartenere a un gruppo armato. Dopo l'arresto è stata condotta al quartier generale della Guardia civil a Madrid e qui è stata tenuta in regime di *incomunicado* per i cinque giorni permessi dalla legge.

Ha denunciato di essere stata picchiata durante il viaggio di trasferimento a Madrid e di essere poi stata sottoposta a scariche elettriche, percossa da sei o sette agenti e, in seguito, ripetutamente colpita alla testa con schiaffi e con un elenco telefonico o una rivista arrotolati. Dopo essere stata detenuta in ospedale, è stata alla fine dello scorso settembre rilasciata per mancanza di indizi. Sempre nel settembre Unai Romano è stato arrestato dalla Guardia civil a Vitoria-Gasteiz e quindi trasferito al quartier generale della Guardia civil a Madrid. Egli ha denunciato di essere stato sottoposto a torture, comprese scariche elettriche ai testicoli e ai lobi delle orecchie. Il giorno dopo l'arresto è stato condotto all'ospedale Carlos III, dove i sanitari hanno riscontrato che il volto e la testa erano così gonfi che non gli era possibile vedere. È stata sporta denuncia al giudice inquirente di Vitoria. In seguito Unai Romano è stato incarcerato nella prigione di Soto del Real a Madrid, dove pare abbia iniziato a recuperare la vista;

se non ritenga doveroso significare, nelle opportune sedi diplomatiche, al Governo spagnolo l'assoluta necessità di rispettare le normative internazionali in fatto di detenzione e le convinzioni internazionali sui diritti umani, che espressamente vietano ogni forma di tortura o maltrattamento fisico e psichico. (4-04391)

RISPOSTA. — *Nel febbraio del 2001, al termine di una visita in Spagna e nei Paesi Baschi, il commissario europeo per i diritti umani, Alvaro Gil Robles, si è in particolare soffermato sul problema specifico delle condizioni di detenzione e del trattamento riservato a persone riconosciute responsabili di atti terroristici, sulla base di denunce sollevate dal Senideak, una organizzazione rappresentativa dei familiari dei detenuti e dei detenuti stessi.*

Nel suo rapporto il Commissario Robles rileva come, nonostante le accuse portate alla sua attenzione dal Sinedeak fossero prive di elementi probatori a supporto, egli ha ritenuto opportuno effettuare una visita

nel penitenziario di Basauri, dove sono detenuti diversi responsabili di delitti di associazione terroristica e banda armata. Nella circostanza, nessuna denuncia di cattivo trattamento e tortura è stata portata all'attenzione del Commissario Europeo, il quale invece menziona nel suo rapporto numerose testimonianze rese da agenti di custodia e responsabili della sicurezza di minacce ed attentati subiti direttamente o in danno di propri familiari.

Ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea contro la tortura, la Spagna è oggetto di costante monitoraggio da parte del Comitato Prevenzione Tortura (CPT), che dispone in materia di ampi poteri ispettivi che espleta effettuando periodiche missioni negli Istituti di pena degli Stati parte, fra cui la Spagna.

L'ultimo rapporto del CPT di cui le autorità spagnole hanno autorizzato, nel 2000, la pubblicazione risale al 1998. Tale rapporto non rileva peraltro alcun caso specifico di tortura che sia stato accertato dal Comitato nel corso della visita ispettiva.

Il CPT ha sino ad oggi effettuato sette visite in Spagna di cui l'ultima risale al 22-31 luglio 2001. Nel corso di tale visita la delegazione del CPT si è in particolare intrattenuta con alcune persone detenute dalla polizia nazionale e dalla guardia civile perché sospettate di reati connessi al terrorismo di matrice separatista basca. I risultati ed il rapporto della missione sono al momento ancora di natura confidenziale.

Non si ritiene pertanto, fintantoché non vengano rese note le conclusioni di tale rapporto, di adottare iniziative nei confronti di un Paese partner dell'Unione europea. Si osserva peraltro che, a fronte di possibili eccessi compiuti in singoli episodi dalle autorità preposte alla custodia carceraria, la Spagna dispone di una normativa e di una prassi che contemplano diverse forme di tutela dei detenuti stessi. Può citarsi a riguardo il fatto che la legislazione penitenziaria in Spagna non obbliga alla detenzione del recluso presso la località di sua residenza. Essa prevede, infatti, l'esigenza di evitare per quanto possibile — lo sradicamento del detenuto dal suo contesto sociale,

ma non pone tale condizione come obbligo a carico delle Autorità giudiziarie.

In ambito Nazioni Unite, l'ultimo rapporto del comitato contro la tortura di Ginevra concernente la Spagna è ormai datato e risale al novembre del 1997. Nelle valutazioni conclusive il comitato raccomanda alle autorità spagnole di procedere con perizia e celerità nelle indagini in merito a casi di tortura e maltrattamenti denunciati allo stesso comitato da associazioni e singoli individui.

Sia la Convenzione di Ginevra contro la tortura che la Convenzione Europea, stipulata in ambito Consiglio d'Europa, prevedono dei meccanismi di controllo e monitoraggio interno volti ad accertare l'effettivo rispetto da parte degli Stati delle clausole e disposizioni convenzionali. Tale funzione è in particolare affidata ad organismi costituiti su basi di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Nel caso del CPT, come sopra evidenziato, i poteri di natura ispettiva conferiti sono molto ampi e danno luogo ad una procedura di valutazione collettiva del grado di adempimento che uno Stato garantisce al disposto della Convenzione. I rapporti del CPT sono discussi collegialmente in ambito comitato dei ministri e possono dar luogo, nei casi più gravi a risoluzioni di condanna.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

BULGARELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da varie agenzie, nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2002 il giornalista del quotidiano *Liberazione* Ivan Bonfanti è stato respinto alla frontiera con la Repubblica ceca;

Bonfanti doveva recarsi a Praga per incarichi di lavoro che non ha potuto portare a termine;

nella capitale ceca è stata indetta per i prossimi giorni una manifestazione internazionale contro la guerra in Irak alla

quale parteciperanno delegazioni di numerosi partiti comunisti e socialisti europei e il respingimento del giornalista italiano è probabilmente da mettere in relazione a tale iniziativa. Oltre a lui, infatti, è stata respinta alla frontiera anche una macchina con a bordo quattro cittadini italiani che si recavano a tale manifestazione —:

se non ritenga opportuno protestare presso il Governo della Repubblica ceca, attraverso le competenti sedi diplomatiche, per il trattamento riservato a nostri connazionali e chiedere le motivazioni che hanno spinto le autorità di frontiera a negare l'ingresso in territorio ceco a cittadini italiani. (4-04541)

RISPOSTA. — Non appena avuta notizia del respingimento del signor Ivan Bonfanti, giornalista del quotidiano *Liberazione*, alla frontiera ceca, l'Ambasciatore d'Italia a Praga è immediatamente intervenuto presso le autorità ceche al fine di ottenere un loro pronto interessamento al caso.

Tale intervento, rivolto sia al locale ministero degli esteri sia ai più alti responsabili della sicurezza ceca, ha inteso sottolineare la necessità di garantire, in occasione di ogni vertice internazionale, il diritto all'informazione, senza ostacolare i rappresentanti degli organi di informazione nello svolgimento della loro attività.

Anche gli organizzatori del vertice NATO sono stati opportunamente sensibilizzati dal nostro ambasciatore.

I passi effettuati testimoniano l'interessamento dell'ambasciata d'Italia in favore del connazionale ed in difesa del diritto all'informazione, sebbene risulti necessario richiamare, anche in questo caso, il principio generale della prerogativa sovrana di ogni Stato in materia di ammissione degli stranieri sul proprio territorio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CALZOLAIO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

non è stato ancora stato elaborato l'inserimento nel programma gestionale

dei dati personali del personale a contratto presso gli istituti italiani di cultura con conseguente mancato pagamento degli stipendi in essere dal 1° gennaio 2002 e delle rispettive spettanze riguardanti « assegni familiari » e « detrazione d'imposta »;

gli aumenti retributivi concessi agli impiegati consolari e delle rappresentanze diplomatiche dal 1° luglio 2001 spettano a tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro a quella data è stato regolato dal decreto legislativo n. 103 del 2000; il mancato finanziamento di uno o più particolari capitoli di spesa, l'imputazione ad altro capitolo, la mancanza di personale amministrativo per il trattamento dei dati e l'evasione delle pratiche, disservizi di uno o più uffici o vuoto di competenze non possono far decadere diritti sanciti dal legislatore —:

come siano stati utilizzati i fondi compensati sul capitolo 2502 (retribuzioni contrattisti IIC) dal capitolo 2761 (assegni agli IIC) visto che non sono stati impiegati per la perequazione salariale in essere dal 1° luglio 2001 concordata con il protocollo d'intesa dell'8 giugno 2001 e per stessa ammissione del Sottosegretario Ventucci il gap salariale tra le due categorie di contrattisti (consolari e IIC) dal 12 maggio al 31 dicembre 2001 era del 50 per cento;

entro quali improrogabili date l'Amministrazione voglia finalmente liquidare gli arretrati a saldo della totale perequazione retributiva che doveva essere effettuata nel 2001 e corrispondere le nuove retribuzioni riguardanti la stipula di nuovi atti aggiuntivi dal 1° gennaio 2002;

se sia disponibile la rendicontazione contabile dell'utilizzo dei fondi relativi le retribuzioni in oggetto sui diversi capitoli;

se non ritenga indifferibile sanare definitivamente la situazione amministrativo-salariale degli impiegati degli istituti italiani di cultura, impartendo finalmente alle direzioni generali competenti chiare direttive per il celere disbrigo dell'iter

amministrativo e per il pagamento delle spettanze retributive. (4-03563)

RISPOSTA. — Con i provvedimenti adottati nel gennaio 2002, le retribuzioni base degli impiegati a contratto degli istituti italiani di cultura sono state allineate a quelle degli impiegati con pari mansioni, in servizio presso le ambasciate ed i consolati dello stesso Paese. Tale misura, che è stata accompagnata dall'adozione del medesimo schema contrattuale per tutto il personale di legge in servizio nello stesso Paese, ha completato il processo di parificazione giuridica ed economica di tale categoria, eliminando le sperequazioni esistenti.

Sono state adottate tutte le possibili misure atte a consentire alla competente direzione generale per gli affari amministrativi del ministero degli affari esteri, la pronta liquidazione delle spettanze retributive al personale a contratto degli istituti italiani di cultura. In particolare, ciò è avvenuto tramite l'aggiornamento informatico dei dati contrattuali ed anagrafici acquisiti in sede di trasferimento delle competenze per la gestione giuridica ed amministrativa di tale personale alla direzione generale del personale del ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda lo stanziamento di bilancio preventivo 2001 sul cap. 2502, esso è risultato insufficiente per rispondere alle esigenze che gravavano sul capitolo stesso e che comprendevano oltre la retribuzione del personale a contratto per l'anno in questione, anche l'applicazione del decreto legislativo 103/2000 nonché la compensazione delle variazioni dei cambi di finanziamento. Al fine di ottemperare alle sopra citate esigenze, l'8 maggio 2001 è stata avanzata richiesta d'assestamento sul cap. 2502 pari a lire 4.563.760.000 provvedendo ad una contestuale compensazione dal cap. 2761 pari a lire 1 miliardo.

Tale assestamento è stato concesso, anche se non per l'intero importo, solo nel dicembre 2001, ed erogato quindi nel 2002. Durante il primo trimestre dell'anno in corso si è proceduto alla totale evasione dei residui del 2001 sul cap. 2502.

Va segnalato inoltre che dal 1° gennaio 2002, gli oneri relativi alla gestione del personale a contratto che gravavano sul cap. 2502, sono stati imputati ai capp. 1501 e 1302 gestiti dalla direzione generale per gli affari amministrativi per conto della direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

CALZOLAIO, SERENI e SPINI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli italiani nel mondo. — Per sapere — premesso che:*

a fine giugno risultano effettuate, da parte del ministero degli esteri, le aperture di credito relativo ai fondi del Cap. 3153 (Assistenza Scolastica) DGI EPM Uff. II - Iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana per le collettività all'estero ex decreto legislativo n. 297 del 1994;

le aperture di credito generalmente precedono di 40-50 giorni l'effettivo accredito dei fondi che conseguentemente avrebbero dovuto essere versati a metà agosto come anticipi del 2002; a distanza di ormai 90 giorni i fondi sarebbero ancora fermi al portafoglio dello Stato su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze;

alcuni enti che ricevono il contributo sono costretti a richiedere ulteriori prestiti alle banche pagando sugli stessi fior di interessi mentre per gli altri, per continuare l'attività, bloccano addirittura gli stipendi agli insegnanti —:

le ragioni per le quali non sono stati tempestivamente erogati i fondi di cui in premessa, i tempi e i modi per garantire comunque l'immediato trasferimento dei contributi per la promozione e diffusione della lingua e cultura italiana. (4-04131)

RISPOSTA. — *L'iter procedurale per l'accreditamento dei contributi del capitolo 3153 parte con l'emissione, entro il 28 febbraio, dei decreti di impegno, sulla base dei preventivi di spesa presentati, tramite gli uffici consolari, dagli enti gestori delle attività di lingua e cultura italiana previste dalla legge 153/1971.*

I mandati di pagamento relativi all'esercizio del 2002, predisposti dai competenti uffici del ministero degli esteri, sono stati inviati al ministero dell'economia e delle finanze, il quale, dopo aver indicato la partita di impegno, ha provveduto a restituirli a questo ministero che, nella seconda metà del mese di giugno 2002, li ha inoltrati all'ufficio del portafoglio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla ricezione delle richieste, avvenuta tra la fine di luglio e la fine di settembre 2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a:

a) *immettere nel sistema di contabilità dell'ufficio le richieste di pagamento;*

b) *esaminare formalmente le richieste;*

c) *controllare e riscontrare l'avvenuto accreditamento dell'importo in euro che l'amministrazione richiedente è tenuta ad anticipare facendo pervenire l'importo stesso sulla apposita contabilità speciale esistente presso la tesoreria dello Stato;*

d) *verificare la congruità tra l'importo anticipato in euro dall'amministrazione richiedente e l'importo in valuta estera dell'operazione richiesta;*

e) *autorizzare l'ufficio italiano dei cambi ad eseguire l'operazione.*

Nei giorni 27/30 settembre 2002 le richieste di pagamento di cui trattasi sono state inviate all'ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione all'estero delle operazioni.

Risulta a questo ministero che il dicastero dell'economia e delle finanze stia predisponendo un disegno di legge con lo scopo di snellire, dal prossimo esercizio finanziario, le operazioni di accreditamento

dei contributi all'estero, riducendo i tempi che attualmente sono di circa tre mesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CANNELLA, SCALIA, ASCIERTO, ANGELA NAPOLI, CANELLI e LA RUSSA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a causa della natura vulcanica e dei fenomeni eruttivi che interessano anche le aree sottomarine del Canale di Sicilia, nel luglio del 1831, al largo della cittadina di Sciacca (Agrigento) emerse un'isola creata dal magma di un cratere sommerso;

tale isola, di forma vagamente circolare, sita a 37°,11 di latitudine nord e 12°,44 di latitudine est da Greenwich, in una zona profonda circa 180 metri sul banco detto « secca di mare » poi chiamato « banco Graham », raggiunse il massimo sviluppo nel mese di agosto del 1831, misurando circa 4.800 metri di circonferenza e 63 metri di altezza massima;

l'emersione di una nuova terra a circa 30 chilometri a sud della Sicilia destò grande interesse tra le potenze marittime di allora che inviarono sull'isola diverse spedizioni scientifiche;

contestualmente alla curiosità scientifica si innescò una disputa sulla sovranità dell'isola. Il 2 agosto 1831 il capitano del cutter inglese *Hind*, Humprey Le Fleming Senhouse, piantava sugli scogli vulcanici la Union Jack per sancirne il possesso della corona Britannica sull'isola battezzata in quell'occasione « Graham ». Il 17 agosto 1831 invece, l'allora regnante su Napoli e Sicilia Ferdinando II di Borbone, con atto sovrano includeva l'isola nel proprio Regno con il nome di « Ferdinanda ». E financo la bandiera francese sventolò su quelle solitarie rocce che per Parigi assunsero il nome di « Isola Giulia »;

mentre infuriava la *querelle* sul possesso, però, il 28 dicembre 1831, a causa dei fenomeni sismici sottomarini, l'isola si

inabissò scomparendo tra i flutti lasciando irrisolta la *vexata quaestio*;

in questi ultimi mesi, nel 2002, il crescente fermento registrato nella piattaforma su cui poggia la Sicilia, caratterizzato da fenomeni eruttivi del vulcano Etna, emissioni di gas e vapori, attività sismica e magmatica anche sottomarina, ha indotto studiosi e scienziati a ritenere probabile una imminente riemersione dell'isola contesa, che già da quota 8 metri sotto il livello del mare, si è portata a -5 metri;

su vari organi di stampa del Regno Unito, il *Times* tra gli altri, sono stati pubblicati commenti e articoli che rivendicano il possesso della Corona Britannica sull'isola —:

se, nel caso di una effettiva riemersione dell'isola, il Governo intenda far valere la sovranità italiana su « Ferdinanda » essendo lo Stato italiano succeduto al Regno delle Due Sicilie nella sovranità territoriale. (4-04741)

RISPOSTA. — *Forse in connessione con la fase eruttiva dell'Etna, è stata segnalata una diminuzione della quota negativa in corrispondenza del Banco Graham (cosiddetta « Isola Ferdinanda »), posto a 24.3 miglia marine a sud-sud-ovest di Sciacca, e ad una distanza minima di 22.4 miglia marine dalla linea di base. In corrispondenza del Banco, infatti, il fondale sarebbe risalito da 8 a 5,7 metri rispetto alle quote riportate nell'idrografia ufficiale, e nella zona si rileverebbe anche una aumentata temperatura del sottosuolo.*

Pur ritenendo che possano esservi imprecisioni nella misurazione della quota per variazioni di marea e/o di condizioni meteomarine contingenti, la fenomenologia segnalata merita vigilante attenzione sul piano fattuale, monitorando continuamente l'evoluzione del fenomeno.

In tal senso, è stato rivolto invito allo Stato Maggiore della Marina che, per le vie brevi, ha informato il ministero degli affari esteri di avere iniziato, nei giorni scorsi, i rilievi idro-oceanografici con un'imbarcazione idrografica, al fine di determinare la consistenza del fenomeno.

Lo Stato Maggiore della Marina potrebbe altresì disporre, compatibilmente con le norme del diritto internazionale ed allo scopo di assicurare la necessaria sicurezza della navigazione, l'installazione di una boa di segnalazione ancorata nel punto più idoneo, scaturito dall'indagine idrografica.

La situazione va considerata con attenzione anche da un punto di vista giuridico. La secca che viene ora individuata come Banco Graham, infatti, altre volte nella storia emerse in superficie e sopravvisse per qualche tempo come vera e propria isola, per essere poi reinghiottita dalle acque. L'ultima volta ciò avvenne nel 1831, con estensione ed altezza cospicua sul livello del mare; in tale occasione, l'isola formò oggetto di tentativi di appropriazione da parte sia del Regno delle Due Sicilie, che le impose il nome di « Ferdinandea », sia della Gran Bretagna, allora potenza navale dominante nel Mediterraneo, che vi fece sbarcare un picchetto della propria Marina, vi piantò l'Union Jack, e ne pretese la sovranità. Il lembo di terra fu poi eroso e quindi nuovamente sommerso l'anno successivo.

In relazione alla possibile reviviscenza del fenomeno, va subito chiarito che eventuali pretese di altri Stati sulla neonata isola non avrebbero pregio alcuno e sarebbero difficilmente sostenibili.

Determinante, in proposito, è la circostanza che il suolo riemergente sarebbe indiscutibilmente parte della piattaforma continentale, istituito del diritto internazionale previsto dalla specifica Convenzione di Ginevra del 1958 e dalla Parte VI della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982. Questa fascia di mare, sulla quale gli Stati esercitano una sovranità funzionale quanto allo sfruttamento delle risorse naturali e minerali, è oggetto di diritti sovrani da parte dell'Italia in base all'accordo di delimitazione italo-tunisino del 1971. Né si ritiene che le pretese britanniche, risalenti al 1830 riguardo ad un lembo di terra poi sommerso, possano reviviscere per il fatto che, a distanza di oltre 170 anni, il fenomeno si riproduca.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

CAPARINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dal settembre 2002 nei pressi della località Saletto di Berzo Demo, in provincia di Brescia, l'Anas e l'ufficio del Magistrato del Po hanno avviato il cantiere per la realizzazione di un nuovo argine sulla sponda ortografica destra dell'Oglio;

l'opera dell'importo di 232 mila euro, oltre che per mettere al sicuro la linea ferroviaria da eventuali piene servirà a proteggere un pilone del lotto compreso tra Capo di Ponte e Berzo Demo della SS 42, costruito direttamente nell'alveo del corso d'acqua. Per evitare l'erosione delle fondazioni del manufatto, il progetto messo a punto dai tecnici prevede lo spostamento di una ventina di metri del letto del fiume verso la statale che corre sulla sponda orografica sinistra;

tale intervento desta preoccupazioni nei cittadini e nell'amministrazione comunale che teme esondazioni del fiume Oglio come già avvenuto nell'autunno del 2000 —:

se il Ministro interrogato intenda fare chiarezza sulle procedure attuate dall'ANAS oltre che verificare l'adeguatezza dell'opera. (4-04137)

RISPOSTA. — *L'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato che il competente compartimento dell'Anas di Milano, in data 27 agosto 2002, ha proceduto alla consegna dei lavori di sistemazione delle sponde del fiume Oglio in corrispondenza dell'attraversamento del viadotto della variante della Strada statale n. 42 « del Tonale e della Mendola ».*

Tali opere, regolarmente autorizzate dal Magistrato per il Po — ufficio operativo di Mantova, hanno la prioritaria finalità di ripristinare l'alveo del fiume Oglio nelle condizioni preesistenti alla piena dell'ottobre 2000. In tale occasione si verificarono danni anche a seguito delle opere provvisorie presenti nello stesso alveo, predeutiche alla realizzazione del viadotto stradale del nuovo tracciato della statale n. 42.

L'ente stradale fa conoscere, altresì, che l'intervento è stato calibrato in modo da conseguire un'adeguata protezione del manufatto stradale realizzato in alveo dall'erosione delle acque.

Detto progetto prevede, pertanto, la realizzazione di una scogliera in destra idraulica, della lunghezza di circa 350 metri, che ripristina la naturale morfologia dell'alveo fluviale, così come richiesto dal Magistrato per il Po, ed impedisce alle acque di aggirare la pila del viadotto stradale, in condizioni di normale regime idraulico.

Tale intervento prevede la realizzazione di due soglie di fondo, limitando così i pericoli connessi all'erosione delle acque, nonché il ripristino dell'esistente scogliera in sinistra idraulica, danneggiata dalla piena dell'ottobre del 2000, mediante la ricostruzione parziale e la realizzazione di una berma di protezione al piede.

L'Anas informa che l'intervento, in sostanza, oltre a ripristinare lo stato naturale dell'alveo consente l'adeguamento delle difese spondali in conformità alle prescrizioni del Magistrato per il Po. Inoltre, poiché la quota della sommità dell'argine destro è inferiore a quella dell'argine sinistro, in occasione di eventi di piena eccezionali, garantirà l'esondazione delle acque in destra idraulica, a monte della realizzanda scogliera, ove è presente un'area golenale naturale ben distante e dalla parte opposta delle case abitate.

L'ente stradale fa presente, infine, che i lavori stanno procedendo con regolarità e saranno ultimati quanto prima.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CARBONELLA. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, la Fondazione Silvana Paolini, azienda privata con sede in Roma, gestisce un centro di riabilitazione per conto dell'Azienda Ospedaliera « A. Di Summa » di Brindisi;

tale centro, punto di riferimento per l'intera regione Puglia e dell'intera area del Mezzogiorno, offre prestazioni riabilitative di ottima qualità attraverso livelli di alta specializzazione professionale;

in una bella cittadina del Sud — Ceglie Messapico — la realizzazione di questa struttura ha risposto ad una doppia domanda, infatti se da una parte fornisce un servizio di cura e di riabilitazione agli utenti, dall'altra soddisfa, almeno in parte, una domanda di disoccupazione in un'area nella quale i livelli di disoccupazione sono molto alti;

la regione Puglia da quando il centro è aperto non ha mai corrisposto all'Azienda Ospedaliera « A. Di Summa » le spettanze relative alle prestazioni riabilitative rese dalla Paolini e regolarmente previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 469/2001;

non è dato ancora conoscere quando tale assurda ed insostenibile situazione potrà definirsi, né quali possono essere le prospettive future del Centro;

n. 106 operatori e le loro famiglie attendono da quattro mesi la corresponsione delle mensilità maturate e per tale ragione le OO.SS. hanno proclamato lo sciopero per il 22 ottobre —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per far sì che i diritti degli operatori possano essere adeguatamente tutelati. (4-01205)

RISPOSTA. — In ordine agli adempimenti adottati dalla regione Puglia nei confronti dell'azienda ospedaliera « A. Di Summa » si riferisce sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti autorità sanitarie regionali, per il tramite dell'ufficio territoriale del Governo di Bari.

Come è noto per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione », il ministero della salute non

ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

L'azienda ospedaliera « Di Summa » di Brindisi, con deliberazione n. 1164 del 13 dicembre 2001, ha liquidato e pagato alla fondazione « S. Paolini » di Roma l'importo complessivo per fatture prodotte dalla stessa nell'anno 2000, emettendo in data 18 dicembre 2001 i relativi ordini di pagamento:

1. n. 3241 per £ 7.593.332.800 al lordo dei crediti maturati il cui ammontare complessivo è risultato di £ 3.339.421.104 e quindi per un totale netto di £ 4.387.352.988;

2. n. 3242 per £ 133.441.292.

Con deliberazione n. 79 dell'11 febbraio 2001, l'azienda « Di Summa » ha disposto di subordinare il pagamento del 2001 all'avvenuta certificazione da parte degli organi competenti circa la correttezza degli importi fatturati relativi alle prestazioni effettuate dalla suddetta fondazione.

Con lo stesso atto è stato disposto che per l'esercizio 2002, in ossequio alle vigenti disposizioni regionali, dovrà essere corrisposta alla predetta Fondazione una anticipazione mensile del 90 per cento rispetto al tetto massimo di remunerazione fissato dalla giunta regionale pugliese con provvedimento n. 1392/01.

Tale anticipazione mensile, pari ad euro 310.000 è stata pagata per i mesi di gennaio e febbraio 2002 rispettivamente in data 29 gennaio 2002 e 25 febbraio 2002.

Per quanto riguarda l'altro quesito sulla possibile adozione di iniziative governative nei confronti della regione Puglia, occorre ricordare che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 2, comma 1, statuisce che spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Inoltre, al comma 2-sexies, lettere d) ed e) del medesimo articolo 2 viene specificato,

rispettivamente, che le regioni disciplinano « il finanziamento delle unità sanitarie locali... » e « le modalità di vigilanza e di controllo nonché di valutazione dei risultati delle stesse... ».

Non è previsto, invece, alcun potere di controllo o di intervento costitutivo in favore del Ministero, se non nei casi specificamente indicati.

La citata legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha previsto, inoltre, all'articolo 3, l'inserimento della materia della « tutela della salute », tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e regioni.

Spetta quindi alle regioni la potestà legislativa primaria in materia, mentre è riservata allo Stato solamente la determinazione dei principi fondamentali.

La potestà legislativa spetta sempre alle regioni in ordine a tutte le materie che non rientrano tra quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Tenuto conto dei principi espressi dalla normativa richiamata, si ritiene che le decisioni circa le modalità, i tempi e le condizioni per l'assegnazione delle risorse alle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, rientrino, a stretto rigore, nella competenza delle regioni, mentre un intervento governativo in materia appare gravemente lesivo della sfera di autonomia ad esse garantita.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

CARBONELLA. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

nessuna provincia pugliese è stata risparmiata dal maltempo che ha messo in ginocchio l'agricoltura, pregiudicando sia l'attività di raccolta dei prodotti ortofruttili sia quella delle uve da tavola e da vino;

in provincia di Brindisi è proprio il prodotto vitivinicolo a destare preoccupazione, a causa dell'alto livello di umidità, seguito ad un lungo periodo di siccità;

comuni come Brindisi, Ostuni, Fasano, Torchiarolo, Cisternino, Francavilla Fontana, Erchie, Mesagne, San Pancrazio Salentino sono stati sottoposti, oltre che alle piogge battenti ed all'eccesso di calura dei mesi di giugno e di luglio, anche a violente e lunghe grandinate;

la grandine ha compromesso, oltre al raccolto dei vigneti e degli uliveti, anche i vitigni e gli alberi di ulivo;

le colture tardive, come il pesco e le orticole (peperoni e pomodori), sono state danneggiate dagli allagamenti;

nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha stanziato 150 milioni di euro ad integrazione del fondo di solidarietà nazionale e per affrontare i danni causati dal maltempo nel settore agricolo aggravati, altresì, da quelli riportati dalle infrastrutture a causa degli acquazzoni, di portata sconosciuta a queste zone ed imprevista;

nelle zone sul litorale adriatico (Vilanova, Santa Sabina, Pilone, Rosa Marina) sono stati danneggiati gli impianti balneari, le abitazioni, alcune delle quali sono state sommerse per ore dalle acque, e le strade —

se il Ministro abbia ricevuto i dati reali della situazione pugliese e di quella brindisina;

come intenda intervenire al fine di finanziare adeguatamente il fondo per rispondere a tutti i danni subiti dagli agricoltori;

entro quanto tempo gli agricoltori pugliesi e brindisini conosceranno se e quali benefici eventuali saranno loro attribuiti dal Ministero interrogato.

(4-03995)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discorso concernente le avversità atmosferiche che nell'estate 2002 hanno colpito il territorio della provincia di Brindisi, si fa presente che al momento, la Regione Puglia, territorialmente competente, non ha ancora avanzato*

proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Si ricorda, infatti, che gli interventi del fondo possono essere attivati qualora gli organi tecnici della regione accertino danni sulla produzione lorda vendibile delle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 35 per cento.

Si assicura, comunque, che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità di cui alla legge n. 185/1992, l'amministrazione provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemano.

CARBONELLA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il comparto dell'agricoltura è da tempo attraversato da gravi problemi a causa di calamità naturali e da una profonda crisi di carattere economico;

di recente, la Commissione europea ha presentato alcune proposte che modificano i regolamenti comunitari;

tra queste, si prevede una riduzione del 27 per cento del contributo previsto per il grano duro;

tale coltivazione è molto presente nella provincia di Brindisi e contribuisce a rendere la Puglia tra le prime regioni d'Italia per la produzione del grano;

l'evenienza prima richiamata penalizzerebbe fortemente il nostro Paese ed il territorio di Brindisi, in particolare anche alla luce dell'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Est;

se ciò fosse, inoltre, registreremmo una notevole diminuzione di tale semina, con ulteriore penalizzazione del settore;

i nostri produttori in tal caso si troverebbero inevitabilmente in grave difficoltà ed il nostro Paese, da grande produttore si trasformerebbe in grande im-

portatore, con gravi conseguenze sia economiche che di sicurezza alimentare —:

se non ritenga di intervenire ed adottare tutte le misure idonee al fine di tutelare un settore di vitale importanza per il sud e l'intero Paese. (4-04425)

RISPOSTA. — *In merito alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione si assicura l'impegno dell'amministrazione a tutela della produzione del grano duro e dei redditi degli agricoltori avverso le preannunciate proposte di riduzione del sostegno al settore.*

Tutto ciò trova fondamento in uno studio commissionato ad un centro di ricerche economiche belga dalla Commissione europea, il quale mette in discussione la sostenibilità economica dell'attuale regime comunitario di sostegno alla produzione di grano duro ed in particolare l'aiuto supplementare delle regioni tradizionali.

Tale studio, sebbene non supportato da considerazioni logiche, tuttavia, è stato utilizzato allo scopo di avviare un processo di delocalizzazione della coltura a favore di Paesi centro-europei.

Ciò premesso, e con riferimento alle possibili iniziative da assumere, l'amministrazione, proprio per contrastare le ipotesi avanzate dal suindicato studio e per motivare l'erogazione dell'aiuto supplementare al grano duro, ha presentato recentemente al Commissario Fischler uno studio condotto dalla società Ernst & Young.

Tale studio ha permesso di mettere in luce che:

a) *il comparto del grano duro può essere considerato come un successo della PAC, in quanto gli aiuti erogati al comparto, in modo particolare il supplemento grano duro, hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi quali: l'equilibrio e la stabilità del mercato interno, l'allineamento del prezzo interno rispetto ai corsi mondiali, il mantenimento della coltura del grano duro nelle aree tradizionali, il raggiungimento di un reddito equo per i produttori;*

b) *il sistema degli aiuti comunitari per il grano duro, nel caso specifico dell'Italia,*

che da sola rappresenta il 46 per cento della produzione europea, senza generare sovracompensazioni, ha favorito la creazione di importanti sinergie tra settori produttivi, favorendo l'integrazione, in aree tipicamente svantaggiate, tra imprese produttrici orientate al mercato ed insediamenti industriali per la produzione pastaria, generatori di importanti effetti occupazionali;

c) *le aziende italiane specializzate nel grano duro, si troverebbero al limite della convenienza economica della produzione. Infatti, l'analisi condotta tenendo conto delle differenze esistenti in termini di livello del costo della vita, mette chiaramente in evidenza come, nel caso dell'Italia, primo Paese produttore comunitario, il risultato netto aziendale, al lordo di tutti gli aiuti, permetta a malapena la remunerazione del fattore lavoro, con un ulteriore margine del 30 per cento circa per la remunerazione degli altri fattori produttivi, incluso il capitale proprio e, quindi, utile.*

Naturalmente, la presentazione di tale rapporto è stata accompagnata da tutta una serie di contatti bilaterali ad alto livello con gli organi dell'Unione europea.

Infine, si fa presente che è in corso di predisposizione un documento comune fra gli Stati membri interessati alla coltivazione del grano duro, al fine di contrastare nel modo più efficace possibile la proposta di riduzione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

CARBONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

con atto di sindacato ispettivo presentato in data 20 febbraio 2002 il sottoscritto ha interrogato l'onorevole Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'illegittimo aumento di euro 6 su ciascun biglietto praticato dalle compagnie Alitalia e Meridiana sulle tratte Cagliari-Roma assegnata ad Alitalia ed Olbia-Roma

ed Olbia-Milano assegnate a Meridiana, tutte in regime di continuità territoriale;

il Ministro interrogato ha reso risposta in data 20 giugno 2002 dando atto, su parere dell'Enac, della illegittimità degli aumenti e comunicando il deferimento delle controversie ai collegi arbitrali costituiti a sensi dell'articolo 7 delle convenzioni di assegnazione;

con atto di sindacato ispettivo di data 10 luglio 2002 il sottoscritto ha comunicato che il medesimo aumento di 6 euro è stato applicato anche dalla compagnia Airone concessionaria delle tratte Alghero-Roma, Alghero-Milano e Cagliari-Milano con il medesimo regime della continuità territoriale, chiedendo:

se l'Enac abbia avviato anche nei confronti di Airone le procedure arbitrali già avviate nei confronti di Alitalia e di Meridiana;

se il Ministro non ritenga che gli illegittimi aumenti possano costituire motivi di risoluzione del contratto o di esclusione delle compagnie dalle gare che dovranno essere indette nel 2003 alla scadenza delle concessioni;

con altro atto di sindacato ispettivo presentato sempre in data 10 luglio 2002 il sottoscritto ha interrogato il Ministro per conoscere quali iniziative intenda adottare in riferimento ai frequenti e gravi disservizi su tutte le rotte gestite da Airone ed in particolare sui notevoli ritardi, anche di diverse ore, sugli orari di volo indicati per ciascuna tratta;

le interrogazioni non hanno ancora avuto risposta;

in data 12 agosto i due quotidiani sardi ed uno nazionale danno notizia dei ritardi anche di diverse ore subiti dai voli Airone da Milano su Alghero e Cagliari ed Alitalia su Cagliari e del mancato trasporto dei bagagli sul volo Milano-Alghero con gravi disagi per i passeggeri, per la gran parte turisti diretti in Sardegna;

i disservizi paventati nelle interrogazioni presentate in data 10 luglio si sono

puntualmente verificati poiché non è stato effettuato alcun intervento presso le compagnie per ottenere il rispetto delle concessioni o quantomeno dei diritti del passeggero previsti da legge dello Stato —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per evitare che i gravi disservizi più volte denunciati possano ripetersi.

(4-03723)

RISPOSTA. — A seguito dell'emanazione di recente sentenza del TAR del Lazio, che ha deciso su undici ricorsi riuniti riguardanti vari aspetti del regime di continuità territoriale da e per la Sardegna, tutte le problematiche inerenti detto regime devono essere complessivamente riesaminate.

Relativamente ai disservizi della compagnia Air One lamentati, l'ente nazionale per l'aviazione civile ha fatto conoscere che, nell'ambito del comitato paritetico istituito con un protocollo di intesa tra l'Enac e la regione Sardegna, tutte le difficoltà emergenti o pendenti sono costantemente monitorate e costituiranno oggetto di attento riesame nelle prossime riunioni del comitato medesimo.

Il monitoraggio sull'andamento dei voli consentirà, ribadisce l'ente, di individuare, tra tutti i servizi ritardati o cancellati, quelli effettivamente ed esclusivamente imputabili alla compagnia e che, in quanto tali, costituiranno oggetto delle conseguenti specifiche contestazioni.

Relativamente, infine, all'illegittimo aumento delle tariffe sulle tratte gestite in regime di continuità territoriale, l'Enac ha formalmente e prontamente eccepito alla società Air One che l'introduzione successiva alla stipula delle convenzioni disciplinanti l'esercizio delle rotte della pratica del « surcharge » costituisce grave inadempimento alle obbligazioni convenzionali assunte.

L'Enac sicura che l'aumento costituirà oggetto di adeguata valorizzazione in fase di definizione dei rapporti con la compagnia aerea.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CATANOSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale 28 gennaio 1997, n. 65, così come modificata e integrata dall'ordinanza ministeriale 1° marzo 2000, n. 51 e dall'ordinanza ministeriale 4 maggio 2001, n. 81, contiene la disciplina di riferimento in materia di incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

tale ordinanza, al primo comma dell'articolo 2, prevede che gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, siano conferiti, a domanda, dal Provveditore agli Studi in base ad apposite graduatorie distintamente formate per ciascun tipo di istituto (tra cui gli istituti comprensivi di scuola media ed elementare);

da questi incarichi sono stati esclusi, tuttavia, gli insegnanti elementari e anche nell'ultima ordinanza ministeriale che è intervenuta in materia (l'ordinanza ministeriale 17 aprile 2002, n. 44 — « Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2002-2003 ») nulla è previsto a loro favore;

tra gli insegnanti della scuola elementare c'è del personale laureato che non solo è abilitato all'insegnamento della scuola secondaria di primo e secondo grado ma che da svariati anni presta anche servizio di vicariato o collaborazione con i dirigenti scolastici —:

quali siano i motivi di questa esclusione e se non ritenga opportuno intraprendere le opportune iniziative al fine di rivedere la normativa in materia di incarichi di presidenza considerato, inoltre, che molte sedi vacanti sono istituti comprensivi (scuola media, elementare e materna) e circoli didattici che potrebbero essere benissimo retti dal suddetto personale. (4-04063)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare in discorso l'interrogante chiede i motivi di esclusione degli insegnanti elementari e di scuola materna dagli incarichi di presidenza.*

Al riguardo si fa presente che per la copertura dei posti temporaneamente vacanti dei circoli didattici la legge 27 maggio 1964 n. 380 prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspirare ad eventuali incarichi di presidenza.

Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado l'articolo 477 del decreto legislativo 297 del 1994, recante il testo unico in materia d'istruzione, ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.

Con l'istituzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto, introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento di detto personale.

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina ora la materia, ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.

La normativa che disciplina detti incarichi ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già assunto negli ultimi anni si è ritenuto

opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile le disposizioni già contenute nell'ordinanza ministeriale 152/2000.

In tale ottica poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165/2001 prevede un concorso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'ordinanza ministeriale 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi in assenza di titolare con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nell'articolo 9 della legge 23 settembre 1964, n. 380 in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in questa fase transitoria, prevedere anche per i circoli didattici temporaneamente privi di titolare il ricorso alle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297 del 1994 riservate solo ai docenti di scuola secondaria ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CENNAMO, DE LUCA, SINISCALCHI, TUCCILLO, PETRELLA, ROBERTO BARBIERI, RANIERI e GAMBALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di San Paolo Bel Sito (Napoli), svoltasi nella primavera del 2000, si registrarono gravi episodi di condizionamento del voto (lumi accesi davanti alle abitazioni dei consiglieri di opposizione, un auto di un esponente della maggioranza incendiata misteriosamente, bombe carta fatte esplodere durante e dopo la campagna elettorale a scopo intimidatorio) nei confronti di candidati e familiari di una lista civica alternativa a quella del sindaco, nonché fenomeni di « compravendita di voti » e situazioni molto dubbie in alcuni seggi

elettorali, verificatesi nel corso delle operazioni di voto;

in relazione ai descritti gravi episodi di condizionamento del voto, domenica 17 giugno 2001, la direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli ha disposto l'arresto del sindaco di San Paolo Bel Sito ed ha notificato al padre dello stesso, già in carcere per esecuzione di una sentenza definitiva ex articolo 416-bis, capi di imputazione in relazione agli stessi fatti;

il comune di San Paolo Bel Sito fu già sciolto per infiltrazioni camorristiche ed, a fronte di un faticoso lavoro per riportare l'attività istituzionale ad un clima di civile confronto democratico oltre che di trasparenza e legalità, i fatti emersi delineano nuovamente un quadro di forte precarietà istituzionale e di inquinamento mafioso che rischiano di determinare un pericoloso ritorno all'indietro della vita democratica ed un limite alla partecipazione dei cittadini;

a seguito dei fatti emersi e delle misure adottate dalla magistratura i consiglieri del gruppo consigliere di opposizione hanno rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio comunale —:

quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto di diritti democratici e delle condizioni di legalità;

se non consideri necessario e urgente procedere allo scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Bel Sito.

(4-00094)

RISPOSTA. — *Il consiglio comunale di San Paolo Bel Sito (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2002, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2002), su proposta del Ministro dell'interno, in base all'articolo 143 del testo unico degli Enti locali, essendo emersi — in seguito ad accertamenti effettuati dagli organi investigativi — collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata.*

Con lo stesso decreto di scioglimento è stata nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

CENTO e BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

a tutt'oggi, pur in presenza di una normativa di riferimento (legge-quadro 104/92) non è ancora ben chiaro quale *iter* deve seguire l'insegnante di sostegno per un sicuro inserimento in ambito scolastico;

per diversi anni la mancata attivazione di corsi di specializzazione ha creato carenza di figure professionali, con conseguenti disagi per le famiglie e la scuola;

attualmente, per accedere all'insegnamento, i docenti assegnati alle classi con presenza di alunni in situazione di *handicap*, devono essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione previsto dalla legge 104/92 e tale legge prevede anche che questo titolo sia abilitante, ossia permetta l'accesso al ruolo;

esiste oggi un Coordinamento italiano insegnanti di sostegno, con sede a Bologna e Ferrara, che è stato costituito per « coordinare » le strategie e le iniziative a livello nazionale e regionale, affinché questi docenti vengano immessi in ruolo, quali vera risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e sociale;

tale Coordinamento ha evidenziato tre fondamentali problematiche: 1) il mancato riconoscimento della funzione « abilitante » del titolo di specializzazione, auspicandone quindi la validità alla stessa stregua di quelli conseguiti col percorso del SSIS (Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario), per quanto concerne l'inserimento nelle graduatorie di sostegno, in quanto entrambi i percorsi sono universitari e di durata biennale; 2) la mancata definizione di percorsi per accedere all'abilitazione in virtù del titolo posseduto; 3) il mancato controllo del titolo di studio (spe-

cializzazione sostegno) rilasciato in questi ultimi anni dalle diverse scuole autorizzate sul territorio nazionale, in quanto sembrerebbe che alcuni corsi non abbiano rispettato le direttive ministeriali —:

se sia a conoscenza dei fatti e se essi corrispondano al vero e quali provvedimenti intenda intraprendere per rendere noto e chiaro l'*iter* che l'insegnante di sostegno deve seguire per ottenere un sicuro inserimento in ambito scolastico e non continuare ad operare in condizioni di precarietà, con tutti i disagi conseguenti, non ultimo la mancata continuità educativo-didattica per gli alunni in difficoltà e fornire risposte adeguate alle problematiche avanzate dal Coordinamento italiano insegnanti di sostegno. (4-02776)

RISPOSTA. — *Si informa che possono considerarsi ormai superate le problematiche a cui l'interrogazione si riferisce, riguardanti i docenti specializzati per le attività di sostegno sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento.*

Infatti, per la soluzione delle stesse problematiche sono state inserite apposite disposizioni nell'articolo 5 del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato il 13 novembre 2002 dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

In particolare, il comma 3 del suddetto articolo 5 (Formazione degli insegnanti) contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; per coloro i quali abbiano i suddetti requisiti la disposizione in argomento stabilisce che le scuole di specializ-

zazione all'insegnamento secondario valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola.

Nell'attesa della definitiva approvazione del suddetto disegno di legge da parte del Parlamento, con decreto ministeriale del 26 novembre 2002, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle S.S.I.S. sin dal corrente anno accademico degli insegnanti di sostegno privi di abilitazione; ciò, anche per favorire l'immissione in ruolo in tempi brevi di personale qualificato.

In particolare, con il decreto ministeriale del 26 novembre 2002 le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, anche in collaborazione con le direzioni scolastiche regionali, sono state autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici, coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del prescritto titolo di studio, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

Il sopra citato decreto ministeriale 26 novembre 2002 prevede inoltre che il numero dei posti è determinato da ciascuna scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale disponibile e stabilisce che nell'accesso hanno priorità i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.

Infine, in merito al controllo dei corsi di specializzazione per il sostegno attivati in

questi ultimi anni sul territorio nazionale, si fa presente che per il rispetto della normativa che disciplina tali corsi sono state impartite specifiche istruzioni agli Uffici Scolastici periferici con Circolare ministeriale n. 137 del 20 agosto 2001 e con lettere circolari prot. n. 3326 e n. 560, rispettivamente del 3 aprile 2001 e del 23 ottobre 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CENTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il 10 giugno 2002, è morto il caporale maggiore Giuseppe Atzeri, di 22 anni, in servizio presso il reparto comando e supporti tattici della brigata aeromobili « Friuli » della caserma Mameli di Bologna;

il giovane è rimasto ucciso mentre dirigeva la manovra di un autocarro militare all'interno della caserma Mameli, guidato a sua volta da un altro giovane soldato —:

quali iniziative intenda intraprendere per far luce sulla dinamica di una morte così inquietante e soprattutto verificare se il decreto legislativo n. 626 del 1996, che garantisce la sicurezza nei luoghi di lavoro venga rispettato anche all'interno delle caserme. (4-03222)

RISPOSTA. — Il tragico incidente cui fa riferimento l'interrogante è occorso la mattina del 10 giugno 2002, presso la caserma « Mameli » di Bologna.

Il caporale maggiore VSP Giuseppe Atzeri, effettivo al Reparto comando e supporti tattici della Brigata « Friuli », aveva ricevuto l'ordine di scaricare, insieme al Caporale VFB Luigi Di Pietro, un autocarro ACM/90, parcheggiato a circa 8 metri dall'ingresso del deposito materiali.

Allo scopo di facilitare le operazioni di scarico lo stesso Atzeri aveva ordinato al caporale VFB Pisano — sebbene questi fosse

sprovvisto del foglio di marcia — di posizionare l'automezzo, con la sponda posteriore all'altezza della saracinesca del magazzino.

La manovra, resa difficoltosa dalla presenza di altri automezzi in sosta nei pressi dello stesso magazzino, veniva guidata da terra, inizialmente, senza successo, dal caporale Di Pietro e, successivamente dall'Atzeri che si posizionava, verosimilmente, dietro al mezzo, con le spalle quasi appoggiate allo spigolo destro dell'ingresso del magazzino.

Nel frangente, un altro commilitone, richiamato dalle urla dell'Atzeri rimasto imprigionato dietro l'autocarro, segnalava al Pisano, ignaro di quanto stesse accadendo, di spostare l'automezzo in avanti. Una volta spostato l'automezzo, il caporale maggiore Atzeri si accasciava tra le braccia del caporale Di Pietro.

Mentre i militari presenti portavano i primi soccorsi all'infortunato, veniva immediatamente chiamato sul posto l'ufficiale medico, che prestava le prime cure al giovane e provvedeva al suo trasporto presso l'ospedale civile « Maggiore » di Bologna, dove l'Atzeri, dopo circa un'ora, cedeva per « tamponamento cardiaco ».

Dell'accaduto è stata prontamente informata l'Autorità giudiziaria militare, mentre gli organi di polizia giudiziaria dei carabinieri di Bologna, intervenuti con il nucleo carabinieri del comando brigata « Friuli », hanno provveduto a segnalare l'accaduto all'Autorità giudiziaria ordinaria ed a porre sotto sequestro l'automezzo e la relativa documentazione matricolare.

Le indagini della magistratura sono ancora in corso, mentre l'inchiesta sommaria, disposta dall'amministrazione militare, ha fatto emergere alcune responsabilità disciplinari, già perseguite dal comandante di corpo, connesse con la mancanza del prescritto foglio di marcia.

Resta fermo, comunque, che la conclusione delle indagini penali e le conseguenti decisioni su eventuali responsabilità competono all'autorità giudiziaria, alla quale l'amministrazione assicura costantemente piena collaborazione.

In merito allo specifico quesito posto dall'interrogante sulla sicurezza dei militari nelle nostre caserme, la dinamica dell'evento, nonché le particolari circostanze in cui si è verificato, inducono a ritenere che non sussistano elementi tali da ricondurne le cause ad una mancata applicazione della normativa in materia e, in particolare, del decreto legislativo 626 del 1996.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

CENTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

dall'inizio del mese di giugno 2002, i lavoratori dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Roma e della filiale del demanio di Roma richiedono alla dirigenza il funzionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria all'interno dei locali dell'Agenzia stessa;

da molti giorni l'impianto di condizionamento non funziona poiché ritenuto dalla stessa amministrazione obsoleto e quindi non a norma secondo la legge sulla sicurezza sul lavoro n. 626 del 1994;

si sono già verificati numerosi casi di svenimento e malori, causati appunto dal troppo caldo, tra i dipendenti dell'Agenzia e gli utenti;

è stata presentata una richiesta formale alla Asl di competenza per verificare la necessità di un'indagine ambientale microclimatica al fine di stabilire la vivibilità del suddetto ambiente di lavoro eccessivamente surriscaldato a causa del mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria;

i lavoratori dell'Agenzia del territorio e della filiale del demanio di Roma a seguito di un'assemblea tenutasi il 25 giugno 2002, hanno deciso di continuare lo stato di agitazione fino al funzionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;

quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per verificare quali siano state le cause del mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento in oggetto e trovare quindi al più presto una soluzione al problema al fine di garantire condizioni ottimali di lavoro nell'ambiente sopradescritto per tutelare la salute e dei dipendenti e degli utenti stessi. (4-03341)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede chiarimenti sul malfunzionamento dell'impianto di condizionamento dell'immobile di viale Ciamarra in Roma, sede dell'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio e della filiale di Roma dell'agenzia del demanio.*

Al riguardo, l'agenzia del territorio ha precisato che il giorno 21 giugno 2002 si è verificato un guasto agli impianti di condizionamento dei locali ubicati negli uffici sopra citati.

A seguito di ciò lo stesso giorno è stato richiesto, da parte dell'agenzia del territorio, un circostanziato rapporto sulla situazione dei propri ambienti di lavoro del compendio in argomento.

Il 24 giugno il Servizio ispettivo della medesima agenzia ha eseguito un sopralluogo ed ha relazionato in merito alle condizioni dei locali raccomandando alle sezioni centrali competenti ed alla direzione compartimentale di Roma dell'agenzia del territorio di attivare la procedura di « somma urgenza » prevista dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza dei locali stessi.

Tale relazione è stata trasmessa anche alla Asl Roma B che, in data 26 giugno, ha effettuato a sua volta una ispezione nei locali rilevando che gli impianti di condizionamento al momento non erano funzionanti a causa di un guasto alle turbine e prescrivendo l'eliminazione del guasto entro l'8 luglio 2002.

In attesa della riparazione, l'agenzia del territorio ha disposto un finanziamento che ha permesso di installare, con urgenza, un gruppo frigorifero al servizio dei locali

interessati al guasto; impianto messo in esercizio il 5 luglio 2002.

In pari data la direzione compartimentale del territorio di Roma e la filiale di Roma dell'agenzia del demanio, ciascuna per quanto di competenza, hanno affidato alla ditta costruttrice degli impianti esistenti i lavori di manutenzione necessari al ripristino normativo e tecnologico delle centrali di condizionamento che servono tutto il compendio demaniale costituito dagli edifici di via Martini, via Rizzieri e viale Ciamarra.

Gli interventi in questione, avviati alla fine di luglio 2002, sono stati completati.

Alla ditta che ha eseguito i lavori sono stati liquidati i vari stati di avanzamento escluso lo stato finale che si prevede verrà corrisposto, a collaudo avvenuto, entro la prossima primavera.

Per quanto concerne, infine, l'individuazione delle cause determinanti il mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento, l'agenzia del demanio ha fatto presente che il guasto è da imputare alla rottura di alcuni organi meccanici dei motori che è stato difficile sostituire tempestivamente trattandosi di pezzi di produzione non industriale e, quindi, da fornirsi su espressa richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

CENTO e ZANELLA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la mattina di venerdì 6 settembre 2002, al secondo piano del reparto G11 del carcere di Rebibbia a Roma, è morto probabilmente per infarto il detenuto Stefano Pirani;

il detenuto, in cella da mesi per piccoli reati, era un soggetto a rischio in quanto sofferente di cuore e aveva necessità di essere sottoposto alla « ossigeno terapia »;

secondo l'Associazione di detenuti « Papillon-Rebibbia », Stefano Pirani aveva

più volte chiesto, ma inutilmente, di poter fruire del suddetto trattamento medico;

la morte del detenuto e avvenuta pochi giorni prima della protesta pacifica e non violenta organizzata dai detenuti a cui hanno aderito oltre 50 penitenziari di tutto il Paese, per sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo politico sui problemi legati alle drammatiche condizioni di vita nelle carceri italiane, alle carenze dell'assistenza sanitaria, ai problemi di sovraffollamento, alla riforma del sistema carcerario —:

quali iniziative urgenti si intendano intraprendere al fine di verificare se esistono delle responsabilità specifiche da parte dell'area sanitaria di Rebibbia in relazione al decesso del detenuto, e quali eventuali provvedimenti di natura disciplinare si intendano adottare;

se non si intenda intervenire per potenziare un settore così importante quale quello dell'assistenza sanitaria penitenziaria, in modo da garantire qualità ed efficienza nelle cure ai detenuti. (4-03798)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto indica, si rappresenta che l'ultimo arresto del detenuto Stefano Pirani risale al 16 luglio 2002: agli atti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risultano precedenti carcerazioni risalenti a diversi periodi.*

In base agli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dal provveditore regionale del Lazio in merito al decesso del Pirani, avvenuto presso la casa circondariale di Rebibbia N.C. in data 6 settembre 2002, non sono state riscontrate negligenze né da parte del personale di polizia penitenziaria né da parte degli operatori sanitari e parasanitari dell'istituto.

Si è trattato, infatti, del decesso, avvenuto per cause naturali, di un uomo che pesava 136 kg., era tossicodipendente da eroina in trattamento metadonico e soffriva di varie patologie per le quali veniva tenuto costantemente sotto controllo medico specialistico.

Si evidenzia, inoltre, che in un provvedimento del 2 agosto 2002 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, rigettando una istanza del detenuto finalizzata alla sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari, dà atto che il Pirani, durante un periodo trascorso agli arresti domiciliari, partecipò a rapine armate presso istituti banca e tenne comportamenti pregiudizievoli per la salute: pertanto la custodia cautelare in carcere avrebbe consentito un controllo più attento del detenuto, anche sotto il profilo sanitario.

Per quanto riguarda il più generale problema dell'assistenza sanitaria in carcere, allo stato attuale sono di competenza del Ministero della Salute, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230, i settori della medicina penitenziaria relativi alla prevenzione e tossicodipendenza, nell'ambito dei quali, con decreto interministeriale 10 aprile 2002 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3.8.2002, è stato individuato il personale ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei relativi rapporti convenzionali nonché delle risorse finanziarie.

D'altra parte l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 230 del 1999, così come modificato dal successivo decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, ha disposto che, al termine di un graduale trasferimento delle funzioni sanitarie di ambito penitenziario, da attuarsi in forma sperimentale in almeno tre Regioni, si debba provvedere al riordino definitivo della medicina penitenziaria con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 o comunque con altri strumenti normativi ritenuti idonei.

In attuazione di tali disposizioni, con decreto interministeriale del 20 aprile 2000 sono state individuate come sedi di sperimentazione le regioni Toscana, Lazio e Puglia, cui in seguito si aggiungevano Emilia Romagna, Campania e Molise. Con successivo decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001 veniva costituito un comitato per il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione medesima,

coordinato dai Sottosegretari di Stato per la salute e per la giustizia, ai fini dell'acquisizione di dati obiettivi utili all'adozione delle definitive misure di riordino della medicina penitenziaria. La fase sperimentale di cui trattasi si è conclusa nel giugno 2002.

Ai fini di predisporre il passaggio al definitivo riordino del settore è stata costituita, con decreto 16 maggio 2002 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della salute, una specifica commissione mista di studio i cui lavori sono ancora in corso. Tale commissione sta curando, anche sulla base delle valutazioni emerse dalle sperimentazioni svolte in sede regionale, l'adozione delle soluzioni più adeguate e rispondenti alle effettive esigenze di rinnovamento del servizio sanitario penitenziario, ai fini di garantire ai detenuti cure di qualità ed efficacia adeguate.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CIRIELLI. — *Al Ministro dell'interno, al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'alluvione del 5 e 6 maggio 1998 è stato dichiarato, anche per il comune di Siano, lo stato di emergenza, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2001;

nonostante quanto illustrato precedentemente, gli interventi di ricostruzione e riparazione sono, di fatto, resi impossibili dalla mancata adozione della Carta di pericolosità di cui all'articolo 1 O.M.I. del 27 aprile 2001, n. 3128. Questo ha creato la paradossale situazione di non poter dare attuazione all'ordinanza del Commissario di Governo che detta le norme per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati ad uso abitativo;

la struttura commissariale non ha né redatto la mappa del rischio prima dell'emanazione dell'Ordinanza commissariale

né ha mantenuto gli impegni successivamente assunti con i comuni colpiti dall'alluvione;

ad oggi, non hanno ancora avuto inizio alcuni interventi di rilevanza primaria: la strada provinciale 7, Sella di Siano-Bracigliano e Sella di Siano Sarno e la via di fuga per il collegamento del centro urbano di Siano con la strada statale 266 Nocerina e all'autostrada A30;

per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Ministero dell'interno ha concesso al comune di Siano un contributo per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali e le maggiori spese legate all'emergenza;

per il 2002, l'attuale fase di realizzazione delle opere di messa in sicurezza non consente un ridimensionamento del piano speditivo di emergenza che ha dato buona prova di sé nelle fasi di allarme verificatesi nei mesi di dicembre 2000 e nel corrente anno, con il conseguente aggravio di spesa per il comune;

un eventuale taglio da parte del comune alle spese di gestione e di investimento non permette al comune di assicurare gli alti livelli di funzionalità del sistema di protezione civile, mentre la mancata corresponsione del contributo del ministero dell'interno per l'esercizio finanziario relativo al 2002 porterebbe il comune di Siano in una grave condizione di potenziale dissesto economico;

risulta indispensabile, infine, per un efficace funzionamento del Piano speditivo di emergenza e per un efficace presidio del territorio in funzione preventiva la permanenza del locale distaccamento dei Vigili del fuoco —:

se e quali atti intendano porre in essere per sbloccare la grave situazione e dare finalmente inizio gli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione ed in particolare per la realizzazione della via di fuga, opera che, in caso di nuove calamità, permetterebbe agevolmente ai cittadini di Siano di abbandonare le proprie abitazioni e di mettersi in salvo;

se sia intenzione del ministero dell'interno prorogare, anche per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2002, il contributo straordinario per far fronte alle spese legate al perdurare dello stato di emergenza. (4-01555)

RISPOSTA. — *A seguito dei gravi eventi alluvionali e dei conseguenti dissesti idrogeologici che il 5 e il 6 maggio 1998 hanno colpito alcuni territori della regione Campania, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 9 maggio 1998, ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione e con successiva ordinanza ministeriale n. 2787 del 21 maggio 1998, il presidente della giunta regionale della Campania è stato nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza nei predetti territori.*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, lo stato di emergenza relativo ai suddetti territori interessati agli eventi alluvionali è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002.

In merito ai quesiti relativi all'attuazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza del comune di Siano, si evidenzia che, per quanto riguarda la mancata adozione della carta di pericolosità di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 3128 del 27 aprile 2001, la stessa è stata prodotta dal commissario delegato, con propria ordinanza commissariale n. 2126 del 31 gennaio 2002 pubblicata sul bollettino ufficiale regione Campania (B.U.R.C.) n. 14 del 4 marzo 2002. La carta è stata poi inviata ai comuni interessati.

Con ordinanza ministeriale n. 3174 del 16 gennaio 2002, all'articolo 3, è stata trasferita al Commissario delegato, con decorrenza 1° marzo 2002, la gestione del Piano interprovinciale di emergenza per i comuni di Bracigliano, Quindici, Siano, Sarno e S. Felice a Cancellò.

Il passaggio di competenza ha comportato necessariamente una rimodulazione del piano interprovinciale e, di conseguenza, anche dei relativi piani comunali di emergenza. Tale rimodulazione ha tenuto conto

non soltanto delle opere di messa in sicurezza realizzate, ma anche della maggior conoscenza tecnico-scientifica del rischio e dei fenomeni ad esso associati, della sperimentazione del piano effettuata nel corso di questi anni, della competenza acquisita dagli enti locali nella gestione dell'emergenza e, infine, del grado ormai elevato di consapevolezza e preparazione raggiunto dalla popolazione, grazie alle esperienze maturate dal maggio 1998 ad oggi.

Per quanto concerne la richiesta di un distacco locale e permanente dei vigili del fuoco per un più efficace presidio del territorio, si sottolinea che tale problematica è stata affrontata dal dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile del ministero dell'interno, che ha recentemente espresso parere negativo.

Per quanto, invece, riguarda gli interventi « Strada provinciale 7 Sarno-Sella di Siano-Bracigliano » e « Via di fuga per il collegamento del centro urbano di Siano con la statale 266 Nocera e all'autostrada A 30 », inseriti nel piano di interventi infrastrutturali di emergenza di cui all'articolo 2 della già citata ordinanza n. 2787 del 1998, si fa presente che questi ultimi risultano in corso di progettazione da parte dell'amministrazione provinciale di Salerno.

Il commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha predisposto, inoltre, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della summenzionata ordinanza ministeriale n. 3174/2002, il « Programma di avanzamento mensile » relativo agli interventi del suddetto piano.

In tale documento è previsto che l'ultimazione dei lavori per l'intervento di cui al codice A 005 del piano di emergenza (strada provinciale 7 Sarno-Sella di Siano-Bracigliano) avvenga presumibilmente entro marzo 2003, mentre quella relativa al codice A003 del medesimo Piano (Via di fuga per il collegamento del centro urbano di Siano con la statale 266 Nocera e all'autostrada A 30), entro luglio 2003.

Si fa presente infine che con ordinanza ministeriale n. 3196 del 12 aprile 2002 articolo 17, comma 6), il Ministro dell'interno ha provveduto a disporre anche per

l'anno 2002 l'erogazione del contributo, ai comuni interessati, « per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali nonché le maggiori spese legate all'emergenza ».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

COLLAVINI, ROMOLI, SARO, LENNA, FONTANINI e FRANZ. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le autostrade Venezia-Trieste, Venezia-Udine-Tarvisio e lo stesso passante di Mestre (centocinquantamila automobili nelle ore di punta) sostengono il peso di un traffico di dimensioni assolutamente eccezionali;

nella zona in cui i citati tratti insistono, il rapporto tra la realtà economica, produttiva, sociale ed infrastrutture è decisamente sproporzionato e penalizzante per i primi (sicché, a fronte di un'espansione esponenziale degli utenti, delle attività e dei traffici commerciali — è sufficiente pensare che Vicenza e Treviso, per esempio, hanno, da sole, un *export* superiore alla Grecia ed al Portogallo — la congestione e la insufficienza dei collegamenti stradali ha creato una vera e propria « emergenza infrastrutture »);

le problematiche che tale fenomeno solleva non riguardano solamente ragguardevoli, diversificati costi per i singoli utenti e per le imprese ma rivestono anche una particolare, preoccupante rilevanza relativamente all'aspetto infortunistico della questione;

i dati rilevati dalla Polizia Stradale nei soli tratti « autostrada A23 tra Tarvisio e l'allacciamento con l'autostrada A4 » e sulla « A4, nel tratto Trieste-Venezia barriera Villabona » evidenziano, se ce ne fosse bisogno, la consistenza di tale inquietante fenomeno (nell'anno 2001 sulla A23: 343 incidenti; 9 incidenti mortali; 11 persone decedute; 48 incidenti con lesioni; 90 persone ferite; 286 incidenti con soli

danni — e sulla A4 (tratto VE-TS): 1490 incidenti, 12 incidenti mortali, 12 persone decedute, 330 incidenti con lesioni, 589 persone ferite, 1148 incidenti con soli danni. Da rilevare come, nei primi quattro mesi del 2002 sia già stato superato il 50 per cento del numero degli incidenti verificatisi nel corso dell'intero anno precedente);

risulta evidente, anche dalle statistiche riportate, come sia indispensabile correre ai ripari con rapidità e metodi congrui, rispetto alla rilevanza ed alla complessità del problema;

uno dei motivi alla base di rallentamenti consistenti, manovre pericolose e di incidenti stradali è la costante e sempre maggiore frequenza delle manovre di sorpasso poste in essere da mezzi pesanti e di autoveicoli trainanti caravan o rimorchi (come definiti dall'articolo 56 codice della strada);

sulla autostrada A22 del Brennero, con specifiche ordinanze (la n. 13 del 1999, la n. 21 del 1999, la n. 12 del 2001) è stata posta in essere una specifica disciplina del divieto di sorpasso per i mezzi suinducati;

unitamente all'aumentata capacità di gestione del traffico senza formazione di code, è stata rilevata una sensibile riduzione di incidenti stradali (come i dati della polizia stradale testimoniano) nonostante un aumento del traffico del 10 per cento circa —:

se non ritenga, anche sulla scorta del positivo riscontro ottenuto a seguito della emanazione delle ordinanze relativamente alla autostrada A22 del Brennero, di intervenire perché, nel quadro della necessaria ed ormai indilazionabile adozione di una strategia di contenimento del fenomeno infortunistico sulle autostrade Venezia-Trieste, Venezia-Udine-Tarvisio e nel tratto del passante di Mestre, venga adottata la disciplina del divieto di sorpasso ai mezzi pesanti ed agli autoveicoli trainanti caravan o rimorchi, nei tempi e con le modalità che vengano ritenuti più opportuni (considerando cioè, i flussi di traffico,

i momenti di maggiore congestione e pericolosità) rispetto ad un fenomeno inquietante per le dimensioni assunte e per la costante, inarrestabile espansione.

(4-04477)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che l'interdizione al sorpasso per gli autoarticolati è, come noto all'interrogante, una restrizione già adottata dalla concessionaria autostradale per la A22 « del Brennero ». Tale soluzione, fa conoscere l'ANAS, si è rivelata auspicabile anche lungo la rete autostradale friulana.*

Questa rete denota, difatti, indiscutibili analogie con quella trentina per quanto riguarda la tipologia di traffico che la percorre legata alla ubicazione geografica di regione di confine attraversata da arterie di collegamento con l'estero.

In tale ottica, la società autovie Venete spa, per l'autostrada A4 Venezia-Trieste con le diramazioni A23 Palmianova-Udine Sud e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, riferisce di avere in corso iniziative affinché anche sulla rete di propria competenza si possano attuare le limitazioni di sorpasso per i mezzi pesanti e autoveicoli trainanti caravan o rimorchi. All'uopo ha istituito un tavolo comune di confronto con tutte le categorie interessate finalizzato all'individuazione di possibili soluzioni.

Tale provvedimento, che deve essere concordato con gli organi di vigilanza dello Stato affinché ne venga garantito il rispetto attraverso un adeguato controllo e con le opportune sanzioni, garantirebbe una maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti ed una migliore scorrevolezza del flusso veicolare, soprattutto in quei tratti di autostrada maggiormente congestionati dal traffico commerciale.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

GIULIO CONTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la funzione pubblica e il*

coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

il professor Angelo Cuzzo, nato a San Martino di Finita (Cosenza) il 31 marzo 1948 e residente a San Martino di Finita (Cosenza) in Via Oberdan 2, è docente a tempo indeterminato di educazione tecnica nella scuola media - scuola di servizio: Istituto Comprensivo Statale « Gramsci » (scuola media) di Mulazzano (Lodi);

il professor Angelo Guzzo ha presentato nei termini stabiliti una regolare domanda di trasferimento, presentata presso l'ufficio scolastico regionale di Lodi. Nella richiesta della località di trasferimento è stata indicata la provincia di Cosenza;

il professor Guzzo ha venti anni di servizio di ruolo e tre anni di servizio pre-ruolo ed ha totalizzato un punteggio totale per il trasferimento nell'anno scolastico 2002-2003 pari a punti 184 (centottantaquattro), avendo come motivi di precedenza la legge n. 265 del 1999, articolo 18 (in quanto consigliere comunale presso il comune di San Martino di Finita) e la legge n. 104 del 1992, articolo 33, commi 5 e 7 (assistenza genitore disabile) —:

per quale motivo il professor Angelo Guzzo non rientri fra i professori inseriti nella graduatoria per le previsioni di trasferimento pubblicata in data 23 maggio 2002. (4-03066)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il professor Angelo Guzzo, titolare presso l'I.C. di Mulazzano (LO), ha presentato in data 13 febbraio 2002 domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2002/2003, per le scuole secondarie di I grado della provincia di Cosenza, ai sensi dell'OM n. 3 del 14 gennaio 2002, che disciplina la mobilità del personale docente educativo ed ATA delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2002-2003.*

Come previsto dall'articolo 10, comma 3, della suddetta ordinanza, il centro servizi amministrativi di Lodi ha provveduto alla valutazione dell'istanza di trasferimento ed all'inserimento dei relativi dati nel SIMPI,

comunicando tempestivamente all'interessato il punteggio assegnato e la precedenza riconosciuta presso la sede di titolarità.

Si osserva, al riguardo, che il trasferimento richiesto, nel caso specifico per istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza, non è automatico, bensì, secondo quanto previsto dal contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, sottoscritto il 21 dicembre 2001, è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Infatti, a norma dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale sulla mobilità sottoscritto in data 21 dicembre 2001, la mobilità interprovinciale è effettuata sul 30 per cento dei posti disponibili residuati dalla mobilità territoriale provinciale, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

L'ufficio scolastico regionale per la Calabria, ha provveduto ad includere il docente prof. Guzzo nella graduatoria degli aspiranti a trasferimento per sedi della provincia di Cosenza; tuttavia, poiché in provincia di Cosenza, per la classe di concorso A033 — Educazione Tecnica — vi sono n. 115 docenti in esubero, il medesimo ufficio non ha potuto disporre il trasferimento interprovinciale per alcuna delle sedi richieste dal prof. Guzzo, nonostante il punteggio posseduto dal medesimo ed i benefici delle precedenze di cui alle leggi n. 104 del 1992 e n. 165 del 1999 articolo 18 di cui gode l'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

COSSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

fino al 31 marzo 2002, la tratta aerea giornaliera Palermo-Torino effettuava uno scalo intermedio all'aeroporto di Cagliari-Elmas, consentendo in tal modo un collegamento diretto e giornaliero — a quel che consta assai frequentato — tra Cagliari

e Palermo, città capoluogo delle isole più importanti dell'Italia e dell'intero Mediterraneo;

a far data dal primo di aprile del corrente anno è stata soppressa la tappa intermedia eliminando di fatto l'unico collegamento aereo diretto tra le due isole;

attualmente, quindi, per spostarsi da Cagliari a Palermo e viceversa è necessario fare scalo intermedio a Roma, rendendo il percorso molto più lungo anche in termini di tempo, stante la difficoltà di trovare adeguate coincidenze orarie;

le tariffe per tale tratta sono molto elevate in quanto non tengono assolutamente conto della mancanza di voli diretti ed ammontano a circa 400 euro;

i collegamenti marittimi Cagliari-Palermo e Cagliari-Catania e viceversa sono settimanali;

il collegamento aereo rappresenta uno strumento che, tra le isole, non può essere sostituito dal treno o dall'auto, come avviene per tutte le altre regioni italiane —:

quali iniziative voglia assumere a garanzia dei collegamenti aerei tra Cagliari e Palermo, anche considerato il particolare status delle regioni Sardegna e Sicilia.
(4-03188)

RISPOSTA. — L'ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC ha fatto, conoscere che l'eliminazione del collegamento diretto Cagliari-Palermo è stata operata dalla società Alitalia nell'ambito del piano di razionalizzazione dell'intera rete che è seguito agli avvenimenti del 11 settembre 2001 e che ha interessato tutto il comparto aeronautico.

Le motivazioni della soppressione del suddetto collegamento sono state di carattere economico in quanto questo risultava caratterizzato da negativi margini di guadagno per la società medesima.

Infatti, nel corso del 2001, la tratta in questione è stata servita dalla società Alitalia con aeromobile di tipo M82 a 163 posti che ha trasportato una media di soli

55 passeggeri a volo con punte di 80 passeggeri nei mesi di luglio ed agosto, confermando il carattere stagionale del traffico interessato.

L'Enac evidenzia, tuttavia, che l'Alitalia, in coincidenza con la soppressione del collegamento diretto Cagliari-Palermo, ha intensificato l'offerta via Roma proponendo undici voli giornalieri (portati a dodici nel periodo da giugno a settembre) tra Roma e Palermo e viceversa e nove voli giornalieri (tredici da giugno a settembre) tra Roma e Cagliari e viceversa.

In tal modo si è garantita un'offerta di diverse coincidenze nell'arco della giornata assicurando il collegamento tra le due città in questione con tempi di transito che vanno dalle due ore alle tre ore e quindici minuti.

In ordine, infine, alle iniziative tese a garantire i collegamenti tra le due isole, l'Enac rappresenta che, in occasione della conferenza dei servizi tra Stato e regione Sicilia, è stata deliberata l'inclusione della rotta Palermo-Cagliari tra quelle soggette al regime degli oneri di servizio pubblico per i quali è in fase di avviamento la procedura di assegnazione delle rotte ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunitario 2408/92.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

COSTA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la tratta ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo viene ad oggi ancora effettuata con locomotori diesel;

l'eventuale elettrificazione della suddetta tratta consentirebbe di ridurre drasticamente i flussi di traffico pesante su strada convogliandoli su rotaia, con positive ricadute in termini di sicurezza per la circolazione stradale ed in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico;

molti stabilimenti industriali decisivi per l'economia della zona, quali la Se-

damyl e Zuccherificio Rinaudo di Busca, la Morena & C. di Saluzzo, le Cartiere Burgo di Terzuolo, hanno individuato il trasporto ferroviario come mezzo privilegiato per il trasporto delle merci, in particolar modo per quelle provenienti dal porto di Savona-Vado —:

quali provvedimenti, e con quale tempistica, si intendano adottare per dare luogo alla elettrificazione della tratta ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo.

(4-04376)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti da Ferrovie dello Stato S.p.A.

La linea Savigliano-Saluzzo-Cuneo, che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 49 chilometri, è a semplice binario con trazione diesel per il tratto Savigliano-Saluzzo-Bivio Madonna dell'Olmo, mentre il residuo tratto Bivio Madonna dell'Olmo-Cuneo è a doppio binario con trazione elettrica a corrente continua.

Il traffico che interessa la tratta Savigliano-Saluzzo è, prevalentemente, di tipo viaggiatori a carattere regionale, mentre il traffico della tratta Saluzzo-Cuneo è più di tipo merci.

La linea in argomento, che fa parte della rete a scarso traffico, presenta caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche congruenti con l'entità del servizio attualmente richiesto. Infatti, a fronte di una capacità della linea pari a circa 70 treni/giorno, si registra un traffico dell'ordine di 52 treni/giorno per la tratta Savigliano-Saluzzo e di 40 treni/giorno per la Saluzzo-Cuneo. Pertanto, secondo Ferrovie, rilevanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea devono essere supportati da adeguate motivazioni legate ad un effettivo incremento della domanda di trasporto nei settori viaggiatori e merci.

Tale impostazione generale si inquadra nell'ambito della regolamentazione dettata dal nuovo contratto di programma 2001-2005 per gli investimenti ferroviari, che, tra l'altro, prevede l'effettuazione di un'analisi preliminare per la verifica dei costi/ricavi

collegati a possibili interventi di potenziamento delle linee già esistenti. Da un esame generale delle linee di sviluppo dell'intera rete ferroviaria italiana, non è risultato prioritario il richiesto intervento di potenziamento tecnologico e, quindi, lo stesso non è ricompreso tra quelli programmati dai vigenti contratti di programma.

Inoltre, Ferrovie ha segnalato che al momento non sono programmate da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa specifici studi di fattibilità per l'elettrificazione della linea in questione, in quanto lo stesso intervento non figura esplicitamente nel quadro di potenziamento del trasporto ferroviario della regione Piemonte, come definito nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 dicembre 2000 dal ministero dei trasporti e della navigazione, Regione Piemonte e Ferrovie dello Stato Spa.

Sono, invece, in fase di studio, per l'ammodernamento e la messa in efficienza della stessa linea alcuni interventi che potranno essere attuati gradualmente e compatibilmente con la reale disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

In particolare, nella stazione di Saluzzo il corretto tracciato è per la linea Saluzzo-Airasca (attualmente chiusa all'esercizio), mentre le provenienze da Savigliano avvengono attraverso un percorso deviato da impegnare a velocità ridotta a 30 km/h: è in fase di studio, quindi, una modifica dell'attuale piano del ferro in modo da velocizzare le provenienze da Savigliano.

Inoltre, si stanno definendo le occorrenze finanziarie per ridurre le limitazioni di peso assiale presenti sulla linea.

Infine, è all'esame da parte di Ferrovie la possibilità di inserire nella tratta Savigliano-Saluzzo una sezione di « blocco conta assi » (BCA) intermedia a Lagnasco con eventuale costruzione di un « apparato centrale elettrico ad itinerario » (ACEI) 0/19 telecomandabile con realizzazione di un binario di precedenza per incroci e precedenza.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CRISCI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della trasformazione dell'Ente Poste italiane in Società per Azioni, intervenuta in data 28 febbraio 1998, è sorta un'incertezza riguardante il calcolo dell'indennità di buonuscita per coloro che hanno lasciato il servizio dopo la detta variazione;

la normativa vigente dispone che ai « cessati dal servizio » dopo il 28 febbraio 1998 deve essere attribuita l'indennità di buonuscita fino al 27 febbraio 1998 e, per quanto concerne il trattamento di fine rapporto concernente il periodo successivo, l'IPOST (Istituto Postelegrafonici) ha liquidato, in via cautelativa, l'indennità di buonuscita sulla base del trattamento stipendiale vigente al 27 febbraio 1998, anziché quello percepito alla data di effettiva cessazione;

sulla fattispecie l'IPOST ha chiesto un parere all'INPDAP che, al riguardo, ha convenuto sul calcolo dell'indennità di buonuscita con riferimento allo stipendio in godimento alla cessazione del servizio, facendo tuttavia presente che:

a) la legge non ha previsto alcuna operazione per il mantenimento dell'indennità di buonuscita ai postelegrafonici;

b) non esistono disposizioni di legge che consentono la rivalutazione dell'indennità di buonuscita;

c) la legge dispone che l'indennità di buonuscita debba essere calcolata « secondo la normativa vigente » e quindi con riferimento allo stipendio dell'ultimo mese di servizio;

d) la Corte Costituzionale con sentenza n. 164/89 aveva deciso similmente per una fattispecie analoga (dipendenti dell'ex OMNI trasferiti presso Enti Locali);

attualmente l'IPOST è in attesa di conoscere il parere del Ministero competente —:

quali siano i provvedimenti che il Ministro intenda assumere al fine di evi-

tare il prodursi di controversie giudiziarie, con evidenti danni economici sia a carico dei pensionati sia a carico dell'erario dello Stato, e per giungere ad una positiva e rapida soluzione del problema. (4-03035)

RISPOSTA. — *Nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare sia la società Poste italiane, sia l'istituto postelegrafonici competente per il trattamento pensionistico del personale dipendente da Poste italiane Spa.*

Poste italiane ha comunicato che l'IPOST ha provveduto a liquidare, in via «cautelativa», l'indennità di buonuscita al personale collocato in quiescenza a partire dal 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente poste italiane in SpA, sulla base della retribuzione percepita alla data del 27 febbraio 1998.

L'IPOST ha comunicato di aver sottoposto la questione degli importi stipendiali da considerare per la liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale dipendente da Poste Italiane Spa all'esame sia dell'INPDAP, sia del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché su entrambi grava l'onere derivante dalla liquidazione dell'indennità di cui trattasi (articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Tale approfondimento trae motivo dalla discrasia esistente tra l'articolo 53, comma 6, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la liquidazione dell'indennità di buonuscita fino al periodo antecedente alla data di trasformazione dell'ente Poste Italiane in Spa, 27 febbraio 1998, calcolata secondo la normativa vigente e la previsione normativa dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, che prevede il calcolo della suddetta indennità sull'ultima retribuzione integralmente percepita.

L'INPDAP ha espresso una valutazione favorevole per il calcolo dell'indennità di buonuscita, in base al periodo temporale maturato fino al 27 febbraio 1998 e sullo

stipendio in godimento al momento della cessazione effettiva dell'attività lavorativa.

Il Ministero dell'economia e delle finanze — Ispettorato generale per la spesa sociale — ha precisato che, «ai sensi dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449/1997, per il personale dipendente da Poste Italiane Spa è prevista la corresponsione del T.F.R. ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente alla costituzione della società (28 febbraio 1998), la corresponsione dell'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa in vigore prima della data di trasformazione».

Il citato dicastero ha aggiunto che, in applicazione di tale norma, che fa riferimento all'indennità maturata, è da ritenere che la prestazione vada calcolata considerando i valori retributivi utili in vigore alla data del 27 febbraio 1998.

Il ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che, nel caso si intendano assicurare agli interessati forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, coerenti con l'articolo 2120 del codice civile, sarebbe necessario un apposito intervento legislativo, fermo restando il reperimento dei mezzi finanziari necessari per la copertura della spesa.

Alla luce del parere espresso dal ministero dell'economia e delle finanze l'IPOST ha confermato la liquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base del periodo temporale maturato sino al 27 febbraio 1998 e sullo stipendio percepito a tale data.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CUCCU. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

notizie apparse recentemente sulla stampa ripropongono con forza la gravissima situazione in cui versa il carcere la «Rotonda» di Tempio Pausania (Sassari);

ancora una volta vengono denunciate carenze e degrado delle strutture tali da far valere alla casa circondariale il nome di «carcere della vergogna»;

i detenuti sarebbero costretti a vivere in celle sporche ed anguste per 20 ore al giorno, assumendo psicofarmaci per « distrarre la mente » e cercare di non cedere alla tentazione del suicidio;

non si può rimanere indifferenti al grido di aiuto che ormai da troppo tempo ci viene rivolto da chi, operando o vivendo a contatto con questa realtà, sostiene a ragione che tali strutture non svolgono né %potrebbero svolgere le funzioni sociali di riduzione alle quali sono preposte —:

se sia a conoscenza della situazione citata in premessa;

se non ritenga necessario ed urgente provvedere, ad ispezionare il carcere della « Rotonda » così da accertare le carenze e le eventuali violazioni dei diritti delle persone lì detenute. (4-01605)

RISPOSTA. — *L'istituto di Tempio Pausania è stato edificato nel 1872.*

Lo stesso versa in precarie condizioni igieniche e sanitarie: l'inadeguatezza degli spazi al coperto e l'inesistenza di aree libere suscettibili di eventuale ampliamento, scoraggiano ogni iniziativa volta al recupero e all'adeguamento della struttura.

Peraltro, la modesta capacità ricettiva (30 posti uomini ed 8 posti donna) rende la gestione sicuramente poco conveniente avuto riguardo al rapporto costi/benefici. Per questi motivi l'istituto è stato inserito nel decreto ministeriale 30 gennaio 2001 tra quelli da dismettere allorché saranno realizzate le rispettive nuove strutture.

Il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nel corso della seduta del 23 gennaio 2001, ha deliberato di inserire nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione della nuova casa circondariale di Tempio Pausania.

Nel mese di giugno, la competente Commissione, appositamente costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, ha approvato la scelta dell'area proposta dal comune per l'edificazione della nuova casa circondariale di Tempio Pausania.

Allo stato, l'opera risulta inserita nel programma di edilizia penitenziaria ma, per

indisponibilità di fondi, non è stato, al momento, assentito il relativo finanziamento.

Per quanto concerne l'assunzione di psicofarmaci da parte dei detenuti (principalmente benzodiazepine ed ipno-inducenti) si comunica che la stessa è fortemente influenzata dalla tipologia dell'utenza. Infatti la maggior parte dei pazienti in terapia con queste classi di farmaci è rappresentata dai detenuti tossicodipendenti. Attualmente la caratteristica peculiare della tossicodipendenza è la « poli-tossicodipendenza », nel senso che sempre un maggior numero di tossicodipendenti fa abuso di più sostanze stupefacenti contemporaneamente (eroina, cocaina e cannabinoidi). In questo quadro va pure a collocarsi l'assunzione di psicofarmaci da parte del tossicodipendente in stato di libertà: infatti, viste le forti problematiche psico-sociali di cui il tossicodipendente è portatore, egli assume quantità di psicofarmaci al di fuori di ogni controllo medico, senza alcuna indicazione « terapeutica » ed unicamente come « sostanza d'abuso » al pari delle altre sostanze stupefacenti da lui utilizzate.

Quando un nuovo giunto, tossicodipendente, arriva in istituto l'area sanitaria si trova di fronte alla problematica di dover affrontare una « sindrome astinenziale »», nella maggior parte dei casi, in atto o imminente per le sostanze d'abuso utilizzate dallo stesso e ciò, nella quasi totalità dei casi, riguarda sia le sostanze stupefacenti che gli psicofarmaci. La « sindrome astinenziale » viene prontamente trattata dai medici del SERT locale mediante terapia sostitutiva per ciò che concerne l'abuso di sostanze stupefacenti, con benzodiazepine e ipno-inducenti (questa volta prescritti dal medico) per ciò che concerne l'abuso di psicofarmaci.

Si precisa che presso l'Istituto di Tempio Pausania questa classe di farmaci viene prescritta per il tempo strettamente necessario a « stabilizzare » il paziente, passando poi nel periodo immediatamente successivo ad una somministrazione a scalare del farmaco, possibilmente fino alla sospensione totale dello stesso.

Tutto ciò viene attuato creando un raccordo di tipo interdisciplinare con le altre figure professionali che prestano la loro opera in Istituto, in maniera da offrire anche un supporto di tipo psicologico alla particolare tipologia del paziente che tenderebbe invece a reiterare l'abuso di psicofarmaci con quotidiane e pressanti richieste.

Più in generale l'area sanitaria presso la casa circondariale di Tempio Pausania è composta dal sanitario incaricato provvisorio, 2 infermiere professionali parcelliste, 3 medici di guardia, 3 medici specialisti convenzionati esterni (infettivologo, psichiatra e odontoiatra) e presidio tossicodipendenze.

Inoltre il settore dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti viene integrato dai medici del SERT locale che, con un servizio puntuale e ben organizzato, mette a disposizione dell'istituto i seguenti servizi:

a) *riceve l'immediata comunicazione dell'ingresso in istituto dei nuovi giunti tossicodipendenti, con tempestiva presa in carico del soggetto per far fronte ad un'eventuale sindrome astinenziale, nonché garantisce la prosecuzione di eventuali programmi terapeutici in svolgimento all'esterno, in collaborazione con i SERT di appartenenza territoriale;*

b) *segue i detenuti tossicodipendenti in trattamento metadonico con accessi quotidiani in istituti per la distribuzione dello stesso (compresi domenica e festivi);*

c) *svolge dei colloqui di sostegno psicologico, con i detenuti che ne fanno richiesta, tramite la psicologa del SERT che mette a disposizione dell'Istituto la propria opera professionale con un accesso settimanale;*

d) *prende in carico quindi i detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti che intendano intraprendere un percorso di tipo rieducativo.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere —* premesso che:

da notizie apparse sulla stampa risulta che, a Bressanone, un dodicenne è

stato sospeso per una settimana perché ha portato in classe una scatola di preservativi —:

se non ritenga che l'atteggiamento del professore e del preside sia stato sproporzionato e moralista, oltre che diseducativo per ragazzi in età adolescenziale ai quali dovrebbero essere invece forniti gli strumenti di conoscenza anche sui temi della sessualità;

se non ritenga sia il caso di avviare un vasto programma nelle scuole, anche medie, di informazione sui temi della sessualità. (4-04036)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda la richiesta concernente i programmi di informazione sessuale nelle scuole, già da tempo le istituzioni scolastiche, nel quadro delle iniziative riguardanti l'educazione alla salute, possono attivare, nell'ambito della propria autonomia, specifiche iniziative di educazione sessuale avvalendosi, eventualmente, anche del contributo qualificato di esperti per consentire ai giovani un corretto approccio alla delicata tematica.*

Inoltre, nella prospettiva di riforma del sistema scolastico prevista dal disegno di legge n. 1306, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, l'educazione alla salute è una componente fondamentale, unitamente all'educazione all'affettività, alla cittadinanza, all'educazione alimentare, ambientale e stradale, dell'educazione alla convivenza civile che rappresenta la condizione ed il fine di tutta l'esperienza scolastica volta alla formazione ed allo sviluppo.

In quest'ottica è stata attuata la collaborazione di questa amministrazione con il ministero della salute per l'elaborazione del soggetto missione salute, presentato alla stampa in data 26 novembre 2002, rivolto agli studenti del biennio delle scuole secondarie superiori.

L'obiettivo di detto progetto è quello di educare collocando i temi scientifici all'interno di un contesto culturale con signifi-

cati relazionali, etici e sociali che ispirano una migliore qualità della vita.

L'opuscolo informativo sulla prevenzione dell'AIDS si presenta con linguaggio diretto ai giovani studenti che frequentano il primo ed il secondo anno della scuola secondaria superiore di quattordici-quin dici anni di età.

In tal senso l'educazione scolastica sulla prevenzione dell'AIDS, partendo dall'età evolutiva dei destinatari, informa sui contenuti essenziali rispondenti alla maturità di costoro e con messaggi espliciti, chiari, diretti.

L'opuscolo rappresenta uno degli strumenti che gli istituti scolastici utilizzeranno come e quando vorranno, seguendo linee progettuali definite in piena autonomia e integrandolo con strumenti informativi più soddisfacenti e diretti quali il FORUM telematico da realizzare in collaborazione con l'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Evolutiva).

Relativamente, poi, allo specifico caso segnalato nell'interrogazione in oggetto, la competente Intendenza scolastica italiana della provincia autonoma di Bolzano ha riferito quanto segue.

In data 28 settembre 2002 la dirigente scolastica, con atto di urgenza, ha disposto la sospensione dell'alunno per una settimana e precisamente dal 30.9.2002 al 5 ottobre 2002. Il provvedimento di sospensione è stato assunto non per la semplice esibizione di una scatola di preservativi ma per una serie di comportamenti provocatori che hanno disturbato gravemente gli alunni (quali, ad esempio proporre in visione alle compagne materiale pornografico, recando loro sicuramente violenza psicologica oltre ad episodi di aggressività).

Il competente consiglio di classe in data 1° ottobre 2002 ha ratificato il provvedimento assunto dalla dirigente.

Considerata la delicatezza del caso è stata disposta da parte del sovrintendente scolastico una ispezione presso l'istituto. Dai contatti avuti con la dirigente scolastica e con i genitori della classe interessata riunitisi in assemblea, presente la madre dell'alunno in questione, è emerso che il provvedimento è stato adottato non per il

caso specifico di quel momento (aver portato in classe un profilattico), ma in quanto lo stesso non è altro che l'ultimo dei molti episodi di una situazione problematica che ha caratterizzato il comportamento della sua carriera di studente.

Presso il suddetto istituto comprensivo è attivato da anni un servizio di consulenza psicologica-sportello « Parliamone » aperto a tutti gli studenti, genitori ed insegnanti che vi possono accedere liberamente; inoltre vengono attuati regolarmente progetti di educazione all'affettività, alla sessualità e di bioetica, adattandoli alle varie sensibilità dei soggetti.

È stato accertato l'impegno e la grande disponibilità dei docenti ad inserire positivamente l'alunno nella classe, ad aiutarlo a correggere il suo comportamento aggressivo nei confronti dei compagni fisicamente molto più piccoli di lui; da parte di tutti i componenti della scuola si è evidenziato il forte desiderio di migliorare il dialogo e di instaurare un rapporto costruttivo e di collaborazione con la famiglia.

Il ragazzo ha ripreso le lezioni e la scuola si sta adoperando affinché il medesimo possa inserirsi adeguatamente e raggiungere quel successo formativo che la comunità scolastica deve garantire.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

all'interno della casa di reclusione di Porto Azzurro da tempo immemorabile viene edito un mensile dal titolo « Grande Promessa », i cui redattori sono detenuti e la cui stampa viene curata all'interno della Casa;

l'organo di stampa rappresenta indubbiamente un momento significativo nell'ambito per percorso di rieducazione e di reinserimento della popolazione detenuta, anche per i profili intellettuali e di

forte impegno civile che l'edizione di un periodico comporta;

il periodico, fra l'altro, è sempre stato spedito ad altri istituti di pena ed ad un discreto numero di persone che si sono abbonate, tanto che la tiratura era di circa 3000 copie per numero;

secondo quanto risulta all'interrogante, da un anno circa l'edizione del periodico « Grande Promessa » è stata sospesa senza apparenti ragioni, tenuto conto che il corpo redazionale del giornale continua a manifestare la volontà e la disponibilità a proseguire nell'impegno giornalistico —:

per quali ragioni il mensile « Grande Promessa », edito all'interno della casa di reclusione di Porto Azzurro, abbia sospeso la pubblicazione e, per l'ipotesi che si tratti di ragioni tecniche o finanziarie, quali iniziative si intendano assumere per favorire la ripresa delle edizioni, tenuto conto del particolare significato positivo che si deve attribuire alla iniziativa di detenuti che esprimono civilmente e costruttivamente il pensiero del mondo carcerario. (4-03837)

RISPOSTA. — *Si comunica che la direzione della casa di reclusione di Porto Azzurro ha confermato il rallentamento dell'attività tipografica e, di conseguenza, una irregolarità nella pubblicazione del mensile « La Grande Promessa ».*

Le difficoltà evidenziate dalla citata direzione sono di varia natura:

a) *la presenza di macchine tipografiche ormai obsolete, che hanno subito frequenti e prolungate avarie che le riparazioni tecniche hanno permesso di superare solo in parte;*

b) *l'assenza di personale operaio di ruolo esperto nel settore tipografico, problematica difficile da superare ricorrendo alla formula del contratto d'opera, tenuto conto della carenza di tali figure professionali sul territorio Elbano e delle difficoltà di collegamento con la terraferma;*

c) *la carenza di personale di Polizia penitenziaria, la cui presenza risulta indispensabile per il regolare svolgimento delle attività tipografiche, poiché il reparto lavorazioni industriali è sito all'esterno della cinta muraria.*

La direzione — al fine di affrontare organicamente le numerose criticità — ha elaborato un programma di medio periodo finalizzato all'adeguamento a norma degli ambienti di lavoro, al potenziamento ed alla riqualificazione tecnologica di tutte le lavorazioni industriali presenti nell'Istituto.

Tale programma prevede, per ciò che riguarda il settore tipografico, la completa sostituzione delle macchine di stampa con mezzi più moderni, ovviamente nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio programmati.

La direzione di Porto Azzurro ha comunque assicurato che assumerà — nei limiti delle risorse a disposizione — ogni utile iniziativa volta a ridare impulso alla pubblicazione dei numeri arretrati del mensile in questione.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'affitto della stazione dei carabinieri di Coggiola, in provincia di Biella, sta creando seri problemi alla civica amministrazione;

l'ultimo contratto di locazione è scaduto addirittura nel 1998, e, forse per questo, da quel momento si sono interrotti i pagamenti dei canoni;

il comune di Coggiola è oggi in credito della somma, assai cospicua per un comune di modeste dimensioni, di euro 33.000;

il comune di Coggiola ha più volte sollecitato il Ministero dell'interno e persino il prefetto di Biella, peraltro vanamente —:

quali ragioni si oppongono alla liquidazione dell'importo di euro 33.000 in

quali ragioni si oppongono alla liquidazione dell'importo di euro 33.000 in

quali ragioni si oppongono alla liquidazione dell'importo di euro 33.000 in favore del comune di Coggiola (Biella) per arretrati del canone di locazione relativo all'immobile adibito a stazione dei carabinieri di Coggiola, considerando che la « morosità » indegnamente si protrae da quasi quattro anni. (4-04110)

RISPOSTA. — *Si comunica che l'ufficio territoriale del governo di Biella, nelle more del perfezionamento del contratto di locazione dello stabile adibito a sede della stazione dei carabinieri, ha provveduto, con ordinativo del 17 ottobre 2002, a pagare in favore del comune di Coggiola, proprietario di detto immobile, a titolo di occupazione extra-contrattuale per il periodo 31 luglio 1998-30 luglio 2002, la somma di 30.987.44 euro in base al canone annuo di 7.746,86 euro, sanando così la morosità, segnalata nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DI GIOIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

negli ultimi giorni si è consumato definitivamente il confronto tra le Ferrovie del Gargano e le organizzazioni sindacali di categoria;

tale confronto ha visto l'Azienda chiudere qualsiasi spazio di trattativa per la revoca di 69 licenziamenti;

questo atteggiamento si ritiene incomprensibile e inaccettabile —:

quali finanziamenti siano stati assegnati alle Ferrovie del Gargano, a quale titolo e quali siano le garanzie che la stessa azienda abbia fornito, la durata delle concessioni delle linee ferroviarie e se siano state effettuate gare per il rinnovo delle concessioni stesse e con quali procedure. (4-03756)

RISPOSTA. — *I servizi ferroviari erogati dalle Ferrovie del Gargano sono oggetto dei compiti e delle funzioni delegate dallo Stato alla regione Puglia ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.*

La delega in argomento è esercitata dall'ente regionale dal 1° gennaio 2001.

Per quanto attiene l'aspetto concessorio, si precisa che l'articolo 18, comma 3-bis del succitato decreto legislativo, come modificato dalla legge n. 166 del 2002, attribuisce la possibilità alla regione, subentrata allo Stato quale concedente, di affidare i servizi in argomento all'attuale concessionaria Ferrovie del Gargano srl sino al 2005.

Inoltre, nell'ambito dei finanziamenti per interventi infrastrutturali, si registrano in corso quelli relativi alla riattivazione della linea ferroviaria Foggia-Lucera, cofinanziati con i fondi di cui alla legge n. 211 del 1992 e con fondi regionali.

Gli ulteriori interventi programmati a seguito di apposite leggi di spesa saranno oggetto di accordo di programma di prossima stipula tra la regione Puglia e il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

DI GIOIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

le infrastrutture nella regione Puglia continuano ad essere totalmente insufficienti rispetto alle necessità di mobilità e di sviluppo dell'intera area;

la situazione, dopo gli ultimi eventi atmosferici, è andata ulteriormente peggiorando rendendo ancora più difficile gli spostamenti delle popolazioni locali —:

quando si intenda, in particolare, procedere al completamento della circoscrizione sulla strada statale 17, in prossimità dello svincolo di Lucera, dove avvengono, purtroppo, sistematici incidenti e

se non si ritenga necessario definire un intervento mirato per l'allargamento e la sistemazione della strada statale che conduce da Lucera a San Severo, che dopo le ultime inondazioni è diventata totalmente impraticabile. (4-03950)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall'ente nazionale per le strade.

Relativamente al completamento della tangenziale di Lucera e dell'adeguamento della strada statale 160, l'ANAS informa che quest'ultima è stata trasferita alla provincia di Foggia dal 1° ottobre 2001.

Pertanto, il completamento della circonvallazione, che costituisce il collegamento tra la statale 17 e la statale 160, non è più compreso nelle opere di competenze dell'ente stradale.

Infatti, anche per la parte di circonvallazione già eseguita dall'ANAS, sono attualmente in corso le procedure di dismissione all'amministrazione provinciale subentrante.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

FATUZZO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 121, Catania-Paternò-Adrano è da sempre tristemente nota alle cronache come « la strada della morte » per il ripetuto verificarsi di incidenti gravi e spesso mortali, l'ultimo dei quali avvenuto il 1° luglio scorso e a seguito del quale un bambino di undici anni rischia la vita;

l'interrogante già in passato si era rivolto al ministro competente per sapere se non ritenesse opportuno avviare una indagine ispettiva tesa a verificare i reali motivi per cui l'Anas non avesse operato adeguati interventi di manutenzione in quel tratto di strada, chiedendo al tempo stesso l'adozione di urgenti iniziative

perché venissero ripristinate le condizioni di sicurezza (interrogazione n. 4-00073);

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti — nella sua risposta pervenuta in data 19 ottobre 2001 — ha confermato il proprio impegno a garantire l'irrinunciabile diritto alla sicurezza dell'utenza stradale intervenendo, laddove necessario e nei limiti delle proprie attribuzioni, con apposite misure volte a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali e alla sensibilizzazione dell'utenza ai temi della sicurezza;

L'Ente Nazionale per le Strade - Anas, proprio nell'intento di aumentare la fruibilità della strada statale n. 121 in condizioni di sicurezza, aveva predisposto lo scorso anno un progetto esecutivo per lavori di installazione di opere spartitraffico al fine di rendere impossibili manovre non consentite; « detto progetto » — si legge nella risposta del Governo — « è attualmente all'esame dell'ente stradale per i provvedimenti di approvazione e finanziamento, all'esito dei quali potrà procedersi all'appalto »;

L'Anas — interpellata dall'interrogante — ha comunicato che la procedura d'appalto è in dirittura d'arrivo e che a breve si conoscerà il nome della ditta incaricata di eseguire i lavori; nel frattempo, però, l'arteria stradale Catania-Paternò-Adrano continua a mietere vittime innocenti —:

se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione generale dell'Anas — incaricata di seguire l'affidamento dell'opera — sollecitandola a concludere in tempi brevi l'iter burocratico onde consentire all'impresa vincitrice di iniziare al più presto i necessari lavori di manutenzione, primo fra tutti l'installazione dello spartitraffico che ridurrebbe sensibilmente i rischi per gli automobilisti. (4-03394)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale per le strade — ANAS, interpellato in merito, ha fatto conoscere che il tratto di strada evidenziato dall'interrogante è quello com-

preso tre le progressive Km. che 7+300 e 17+530 della strada statale n. 121 «Catanese».

L'ente medesimo assicura la regolarità dei lavori di manutenzione ordinaria mediante lavori di pavimentazione, sfalcio erba, segnaletica verticale e la sostituzione di barriere di protezione laterali incidentate.

Il tratto in argomento, risalente all'inizio degli anni 70, è costituito da una piattaforma stradale ad unica carreggiata a quattro corsie di marcia, con la suddivisione delle due correnti di traffico realizzate mediante segnaletica orizzontale consistente nella doppia striscia continua di mezzzeria.

In particolare, sull'arteria il transito risulta particolarmente intenso, veloce e con elevata presenza di veicoli.

Inoltre, l'ente ha riferito che più volte tale tronco viario è stato teatro di incidenti mortali, causati principalmente da:

a) sorpassi oltre la doppia striscia continua di mezzzeria;

b) inversione di marcia, in particolare in corrispondenza degli impianti di carburanti alle progressive Km. 2+300, 11+000 e 14+500;

c) eccesso di velocità, rilevato continuamente dagli organi di polizia stradale.

Al fine di eliminare situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti e pericolosi dell'utenza stradale è stato predisposto un progetto di lavori urgenti per l'installazione di opere di sicurezza spartitraffico, per la riqualificazione delle barriere metalliche laterali ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dell'importo stimato di oltre 4 milioni di euro.

Il progetto esecutivo dei lavori, completo dei pareri ed approvazioni in linea tecnica ed amministrativa, è stato posto in appalto ed aggiudicato.

I lavori in argomento sono stati consegnati il 21 ottobre 2002 e dovranno essere completati entro nove mesi dalla data di consegna.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

FIORI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

il signor Rosario Polimeri nato il 7 febbraio 1921, residente a Roma in piazzale Ennio Flaiano n. 33, pensionato Inps — Categoria 10 ed invalido civile recatosi in data 23 aprile 2002 presso la ASL/A di Roma in via Rovani, sportello prenotazioni, per chiedere l'effettuazione di un'ecografia addominale superiore, essendo affetto da dolori cronici, gli veniva comunicata quale prima data disponibile il 1° agosto 2002;

il 28 maggio 2002 dall'ufficio dell'ASL/A di Roma un impiegato gli comunicava che l'appuntamento del 1° agosto 2002 era disdetto, in quanto per quel mese gli appuntamenti per ecografia vengono sospesi; gli veniva, inoltre, specificato che se intendeva, poteva avere un nuovo appuntamento per il 15 settembre 2002 presso la ASL/RM di piazza Bologna;

questo episodio testimonia una situazione di mala-sanità perchè posticipa di vari mesi un accertamento che potrebbe rilevare una grave patologia tenuto conto anche dell'interruzione dell'attività diagnostica nel mese di agosto —:

con quali modalità, anche alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio del 1° febbraio 2002 sullo snellimento delle file negli ospedali e comunque nel rispetto delle competenze regionali si intenda affrontare efficacemente l'esigenza di riportare le liste di attesa entro limiti compatibili con le necessità di un'adeguata tutela della salute dei cittadini. (4-03160)

RISPOSTA. — Questo Governo ha adottato misure incisive e mirate sin dall'inizio della sua attività per garantire una tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie ed una corretta gestione delle liste di attesa.

In particolare un forte impulso a questa problematica è stato dato dal Decreto del Presidente del Consiglio 16 aprile 2002 che riportando l'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002 ha riconnesso la soluzione delle liste di attesa a quello dei livelli essenziali di assistenza, nella considerazione

che l'accessibilità e la tempestività della erogazione delle prestazioni rappresentano condizioni indispensabili per il concreto godimento del diritto alla salute.

L'accordo infatti stabilisce i criteri di priorità nell'accesso, basati sui criteri di urgenza e di appropriatezza, estende la disciplina anche alle prestazioni di ricovero ospedaliero e riporta ulteriori indirizzi applicativi.

L'11 luglio 2002 la Conferenza Stato-regioni ha approvato la proposta di individuazione dei criteri di priorità nell'accesso. In particolare tale proposta prevede di dare particolare attenzione e priorità alle prestazioni prescritte a seguito della diagnosi e per le terapie delle malattie oncologiche e di alcune rilevanti patologie cardiovascolari, nonché ad alcune prestazioni di ampia diffusione e/o rilevante complessità.

Si rammenta che lo stesso schema di Piano sanitario 2002-2004, include tra gli obiettivi strategici l'attuazione dell'accordo sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e la riduzione delle liste di attesa, in relazione alla promozione di protocolli di appropriatezza e alla garanzia di azioni capaci di assicurare ai cittadini tempi appropriati alla loro obiettiva esigenza di salute.

Inoltre, il ministero della salute ha promosso alcune importanti iniziative di monitoraggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rilevazione nazionale dei dati sui tempi di attesa, con criteri omogenei tra le diverse regioni e successiva divulgazione di tali informazioni: tale progetto è in fase avanzata di svolgimento da parte di un apposito gruppo tecnico;

b) rilevazione nazionale delle iniziative e delle attività poste in essere a livello aziendale in tema di riduzione delle liste e dei tempi di attesa.

Quest'ultima rilevazione ha ottenuto un apprezzabile livello di adesione (oltre il 90 per cento delle aziende presenti in tutte le regioni ha fornito risposta).

In conclusione, nel mentre si concorda con le preoccupazioni espresse dall'interro-

gante, si evidenzia che il ministero della salute ha fornito e continuerà a fornire indirizzi generali sulle principali aree problematiche riguardanti le liste d'attesa, essendo riservata alle regioni la programmazione e la realizzazione di iniziative organizzative idonee e confacenti alle specifiche situazioni locali.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

FOTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere - premesso che:

se intenda affidare i controlli periodici delle cisterne per il trasporto di merci pericolose agli esperti identificati nella circolare ministeriale n. 126 del 1991, protocollo n. 649/4934, in possesso di detta qualifica da almeno cinque anni, qualora siano ingegneri abilitati all'esercizio della professione ed abbiano firmato almeno un progetto di cisterna per il trasporto di merci pericolose, ai sensi dei Decreti Ministeriali 8 e 9 agosto 1980 e seguenti.

(4-01857)

RISPOSTA. — si premette che, in virtù del disposto dei marginali 17.1 e 17.2 dell'allegato tecnico ai decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980, recanti « norme di progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto su strada di determinate materie pericolose », le cisterne debbono essere sottoposte ogni tre anni ad una prova di tenuta e ad una verifica di buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio ed, ogni sei anni, alla prova di pressione idraulica ed all'esame delle condizioni esterne ed interne.

In virtù del disposto del marginale 17.4, i risultati delle prove e delle verifiche sono registrati sul libretto della cisterna (modello MC 813) a cura del tecnico che ha effettuato le prove e le verifiche e la data della prova idraulica e la punzonatura del tecnico che l'ha effettuata debbono essere riportate su un'apposita targa di metallo fissata permanentemente alla cisterna stessa (marginale 13.1).

Inoltre, con circolare D.G. n. 68/90 datata 23 maggio 1990 (richiamata nella D.G. n. 126/91 citata nell'atto ispettivo) si è consentito l'abbinamento delle due prove con effettuazione soltanto di quella idraulica, che assorbe l'altra. In effetti, perciò, la totalità degli utenti chiede l'espletamento triennale della sola prova idraulica.

Infine, con la già citata circolare n. 126/91, prevedendosi al marginale 19.3 dell'Allegato tecnico che i controlli sulle cisterne sono effettuati a cura e a carico del proprietario (il quale perciò è tenuto a produrre la relativa richiesta e a mettere a disposizione le attrezzature ed il personale necessario) è stato, in particolare, consentito che l'esito della prescritta visita interna — una delle verifiche da effettuare — sia certificato da un esperto qualificato nel settore delle saldature, iscritto in apposito elenco depositato presso questa amministrazione.

L'attestato dell'esito favorevole della visita interna, rilasciato da un tecnico « privato » ed acquisito in atti, fa fede della effettuazione di una prova — tra tutte quelle prescritte — formata a cura e sotto responsabilità del proprietario della cisterna al quale la stessa norma attribuisce l'onere di approntare la cisterna.

Da quanto esposto, consegue che, allo stato e in virtù della normativa vigente, le verifiche ed i controlli di cui si tratta debbono essere espletate dai funzionari tecnici dell'amministrazione, attestandosene l'esito con marcatura e punzone d'ufficio.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il legislatore ha emanato tre testi unici sulle espropriazioni, il primo dei quali decreto legislativo n. 325 del 2001, contenente le disposizioni di legge, un secondo (decreto del Presidente della Repubblica n. 326 del 2001) contenente le disposizioni regolamentari, un terzo, costituente la somma delle disposizioni dei primi due decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

l'entrata in vigore al 1° gennaio 2002, era stata disposta dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 325 del 2001, per il primo testo unico, e dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, per il terzo Testo unico;

nulla è stato previsto, invece, per il secondo;

il decreto-legge n. 122 del 2002, aveva previsto, all'articolo 3, che il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fosse prorogato al 1° gennaio 2003;

la legge 1° agosto 2002, n. 185, di conversione del decreto-legge n. 122 del 2002, ha prorogato l'entrata in vigore del testo unico delle espropriazioni al 30 giugno 2003;

la normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità entrerà in vigore soltanto il 30 giugno 2003, come disposto dalla legge 1° agosto 2002, n. 185 di conversione del disegno di legge n. 122 del 2002;

la disciplina di cui agli articoli 37, 43, 53, 54, 55, del decreto legislativo n. 325 del 2001, può applicarsi solo ai casi in cui l'amministrazione pubblica abbia disposto di acquisire al suo patrimonio indisponibile i beni immobili senza un valido provvedimento di espropriazione e che le norme processuali, in detti articoli richiamate, sono riferite soltanto a procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi in sede di giurisdizione esclusiva;

la medesima disciplina non può quindi, allo stato, applicarsi ai giudizi civili in corso promossi in virtù della elaborazione giurisprudenziale, che ha creato la figura dell'occupazione usurpativa;

comunque, ed in ogni caso, il regime introdotto dai richiamati testi unici non può, allo stato, essere applicato ai giudizi in corso, ostandovi i principi di ordine generale e costituzionale dell'ordinamento giuridico italiano;

risulta allo scrivente che alcuni magistrati intendano applicare fin d'ora la normativa introdotta dai suddetti testi

unici alle cause attualmente in corso ai fini della quantificazione del risarcimento per i casi di occupazione usurpativa da parte della pubblica amministrazione —:

qualora quanto esposto in premessa corrisponda alla corretta interpretazione di quanto debba essere applicato dai tribunali civili in merito ai testi unici sulle espropriazioni, quali iniziative normative il Governo intenda assumere affinché sia chiarita l'interpretazione della normativa introdotta dai suddetti testi unici nelle cause civili attualmente in corso.

(4-04250)

RISPOSTA. — *Con la legge 1° agosto 2002, n. 185 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, edilizia e di espropriazioni », il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità » è stato prorogato al 30 giugno 2003.*

Al fine di accertare se l'autorità giudiziaria possa o meno applicare fin da ora le norme del citato Testo unico ai giudizi in corso, si deve rilevare che un'applicazione anticipata rispetto al termine fissato dalla legge n. 185/2002, sarebbe contraria al principio di certezza dell'ordinamento giuridico. In attuazione di tale principio, difatti, in tutte le ipotesi nelle quali sia necessario accertare il momento di efficacia della legge, deve aversi riguardo al momento dell'entrata in vigore e non a quello della pubblicazione o della promulgazione.

Tanto premesso, si rende noto che sono allo studio ipotesi di modifica del Testo unico in parola al fine di rendere le disposizioni in esso contenute compatibili con la normativa sopravvenuta anche a livello costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

FRIGATO e GROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in data 25 maggio 2001 è stato approvato il patto territoriale per l'agricoltura e la pesca per il comprensorio di Rovigo;

il patto prevede un finanziamento in favore degli interventi infrastrutturali per l'importo di 7 miliardi e mezzo di vecchie lire pari a 3.873.426,74 euro;

ad oggi, a distanza di un anno dalla approvazione da parte del ministero del tesoro del citato patto territoriale, il relativo finanziamento non è stato ancora erogato;

viene di fatto paralizzata l'intera attività comprensoriale legata alla valorizzazione del settore della pesca;

la recente ondata di piena del Po ha determinato la moria di vongole e la semina per un investimento pari a 250 mila euro è andata completamente distrutta;

a causa della calamità naturale sono a rischio, come denunciato dagli operatori economici locali, circa 400 posti di lavoro;

il mancato avvio del patto territoriale di Rovigo non consente di affrontare con una seria prospettiva la contingente crisi settoriale —:

quali siano le motivazioni che hanno determinato questo ritardo nella erogazione dei contributi previsti dallo strumento della programmazione negoziata, quali iniziative intenda promuovere il Governo affinché venga data immediata operatività al patto territoriale per l'agricoltura e la pesca di Rovigo e se non ritenga opportuno varare con urgenza provvedimenti che riconoscano lo stato di calamità a seguito della piena del Po in favore dei pescatori del comprensorio. (4-04773)

RISPOSTA. — *Come è noto, la delibera Cipe n. 127 dell'11 novembre 1998 ha esteso gli strumenti della programmazione negoziata all'agricoltura ed alla pesca.*

Tale estensione ha creato la possibilità di dare un impulso decisivo agli investi-

menti nei settori dell'agricoltura e della pesca, che da sempre, caratterizzano il territorio della provincia di Rovigo, attraverso la promozione di un Patto territoriale specifico per tali settori.

L'allora ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto n. 2548 del 25 maggio 2001 ha approvato il patto per complessive lire 19.105.150.000, ma dispone che solo lire 11.605.150.000 (di cui lire 2.180.500.000 relative alle iniziative sulla pesca sottoposte a condizione risolutiva) siano a carico delle risorse CIPE, mentre demanda alla regione e/o ad altri organismi pubblici la facoltà di finanziare l'iniziativa infrastrutturale per lire 7.500.000.000.

L'attività istruttoria da parte dell'istituto convenzionato ha avuto inizio il 14 aprile 2000, mentre la conclusione del Patto, fissata per legge allo scadere dei 48 mesi dal suo inizio, sarà il 13 aprile 2004, termine entro il quale dovranno essere conclusi tutti i progetti di investimento ammessi ai contributi a valere sul patto territoriale.

Il ministero delle attività produttive, con comunicazione del 6 dicembre 2001, ha autorizzato la cassa depositi e prestiti ad effettuare le erogazioni dei contributi sui singoli progetti imprenditoriali inseriti nel patto territoriale per l'agricoltura e la pesca di Rovigo.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

GERMANÀ. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la legge 29 gennaio 1994, n. 71 dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Pubblico economico, oggi « Poste Italiane S.p.A. »;

l'articolo 12, comma 1, lettera e) di tale legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito — da parte dell'Amministrazione delle poste e

delle telecomunicazioni al ministero delle finanze — degli immobili da assegnare in uso al ministero delle poste e delle telecomunicazioni (oggi ministero delle comunicazioni);

tale decreto del Presidente della Repubblica deve essere emanato su proposta del ministero poste e delle telecomunicazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro;

l'articolo 6, comma 1, della legge n. 71 del 1994 dispone che l'Ente Poste italiane è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero;

che l'articolo 7, comma 5, della medesima legge prevede che, con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — sentito il Ministro delle finanze — vengono individuati i beni da destinare a sedi ed uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

con decreto ministeriale del 15 gennaio 1997 è stato approvato l'elenco dei beni e dei diritti di uso per sedi, uffici centrali ed ispettorati territoriali del ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

con decreto ministeriale del 6 agosto 1998 sono stati individuati gli immobili da destinare a Sedi ed uffici delle dipendenze provinciali degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

con decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 27 luglio 2000 è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per il trasferimento al ministero delle finanze degli immobili dell'ex Amministrazione P.T — ora Poste italiane

S.p.A. — da assegnare in uso al ministero delle comunicazioni;

con protocolli di intesa sottoscritti tra il ministero delle comunicazioni, il ministero delle finanze e Poste italiane S.p.A. — segnatamente in data 2 agosto 2000, 30 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 — prevede l'eventuale possibilità di sedi alternative;

con decreto del 28 marzo 2001 del Ministero delle comunicazioni — a parziale modifica dei decreti ministeriali 15 gennaio 1997 e 6 agosto 1998 — viene approvato un elenco contenente variazioni relative all'individuazione dei beni e dei diritti d'uso destinati a sedi di uffici centrali ed ispettorati territoriali del ministero delle comunicazioni —:

se ritenga opportuno provvedere ad una revisione dei suddetti, recenti, protocolli, che — emanati dal precedente Governo — sembrano improntati a favorire, particolarmente, la Poste italiane S.p.A., atteso che il Ministero delle comunicazioni veniva accorpato in quello delle attività produttive e gli Uffici Periferici venivano accorpate in quelli degli Uffici Territoriali di Governo (UTG). L'istituzione del Ministero delle comunicazioni voluta dall'attuale Governo — rientrando in una politica di razionalizzazione tesa a valorizzare pienamente le specificità dei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione — sembra invece richiedere il riconoscimento di adeguate sedi — già, storicamente, del Ministero delle poste — in relazione ai, significativi, nuovi compiti ministeriali attribuiti. (4-01621)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che, come è noto, con decreti del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle finanze (15 gennaio 1997, 15 settembre 1997 e 6 agosto 1998) sono stati individuati i beni da destinare al ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ora ministero delle comunicazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 71 del 1994.*

L'ente Poste italiane — ora società Poste italiane — ha acquisito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della medesima legge, la titolarità dei restanti beni immobili, ad eccezione dei beni demaniali, per i quali alla stessa società Poste è stato trasferito il diritto d'uso.

Successivamente Poste italiane ha messo in luce la difficoltà di procedere a talune alienazioni in quanto gli immobili risultavano parzialmente occupati dagli uffici del ministero delle comunicazioni che, all'epoca, aveva proceduto, per alcune sedi periferiche, ad individuazioni parziali, al fine di evitare di richiedere spazi esorbitanti rispetto alle reali esigenze dei propri uffici.

Sono state, pertanto, avanzate proposte di sostituzioni di immobili o porzioni di essi che il ministero, a seguito di un confronto con la società Poste necessariamente lungo ed impegnativo — stanti il numero, la varietà e la complessità delle questioni connesse (catastali, fiscali, ecc. ai singoli trasferimenti — ha accettato a parità di condizioni e con ogni onere a totale carico della società medesima.

Ne è conseguita l'emanazione del decreto ministeriale 10 febbraio 2000 che approva la sostituzione di un immobile a Trento con altro sito nella stessa città e di due protocolli di intesa — del 2 agosto e del 22 dicembre 2000 — sottoscritti dal ministero delle comunicazioni, dal ministero delle finanze e dalla società Poste.

Ulteriori variazioni alle precedenti individuazioni, da apportare sulla base degli accordi raggiunti con la ripetuta società in merito a specifiche situazioni per addivenire ad una definitiva sistemazione delle questioni ancora sospese, verranno indicate in un protocollo di intesa di prossima adozione da recepire in un nuovo decreto ministeriale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GHIGLIA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

l'ennesima occupazione abusiva di uno stabile di proprietà comunale avven-

nuto nella città di Torino, dove un gruppetto di *squatter* ha tenuto e, per quanto è dato attualmente conoscere all'interrogante, tiene tuttora occupati in inutili trattative numerosi agenti;

a quanto pare gli agenti e gli ufficiali avrebbero fin dall'inizio delle inutili trattative garantito l'impunità agli occupanti che hanno risposto con insulti e minacce;

la città sta vivendo una difficile situazione di ordine pubblico in relazione all'inasprirsi dei fenomeni criminali legati all'immigrazione clandestina, allo spaccio, alle nuove mafie, al *racket* della prostituzione;

vi è una sostanziale insufficienza di uomini e mezzi disponibili per fronteggiare questa nuova e violenta ondata di crimini;

si registra un notevole dispendio di uomini e mezzi necessari per fronteggiare gli atti di vandalismo e le violazioni messi in atto da un gruppo di riconoscibili, ben conosciuti e recidivi appartenenti ai cosiddetti gruppi anarchici;

è preoccupante la sostanziale impunità garantita ai soggetti sopramenzionati e il sostanziale immobilismo dell'amministrazione comunale —:

quanti siano stati i fermi e gli arresti seguiti agli episodi di danneggiamento, occupazione e manifestazioni non consentite avvenuti a Torino negli ultimi 12 mesi e riconducibili ai gruppi dei centri sociali, degli *squatter*, dei punkabbaestia o come altro si possano e intendano definire;

se non ritenga indispensabile intervenire presso il prefetto e il questore per chiedere la corretta applicazione delle leggi vigenti e il ripristino di criteri di legalità arbitrariamente sospesi a favore di una minoranza di agitatori di professione;

se corrisponda al vero che le forze dell'ordine abbiano garantito l'impunità rispettosa alla commissione di reati in cambio di « pacifiche » (ancorché rifiutate) rinunce alle occupazioni in atto e,

in caso affermativo, se ciò sia ritenuto conforme. (4-03496)

RISPOSTA. — Si comunica che effettivamente dall'aprile 2002 appartenenti al movimento punk-anarchico hanno dato luogo ad occupazioni abusive di immobili, per lo più in disuso, di proprietà del comune di Torino.

Tali iniziative, del tutto illegali, hanno avuto origine allorché l'amministrazione comunale ha ceduto all'associazione dei coltivatori diretti una cascina abusivamente occupata dagli squatters.

In tutti i casi l'immediato intervento della forza pubblica ha permesso il ripristino delle condizioni di normalità, con il contestuale sgombero dei locali ed il deferimento all'autorità giudiziaria di ventitré punk-anarchici per invasione di edificio e danneggiamento.

La predetta cascina, inoltre, è stata sgomberata il 21 maggio, in esecuzione di un apposito provvedimento del sindaco e di una specifica ordinanza del questore.

All'indomani di tale operazione, sono stati lanciati rudimentali ordigni incendiari contro il portone d'ingresso dell'assessorato alla casa e presso la sede dei coltivatori diretti; l'attività investigativa ha consentito l'arresto, il 30 maggio di quattro anarchici, mentre sono tuttora in corso indagini coordinate dalla magistratura per l'individuazione di ulteriori responsabili.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile l'orientamento seguito, nei casi di occupazione, dal prefetto e dal questore di Torino, improntato al rispetto della legalità, che, pur tenendo nel dovuto conto situazioni pregiudiziali per l'incolumità del personale delle Forze di polizia e degli stessi occupanti, ha consentito di portare a termine tutte le attività di sgombero senza danni per alcuno e procedendo ai sensi di legge nei confronti degli autori di atti illeciti, lungi dal garantire loro l'impunità.

Quanto, infine, alla segnalata recrudescenza di fenomeni criminali a Torino, si fa presente che i dati statistici relativi al primo semestre del 2002, nel raffronto con l'analogo periodo del 2001, evidenziano la sostanziale stabilità dell'andamento generale della delittuosità.

In particolare, il capoluogo ha fatto registrare una limitata crescita (+ 2,86 per cento), laddove l'indicatore provinciale è in calo (- 1,44 per cento).

Venendo alle singole fenomenologie delinquenziali, sono risultati in flessione le rapine in banca, quelle negli uffici postali, i furti su auto in sosta e di autoveicoli, nonché quelli in appartamento.

Sotto il profilo del contrasto, sono stati programmati mirati piani operativi che, con riguardo alle aree del capoluogo più « a rischio », prevedono, per gli uffici della polizia di Stato, il ricorso a forme integrate di intervento da parte degli organismi investigativi e di quelli preposti al controllo del territorio, questi ultimi supportati da equipaggi del reparto prevenzione criminale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GIACHETTI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

sabato 29 dicembre 2001, un pullman di linea del Cotral, società che gestisce le linee extraurbane di trasporto pubblico su gomma della Regione Lazio, è precipitato da un viadotto nei pressi della zona Magliana di Roma provocando la morte del conducente e di un passeggero;

l'incidente si è verificato in un punto in cui si trova una curva pericolosa;

il conducente dell'autoveicolo precipitato, secondo notizie riportate da organi di informazione, era in servizio da molte ore senza la possibilità di effettuare il turno di riposo;

secondo le notizie riportate dagli organi di informazione ed in particolare a pagina 26 del quotidiano « il Giornale », il 31 dicembre 2001, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, Francesco Storace, ha chiesto alla Società Cotral di avere entro settantadue ore, a partire dal 30 dicembre 2001, i risultati dell'inchiesta interna effettuata appunto dal Cotral,

chiedendo altresì quali corsi vengono effettuati per i nuovi autisti e quali sono i dirigenti preposti alla valutazione degli autisti;

secondo l'interrogante è opportuno che gli organi preposti a vigilare su temi delicati come la sicurezza nel trasporto pubblico, debbano dotarsi come tema prioritario di tutti gli strumenti utili atti a prevenire simili tragedie, senza dover in futuro impartire altri ultimatum come quello dichiarato per l'incidente occorso sul viadotto della Magliana —:

quali interventi il Governo intenda adottare con particolare riferimento alla sicurezza stradale per quanto di sua competenza affinché simili tragedie possano essere evitate. (4-01861)

RISPOSTA. — *Si comunica che per quanto concerne l'incidente del mezzo Cotral del 29 dicembre 2001, sul viadotto della Magliana sono state vagliate tutte le ipotesi di possibile causa (o concausa); la perizia medico-legale ha escluso l'ipotesi del malore come pure lo stato di ebbrezza del conducente; è stata, altresì, esclusa l'imperizia dell'autista, nonché un suo possibile sovraccarico.*

Mediante apposita consulenza tecnica, si è escluso poi, il cedimento meccanico della vettura o, comunque una particolare usura o carenza di manutenzione della stessa.

Per quanto concerne le condizioni della strada, è emerso che il tratto stradale, pur in condizioni non ottimali, non ha avuto alcun ruolo diretto e immediato nello sbandamento del mezzo.

L'ente proprietario, peraltro opportunamente sollecitato, si è attivato per una complessiva, migliore sistemazione dei luoghi che per il futuro, si spera, sia adeguata ad impedire eventi analoghi, sempre che abbia costituito concausa nel caso specifico.

Secondo la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, l'unica lettura aderente ai dati obiettivi emersi è quella della riconduzione della causa dell'incidente alla condotta di guida, e cioè in una velocità non particolarmente moderata, e comunque non adeguata alle circostanze spazio-temporali, tenuto presente anche che

la segnaletica verticale indica il limite massimo di 50 Km/orari e « pericolo » di curva a destra.

In relazione a quanto precede è stata richiesta al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, ai sensi degli articoli 408 e seguenti del codice di procedura penale.

Quanto ad eventuali interventi di carattere generale per prevenire incidenti analoghi, si fa presente che la materia relativa alla viabilità e alle linee automobilistiche d'interesse regionale come nel caso di specie, attengono a competenze regionali già nel vigore dell'articolo 117 della Costituzione nel testo precedente alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Inoltre, l'ordinamento demanda all'ente (comune, provincia, regione, eccetera), che concede la gestione delle linee di trasporto, la titolarità del controllo delle effettive percorrenze, dei tempi e dei turni di lavoro degli autisti, per accertarne la conformità alle prescrizioni normative e contrattuali vigenti, anche attraverso la verifica dei documenti di bordo di ciascuna vettura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GIACHETTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

negli Stati Uniti d'America si è svolto un festival gastronomico al quale ha partecipato la regione Lazio e il comune di Ariccia al fine di promuovere la gastronomia laziale e soprattutto la porchetta di Ariccia;

negli Stati Uniti d'America è severamente vietata, per motivi sanitari, l'importazione di salumi;

a quanto si è appreso dagli organi di informazione in data 10 luglio 2002, la regione Lazio e il comune di Ariccia, avrebbero esportato illegalmente della porchetta negli U.S.A. tramite l'utilizzo di una valigia diplomatica;

secondo l'interrogante tale atto è gravissimo, soprattutto in quanto le leggi che

regolano l'esportazione e l'importazione di merci si basano, in questo caso, su un principio di prevenzione sanitaria che dovrebbe essere rispettato da tutte le persone di buon senso e prima di tutto dalle istituzioni pubbliche —

se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo:

a) quale valutazione si dia di un comportamento palesemente illegale, del quale gli amministratori locali interessati sono arrivati addirittura a vantarsi con gli organi di informazione;

b) se intenda porre in essere tutte le azioni necessarie affinché venga fatta piena luce su chi e in quale occasione ha messo a disposizione della regione Lazio e del comune di Ariccia le valigie diplomatiche. Se tale persona conosceva e condivideva le finalità perseguite dagli amministratori;

c) se intenda intraprendere delle azioni diplomatiche al fine di rendere delle scuse ufficiali del Governo italiano alla popolazione degli Stati Uniti d'America. (4-03566)

RISPOSTA. — *L'articolo pubblicato dal Messaggero il 10 luglio 2002, sotto il titolo La porchetta? Nella valigia diplomatica contiene alcune informazioni prive di fondamento. In primo luogo, va messo in evidenza che l'ufficio corrieri del ministero degli affari esteri non ha infatti avuto alcun ruolo nella vicenda, in quanto la spedizione della « porchetta di Ariccia » a San Francisco e Los Angeles non è avvenuta utilizzando bollette diplomatiche dato che quest'ultime, come è noto, vengono riservate solo per inviare documentazione di ufficio alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.*

Per quanto riguarda le attività poste in essere dalle nostre rappresentanze consolari menzionate nell'interrogazione, va evidenziato che quest'ultime hanno seguito la prassi che viene adottata in occasione di eventi promozionali di prodotti italiani all'estero, nell'ambito della usuale attività di sostegno a questo tipo di manifestazioni

sovente richiesta dagli enti organizzatori (nel caso in oggetto ICE, consorzio Colline Romane, regione Lazio).

Nell'ambito di queste attività di sostegno alle iniziative promozionali citate, è stato infatti semplicemente richiesto dai nostri consolati l'autorizzazione ad importare i prodotti tipici in questione, rispettando le procedure previste dalle competenti autorità statunitensi per le missioni diplomatico-consolari. Tali procedure, che ovviamente si distinguono da quelle concernenti le bollette diplomatiche, prevedono la presentazione alla sede locale del Dipartimento di Stato del modulo Request for Custom Clearance of Merchandise corredato dalla fotocopia della lettera di vettura e da un elenco dettagliato delle merci. Si segnala tra l'altro che il modulo indica chiaramente il magazzino dove la spedizione rimane a disposizione per eventuali ispezioni doganali. Tale documentazione è stata successivamente inoltrata dal locale Office of Foreign Missions alla sede principale del Dipartimento di Stato in Washington per la prevista autorizzazione che, una volta concessa, è stata presentata agli ispettori delle dogane, cui spettano i controlli e le autorizzazioni finali.

Come specificamente indicato dai nostri consolati generali di San Francisco e di Los Angeles, i prodotti tipici laziali presentati nelle manifestazioni promozionali svolte nelle due città americane, sono stati colà inviati dai promotori con spedizioni da loro direttamente curate. Le spedizioni erano corredate dalla documentazione necessaria per lo sdoganamento della merce trasportata. Ad ulteriore riprova dell'assoluta regolarità della spedizione, occorre aggiungere che la porchetta risultava regolarmente dichiarata e che i prodotti sono giunti con regolare spedizione merci, debitamente autorizzata dalle competenti autorità statunitensi.

Da ultimo, si precisa che la richiesta di importazione era corredata da una regolare e dettagliata dichiarazione in inglese, redatta dall'ASL di Roma, che specificava esattamente la natura del prodotto.

Alla luce di quanto esposto, emerge chiaramente che nel caso in esame non vi

è stato alcun utilizzo improprio della bolletta diplomatica, ma, al contrario, una semplice azione di assistenza — svoltasi nel pieno rispetto della normativa statunitense — da parte dei nostri consolati ad eventi promozionali di prodotti italiani curati da qualificati organismi pubblici e privati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

GIUSEPPE GIANNI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la tratta Siracusa-Cassibile che interessa i comuni della zona sud della provincia è da oltre un anno con due interruzioni che rendono difficile e pericoloso il transito sul litorale:

la suddetta tratta aveva inizialmente una proprietà frammentaria e il punto dove si registrarono nello scorso anno due incidenti a poche settimane di distanza l'uno dell'altro era quello di competenza del comune di Siracusa;

l'amministrazione comunale non avendo più risorse disponibili cedette la sua quota all'Anas, che si era impegnata a risolvere definitivamente la questione una volta divenuta proprietaria dell'intera tratta, ma allo stato attuale non ha ancora provveduto —:

quali iniziative intenda adottare per ripristinare al più presto il tratto Siracusa-Cassibile che è di vitale importanza per lo snellimento del traffico nella fascia costiera di Siracusa, per consentire il rapido raggiungimento della provincia di Ragusa ed evitare ulteriori gravi incidenti.

(4-02876)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale per le strade — l'ANAS, interessato al riguardo, fa presente che l'itinerario Siracusa-Cassibile rappresenta la naturale prosecuzione della Statale « Orientale Sicula » e consente l'innesto di quest'ultima con la Strada statale n. 115 « Sud Occidentale Sicula » al Km. 395+050.

Il tronco in questione è stato realizzato, su concessione del comune di Siracusa, dal consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela, che, successivamente, è stato assorbito dal consorzio per le autostrade Siciliane e ha gestito il tronco medesimo fino al luglio dell'anno 2000.

Il tratto in questione, è stato quindi trasferito per competenza al comune di Siracusa fino al 26 settembre 2001, data in cui l'ente stradale lo ha preso, provvisoriamente, in consegna.

L'ANAS ha, inoltre, fatto presente che all'epoca della consegna il tratto citato risultava chiuso al transito veicolare in quanto alcuni gravi incidenti avevano evidenziato l'insicurezza dei giunti presenti sui viadotti.

L'ente medesimo assicura di aver provveduto ad effettuare alcuni interventi sui giunti ammalorati, consentendo così, il 20 ottobre 2001, di riaprire il tratto a doppio senso di circolazione sulla carreggiata Cassibile-Siracusa-Catania.

Inoltre, l'ANAS ha realizzato lavori per la messa in sicurezza dei giunti ammalorati sui viadotti « Anapo » e « Scandurra » (carreggiata Siracusa-Cassibile) che hanno consentito di riaprire totalmente al transito il tronco in questione il 18 giugno 2002.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

LA GRUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la persistente siccità che ha colpito da parecchi mesi la Sicilia ha arrecato gravissimi danni all'agricoltura ed in particolare al settore zootecnico;

tali danni sono stati quantificati per il settore zootecnico della provincia di Ragusa in otto milioni di euro, pari al 50 per cento del fabbisogno di foraggi;

perché si possa concedere detto indennizzo è necessario che la Presidenza del Consiglio accolga la proposta di estendere anche alle province della Sicilia orientale l'attuazione del decreto di rico-

noscimento della calamità naturale, già in vigore per le quattro province della Sicilia occidentale;

nella drammatica situazione in cui versa il settore zootecnico ragusano sono coinvolte circa un migliaio di aziende ed almeno 45 mila capi di bestiame che, per la carenza dei foraggi, quantificabile in 768 mila quintali, vivono momenti di grande difficoltà operativa ed economica —:

se non ritenga indispensabile ed urgente l'emanazione del decreto di calamità naturale con riferimento alla siccità registrata nella Sicilia orientale ed in particolare nella provincia di Ragusa, al fine di consentire a tutte le aziende zootecniche in regola con registri e con norme sanitarie di potere ottenere l'erogazione dei contributi rapportati al bestiame posseduto.

(4-02977)

RISPOSTA. — *In data 16 maggio 2002 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2002 anche per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, che non erano state ricomprese dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2002 concernente l'emergenza nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani.*

È stata successivamente emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, che ha, pertanto, esteso a tutto il territorio della regione Sicilia quanto disposto nella precedente ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nella quale è stato nominato, tra l'altro, commissario delegato il presidente della regione.

Nella stessa ordinanza n. 3224 del 2002 si è provveduto a definire apposite disposizioni per fronteggiare le gravi conseguenze che la siccità ha provocato nel settore zootecnico, attribuendo al commissario delegato poteri e strumenti finanziari adeguati.

L'articolo 2, comma 2, della citata ordinanza, specifica che il commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore per porre in essere gli interventi diretti al

superamento della situazione derivata dalla prolungata siccità, con autonomia di impegno e di erogazione della relativa spesa. A tal fine « assegna ai soggetti aventi titolo i fondi finalizzati all'acquisto di foraggio e mangimi nonché i contributi da corrispondere agli aventi diritto in ragione delle perdite subite per capi di bestiame ».

L'ordinanza prevede inoltre l'abbattimento degli animali che risultano improduttivi nello specifico contesto zootecnico, al fine di contenere il consumo di alimenti ai medesimi destinato prevedendo, altresì, un indennizzo da corrispondere agli aventi diritto.

Per quanto concerne il danno subito dall'agricoltura, si fa presente che il ministero delle politiche agricole e forestali, su proposta della regione Sicilia, ha emesso il decreto del 15 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2002, recante la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Con la pubblicazione del suddetto decreto, le aziende agricole danneggiate, ricadenti nelle aree deliberate, possono beneficiare delle provvidenze della legge n. 185 del 1992 sul Fondo di solidarietà nazionale, integrate dagli ulteriori aiuti recati dall'articolo 13, comma 4-bis e seguenti del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002, recante « interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate ».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

LA STARZA. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

il distacco dei vigili del fuoco di Cassino provincia di Frosinone dispone di solo otto uomini per turno e quindi, tra il personale addetto al centralino e conside-

rando ferie e giorni di recupero, c'è un solo mezzo disponibile ad uscire in caso di emergenze;

è loro competenza, oltre ai 25 paesi, e precisamente: Acquafondata, Aquino, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colle San Magno, Esperia, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Villa Santa Lucia, Viticuso Vallerotonda, anche il tratto autostradale compreso tra Caianello e Ceprano, la superstrada da Atina al mare e Casilina sud e nord;

non dispongono delle attrezzature idonee a tutti gli interventi, come ad esempio l'Autoscala;

nel 2001 sono stati oltre 2000 gli interventi in tutto il territorio —:

se alla luce di quanto sopra evidenziato, non ritenga di intervenire, per il potenziamento dell'organico e dei mezzi del locale distaccamento, tenuto conto che il potenziamento in questione consentirebbe anche di affrontare al meglio la campagna boschiva che ogni anno interessa il territorio con conseguenze spesso gravi oltre che per il patrimonio forestale anche per la pubblica incolumità.

(4-03269)

RISPOSTA. — Nel comune di Cassino è operativo un distaccamento di categoria « D2 », al quale sono assegnate n. 37 unità di vigili del fuoco operanti su quattro turni.

Con il finanziamento straordinario ai sensi del decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002 per la campagna contro gli incendi boschivi sono stati assegnati all'Ispettorato regionale Vigili del Fuoco per il Lazio n. 17.280 ore di straordinario per il personale permanente e n. 160 vigili discontinui per la costituzione di 8 squadre antincendi boschivi, costituite da personale permanente in orario straordinario e da personale discontinuo. Una di queste squadre è operativa sul territorio del Comando

Provinciale VV.F. di Frosinone per la durata di sessanta giorni nel periodo maggiormente a rischio per gli incendi boschivi.

Per consentire il potenziamento del dispositivo di soccorso di cui sopra e il proseguimento della operatività per tutto il periodo a rischio di incendi boschivi la Regione Lazio, nell'ambito di un accordo di programma ai sensi della legge n. 353/2000, ha reso disponibile un finanziamento di 650.000.00 Euro per l'intervento straordinario del C.N.VV.F., nella lotta attiva contro gli incendi boschivi. Ciò ha consentito la formazione di ulteriori 5 squadre (costituite da personale permanente in orario straordinario) una per provincia, operanti 12 ore al giorno per 62 giorni nel periodo di massima allerta e una ulteriore squadra regionale che opererà in tutto il periodo da giugno al 30 settembre con sede presso un distaccamento Vigili del fuoco del comando provinciale di Roma.

Riguardo alla scarsa disponibilità di automezzi in dotazione al distaccamento di Cassino, il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile terrà conto della necessità di adeguamento in occasione della distribuzione di forniture centralizzate, compatibilmente con le esigenze degli altri distaccamenti in cui si riscontrano analoghe situazioni di carenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

LECCISI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere —* premesso che:

con le misure introdotte dal decreto legislativo n. 29 del 1993, come successivamente modificato, ha preso avvio un ampio e radicale processo di riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare della sua dirigenza, improntato a criteri di efficienza, efficacia e produttività;

il suddetto processo di riforma ha individuato nella gestione per obiettivi un utile modello per l'orientamento e l'ottimizzazione della attività amministrativa, affidando ai vari livelli la responsabilità

per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari comparti della pubblica amministrazione;

la Guardia di Finanza, nel dare attuazione a quanto sopra nell'ambito delle proprie competenze, ha evidenziato sempre particolare lucidità e lungimiranza —:

se sia compatibile con l'esercizio delle responsabilità che contraddistinguono segnatamente i gradi apicali del Corpo la facoltà di ricoprire, a tempo pieno, incarichi che per natura e finalità esulano completamente dagli obiettivi istituzionali affidati alla suddetta amministrazione;

se corrisponda al vero che un generale CA sia impegnato a tempo pieno a svolgere le funzioni di capo ufficio inchieste della federazione nazionale gioco calcio;

e, in caso affermativo, se il suddetto ufficiale generale percepisca a qualunque titolo somme in aggiunta a quelle spettanti per la posizione ricoperta e se non impegni la responsabilità del Ministro per l'economia e le finanze valutare la possibilità di rimuovere, comunque, la descritta anomalia. (4-02628)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il generale di Corpo d'Armata Italo Pappa è stato nominato capo ufficio indagini della Federazione italiana giuoco calcio con delibera in data 2 agosto 2001 a firma del commissario straordinario della predetta federazione.*

Nell'occasione l'ufficiale, secondo quanto riferito dal comando generale della guardia di finanza, ha provveduto a comunicare tempestivamente l'incarico conferitogli, specificando le relative funzioni, le modalità di svolgimento, l'impegno richiesto e il compenso forfetario previsto liquidato a titolo di rimborso spese.

Il citato comando generale ha precisato che l'ufficio indagini della Federazione ita-

liana giuoco calcio svolge funzioni inquirenti in materia sportiva ed in particolare:

a) esegue, d'ufficio o su denuncia, indagini volte ad accertare gli illeciti sportivi o amministrativi commessi dai soggetti destinatari delle norme federali, nonché ogni comportamento da questi tenuto in dispregio dei principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza nei rapporti di natura agonistica, economica e sociale;

b) comunica alla Procura Federale le risultanze delle istruttorie condotte.

È stata, inoltre, assicurata la compatibilità di detta attività con le prioritarie esigenze di servizio connesse all'incarico ricoperto dall'ufficiale all'interno del corpo della guardia di finanza, precisando altresì che gli emolumenti percepiti hanno natura di rimborso spese a titolo forfetario.

Alla luce di quanto rappresentato dall'interessato, il comando generale della guardia di finanza non ha ravvisato motivi ostativi allo svolgimento dell'incarico in parola da parte del generale Pappa, in conformità a quanto previsto in proposito dalla legge sullo stato giuridico degli ufficiali del corpo della guardia di finanza e dalle norme sul pubblico impiego.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

LETTIERI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

nello schema di decreto relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali periferici del corpo nazionale dei vigili del fuoco sembra sia previsto l'accorpamento di alcune direzioni regionali;

è assolutamente necessario mantenere una direzione regionale dei vigili del fuoco in ogni singola regione. Se ciò non avvenisse si arrecherebbe un danno al ruolo che il meritorio corpo dei vigili del fuoco svolge sui singoli territori regionali, dove c'è necessità di un coordinamento

effettivo con i vari distaccamenti zionali e con le altre istituzioni;

il ripetersi, purtroppo di eventi sismici (Molise, Basilicata, Sicilia) e di alluvioni con allagamenti, frane e quant'altro, nonché i numerosi incendi estivi, impone la presenza di tale direzione in ogni regione;

volerne accorpate alcune alle regioni limitrofe sarebbe un grave errore per la funzionalità del servizio e non farebbe recuperare alcuna risorsa —:

se non ritenga di dover decidere il mantenimento in ogni regione di una specifica direzione regionale dei vigili del fuoco. (4-04552)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedeva, in fase di prima stesura, l'istituzione di diciassette direzioni regionali e di una direzione interregionale (Veneto-Trentino Alto Adige) in modo da rispecchiare l'attuale articolazione territoriale degli ispettorati regionali, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2001, relativi alla ripartizione delle dotazioni organiche.

Nel corso dell'esame preliminare dello schema di provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, il ministero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni in ordine ai parametri finanziari da seguire per ottenere il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, quale presupposto essenziale ai fini dell'adozione del provvedimento.

Questa Amministrazione, per potersi attenere ai parametri richiesti dal ministero dell'economia e finanza, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, ha ridotto il numero delle direzioni regionali da 17 a 11 ed ha, in aggiunta, previsto complessivamente 4 direzioni interregionali (Marche e Umbria, Abruzzo e Molise, Puglia e Basi-

licata, Veneto e Trentino-Alto Adige) per le quali ha ritenuto possibile l'accorpamento territoriale sotto il profilo funzionale.

Nel prosieguo del tempo e compatibilmente con le risorse finanziarie, l'amministrazione intende rivedere l'articolazione periferica delle nuove strutture in modo da prevedere una direzione regionale in ogni regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

LEZZA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in riferimento al corso-concorso riservato per l'accesso alla dirigenza scolastica per i presidi incaricati triennalisti, la determinazione del requisito dei 3 anni di anzianità di incarico — peraltro fissato nel lontano 1993 — si basa su criteri arbitrari, non correlati al riconoscimento della professionalità maturata che si contestualizza in rapporto al periodo in cui l'incarico è stato svolto, ovvero prima o dopo l'entrata in vigore del Regolamento sull'autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275), nonché di tutta la complessità dell'impegno derivante dalla gestione di una scuola autonoma sotto il profilo didattico organizzativo e amministrativo-contabile;

un anno di incarico nell'attuale scuola dell'Autonomia non può essere paragonato ad un anno svolto come preside incaricato nella scuola degli anni '90 (vedasi nuovo Regolamento di Contabilità — decreto ministeriale n. 44 del 2001, eccetera);

nella bozza a suo tempo presentata per ciò che riguarda la procedura concorsuale ordinaria non è previsto alcun adeguato riconoscimento dell'esperienza e della professionalità acquisita dai presidi incaricati —:

se non ritenga opportuno:

a) di svincolare il meccanismo di partecipazione al concorso riservato dal vincolo della triennialità, consentendo la partecipazione a tutti i presidi incaricati con almeno un anno di servizio effettiva-

mente prestato, al fine di qualificare la selezione/formazione del concorso, che nell'attuale procedura si configura più come corso che come concorso (dal momento che il numero dei posti è pari al numero degli aspiranti);

b) di consentire l'accesso al concorso ai presidi incaricati con almeno un anno di effettivo servizio con la formulazione di due distinte graduatorie a scorrimento che, nel rispetto dei numeri di posti messi a concorso, consentano, in tempi diversi, l'assunzione in ruolo;

c) in subordine di prevedere che nel concorso ordinario siano previste corsie preferenziali per i presidi incaricati, non triennalisti, con riconoscimento dell'esperienza maturata in campo, prevenendo comportamenti fortemente discriminanti rispetto ai presidi triennalisti ammessi al 1° corso-concorso con modalità semplificate. (4-04364)

RISPOSTA. — *Si premette che il reclutamento dei dirigenti scolastici è disciplinato dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 il quale prevede che detto reclutamento venga realizzato mediante un corso concorso selettivo di formazione, svolto in sede regionale, con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.*

L'accesso al concorso è riservato al personale docente di ruolo da almeno sette anni, con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi.

Il medesimo articolo 3 prevede che in occasione del primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici il 50 per cento dei posti disponibili sia riservato ai presidi incaricati « che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio funzione di preside incaricato ».

La ratio di tale disposizione è quella di consentire che al corso concorso per la dirigenza scolastica, riservato ai presidi incaricati, partecipi personale che abbia acquisito una sostanziale esperienza maturata nell'espletamento di funzioni direttive e che,

certamente, non può essere acquisita con un solo anno di servizio prestato quale preside incaricato.

La durata dell'incarico ha, infatti, una notevole rilevanza sull'acquisizione e sul potenziamento della professionalità richiesta ai dirigenti scolastici tenuto conto della complessità dei compiti loro riservati dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUCCHESI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

sono evidenti i disagi immensi cui vanno incontro i viaggiatori, gli automobilisti ed i cittadini tutti che da Fiumicino vogliono recarsi verso Roma nord, data la triste realtà della strettoia del raccordo anulare nel tratto che va dall'aurelia alla salaria, dove le code sono immense e la paralisi è quasi totale;

il progetto per l'allargamento dell'arteria sembrava già pronto —:

quando avranno inizio i lavori e se sia stato preventivato — come sarebbe giusto — che i lavori si debbano effettuare tutti i giorni ed almeno per dodici ore, al fine di determinare l'apertura dell'arteria al più presto, vista la tragica situazione del traffico. (4-02025)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, riferisce che, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2002 — Parte seconda, sono state attivate le procedure di gara per i lavori di adeguamento al Tipo 1/b Norme CNR/80 (realizzazione della terza corsia) del tratto dell'Autostrada G.R.A. compreso fra il km. 0+450, in prossimità dello svincolo con la Strada Statale n. 1 « Aurelia », e il km. 18+800, svincolo per Castel Giubileo in prossimità della Strada Statale n. 3 « Flaminia ».

Il costo stimato delle opere in argomento, suddivise in otto lotti, è pari a circa Meuro 613.

Nel mese di settembre si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e attualmente si sta procedendo all'istruttoria per la verifica delle offerte anomale, eventualmente riscontrate. Tale procedura prevede, tra l'altro, il contraddittorio con tutte le ditte partecipanti, che hanno effettuato tali offerte, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia CEE — 6ª sezione — del 27 novembre 2001. Si rappresenta, altresì, che gli indirizzi di detta sentenza risultano ora recepiti dall'articolo 21 c.1/bis della legge n. 109/94, come modificato dall'articolo 7 lett. n) n. 1 della legge n. 166/2002.

L'ANAS informa che l'iter dell'istruttoria delle offerte anomale potrà presumibilmente concludersi entro il corrente anno.

L'ente stradale riferisce che darà immediato avvio alle opere di tutti gli otto lotti interessati, che sono legati tra loro da un cronoprogramma di esecuzione al fine di coordinare le limitazioni al traffico e le aperture dei nuovi tratti e, quindi, garantire due corsie per ogni senso di marcia.

L'ANAS fa conoscere, infine, che i tempi di esecuzione delle opere principali vanno da un minimo di 800 ad un massimo di mille giorni lavorativi per i lotti più impegnativi.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MALGIERI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la carriera diplomatica è una carriera dirigenziale ad ordinamento speciale come quella militare, quella prefettizia e la magistratura;

la retribuzione metropolitana dei diplomatici è tra le più basse di tutte le carriere dirigenziali dello Stato ed in particolare di quella dei magistrati, dei militari e dei prefetti, ovvero delle carriere speciali a cui essi sono equiparati;

gli stessi dirigenti amministrativi di seconda fascia del ministero degli affari esteri, che all'estero godono di un trattamento equipollente a quello dei diplomatici, in Italia percepiscono oggi mediamente 65.176 euro lordi l'anno, ovvero

circa 20.000 euro in più della media di quanto percepito dagli appartenenti ai tre gradi inferiori della carriera diplomatica;

nel 2000, durante la negoziazione del primo accordo relativo alla retribuzione della carriera diplomatica, la rappresentanza di parte pubblica si era impegnata a giungere alla piena perequazione con le carriere affini entro la prossima tornata di contrattazione, che è attualmente in corso —:

se il Governo voglia intervenire affinché la controparte pubblica ponga in atto tutte quelle misure necessarie a raggiungere la piena equiparazione già concordata;

se, accogliendo le richieste delle organizzazioni di categoria, intenda procedere in maniera graduale e compatibile con gli attuali stanziamenti in bilancio, suddividendo in due fasi l'adeguamento delle retribuzioni dei diplomatici, prevedendo una prima fase di piena equiparazione ai dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri ed una seconda fase di piena equiparazione alle altre carriere speciali;

se il Governo non ritenga qualunque altra soluzione gravemente lesiva della dignità e del prestigio della carriera diplomatica, in specie nel confronto con le altre carriere speciali dello Stato. (4-03480)

RISPOSTA. — Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è disciplinato dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che prevede un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica (composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri o dai Sottosegretari da essi delegati) ed una di parte sindacale (composta dalle organizzazioni rappresentative del personale diplomatico).

Il primo accordo in materia è stato sottoscritto il 30 gennaio 2001 e, essendo stato recepito nell'ordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio

2001, n. 114, ha disciplinato il predetto trattamento economico per il biennio 2000-2001. Esso ha comportato un miglioramento delle retribuzioni metropolitane dei funzionari diplomatici dei vari gradi. Ci si è avviati così verso la perequazione cosiddetta « orizzontale » con il trattamento economico corrisposto alla dirigenza pubblica contrattualizzata e alle altre carriere dello Stato ad ordinamento speciale.

Il contenuto dell'accordo ha tenuto altresì presente l'obiettivo della perequazione cosiddetta « verticale », tendente a mantenere cioè un giusto rapporto proporzionale tra il trattamento economico dei gradi apicali e quello dei gradi intermedi ed iniziali della carriera diplomatica.

In particolare, il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 è dedicato al trattamento economico che, in base all'articolo 13, è costituito dalle seguenti componenti:

a) la componente stipendiale di base, costituita dallo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;

b) la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) la retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

L'articolo 13 specifica che il trattamento economico così delineato è onnicomprensivo.

Il CCNL del personale dirigente relativo al primo biennio economico prevede all'articolo 37 che il trattamento economico sia così strutturato:

a) stipendio tabellare, indennità integrativa speciale per i dirigenti di II fascia, retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti;

b) retribuzione di posizione di parte fissa e di parte variabile;

c) retribuzione di risultato.

L'articolo 37, comma 3, specifica che il trattamento economico così individuato re-

munera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.

Inoltre è necessario precisare che, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione, il decreto ministeriale n. 3345 del 31 luglio 1998 ha provveduto alla graduazione delle posizioni organizzative di livello dirigenziale, inquadrando in quattro fasce il personale dirigente del ministero degli affari esteri.

Scaduto ormai, relativamente alla parte economica, l'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2001, è attualmente in corso il negoziato per il rinnovo del medesimo per il biennio 2002-2003.

In tale contesto la delegazione di parte pubblica ha presentato alle organizzazioni sindacali le proprie proposte di miglioramento delle retribuzioni da corrispondersi al personale nei due anni considerati, sulla base delle risorse finanziarie a suo tempo stanziato. Uno dei due sindacati che costituiscono la controparte e precisamente il Sindacato nazionale dipendenti ministero affari esteri (SNDMAE) non ha ritenuto ancora di accettarle in quanto sostiene che, per realizzare la « piena perequazione » con i dipendenti pubblici assimilabili ai funzionari della carriera diplomatica e, in particolare con la dirigenza amministrativa (cioè non diplomatica) dello stesso ministero degli affari esteri, occorrono risorse aggiuntive rispetto alle somme disponibili per gli incrementi retributivi al personale diplomatico relativamente all'anno 2003 (risorse da individuare, quindi, con la prossima legge finanziaria).

Al fine di recepire le istanze sindacali, il Governo è riuscito ad individuare nell'ambito della legge finanziaria — nonostante il noto delicato quadro congiunturale della spesa pubblica — ulteriori 2 milioni di euro da destinare al rinnovo contrattuale per la carriera diplomatica, con specifico riferimento all'anno 2003. Nel corso di contatti informali intervenuti alla conclusione dei lavori parlamentari, il SNDMAE ha mostrato notevole apprezzamento per l'importante segnale di disponibilità del Governo ed ha preannunciato l'avvio immediato di una serena riflessione circa la firma del contratto.

Indipendentemente da quello che potrà essere l'esito del negoziato attualmente in corso (nel quale, come si è detto, il Ministro degli affari esteri ed i suoi delegati operano, congiuntamente al Ministro della funzione pubblica, al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai loro delegati) si intende porre in rilievo i seguenti punti:

a) la « piena perequazione con le carriere affini » alla carriera diplomatica cui si riferisce l'Onorevole interrogante non è di agevole configurazione, anche in ragione della difficoltà di individuare, in taluni casi, una corrispondenza — condivisa dalle parti — tra i gradi, le funzioni e le responsabilità di carriere ed ordinamenti professionali non sempre omogenei; essa, più che un obiettivo tecnico immediatamente identificabile, permane quindi un obiettivo politico verso il quale, nel quadro delle compatibilità di bilancio, il Governo certamente tende e continuerà ad ispirare il proprio comportamento nel presente negoziato;

b) anche il percorso procedurale tracciato dall'interrogante, « suddividendo in due fasi l'adeguamento delle retribuzioni dei diplomatici », è soggetto ai vincoli finanziari di cui sopra, oltre che alle difficoltà di altro ordine dianzi enunciate;

c) al di là dell'importante risultato ottenuto nel contesto della legge finanziaria, il Governo permane comunque disponibile anche per il futuro al dialogo con le organizzazioni sindacali in vista di un assetto retributivo che, da un lato, remunererà adeguatamente le delicate funzioni assicurate da tutti gli appartenenti alla carriera diplomatica e, dall'altro, sia in linea con gli obiettivi e le priorità della propria politica finanziaria, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata progressione retributiva anche per le altre professionalità presenti al ministero degli affari esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

MASCIA e RUSSO SPENA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

le retribuzioni dei detenuti lavoranti sono determinate, secondo quanto dispo-

sto dall'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, da una commissione ministeriale;

l'importo delle retribuzioni, secondo la previsione di legge, «sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità del lavoro effettivamente prestato, all'organizzazione ed al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro»;

l'aggiornamento degli importi dovuti ai lavoratori detenuti è stato effettuato per l'ultima volta nel giugno 1993, ed in relazione al semestre 1° maggio 1993-31 ottobre 1993;

all'atto dell'ultimo aggiornamento le retribuzioni dei lavoratori erano state calcolate con le percentuali sui minimi retributivi previsti dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro;

dal 1993 ad oggi la retribuzione dei lavoratori detenuti è rimasta invariata, nonostante i minimi retributivi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento siano stati periodicamente incrementati;

le attuali disposizioni dell'ordinamento penitenziario, e l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, rendono palese che il lavoro dei reclusi debba essere remunerato avendo come unico parametro l'attività prestata, prescindendo completamente dal loro stato di soggezione *in vinculis* e ciò anche per l'effetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione;

ogni anno nelle case di reclusione sono impiegati circa 11.000 detenuti lavoratori;

risulta che alcuni lavoratori detenuti di Rebibbia con il sostegno della Cgil abbiano presentato al giudice di sorveglianza un ricorso *ex* articoli 14-ter e 22 della legge n. 354 del 1975 per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento delle retribuzioni in misura pari a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di

lavoro di categoria, nonché delle differenze maturate in relazione all'attività svolta;

risulta inoltre che il tribunale di sorveglianza delta casa di reclusione di Rebibbia abbia rinviato varie volte la decisione relativa ai ricorsi dei detenuti lavoratori per l'impossibilità di poter ascoltare la controparte;

nella sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2001 tra le motivazioni addotte a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 16, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, si legge, tra l'altro: « 4. — Questa Corte, già nella sentenza n. 103 del 1984, con riguardo alla giurisdizione, aveva avvertito non esservi ragione di distinzione tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti o internati (e tale equiparazione, sotto l'aspetto sostanziale, è stata costantemente ribadita in più occasioni anche dalla Corte di cassazione a sezioni unite). Nella successiva sentenza n. 1087 del 1988 — resa peraltro in un contesto normativo non ancora arricchito dalla molteplicità di esperienze lavorative intramurarie ora possibili — la Corte aveva sì sottolineato la differenza tra il lavoro ordinario e quello svolto all'interno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione, ma aveva sin da allora escluso che quest'ultimo non dovesse essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali. Più recentemente (sentenza n. 26 del 1999) ha poi affermato che l'idea secondo la quale la restrizione della libertà personale comporta come conseguenza il disconoscimento delle « posizioni soggettive », attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, è estranea al vigente ordinamento costituzionale, atteso che questo è basato sul primato della persona umana e dei suoi diritti. Nella stessa sentenza ha messo in rilievo che la restrizione della libertà personale non comporta affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discre-

zionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione. E si è ancora osservato che « l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità — nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina — non possono mai consistere in « trattamenti penitenziari » che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà » —:

se non ritenga che il mancato aggiornamento delle retribuzioni dei lavoranti detenuti ai minimi previsti dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentati, a parità di mansioni, una pesante discriminazione tra essi e i lavoratori non *in vinculis*;

quali iniziative intenda prendere al fine di garantire l'immediato adeguamento delle retribuzioni dei lavoranti detenuti a quelle previste dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro anche intervenendo sulla commissione ministeriale, di cui all'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che ha effettuato per l'ultima volta nel 1993 l'aggiornamento degli importi dovuti;

per quale ragione la commissione ministeriale, di cui all'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha effettuato per l'ultima volta nel 1993 l'aggiornamento degli importi dovuti ai lavoranti detenuti;

per quale ragione il ministero più volte convocato come controparte dal Tribunale di sorveglianza della casa di reclusione di Rebibbia non si è presentato in udienza né ha ritenuto di inviare una nota in merito ai ricorsi *ex* articoli 14 e 22 della legge n. 354 del 1975 presentati dai lavoranti detenuti;

se risponde al vero che, rispetto ai suddetti ricorsi, circa un anno fa il ministero abbia informato il Tribunale di sorveglianza dell'imminente convocazione della commissione ministeriale di cui all'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, senza però provvedere a tale con-

vocazione e quali, eventualmente, siano le cause di tale ritardo;

se non ritenga che la situazione in premessa sia una grave speculazione da parte dello Stato nei confronti dei detenuti, considerando che ogni anno nelle case di reclusione sono impiegati circa 11.000 lavoranti;

se non ritenga che i principi generali contenuti nella sentenza Corte costituzionale n. 158 del 2001 siano già di per sé sufficienti a giustificare un'iniziativa urgente da parte del Governo per l'aggiornamento dei contratti dei lavoranti detenuti ai contratti collettivi nazionali di lavoro. (4-04079)

RISPOSTA. — Nell'ottica di un effettivo sviluppo del settore del lavoro penitenziario, si ritiene indispensabile ed urgentissimo riavviare i lavori della Commissione di cui all'articolo 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354, non solo per l'aggiornamento delle mercedi dei detenuti lavoranti ai contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente in vigore, ma anche per determinare le modalità di fruizione delle ferie a questi ultimi spettanti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2001.

Con parere rassegnato dall'ufficio legislativo del ministero interrogato a seguito di specifici quesiti posti dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stata indicata, infatti, la predetta Commissione come l'organo competente ad individuare i criteri interpretativi per l'assimilazione del lavoro penitenziario ad un ordinario rapporto di lavoro, anche per quanto attiene al diritto al riposo annuale retribuito.

Si rappresenta, tuttavia, che la convocazione della Commissione è risultata in questi anni oltremodo difficile in considerazione del continuo avvicendamento ad altri incarichi dei componenti della stessa, con conseguente necessità di loro sostituzione.

La Commissione è stata di recente ricostituita con decreto del 31 ottobre 2002 e, al fine di supportarne il lavoro, nello stesso decreto è stata nominata una segreteria tecnica, composta dal personale dell'Ufficio

IV « Osservazione e trattamento intramurale » della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, che si occupa del lavoro penitenziario.

La Commissione, nell'attuale composizione potrà, pertanto, riprendere nel più breve tempo possibile i lavori, con la convocazione dei componenti e la fissazione dell'ordine del giorno.

Nella prima riunione si procederà a trattare dell'adeguamento ai C.C.N.L. delle mercedi dovute ai detenuti lavoratori e delle modalità per procedere all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2001.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MAURANDI e CABRAS. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 28 aprile 2002 l'aeroporto di Cagliari Elmas è rimasto bloccato, a partire dalle ore 15, a causa di una buca di alcuni metri quadrati formatasi sulla pista;

il conseguente blocco degli arrivi e delle partenze ha messo in crisi l'aeroporto di Elmas e altri aeroporti sardi, creando difficoltà che si sono protratte fino alla tarda mattinata del giorno successivo;

solo una parte dei voli diretti a Cagliari sono stati dirottati su altri aeroporti sardi, mentre la maggior parte dei voli è stata rinviata al giorno successivo, con gravi inconvenienti per i passeggeri in arrivo e in partenza;

verso mezzanotte veniva fatto partire l'aereo delle ore 18; su questo aereo si tentava di far imbarcare i giocatori della squadra del Cagliari calcio, in attesa del volo delle ore 21,05, che era stato rinviato al giorno successivo. Il tentativo è andato a vuoto solo dopo l'intervento di alcuni passeggeri che, accortisi della manovra, hanno protestato energicamente. Solo allora i giocatori del Cagliari calcio venivano fatti scendere dal pullmino e ospitati in

albergo, come tutti gli altri passeggeri del volo delle 21,05 —:

quali siano le cause che hanno dato origine alla buca sulla pista;

perché nell'aeroporto di Elmas non esiste, o non è stata utilizzata, una pista di emergenza;

che cosa ha impedito l'utilizzazione, in questa occasione di emergenza, dell'aeroporto militare di Decimomannu, distante pochi chilometri dall'aeroporto di Elmas;

se non ritenga che l'utilizzazione straordinaria dell'aeroporto militare di Decimomannu debba essere tempestivamente prevista e predisposta, in quanto situazioni come quella del 28 aprile scorso possano nuovamente crearsi nell'aeroporto di Elmas, soprattutto in vista di un aumento del traffico aereo nella prossima stagione estiva;

come giudica il comportamento dei responsabili delle operazioni d'imbarco, che hanno tentato di privilegiare la squadra del Cagliari calcio, incuranti della presenza fra i passeggeri in attesa di bambini e di anziani, che avrebbero avuto realmente bisogno di un trattamento attento e privilegiato. (4-02845)

RISPOSTA. — *L'ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — interessato al riguardo, fa presente che la buca apertasi il giorno 28 aprile sulla pista di volo dell'aeroporto di Cagliari è addebitabile ad un intervento di manutenzione eseguito in maniera non idonea dalla società di gestione dell'aeroporto medesimo.*

La via di rullaggio, che avrebbe potuto essere utilizzata come pista alternativa, risultava incompleta e, comunque, non utilizzabile poiché adibita a parcheggio per gli aeromobili; il piazzale sosta, difatti, era interessato dai lavori di realizzazione della nuova aeropax.

Per quanto riguarda la possibilità di trasferire il traffico aereo sull'aeroporto militare di Decimomannu, si è potuto calcolare che il numero delle ore (8/9) per le

quali si è protratta la chiusura dell'aeroporto di Cagliari è risultato inferiore a quello che sarebbe stato necessario per attuare la predisposizione dell'eccezionale apertura dell'aeroporto di Decimomannu, generalmente chiuso la domenica.

L'apertura dello stesso avrebbe comportato, infatti, l'attuazione preliminare di una serie di adempimenti l'organizzazione dei quali avrebbe richiesto almeno 24 ore.

In ispecie, l'ENAC fa conoscere che per poter predisporre l'apertura dell'aeroporto di Decimomannu sarebbe stato necessario organizzare una riunione preliminare con i vertici militari, con la prefettura, con le compagnie aeree, con gli handlers ed, inoltre, considerato il giorno festivo, si sarebbero dovuti attivare i servizi antincendio e ATC e si sarebbe dovuto provvedere a trasportare i passeggeri già accettati ed i loro bagagli su autobus scortati. Sull'aeroporto in parola sussiste, difatti, l'impossibilità di effettuare i necessari controlli di sicurezza per la mancanza di metaldetector e di impianti a raggi X.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

MELANDRI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

lungo via Giolitti a Roma, nel centralissimo rione Esquilino, si trova il capolinea delle Ferrovie laziali-Pantano;

tale tratto ferroviario è gestito in concessione dall'azienda Met-ro mediante contratto di servizio con la regione;

da tempo oramai le associazioni dei cittadini residenti hanno rivolto agli organismi competenti la richiesta di soppressione o di spostamento di tale capolinea in zona diversa al fine di risolvere i problemi di insalubrità dell'aria e di statica connessi al passaggio ed alla permanenza di tali convogli lungo una via residenziale e già ad alto traffico;

tale richiesta è motivata da ragioni legate all'elevato inquinamento acustico e da polveri rosse prodotte dall'azione dei freni dei convogli ferroviari che rendono particolarmente insalubre una strada peraltro conformata in modo tale da impedire un ricambio naturale dell'aria;

a tali ragioni si aggiungono preoccupazioni concrete relative alla statica degli edifici che si affacciano su via Giolitti, seriamente minacciati dalle vibrazioni dovute al passaggio dei convogli che causano veri e propri « micro terremoti »;

vi sono, infine, preoccupazioni legate alla presenza lungo via Giolitti di edifici di valore storico-artistico sottoposti a gravi rischi. È inutile, infatti, sottolineare la straordinaria importanza che riveste il cosiddetto Tempio di Minerva Medica che, secondo uno studio condotto dall'Enea alcuni mesi fa, è l'opera archeologica a più alto rischio di crollo di tutta Roma e le cui strutture, a causa delle vibrazioni incessanti e della spessa polvere rossa prodotta dai freni del « trenino » sono minacciate seriamente;

a sostegno della gravità della situazione vi sono denunce presentate presso la Procura della Repubblica di Roma, analisi delle polveri eseguite dall'Asl Rm B che confermano tali timori, risoluzioni del Municipio I di Roma, competente per territorio nonché perizie vibrometriche;

via Giolitti è una via altamente popolata e di grande scorrimento nella zona già interessata da alti volumi di traffico ed inquinamento della stazione Termini e del Rione Esquilino —:

se intendano attivarsi presso la regione Lazio, attraverso gli strumenti di loro competenza, al fine di ottenere uno spostamento del citato capolinea ferroviario da via Giolitti. (4-01100)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto e sulla base degli elementi forniti dalla regione Lazio — Assessorato ai trasporti e lavori pubblici — Dipartimento territorio, si comunica che*

analoghe questioni sono state sollevate anche da un esposto dell'associazione degli abitanti di via Giolitti e vie limitrofe sulla base del quale l'ufficio competente del succitato assessorato ha provveduto, in data 11 gennaio 2001, a effettuare un sopralluogo in detta via al fine di acquisire gli elementi necessari alla formulazione di un parere tecnico.

La regione ha constatato il manifesto degrado in cui versa l'area interessata del capolinea delle Ferrovie laziali-Pantano e ha deciso di pianificare, di concerto con Met-Ro. s.p.a., una serie di misure urgenti da adottarsi nelle more che siano attivate le procedure di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti per una soluzione definitiva dei problemi presentati dall'area in questione.

Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

MEROI, SCALIA, FATUZZO, LUIGI MARTINI, CARRARA, PAOLONE, RICCIO, CORONELLA, MESSA, MAGGI, ARRIGHI, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO, GERACI, LA RUSSA, TAGLIALATELA, BOCCHINO, LA STARZA, GAMBA, MIGLIORI, MENIA, SAGLIA, FRAGALÀ, CANNELLA, RAISI, TRANTINO, SAIA e CATANOSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la Sezione Civile V-ter del Tribunale di Roma ha emesso, dopo ventitre anni dall'accadimento dei fatti, la sentenza nei confronti del ministero dell'interno, condannato a risarcire alla famiglia Giaquinto 800.000 euro, a seguito della morte del figlio Alberto, ucciso da un colpo di pistola sparatogli alle spalle;

Alberto Giaquinto, 17 anni, militante del Fronte della Gioventù, cadde colpito mentre tentava di allontanarsi dalla zona degli incidenti, come di fatto accertato nel corso del procedimento penale;

la sentenza del tribunale di Roma riconosce oggi, dopo 12 anni di contenzioso, che hanno rappresentato per la famiglia un ulteriore dramma, un giusto,

doveroso, anche se ovviamente parzialissimo risarcimento —:

se il ministero dell'interno, alla luce dell'esame obiettivo degli atti processuali e dei fatti avvenuti, nonché di una doverosa e definitiva conclusione della già troppo lunga fase giudiziaria, che non lascia dubbio alcuno, sia nell'intendimento di consentire il passaggio in giudicato della sentenza l'appesantimento di ulteriore grado di giudizio che apparirebbe inutilmente dilatorio e tale da essere vissuto, dopo oltre 23 anni, come una nuova e dolorosa ingiustizia;

se intenda comunque tempestivamente procedere alla liquidazione dell'importo dovuto, anche in considerazione del principio della immediata esecutività del provvedimento dopo la intervenuta sentenza. (4-04142)

RISPOSTA. — *Si comunica che con sentenza emessa il 4 maggio 2001 e depositata il 3 luglio successivo, il tribunale di Roma — Sezione Civile V-ter ha condannato il ministero dell'interno al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale, della somma di lire 761.179.998, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza, a favore dei familiari del giovane Giaquinto Alberto, colpito a morte da una guardia di pubblica sicurezza il 10 gennaio 1979, nel corso di alcuni disordini a Roma.*

L'amministrazione, su conforme avviso della Avvocatura Generale dello Stato, non ha presentato appello avverso tale sentenza e, a seguito della notifica dell'atto di precetto proposto dagli attori, ha provveduto, con mandato del 12 marzo 2002 al pagamento della somma indicata nella sentenza stessa nonché degli interessi e spese legali, per un importo complessivo di euro 421.314.77.

La sentenza, peraltro, con atto notificato presso l'Avvocatura il 19 novembre 2001, è stata appellata dai familiari del Giaquinto, che hanno lamentato la mancata condanna del ministero dell'interno al pagamento degli interessi dal giorno dell'evento o, quantomeno, della domanda nonché degli « in-

teressi sugli interessi dalla data della domanda sino alla pronuncia della sentenza d'appello».

Al riguardo, l'Avvocatura generale ha comunicato che il giudizio di appello è stato rinviato all'udienza collegiale del 13 marzo 2003, per la spedizione a sentenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere:

se siano a conoscenza che, quotidianamente, centinaia di nomadi affollano i treni della linea Roma-Avezzano;

se siano a conoscenza che i pendolari tiburtini lamentano atteggiamenti quanto meno discutibili da parte degli zingari;

se siano a conoscenza del grave stato di disagio sopportato dai viaggiatori, di recente amplificato da alcuni quotidiani nazionali e da settimanali locali;

se corrisponda al vero che lungo la tratta Tivoli-Roma, in particolare dalla stazione di Salone, non sia effettuato un puntuale controllo dei biglietti;

se siano a conoscenza che gli stessi viaggiatori reclamano, con particolare insistenza, una maggiore attenzione del personale delle Ferrovie dello Stato nei confronti di quanti, sistematicamente, eludono il pagamento del titolo di viaggio;

quali iniziative urgenti intendano assumere per assicurare la tranquillità e la sicurezza a bordo dei treni della tratta in questione;

quali iniziative urgenti intendano assumere, nell'immediato, affinché sia garantito che tutti i viaggiatori siano in possesso del biglietto;

se non ritengano opportuno affiancare degli agenti della Polfer al personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato.

(4-03109)

RISPOSTA. — Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che sulla linea Avezzano-Roma è stato predisposto, sia da Trenitalia sia da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), un apposito servizio di vigilanza a bordo dei treni e nelle Stazioni della linea medesima.

Nell'offerta orario attualmente in vigore, a causa della scarsissima frequentazione evidenziata dagli specifici rilevamenti effettuati, è stato sospeso il servizio viaggiatori nella stazione di Salone.

Inoltre, secondo le notizie riferite dal ministero dell'interno, anche il compartimento della polizia ferroviaria di Roma ha intensificato i servizi di controllo a bordo dei treni e nella stazione in argomento, con l'impiego frequente anche di « pattuglioni » straordinari di personale della questura. Analoghi servizi sono stati effettuati anche nelle stazioni di Roma-Lunghezza e Roma-Tiburtina.

L'attività di prevenzione ha consentito pertanto di ridurre gli episodi di criminalità diffusa in quell'ambito ferroviario.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:

quali siano le iniziative assunte per velocizzare l'esecuzione dei lavori sull'A/3 Salerno-Reggio Calabria;

se l'Anas si sia dotata di un piano di emergenza per fronteggiare, in occasione del prossimo esodo estivo, eventuali congestionamenti della circolazione;

quale sia la consistenza numerica del personale dell'ente nazionale per le strade impiegato sull'intera tratta autostradale e con quali compiti;

se corrisponda al vero che l'ordinaria manutenzione dell'A/3 sia affidata a delle ditte private;

in caso di risposta affermativa, quale sia l'importo di spesa annuale. (4-03225)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, fa preliminarmente presente che in ordine all'autostrada Salerno-Reggio Calabria le mutate esigenze derivanti dall'evoluzione del parco veicolare e dall'incremento consistente dei flussi hanno determinato la programmazione dei lavori di adeguamento e ammodernamento della suddetta autostrada, essendosi deciso, nel 1996, di riqualificare l'intero itinerario di 443 km.*

Si ricorda che gli oltre 200 chilometri che restano ancora da realizzare, superando le logiche del passato, sono stati suddivisi in cinque maxilotti che saranno affidati attraverso gara ad altrettanti general contractor.

L'ANAS sta operando affinché, superata la fase di prima applicazione della legge obiettivo, si possa addivenire all'affidamento del primo maxi lotto di lavori entro il mese di marzo 2003. Per gli altri maxi lotti, è prevedibile un affidamento entro la fine del 2003.

Per quanto riguarda i lavori in fase di progettazione o di affidamento, se ne prevede il completamento entro il 2006.

Tali lavori di ammodernamento ed ampliamento della autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria costituiscono una priorità nazionale e proseguiranno nei tempi prefissati e senza interruzioni.

Il costo stimato per il progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è pari a 1357,1 milioni di euro per lavori in fase di realizzazione al netto dei ribassi d'asta. I lavori in fase di progettazione ammontano a 5432,7 milioni di euro mentre altri 400 milioni di euro sono stimati per le opere di rinaturalizzazione dei tratti dismessi in fase di piano generale. Gli ultimi due importi si intendono al lordo dei ribassi d'asta.

Le fonti di finanziamento sono le seguenti: QCS precedenti: 158,6 milioni di euro; CIPE 1999: 1500,1 milioni di euro di cui 167,8 per residui accantonati; QCS 2002/2004: 240 milioni di euro; Piano triennale ANAS 2002/2004: 464,8 milioni di euro; legge obiettivo: 5015,9 milioni di euro.

Quanto ai lavori in corso, i primi tratti oggetto di adeguamento che saranno com-

pletamente fruibili sono compresi tra il Km. 2+500 e 44+100 per la provincia di Salerno e tra i Km. 213+500 e 258+200 per la provincia di Cosenza.

Dalla vicenda esce rafforzato l'impegno del Governo — nei confronti dei cittadini — a realizzare il programma diretto a garantire, su questo tormentato tracciato, una agevole percorribilità ed adeguati livelli di sicurezza.

In relazione al piano di emergenza per l'esodo estivo l'Ente stradale ha predisposto un piano per la gestione delle criticità sia nelle zone sensibili per la presenza nei cantieri, che nelle zone storicamente soggette a possibili fenomeni di coda.

Il suddetto piano prevede:

a) *l'esame dell'incidenza dei cantieri esistenti, che limitano la capacità della strada;*

b) *l'analisi degli itinerari alternativi, da attivare per fornire all'utenza opportunità diversificate;*

c) *la previsione dei giorni critici di esodo e controesodo e dei possibili fenomeni di coda;*

d) *l'individuazione delle modalità di interazione con le autorità preposte alla gestione dei fenomeni di esodo (Prefetture, Organi di Polizia, eccetera) e con gli organi di informazione;*

e) *la presenza di squadre di emergenza ANAS nell'arco delle 24 ore lungo tutta l'estesa della Salerno-Reggio Calabria, con un responsabile di esercizio per ognuno dei tre centri di manutenzione;*

f) *il monitoraggio costante del traffico direttamente e sulla base dei dati forniti da Società Autostrade (barriera di Mercato S. Severino) e Società Autostrade Meridionali, per la verifica delle previsioni dei flussi;*

g) *coordinamento con le Società concessionarie di soccorso per la rimozione di eventuali veicoli in panne;*

h) *una campagna di informazione sugli itinerari alternativi attraverso la pubblicazione su quotidiani nazionali e locali, nonché la distribuzione sull'intera rete au-*

tostradale e presso le industrie del Nord, a rilevante indice occupazionale, del Programma integrato per la gestione dell'esodo estivo.

L'Ente stradale ha fatto conoscere, inoltre, la consistenza numerica del personale impiegato e l'ambito di impiego dello stesso, che di seguito si riporta.

Nelle nuove costruzioni, per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento sono impiegate a tempo pieno complessivamente 50 unità così suddivise: n. 4 Responsabili del procedimento (ingegneri); n. 11 Direttori dei lavori (ingegneri); n. 22 Direttori operativi (geometri); n. 13 Ispettori di cantiere (geometri).

A questi si aggiungono altre 7 unità che svolgono contemporaneamente altre funzioni e che, nell'ambito delle Nuove costruzioni, sono impiegate: n. 2 Direttori dei lavori (ingegneri); n. 2 Direttori operativi (geometri); n. 3 Ispettori di cantiere (geometri).

L'ANAS fa presente, inoltre, che i lavori di manutenzione ordinaria dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria quali: riparazione barriere di protezione, impianti elettrici e speciali pavimentazioni, interventi su opere d'arte, manutenzione del verde, ecc., vengono effettuati mediante regolari gare d'appalto, esperite sulla base di apposite perizie.

Mediamente l'importo annuo necessario è di circa 25-30 milioni di Euro.

Il personale tecnico impiegato esclusivamente nella manutenzione è di 11 unità, distribuite sui tre Centri Manutentori (1 ingegnere, 1 architetto, 9 geometri), oltre ad ulteriori 9 unità (1 ingegnere, 8 geometri) che svolgono anche altri compiti d'ufficio.

Per assicurare il servizio di emergenza 24 ore sull'arteria sono impiegate 363 unità suddivise in 60 squadre di emergenza dislocate su 14 nuclei, ed una direzione esercizio.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:

a quanto ammontino le spese per l'informatizzazione complessiva degli uffici centrali e periferici dell'Anas assunte negli ultimi cinque anni;

quali siano le società risultate vincitrici delle relative gare e per quali importi;

quali forme di pubblicità siano state date alle gare sopra citate. (4-03466)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato le seguenti notizie relative alle gare di appalto esperite negli ultimi cinque anni nonché i nominativi delle Società aggiudicatrici che hanno assicurato i servizi di manutenzione correttiva, migliorativa ed evolutiva di software, servizi di manutenzione ordinaria, fornitura di sistemi server e fornitura di apparecchiature informatiche (450 personal computer, 425 stampanti laser) e programmi. Tali forniture e servizi hanno soddisfatto il fabbisogno, le esigenze e le necessità sia della sede centrale che degli uffici periferici.*

a) Appalto a licitazione privata per l'affidamento di:

1. servizi di manutenzione correttiva, migliorativa ed evolutiva di software applicativo in ambiente GCOS8, ORACLE7 e ACCESS per complessivi 7.480 giorni/uomo;

2. servizi di assistenza nella gestione della infrastruttura tecnologica in ambiente GCOS8, UNIX/AIX, ORACLE, TCP-IP per complessivi 1700 giorni/uomo.

pubblicazione bando 1.04.2000 - contratto n. 948 del 16.10.2000;

ditta aggiudicataria: A.T.I. Bull-Softlab-Eurosoft;

importo di aggiudicazione L. 4.990.800.000.

b) Appalto a licitazione privata per l'affidamento di:

1. servizi di manutenzione ordinaria e migliorativa — a canone — del software applicativo relativo al S.I.C. (Sistema Informativo Compartimentale) in ambiente UNIFACE 6.1DT su ORACLE 7 (oltre 1660 form) e servizi di manutenzione evolutiva per 610 giorni/uomo complessivi;

2. servizi di assistenza diretta (presso i Compartimenti) e remota (presso la sede centrale) agli utenti di S.I.C. compresa la formazione del personale per l'utilizzo delle procedure, per 814 giorni/uomo complessivi di cui 226 presso le sedi territoriali dell'Ente e 108 per la formazione; pubblicazione bando 19.12.2000 — contratto n. 2003 del 1° giugno 2001, ditta aggiudicataria: A.T.I. ELDASOFT S.p.A. — GIOVE srl, importo di aggiudicazione L. 2.132.640.000).

c) Appalto a licitazione privata per l'affidamento di: *fornitura di sistemi server RISC con software di base ed apparecchiature di rete come sotto specificato:*

1. consegna ed installazione di n. 21 sistemi server RISC con software UNIX/AIX di classe workgroup in 3 tipologie e 4 configurazioni, dispositivi e gruppi di continuità;

2. consegna, installazione e personalizzazione del software di base, applicativo standard, in emulazione Window NT 4 e di comunicazione in rete locale e geografica;

3. realizzazione e consegna di un documento di progetto con indicazione delle specifiche di installazione e personalizzazione delle apparecchiature;

4. manutenzione in garanzia dell'intero lotto di fornitura per trentasei mesi; contratto n. 701 del 13.09.1999, ditta aggiudicataria: Bull HN Italia S.p.A., importo di aggiudicazione Lire 1.106.590.000.

d) Appalto a licitazione privata per l'affidamento di: *servizio di trasporto dati su rete di telecomunicazioni geografiche basate sul protocollo FRAME RELAY; pubblicazione bando 21.09.2000 — contratto n. 2012 del 1° agosto 2001, ditta aggiudicataria: Albacom s.p.a., importo di aggiudicazione Lire 474.259.600.*

e) Appalto a licitazione privata per l'affidamento di: *fornitura di apparecchiature informatiche e programmi suddivisa in due lotti:*

1. *il primo relativo a n. 450 personal computer, programmi software e servizi di assistenza;*

2. *il secondo relativo a n. 425 stampanti laser e n. 25 stampanti ad impatto, programmi e servizi di assistenza; pubblicazione bando 28.02.2000-contratto n. 970 del 14 novembre 2000; ditta aggiudicatrice: A.T.I. Getronics Solutions Italia s.p.a. — Fujitsu Siemens Computer s.p.a., importo di aggiudicazione Legge 1.986.331 000 (1° lotto) e Legge 437.950.000 (2° lotto).*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:*

se corrisponda al vero che negli ultimi tre mesi siano state effettuate numerose assunzioni presso l'Anas;

se corrisponda al vero che siano stati assunti, sempre di recente, numerosi consulenti esterni;

in caso di risposta affermativa, se ritenga tali assunzioni effettivamente necessarie ed opportune considerato l'attuale organico dell'ente ed il suo ridimensionamento a seguito della regionalizzazione di oltre la metà delle arterie nazionali in precedenza gestite;

quali forme di pubblicità siano state assunte per assicurare la dovuta trasparenza e la partecipazione di quanti in possesso dei titoli richiesti;

se l'ente sia intenzionato ad aumentare ulteriormente il numero dell'organico, a livello centrale e periferico, e sulla base di quali valutazioni. (4-03858)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade — ANAS, interessato al riguardo, ha fatto conoscere che l'attuazione del decentramento stradale, con i connessi oneri di trasferimento di beni e risorse, ha costituito un elemento di « depauperamento » dell'Ente sul piano del capitale umano il che ha concorso, insieme con altri fattori, a determinare una complessiva situazione di crisi gestionale risoltasi con il commissariamento dell'Ente.*

È noto come alla base del commissariamento vi fosse l'esigenza, avvertita a livello politico ed istituzionale, di procedere ad una ricognizione della situazione generale dell'Ente, in vista di una sua profonda riorganizzazione e futura trasformazione.

L'Ente precisa che l'impegno primario dell'organo commissariale è stato perciò l'accertamento delle criticità e la loro valutazione, al fine di individuare possibili soluzioni per il rilancio dei processi produttivi.

In tale ottica e considerando che l'Ente fornisce un servizio pubblico essenziale per la collettività, si è ritenuto di investire sulle risorse umane come elemento essenziale del rilancio.

È stata, inoltre, avviata un'opera di riorganizzazione interna che ha consentito l'impiego delle professionalità rinvenute, evidenziandosi peraltro nel contempo anche le situazioni di carenza in relazione a professionalità specifiche reputate necessarie.

In tale prospettiva, l'ANAS ha provveduto ad immettere in uffici e settori di particolare rilevanza professionalità reperite direttamente sul mercato per conoscenze ed esperienze maturate e specifiche.

L'ANAS ha fatto altresì presente di aver avviato, per mezzo di processi selettivi pubblicizzati sui principali organi di stampa a tiratura nazionale, il reperimento di n. 92 giovani funzionari in possesso di titoli di studio atti a soddisfare le necessità operative presentatesi. La selezione avverrà sulla base di curricula e di colloquio.

L'Ente stradale fa conoscere, infine, che nel processo di riorganizzazione il nuovo vertice gestionale ha ritenuto di ricorrere anche al supporto di consulenti esperti in vari rami per approfondire e valutare le tematiche complesse di ordine tecnico, finanziario e giuridico appalesatesi, anche in concomitanza con la prossima trasformazione della ANAS in Società per azioni.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:

quanto sia costata, complessivamente, la campagna d'informazione promossa dall'Anas e denominata « sbottigliatevi »;

quali siano i singoli importi di spesa delle pubblicità pubblicate sui quotidiani, di quelle messe in onda dalle televisioni e di quelle trasmesse dalle radio. (4-03859)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha comunicato quanto segue.

L'ANAS ha incaricato nel luglio scorso una società di comunicazione integrata di realizzare un'apposita campagna pubblicitaria, con spot tv, radio e annunci stampa, dal 22 luglio al 17 agosto 2002.

La campagna d'informazione su web e la diffusione di depliant informativi è stata realizzata direttamente dall'ANAS. Il costo di detta campagna, in totale, è stato di euro 448.386,00 (oltre IVA). Tale cifra è comprensiva dei costi di produzione della campagna integrata per la realizzazione e diffusione su TV, radio e stampa dello spot televisivo, del radio spot e dei relativi passaggi, adattamenti materiali, logo, diritti ecc.

L'ANAS riferisce, inoltre, che la campagna d'informazione ha previsto un'ampia gamma di interventi che di seguito si elencano:

diffusione di spot e annunci su TV, radio e quotidiani nazionali e regionali;

distribuzione di 200.000 opuscoli informativi presso i caselli autostradali, nelle grandi fabbriche del Nord, nelle aree di servizio, agli imbarcaderi per le isole;

realizzazione di un apposito link sul sito dell'Ente (www.enteanas.it) con informazioni su giorni critici, itinerari alternativi, cantieri ed ogni altra informazione in tempo reale sulle condizioni di traffico sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

potenziamento della Sala Operativa ANAS presso l'Ufficio di Cosenza, in funzione 24 ore su 24, anche per rispondere alle migliaia di telefonate dell'apposito numero verde 800.867066;

attivazione di un protocollo di servizio per la diffusione delle informazioni in tempo reale, tramite il CCISS ed in collaborazione con la POLSTRADA e le altre istituzioni coinvolte; individuazione di possibili itinerari alternativi sia di carattere nazionale per le percorrenze da e verso le località turistiche del sud Italia, sia di carattere locale, per bypassare i singoli « tratti critici »;

studio in dettaglio di ogni « punto critico », redigendo procedure operative e schemi funzionali di intervento, in collaborazione con la Protezione Civile, la Polstrada, i carabinieri e le prefetture.

Per quanto riguarda i costi della campagna su web e della diffusione dei depliant informativi, l'Ente stradale fa conoscere che le pagine web sulla Salerno-Reggio Calabria inserite nel suddetto sito, sono state realizzate direttamente dal CED dell'ANAS a costo zero.

La stampa dei 350 mila depliant informativi sulla Salerno-Reggio Calabria e sugli itinerari alternativi è costata 7.600,00 Euro+IVA.

La diffusione dei depliant presso i caselli autostradali, gli autogrill, le stazioni di servizio e alcune grandi industrie del Nord, è stata realizzata a costo zero (ad eccezione delle spese di trasporto, pari a 311,75 Euro+IVA), in parte ad opera della stessa ANAS attraverso i compartimenti della viabilità di Salerno, Napoli, Cosenza, e Potenza, in parte con la collaborazione a titolo del tutto gratuito della Società Autostrade spa, della Società Autostrade Meridionali, della Fiat e delle Industrie Pirelli.

L'ANAS riporta, inoltre, che i risultati della campagna d'informazione e di quella antiesodo, possono così sintetizzarsi.

L'ente stradale, realizzando per la prima volta nella sua storia una capillare campagna d'informazione, ha dimostrato attenzione nei confronti delle necessità dei cittadini. Infatti, come risulta da tutti i dati pervenuti dalla Polstrada, dai carabinieri, dalle prefetture e dai Sindaci, gli utenti hanno utilizzato in modo significativo i percorsi alternativi, con valutazioni positive

da parte delle Prefetture e delle forze dell'ordine.

I flussi di traffico sono aumentati di circa il 7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il volume di auto transitate complessivamente nei due mesi di luglio e agosto 2002, all'ingresso autostradale di Salerno, è stato di circa 2.800.000 veicoli.

Grazie alla campagna d'informazione, il call center, attivato nella sede direzionale di Cosenza per fornire le risposte agli utenti, ha ricevuto: 4.200 telefonate nell'ultima settimana del mese di luglio, 35.000 telefonate nel mese di agosto con una punta di 12.400 telefonate il giorno 10 agosto.

Nel periodo luglio-agosto, l'ANAS ha impiegato 16 operatori ai « S.O.S. » di Cosenza, Reggio Calabria e Salerno, 15 operatori al call center e 15 operatori in sala operativa e su strada.

L'Ente stradale fa conoscere, infine, che nonostante l'incremento dei flussi su tutta la rete autostradale italiana e l'alto numero di vittime registrato nel periodo dell'esodo 2002 (432 morti), il dato relativo agli incidenti con perdita di vite umane sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è migliorato del 30 per cento rispetto allo scorso anno. Tale risultato è da collegarsi a diversi fattori tra cui: la capillare campagna d'informazione, la riduzione dei cantieri, il costante presidio dei punti critici da parte delle squadre di emergenza dell'ANAS nonché l'azione di controllo della Protezione Civile e delle pattuglie della Polizia Stradale.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:

a quanto ammonti il contenzioso legale dell'Anas;

quali siano le modalità di assegnazione degli incarichi esterni e la direzione dell'ente che provvede a deliberarli;

quanti siano gli studi legali interessati dalle consulenze;

quali siano gli studi che abbiano avuto, nel corso degli ultimi cinque anni, il maggior numero di incarichi e per quali importi complessivi;

quali provvedimenti siano stati assunti, o si intendano assumere, per consentire un'effettiva trasparenza nell'attribuzione delle consulenze legali. (4-03861)

MESSA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che l'Anas continui a ricorrere ad onerose consulenze esterne nonostante nelle sue strutture centrali e periferiche siano presenti degli uffici legali e l'ente possa usufruire dell'Avvocatura dello Stato;

se corrisponda al vero che negli ultimi anni siano stati affidati incarichi esterni a singoli professionisti per milioni di euro;

se corrisponda al vero che la Corte dei conti abbia nella sua relazione annuale sanzionato tale consuetudine;

in caso di risposta affermativa, quali e quanti siano i professionisti in questione e gli importi delle consulenze;

come sia stato possibile affidare detti incarichi soltanto ad una ristretta cerchia di professionisti. (4-04270)

RISPOSTA. — *Il contenzioso attualmente pendente contro l'ANAS ammonta a n. 8595 procedimenti di cui: n. 502 per contenzioso giuslavoristico e sindacale; n. 722 per contenzioso concessioni, patrimonio, forniture, contravvenzioni e attuazione del codice della strada e tutela ambientale; n. 2867 per contenzioso responsabilità civile (oltre n. 2419 sinistri coperti da garanzia associativa); n. 440 per contenzioso lavori, riserve, espropri, risarcimento danni da lavori stradali ed autostradali, impugnazioni di direttive e di circolari aziendali da parte*

delle Concessionarie; n. 64 per contenzioso gare e contratti.

Il contenzioso dell'ente continua ad essere in prevalenza gestito dall'Avvocatura dello Stato ed, infatti, su un totale di n. 8595 procedimenti pendenti, individuati dall'ufficio legale dell'ente medesimo, il 90 per cento risulta affidato all'Avvocatura dello Stato e solo il 10 per cento ad Avvocati del libero Foro di fiducia dell'ente medesimo.

L'ANAS fa conoscere che detti avvocati sono stati scelti in funzione della loro specializzazione ed, in alcuni casi, su indicazione dei compartimenti in ragione della territorialità dell'autorità giudiziaria decidente (giudici di pace e tribunali).

Per quanto riguarda i criteri che l'ANAS ha seguito per la selezione dei professionisti, si segnalano:

a) *l'inesistenza di conflitto di interessi, per mancato svolgimento di patrocinio a favore delle imprese, enti o società che risultassero abituali controparti giudiziarie dell'ANAS;*

b) *prevalente svolgimento della propria attività professionale a favore di enti od istituzioni pubbliche e non controparti dell'ANAS;*

c) *la provenienza dai ruoli dell'Avvocatura dello Stato o dai ruoli della magistratura;*

d) *il possesso di titoli accademici;*

e) *la particolare specializzazione nelle materie oggetto dell'incarico;*

f) *il precedente affidamento di un parere legale su argomenti che successivamente sono divenuti oggetto di domanda giudiziale;*

g) *la disponibilità a rispondere alla denunciata esigenza dei diversi compartimenti ed uffici della direzione generale di procedere ad un approfondito studio preliminare e della necessità di frequentissimi accessi e contatti con il difensore in prossimità delle singole udienze in funzione delle elaborazioni della linea di difesa e dei documenti da utilizzare;*

h) la conoscenza professionale diretta da parte del vertice dell'Ente.

L'ANAS fa conoscere, altresì, che gli incarichi sono affidati dall'amministratore dell'Ente su proposta dell'ufficio legale, previo visto del consigliere di amministrazione coordinatore dell'area legale.

I compensi vengono corrisposti al termine dell'incarico o di singole fasi processuali, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali.

L'ente stradale sta completando anche l'iscrizione dei legali interni negli elenchi speciali presso l'ordine degli avvocati al fine di rendere operativa la loro collaborazione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MESSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere:

quale sia il numero del personale Anas interessato, negli ultimi due anni, da passaggi di qualifica;

quale sia il costo aggiuntivo che tali promozioni hanno comportato per l'ente;

quali iniziative intenda assumere per verificare se il personale interessato dalle promozioni svolga le relative funzioni.

(4-03862)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale per le strade — ANAS, interessato al riguardo, ha fatto conoscere che il personale interessato da passaggi di qualifica, nell'ultimo biennio, ammonta a n. 250 unità. La totalità ha riguardato il riconoscimento di mansioni superiori pregresse, il cui utilizzo, determinato dalla cronica carenza di adeguate e specifiche professionalità, aveva costituito in passato una prassi costante, rimossa solo con l'introduzione della normativa di natura civilistica e con la stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti dell'ANAS.

L'Ente ha segnalato che i citati contratti hanno consentito, mediante l'inserimento di specifiche disposizioni, la definizione di

quelle situazioni che avrebbero potuto innescare controversie giudiziarie con conseguenti aggravii per spese di giudizio.

I dipendenti che hanno beneficiato di tale riconoscimento hanno continuato a svolgere le medesime funzioni, ma sono stati inquadrati in profili nuovi corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, cioè si sono visti riconoscere la professionalità esercitata di fatto.

I passaggi di qualifica dell'ultimo biennio sono stati effettuati in applicazione dell'articolo 68, comma 4 del contratto stipulato il 17 maggio 1999, che recita « in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle della propria area o posizione organizzativa di inquadramento, si applica la disciplina prevista dall'articolo 2103 codice civile come modificata dall'articolo 13 della legge n. 300 del 1970 ».

L'Ente, al fine di applicare tale disposizione, ha istituito una procedura analoga a quella utilizzata per il precedente contratto (articolo 70), che ha così consentito di ridurre al minimo il ricorso al giudice del lavoro, consentendo di sanare quelle situazioni che, da un punto di vista gestionale (equità, corrispondenza fra attività e profilo di inquadramento), avrebbero potuto avere ricadute negative.

L'ANAS rappresenta, infine, che l'incremento retributivo derivante dall'applicazione delle procedure suddette è in ogni caso inferiore rispetto al costo che avrebbe dovuto sostenere per effetto di riconoscimenti conseguiti in sede giurisdizionale.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MIGLIORI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 2001 la Gazzetta ufficiale pubblicava il decreto legislativo con il quale si assegnavano definitivamente alla competenza della regione Toscana le strade già di competenza Anas, tra le quali, di gran lunga la più significativa, la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;

già in passato la regione Toscana aveva con forza richiesto l'assegnazione di tale infrastruttura sulla quale erano stati addirittura previsti complessi sistemi di pedaggio al fine di una ipotesi di potenziamento della stessa;

a più riprese, il Presidente della regione Toscana ha sostenuto la necessità di un ampliamento delle competenze regionali, persino in materia di beni culturali;

secondo quanto risulta all'interrogante, in evidente contraddizione rispetto a quanto pubblicamente sostenuto, la regione Toscana ha rifiutato di assumere le competenze sulla Firenze-Pisa-Livorno chiedendo una proroga di sei mesi che scade alla fine dell'anno —:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la regione Toscana abbia già chiesto all'Anas ed al Governo una ulteriore indefinita proroga del trasferimento dallo Stato alla regione della proprietà della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e se tale proroga sia stata concessa. (4-00874)

RISPOSTA. — *L'ANAS — Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, fa presente che il 27 settembre 2001 è stata stipulata con la regione Toscana una convenzione per regolare i rapporti relativi agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento della S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.*

La convenzione rientra nell'ambito degli accordi previsti dall'articolo 6, comma 4 del Decreto legislativo n. 419 del 1999 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e, quindi, nelle ipotesi di collaborazione cooperativa tra soggetti pubblici in materia di viabilità.

Si informa, inoltre, che la sopracitata convenzione è stata prorogata dal 1° aprile 2002 al 30 settembre 2002 e poi, nuovamente, dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MILANESE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'interno, su proposta del direttore dell'Agenzia di Protezione Civile, con decreto 10 maggio 2001, ha disposto il conferimento di una benemerita al personale civile, militare e volontario nonché quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni o società pubbliche o private, che sia stato impegnato nell'emergenza connessa agli eventi alluvionali verificatisi dal settembre al novembre 2000 nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana;

la benemerita viene concessa al suddetto personale purché « abbia operato nelle zone alluvionate in uno o più periodi compresi nella prima fase di emergenza (9 settembre 2000-31 gennaio 2001) per un totale complessivo di almeno sette giorni »;

è stato nominato un responsabile del procedimento con il compito di verificare, sulla base della documentazione agli atti, il personale che abbia operato nelle predette zone alluvionate, curando successivamente l'invio dell'elenco degli aventi diritto;

gli eventi alluvionali che hanno colpito nel maggio 1998 le zone di Sarno, Bracigliano, Siano e Quindici sono stati di natura particolarmente rilevante ed hanno comportato danni di notevole portata;

nella zona di Sarno, in particolare, gli eventi franosi hanno assunto carattere catastrofico, causando vittime e danni gravissimi;

l'impiego di personale civile, militare e volontario impegnato nell'emergenza è stato consistente ed ha operato, nella quasi totalità dei casi, per un periodo complessivo superiore ai sette giorni, data anche la gravità dell'avvenimento —:

se non ritenga opportuno equiparare le situazioni sopraesposte conferendo al personale impiegato in Campania il me-

desimo riconoscimento assegnato alle altre regioni colpite. (4-02320)

RISPOSTA. — *Le benemerenze al personale civile, militare e volontario impiegato nelle emergenze alluvionali dell'autunno 2000, sono state conferite con decreto del Ministro dell'interno su indicazione del competente dipartimento della Protezione Civile. Esse consistono in un diploma con medaglia e nastrino.*

Le ricompense al valor civile (medaglia d'oro, d'argento, di bronzo, attestato di pubblica benemeranza), invece, sono state istituite per premiare atti di eccezionale coraggio e per segnalarne gli autori, che hanno esposto la loro vita a un evidente pericolo come degni di pubblico onore.

Il ministro interrogato — sentito il parere espresso dalla commissione consultiva nominata con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno (ex articolo 7 legge 2 gennaio 1958, n. 13) — in seguito agli eventi calamitosi che hanno colpito nel 1998 i comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano e Siano, ha concesso le seguenti ricompense:

a) *la medaglia d'argento al merito civile allo stendardo del Corpo dei Vigili del Fuoco — onorificenza consegnata nel corso della cerimonia del 4 dicembre 2000 in occasione della festività di Santa Barbara —;*

b) *due medaglie d'oro, di cui una alla memoria, tre d'argento e otto di bronzo al valor civile al personale che si è distinto nelle opere di soccorso, esponendo a rischio la propria incolumità.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

con i protocolli d'intesa sottoscritti con la regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento diventa operativa l'ap-

plicazione sperimentale del disegno di legge governativo sul riordino dei cicli scolastici;

l'interrogante apprezza la fase sperimentale valutata l'impossibilità di modificare in tempo utile per il prossimo anno scolastico la legge n. 30 del 2000 —:

quali siano i motivi che non hanno fatto avviare la sperimentazione scegliendo alcune regioni anche del Centro e del Sud del Paese;

se non ritenga che solo la scelta di una regione e di una provincia del Nord finisca col creare grosse sperequazioni tra le regioni della nostra Nazione. (4-03456)

RISPOSTA. — *La possibilità di stipulare i protocolli d'intesa in argomento è aperta a tutte le regioni e non solo ad alcune, atteso che la stipula delle intese avviene su proposta delle regioni medesime.*

Tale circostanza trova conferma nella considerazione che, oltre ai protocolli con la regione Lombardia e con la provincia autonoma di Trento, menzionate nell'interrogazione, sono stati sottoscritti altri protocolli con le regioni Piemonte, Lazio, Molise, Puglia, Veneto ed è fondato prevedere altre adesioni all'iniziativa.

Pertanto, le preoccupazioni espresse dall'interrogante non hanno ragione d'essere.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

OSVALDO NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

si è diffusa la notizia che il corpo dei vigili del fuoco delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta sia al momento privo di un servizio di elicotteri che consentano operatività reale e continuativa di soccorso ad ampio raggio, poiché i soli apparecchi che ha attualmente in dotazione sono di tipo AB 206, che non consentono interventi adeguati in relazione ai limiti strutturali e di dotazione impiantistica in quanto privi

di verricello di soccorso e assai limitati nella capacità di sollevamento di carichi al gancio baricentrico;

tale situazione, stando a tali notizie, non avrebbe il carattere di eccezionale contingenza ma rischierebbe di protrarsi lungamente nel tempo, in quanto la dotazione di nuovi mezzi adeguati al soccorso risulta legata all'iter di scelte della tipologia dei veicoli e alle procedure di acquisto e di assegnazione, che richiedono tempi lunghi di definizione con il risultato di lasciare scoperto dal servizio di soccorso le regioni interessate per un periodo di mesi e mesi —:

se il Ministro interrogato ritenga che la suddetta situazione risulti oggettivamente gravissima e allarmante in particolare perché riferita ad un territorio che, per le caratteristiche oggettive, è esposto a permanenti situazioni di rischio come dimostrato reiteratamente dalla stessa esperienza recente e in particolare dalle alluvioni susseguitesi negli ultimi anni, rischi nei quali l'intervento di soccorso tempestivo a mezzo elicottero si è rivelato assolutamente indispensabile e l'unico possibile per salvare centinaia di vite umane;

se non ritenga che tale stato di fatto risulti incompatibile non solo con un corretto servizio di protezione civile ma con le esigenze elementari di prudenza e di responsabilità che impongono di prevedere e apprestare misure appropriate di pronto ed efficace intervento soprattutto su un territorio così esposto a rischi gravi e permanenti e così vasto e popolato;

se il Governo non ritenga necessario, nel caso la situazione risultasse nei termini sopra ricordati, attivare misure immediate ed adeguate tese a superare il suddetto gravissimo stato di fatto e a garantire alle popolazioni interessate un servizio a mezzo elicotteri da parte dei vigili del fuoco, e quindi dell'apparato di protezione civile, tempestivo ed efficace in caso di necessità;

quali misure concrete il Governo intenda attivare a tali fini. (4-03696)

RISPOSTA. — Si rappresenta che l'attuale dotazione del Nucleo elicotteri del comando provinciale Vigili del fuoco di Torino è costituita da elicotteri AB 206, in quanto l'elicottero medio AB 204, precedentemente in dotazione, ha raggiunto il limite utile di vita operativa.

La sostituzione dell'elicottero AB 204 con altro idoneo elicottero di analoghe prestazioni, può trovare risposta solo nell'ambito di nuove acquisizioni poiché l'attuale dotazione di aeromobili della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non consente la sostituzione per la nota carenza di risorse tecniche sul territorio nazionale che vede altri nuclei elicotteri Vigili del fuoco nelle analoghe condizioni di quello di Torino.

Il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per sopperire alle carenze di elicotteri idonei allo svolgimento del compito di soccorso tecnico urgente e per fronteggiare le emergenze di protezione civile, ha attivato le procedure di acquisizione di nuovi aeromobili utilizzando risorse finanziarie straordinarie. Le prime consegne sono programmate per il primo semestre del prossimo anno e in tale ambito risulta prioritaria l'assegnazione dei nuovi elicotteri al Nucleo di Torino.

Si sottolinea che attualmente il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per le esigenze di protezione civile è in grado di azionare in tempi brevi la propria componente aerea sullo scenario dell'emergenza, secondo pianificazioni di intervento congiunto di tutte le componenti del Corpo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

OSVALDO NAPOLI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

la normativa dei patti territoriali è in vigore da quasi cinque anni ed è stata utilizzata da migliaia di enti locali, strutture pubbliche e imprese private in tutto il Paese per realizzare un processo di nuovo sviluppo che parte dal basso;

soprattutto le imprese private hanno programmato investimenti, in parte realizzati in attesa del contributo previsto dalla legge, e molte di esse si trovano ora in difficoltà a causa dell'inaccettabile rallentamento delle procedure sino al loro totale blocco che dura ormai da quasi un anno;

le competenze sulle politiche di coesione, sulla contrattazione negoziata, patti territoriali, contratti d'area, sono passate dal ministero dell'economia a quello delle attività produttive, provocando problemi di raccordo operativo tra i due Ministeri, anche per quanto riguarda il personale specializzato da utilizzare;

per quanto riguarda i patti territoriali della regione Piemonte, si può in primo luogo osservare che nel dicembre del 1999 sono state presentate 77 domande di agevolazione con investimenti per complessive lire 203 miliardi circa, con richieste di contributi per complessive lire 59 miliardi circa e 556 nuovi occupati;

nel mese di gennaio 2000 il tavolo di concertazione ha approvato le graduatorie relative rispettivamente ai progetti di interventi infrastrutturali, a quelli di investimento imprenditoriale e a quelli delle imprese agricole;

nel mese di maggio 2000 la Banca istruttrice (Banca Mediocredito) ha trasmesso gli esiti istruttori al ministero del tesoro, per complessivi n. 64 progetti di investimento imprenditoriale comportanti investimenti per un totale di lire 187,867 miliardi (lire 45 miliardi di contributo) e 511 nuovi occupati;

la deliberazione Cipe del 22 giugno 2000 ha modificato le modalità di fruizione dell'agevolazione per gli investimenti realizzati in tutto o in parte in *leasing*, prevedendo la necessità di un ricalcolo per le istruttorie che includevano tale modalità di spesa;

il Cipe, con successive delibere del 21 dicembre 2000, ha assegnato le risorse per il finanziamento dei sei Patti Territoriali del Piemonte, previo ricalcolo delle age-

volazioni concedibili ai progetti imprenditoriali sulla base delle intensità fissate dal regime di aiuto 2000-2006 per i settori industria, servizi e turismo, mentre non ha richiesto il ricalcolo delle agevolazioni richieste dalle imprese agricole;

nel mese di febbraio 2001 Banca Mediocredito ha presentato al Ministero del tesoro le istruttorie integrative contenenti il ricalcolo delle intensità di contributo, con le relative modifiche ai piani finanziari originari, nonché, per gli investimenti in *leasing*, anche le nuove modalità di fruizione. Sulla base del ricalcolo i contributi previsti per le iniziative imprenditoriali sono stati rideterminati in lire 35,83 miliardi e quelli per le imprese agricole in lire 1,4 miliardi (a fronte di investimenti per lire 3,75 miliardi);

nel maggio 2001 il Ministero del tesoro richiedeva di rifare le istruttorie per le imprese agricole inserite nel Patto (richiesta estesa anche a tutti gli altri 4 Patti Generalisti del Piemonte), ricevendo risposta sia dalla Provincia di Torino che dalle Banche incaricate dell'istruttoria (Banca Mediocredito e San Paolo Imi) che non esistevano i presupposti per il ricalcolo;

alla data attuale vi sono in Piemonte 5 patti territoriali generalisti bloccati: gli stessi comportano investimenti complessivi delle imprese per circa lire 1.278 miliardi (lire 216 miliardi di agevolazioni) e in infrastrutture per circa lire 172 miliardi (lire 94 miliardi di agevolazioni) e assicurano un'occupazione aggiuntiva, a regime, di circa 4.000 unità;

molte delle iniziative previste sono state avviate e concluse con il ricorso delle imprese a mezzi propri e/o all'indebitamento con il sistema bancario;

appare pertanto evidente che il mancato avvio della fase di erogazione dei fondi stanziati per i 5 patti territoriali generalisti del Piemonte abbia comportato notevoli ripercussioni negative sulle situazioni delle singole aziende e, considerata l'ampiezza degli interventi previsti, sia sul-

l'economia della regione sia sotto il profilo occupazionale —:

quali siano i tempi di riavvio delle procedure, necessariamente a breve termine, anche per non incorrere in denunce per danni a carico dello Stato;

se vi sia la disponibilità immediata a compiere tutti gli atti necessari alla loro approvazione e al loro totale finanziamento;

quali siano le ragioni e le responsabilità dei ritardi di procedura, anche per eliminare i dubbi di manovre politiche dirette a porre in difficoltà l'iniziativa del Governo. (4-04762)

RISPOSTA. — I decreti di approvazione dei patti in questione sono stati sottoscritti in data 4 dicembre 2001 e che subito dopo sono stati attivati gli interventi infrastrutturali e gli investimenti produttivi inclusi nei patti stessi.

Per ciò che concerne le iniziative agricole inserite negli stessi patti, si fa presente che essendo stata svolta con esito positivo la verifica di compatibilità con la normativa comunitaria, le relative erogazioni sono state sbloccate nel mese di marzo dell'anno in corso.

Avvenuto tale sblocco, la Cassa depositi e prestiti ha disposto, fino all'agosto del corrente anno, erogazioni pari a euro 6.797.000.

Di seguito si indicano le erogazioni disposte per ciascun patto generalista del Piemonte ed il numero delle iniziative agevolate.

Patto del Canavese: 2.078.000 erogazioni per 22 iniziative;

Zona Ovest di Torino: 3.729.000 erogazioni per 29 iniziative;

Valle di Susa: 236.000 erogazioni per 5 iniziative;

Valle di Susa Agric. e Pesca: 472.000 erogazioni per 6 iniziative;

Canavese Agric. e Pesca: 282.000 erogazioni per 7 iniziative.

Per un totale di 6.797.000 erogazioni.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

OLIVERIO, MANCINI e BOVA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ammodernamento dell'autostrada (A3) Salerno-Reggio Calabria è di fondamentale importanza per il sistema delle comunicazioni e per lo sviluppo delle regioni meridionali;

tale opera costituisce una priorità non solo per il meridione ma per l'intero Paese se si considera la sua funzione strategica di collegamento con i grandi corridoi europei di traffico e con il bacino del Mediterraneo;

i reati ipotizzati nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sugli appalti relativi all'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria sono particolarmente gravi;

dall'indagine emerge la grave permeabilità del sistema degli appalti e dei sub-appalti, all'infiltrazione mafiosa ed alla criminalità organizzata;

il tratto autostradale tra Firmo e Cosenza Sud è stato posto sotto sequestro;

le recenti modifiche apportate alla normativa sugli appalti, motivate dalla necessità di rendere più celeri i tempi di realizzazione delle opere, ad avviso degli interroganti, rischia di rendere ancora più difficile l'azione di controllo sulle procedure relative agli appalti e di aumentare il pericolo di infiltrazione mafiosa sulla realizzazione delle opere pubbliche;

in assenza di interventi concreti ed efficaci da parte del Governo, la predetta autostrada rischia per molti anni di rimanere una grande incompiuta;

il Governo ha ripetutamente manifestato la volontà di sviluppare la politica delle grandi opere pubbliche ma allo stato

attuale non ha ancora individuato le risorse necessarie per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonostante essa sia compresa nel programma delle opere prioritarie individuate ai sensi della legge n. 443 del 2001 (legge obiettivo) —:

quali siano le previsioni di spesa per il completamento dell'opera di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

entro quali tempi sia prevista la realizzazione della stessa;

se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative per rivedere le modifiche apportate alla legislazione in materia di appalti in modo da garantire un sistema di procedure effettivamente trasparenti e ridurre al minimo il rischio di infiltrazioni mafiose e delle organizzazioni criminali. (4-04563)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa preliminarmente presente che in ordine all'autostrada Salerno-Reggio Calabria le mutate esigenze derivanti dall'evoluzione del parco veicolare e dall'incremento consistente dei flussi hanno determinato la programmazione dei lavori di adeguamento e ammodernamento della suddetta autostrada, essendosi deciso, nel 1996, di riqualificare l'intero itinerario di 443 chilometri.

Si ricorda che gli oltre 200 chilometri che restano ancora da realizzare, superando le logiche del passato, sono stati suddivisi in cinque maxilotti che saranno affidati attraverso gara ad altrettanti general contractor.

L'ANAS sta operando affinché, superata la fase di prima applicazione della legge obiettivo, si possa addivenire all'affidamento del primo maxi lotto di lavori entro il mese di marzo 2003. Per gli altri maxi lotti, è prevedibile un affidamento entro la fine del 2003.

Per quanto riguarda i lavori in fase di progettazione o di affidamento, se ne prevede il completamento entro il 2006.

Tali lavori di ammodernamento ed ampliamento della autostrada A3 Salerno-

Reggio Calabria costituiscono una priorità nazionale e proseguiranno nei tempi prefissati e senza interruzioni.

Il costo stimato per il progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è pari a 1357,1 milioni di euro per lavori in fase di realizzazione al netto dei ribassi d'asta. I lavori in fase di progettazione ammontano a 5432,7 milioni di euro mentre altri 400 milioni di euro sono stimati per le opere di rinaturalizzazione dei tratti dismessi in fase di piano generale. Gli ultimi due importi si intendono al lordo dei ribassi d'asta.

Le fonti di finanziamento sono le seguenti: QCS precedenti: 158,6 milioni di euro; CIPE 1999: 1500,1 milioni di euro di cui 167,8 per residui accantonati; QCS 2002/2004: 240 milioni di euro; Piano triennale ANAS 2002/2004: 464,8 milioni di euro; legge obiettivo: 5015,9 milioni di euro.

Quanto ai lavori in corso, i primi tratti oggetto di adeguamento che saranno completamente fruibili sono compresi tra il chilometro 2+500 e 44+100 per la provincia di Salerno e tra i chilometri 213+500 e 258+200 per la provincia di Cosenza.

Dalla vicenda esce rafforzato l'impegno del Governo — nei confronti dei cittadini — a realizzare il programma diretto a garantire, su questo tormentato tracciato, una agevole percorribilità ed adeguati livelli di sicurezza.

Si fa presente, infine, che in base al decreto legislativo n. 190/2002 ed ai relativi necessari protocolli d'intesa, è in corso di istituzione un modulo di contatto tra i ministeri interessati per costruire un network (una rete) info-telematico per la cooperazione applicativa e la piena interoperabilità tra le banche dati di tutti gli organismi operanti nel settore delle opere pubbliche, al fine di: a) rilevare indici di anomalie nelle procedure degli affidamenti degli appalti; b) elaborare ed organizzare, a livello centralizzato, le indicazioni desumibili dalle indagini già svolte dalle forze di polizia; c) evidenziare le ditte di soggetti indagati, imputati o condannati, per violazioni delle leggi sugli appalti, per delitti contro la pubblica amministrazione o per mafia.

In definitiva, si sta costruendo un sistema in grado di erogare informazioni preventive suscettibili di approfondimento da parte degli organismi competenti.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

PASETTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 dicembre 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze, quale azionista di riferimento della compagnia di bandiera Alitalia ha versato nelle casse della società 500 miliardi di lire al fine di avviare la ricapitalizzazione della società. Questa somma corrisponde alla seconda tranche di aumento di capitale autorizzato con decisione della Comunità europea del 15 luglio 1997 e del 18 luglio 2001. Tale afflusso di liquidità nelle casse di Alitalia ha scongiurato tra le altre cose i possibili problemi legati all'imminente pagamento delle tredicesime e degli stipendi dei 24 mila dipendenti della società —:

se il Governo, quale azionista di riferimento non ritenga di doversi impegnare a verificare che la ricapitalizzazione in corso sia funzionale ad un innovativo piano industriale e non solo al superamento della crisi in atto nel settore del trasporto aereo, e che la ristrutturazione della società debba essere intesa come un processo di modifica delle politiche di gestione, di prodotto e di vendita e non solo come un processo che vede nel fattore lavoro l'unico elemento da utilizzare (mediante sue riduzioni) per incrementare l'efficienza aziendale. (4-01696)

RISPOSTA. — *Al riguardo, sentita anche la società in questione, si fa presente che la ricapitalizzazione di Alitalia rappresenta un importante strumento di acquisizione delle risorse necessarie all'attuazione del Piano biennale 2002-2003, che prevede, nella politica degli investimenti, un programma di*

rinnovo della flotta indispensabile alla Compagnia per aumentare la propria competitività in un contesto di mercato particolarmente difficile.

Infatti, nel corso del biennio 1999-2000, la società ha incontrato difficoltà economiche, finanziarie e di posizionamento strategico, e solo nel corso del 2001 ha intrapreso un percorso che ha condotto alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, all'individuazione di una nuova strategia attraverso un articolato processo di pianificazione industriale e all'ingresso nell'alleanza globale Sky Team, all'interno della quale sono stati sottoscritti specifici accordi con Air France e Delta Air Lines.

La prima fase del processo di pianificazione industriale si è conclusa nel mese di settembre 2001, con la predisposizione del Piano Industriale 2002-2006.

A seguito dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, che hanno avuto gravi ripercussioni sul trasporto aereo, è stato necessario adottare un Contingency Plan per limitare le conseguenze della crisi nella stagione invernale 2001/2002, che ha comportato la sospensione di una serie di collegamenti di lungo raggio, la riduzione dei voli sulle rotte di medio-corto raggio e un lieve incremento delle tariffe.

Successivamente, la Società ha predisposto il Piano biennale 2002-2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2001, il quale, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel piano industriale 2002-2006, ha tenuto conto degli effetti della crisi, nonché delle misure già attivate nel Contingency Plan. Le linee guida strategiche del piano in questione prevedono:

a) *la focalizzazione sul core business del trasporto aereo passeggeri e merci e l'adozione di politiche di dismissione e partnership delle aree strategicamente meno rilevanti;*

b) *il ridisegno del sistema di offerta e il miglioramento della qualità del prodotto, coerentemente con le esigenze e le caratteristiche della domanda di riferimento di Alitalia;*

c) *l'adeguamento e il rinnovamento della flotta, perseguito secondo principi di standardizzazione e di riduzione del numero di famiglie di aeromobili e della capacità unitaria, in un quadro di compatibilità finanziaria;*

d) *il miglioramento delle politiche di marketing e commerciali, finalizzate a sostenere il nuovo disegno del sistema di offerta;*

e) *programmi di riduzione e di efficienza dei costi;*

f) *la massimizzazione della leva delle alleanze strategiche, attraverso l'ingresso nell'Alleanza globale Sky Team e la costituzione di alleanze bilaterali con Air France e Delta Air Lines.*

Alla luce di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che il processo di ristrutturazione avviato miri non soltanto al superamento della crisi verificatasi, ma al raggiungimento di nuovi obiettivi di efficienza e di razionalizzazione che consentano alla Società di competere sul mercato nazionale e internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

PASETTO, TUCCILLO e LUSETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dello sciopero delle prestazioni straordinarie e/o aggiuntive indetto dalle organizzazioni sindacali postali — per il periodo che va dal 2 al 31 luglio 2002 — per la difesa dei diritti minimi fondamentali dei lavoratori, quali il rispetto dell'orario lavorativo e contro ogni forma di discriminazione durante lo svolgimento del lavoro, la dirigenza aziendale di Poste italiane spa ha diramato delle disposizioni che, a detta dello scrivente nonché delle stesse organizzazioni sindacali, risultano di inaudita gravità;

con un comunicato della direzione centrale delle risorse umane la società ha

infatti imposto a tutte le strutture aziendali periferiche di comunicare giornalmente i nominativi dei lavoratori aderenti allo sciopero, in luogo dei soli riepiloghi numerici che venivano richiesti in passato. La direzione inoltre, interpretando in modo palesemente strumentale e unilaterale le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ha impartito precise direttive circa la sanzionabilità in via disciplinare del comportamento degli addetti al recapito della corrispondenza che aderiscano allo sciopero rifiutando le prestazioni aggiuntive a quelle giornalmente dovute;

tali disposizioni da quanto denunciato dalle parti sindacali determineranno decine di migliaia di lavoratori che verranno sanzionati nonché un pesante clima intimidatorio;

la denuncia di comportamenti antisindacali a Poste italiane spa trova conferma nel fatto che, proprio in questi giorni, la magistratura del lavoro ha accolto un ricorso ex articolo 28 della legge n. 300 del 1970 presentato da una organizzazione sindacale, che definisce il comportamento dell'azienda in questione « clamorosamente antisindacale » —:

quali atti abbia preso o intenda prendere per verificare le denunce fatte alla dirigenza di Poste italiane spa di persistenti, diffusi e reiterati comportamenti antisindacali, e qualora queste trovino conferma quali iniziative vorrà assumere per far sì che tali gravi comportamenti cessino. (4-03483)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che lo scio-

pero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali dal 2 al 30 luglio 2002, per quanto riguarda gli addetti al recapito, prevedeva sia l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, sia dalle prestazioni aggiuntive a quelle quotidianamente dovute per il recapito della corrispondenza nell'ambito della zona a ciascuno assegnata, con il conseguente rifiuto del cosiddetto abbinamento delle zone.

In proposito la medesima società ha chiarito che il giorno 27 giugno, la commissione di garanzia aveva segnalato alle organizzazioni sindacali interessate che l'attuazione dello sciopero nelle date indicate avrebbe violato il principio della rarefazione degli scioperi, non rispettando il lasso di tempo che deve intercorrere fra due agitazioni sindacali consecutive, atteso che l'ultima agitazione del personale risaliva al periodo 20 giugno-11 luglio 2002.

Nonostante tale comunicazione, tuttavia, l'agitazione sindacale ha avuto luogo e, di conseguenza, la commissione di garanzia ha reso nota la possibilità di avviare un procedimento per la valutazione del caso, anche in vista dell'applicazione di eventuali iniziative sanzionatorie.

In tale prospettiva la società ha ritenuto doveroso procedere non solo al rituale monitoraggio del fenomeno di adesione allo sciopero, consistente nella semplice rilevazione del numero degli aderenti, ma anche avviare accertamenti che, nel caso di successive ed ulteriori determinazioni della commissione di garanzia, consentissero di valutare eventuali iniziative disciplinari, come previsto dai vigenti accordi contrattuali.

Ciò chiarito, la ripetuta società ha ritenuto opportuno precisare anche il senso dell'espressione « prestazioni aggiuntive » in modo da evidenziare la portata del rifiuto al loro svolgimento da parte degli addetti.

Secondo l'attuale organizzazione del lavoro dei portalettere, le prestazioni aggiuntive consistono nell'esecuzione — durante il normale orario di servizio settimanale — del recapito della corrispondenza in zone dove il titolare risulta momentaneamente assente.

Di conseguenza, secondo Poste un eventuale rifiuto del loro svolgimento configura

una « mancata accettazione del modello di organizzazione del lavoro così come predefinita dal datore di lavoro, nell'ambito del suo potere di organizzazione aziendale », secondo quanto ritenuto dal tribunale di Napoli con sentenza del 9 aprile 2002. Un rifiuto parziale della prestazione lavorativa, infatti, non potrebbe essere confuso con lo sciopero che, per sua natura, consiste nella totale astensione dalle prestazioni lavorative e, pertanto, l'astensione dal lavoro, secondo le modalità attuate, configurerebbe una forma di inadempimento contrattuale, come tale sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

La medesima società Poste ha, infine, fatto presente che a conclusione della vertenza, tenendo conto delle sollecitazioni avanzate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed allo scopo di favorire la ripresa di relazioni industriali costruttive, pur ribadendo il proprio avviso in merito alla questione, ha ritenuto, in via del tutto eccezionale, di non dare seguito ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che, in adesione allo sciopero, si erano rifiutati di eseguire le prestazioni aggiuntive in parola.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

PERROTTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il nostro patrimonio demaniale è tra i più ricchi d'Europa per bellezza e potenzialità economiche;

da un articolo edito su *l'Espresso* del 29 agosto 2002 si evince che il demanio marittimo classifica nella categoria C, ossia nella categoria corrispondente a beni « di bassa valenza turistica », spiagge concesse a privati a canoni inadeguati al valore economico effettivo, così creando una grave sperequazione fra quello che gli stessi versano allo Stato e ciò che quest'ultimi ricavano dalla relativa gestione —:

se ritenga opportuno disporre un'indagine conoscitiva circa i criteri utilizzati

dalle capitanerie nel classificare le spiagge dell'intero territorio nazionale;

se ritenga di ordinare la riclassificazione delle spiagge, secondo criteri che rispecchino maggiormente le potenzialità offerte dall'attribuzione in concessione a privati della relativa gestione. (4-03825)

RISPOSTA. — *La misura dei canoni per concessioni aventi finalità turistico-ricreative è determinata in base alle misure indicate a titolo generale nell'articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342.*

I canoni così determinati sono soggetti ad aggiornamento annuale nella misura, predeterminata dalla legge, dell'aumento pari alla media Istat.

Quanto alla classificazione delle aree nell'ambito delle categorie «A», «B» e «C», classificazione cui corrispondono importi base di canone diversi, si evidenzia come la relativa competenza sia stata devoluta, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale 342/93, alle Regioni le quali vi hanno provveduto solo in parte.

Per le aree non ancora classificate dalle Regioni competenti, si applicano, di conseguenza, le misure minime previste dalla legge per la categoria «C».

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

PERROTTA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

di fondamentale importanza per l'accrescimento morale e spirituale di un popolo, una delle attività più alte ed edificanti dello Stato è la promozione della cultura;

compito non meno importante, quello di cooperare con gli altri Stati per la valorizzazione all'estero del patrimonio letterario italiano, che ha dato lustro alla nostra cultura e tradizione millenaria;

sconcertante risulta apprendere dal quotidiano «Libero» del 16 settembre 2002 l'elenco dei testi pubblicati in Albania, grazie agli incentivi elargiti dalla direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, nel periodo fra il 1998 e il primo semestre del 2002. Da tale elenco si evince la totale mancanza di metodo nella selezione delle opere italiane da promuovere in lingue estere —:

se intenda rendere di pubblico dominio i criteri che ispirano la scelta dei libri da tradurre con l'utilizzo del denaro pubblico, i titoli di queste pubblicazioni e le rispettive quantità;

se intenda rendere noti i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice dei testi, nonché di coloro che li hanno nominati, la durata del loro mandato e i compensi di cui sono fruitori per assolvere a questo ufficio;

se intenda promuovere, attraverso il Ministero degli affari esteri, la pubblicazione all'estero di opere di grande respiro, che possano ben rappresentare il nostro patrimonio culturale;

se intenda indicare una commissione di esperti, rappresentativa delle varie ispirazioni politiche, capace di indicare con la massima obiettività le opere che effettivamente necessitano degli aiuti ministeriali per essere divulgate all'estero. (4-03986)

RISPOSTA. — *In ordine all'assegnazione dei premi e contributi per la traduzione di opere italiane in altre lingue, si ritiene essenziale esplicitare i termini esatti della procedura stabilita dalle norme in vigore per tale attività. La Legge 401/1990 «Riforma degli Istituti Italiani di Cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero», istitutiva della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, prevede espressamente all'articolo 20, la concessione di premi e contributi per la traduzione di opere letterarie e scientifiche italiane. Il ruolo della Commissione nazionale per quanto attiene il settore dei premi*

e contributi alle traduzioni, è esplicitato nell'articolo 4 del regolamento su tale materia, contenuto nel Decreto del Ministero degli esteri n. 593 del 7 novembre 1995, il quale prevede che il ministero degli esteri senta la Commissione per determinare i criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei contributi e che venga acquisito dal predetto Ministero il parere della Commissione sulle proposte di premi e contributi avanzate dalle Ambasciate e dagli Istituti italiani di cultura.

I criteri generali attualmente in vigore per l'attribuzione dei premi e contributi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1999, prevedono:

la valutazione della validità della proposta, sia sotto il profilo della qualità intrinseca dell'opera da tradurre che dell'affidabilità dell'editore e traduttore;

l'inserimento della proposta in progetti culturali più ampi, che prevedano la traduzione di un insieme di opere collegate da nessi oggettivi, (argomento, autore, periodo storico eccetera);

particolare attenzione per le traduzioni in lingue veicolari o che comunque presentino possibilità di penetrazione in Paesi con elevata presenza di comunità italiane;

interventi mirati per la diffusione della produzione letteraria contemporanea nonché per la traduzione di opere scientifiche, connesse anche ai settori di eccellenza della ricerca italiana;

la concessione in via prioritaria di contributi per la realizzazione di progetti di traduzione o di divulgazione, rispetto ai premi per azioni divulgative già compiute.

L'esame delle proposte relative alle traduzioni viene effettuato preliminarmente nell'ambito del Gruppo lingua ed editoria della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero che fornisce in plenaria il proprio formale parere sulla scelta delle opere di cui sostenere la traduzione.

Da quanto precede emerge quindi che esistono precisi criteri per l'assegnazione dei predetti contributi e che il ruolo della Commissione nazionale attiene alla manifestazione di un qualificato parere circa l'idoneità delle opere proposte per un'adeguata diffusione della cultura italiana all'estero. Risulta comunque chiaro che il valore e l'attività della Commissione non può essere valutato sulla base di un singolo testo, citato fuori del contesto. Ogni singola scelta tiene infatti conto dell'insieme dei titoli tradotti dall'italiano già disponibili in ogni lingua e delle domande. Occorre inoltre tener conto che l'iniziativa delle singole traduzioni viene sempre dagli autori o dagli editori. Il Ministero degli Esteri, sotto il controllo della Commissione, effettua una cernita delle domande presentate.

La Commissione nazionale per promozione della cultura italiana all'estero, istituita dalla legge 401/1990, viene rinnovata ogni tre anni. L'attuale composizione, valida fino al novembre 2003m è attualmente presieduta — su delega del Ministro degli affari esteri — dal Sottosegretario onorevole Mario Baccini. Vice Presidente della Commissione è il professor Giovanni Antonino Puglisi. La Commissione conta, oltre al Presidente, 26 membri, 13 dei quali rappresentano Amministrazioni dello Stato (Ministero degli affari esteri, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, Presidenza del Consiglio dei ministri), la RAI, la Conferenza Permanente Stato-Regioni, il Consiglio generale degli italiani all'estero e la Società Dante Alighieri. Altri 13 componenti sono nominati su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Enti o istituzioni pubbliche (Accademia nazionale dei Lincei; Consiglio nazionale delle ricerche; Consiglio nazionale della pubblica amministrazione; Consiglio universitario nazionale; Consiglio nazionale per i beni e le attività culturali), in quanto personalità di rilievo del mondo culturale e scientifico.

Per quanto riguarda in particolare il Ministero degli affari esteri, sono membri di diritto della Commissione il Direttore generale della promozione e cooperazione

Culturale e il Direttore generale per gli italiani all'estero. I nominativi dei membri della Commissione nazionale sono pubblicati sul sito Internet del Ministero degli esteri.

Il Gruppo di lavoro lingua ed editoria è un'articolazione interna della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. È presieduto dal professor Riccardo Campa ed è composto dai presentanti in seno alla Commissione stessa dei Ministeri degli esteri, dei beni culturali, dell'istruzione, nonché del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio, della Dante Alighieri, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio generale degli italiani all'estero. I componenti della Commissione nazionale non percepiscono « competenze » o gettoni di presenza, ma è esclusivamente previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle riunioni della plenaria e dei gruppi di lavoro da parte dei membri non residenti a Roma. Nel 2001 la spesa per tali rimborsi è ammontata a circa 19 milioni di lire.

Si concorda con l'interrogante circa la necessità di promuovere la pubblicazione all'estero di opere di ampio respiro. A tal fine la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero sta elaborando degli indirizzi attraverso i quali sarà possibile giungere ad una corretta ed equilibrata valutazione delle richieste pervenute dalle varie Sedi.

Riguardo all'eventualità di istituire una commissione di esperti, si fa presente che, essendo già operanti la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero e il Gruppo di lavoro lingua ed editoria, non appare necessario un nuovo organo per l'attività di sostegno alla traduzione del libro italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

PINOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nella giornata di venerdì 8 marzo 2002, si è tenuta a Genova un'interessante

iniziativa: la presentazione di una rivista Finanziari e cittadini organo dell'Associazione « FICIESSE »;

l'associazione e la rivista hanno l'obiettivo di far lavorare cittadini e guardia di finanza su obiettivi comuni di lotta alla corruzione, difesa del consumatore e democratizzazione delle Forze armate;

in particolare l'Associazione si è sempre mossa anche per sottolineare l'esigenza di una rappresentanza sindacale delle forze armate che nell'ambito della riforma portasse a compimento il processo di democratizzazione che da vari anni va avanti;

risulta all'interrogante che nella stessa giornata, stranamente in concomitanza anche con l'ora della presentazione della rivista, 75 finanziari sarebbero stati comandati a presenziare al precetto pasquale: fatto mai avvenuto negli scorsi anni —:

se risulti usuale, corretto e legale comandare i finanziari a partecipare ad un atto di fede, e se sia casuale o premeditato, comandare la precettazione di 75 finanziari in una data distante dalla Santa Pasqua e in concomitanza con la presentazione di una rivista che tratta dei problemi della guardia di finanza. (4-02460)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede chiarimenti in ordine al servizio disposto nei confronti di 75 militari della Guardia di Finanza per la partecipazione alla celebrazione eucaristica del Precetto Pasquale svoltasi l'8 marzo 2002 presso la cattedrale di San Lorenzo in Genova.*

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha comunicato di ritenere del tutto legittima l'iniziativa assunta dal competente Comando regionale di Genova per la partecipazione alla predetta funzione che, come sempre, viene officiata nel periodo a cavallo — di norma trenta giorni prima o dopo — della domenica di Pasqua.

Ciò in quanto, stante la solennità della cerimonia religiosa celebrata dalla massima carica della gerarchia ecclesiastico-militare,

era necessario assicurare la presenza di una consistente rappresentanza della Guardia di finanza anche al fine di tenere alta l'immagine del Corpo sia di fronte all'opinione pubblica sia al cospetto delle altre Forze armate e di Polizia che hanno partecipato alla Santa Messa.

In ogni modo, la partecipazione alle funzioni religiose da parte dei militari è disciplinata dagli articoli 11 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e 35 del Regolamento di Disciplina Militare i quali prevedono che la partecipazione alle stesse è facoltativa, tranne nei casi di servizio; circostanze che si sono verificate nel caso in esame poiché i militari che hanno partecipato alla menzionata cerimonia, oltre ad essere correttamente comandati di servizio, erano comunque in parte volontari.

Infine, è opportuno far presente che la cerimonia era già stata organizzata nel mese di febbraio 2002 e, pertanto, per mera coincidenza si è tenuta lo stesso giorno della presentazione della rivista *Finanzieri e Cittadini dell'Associazione FICIESSE*.

In definitiva, nessuna anomalia può riscontrarsi nella partecipazione dei militari del Corpo alla celebrazione religiosa, né tantomeno può ravvisarsi un'azione di ostruzionismo avverso l'Associazione Nazionale *Finanzieri Cittadini e Solidarietà*.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

PISA e AMICI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

nell'aprile 2002 con l'ordinanza ministeriale n. 44 emessa dal dipartimento per i servizi nel territorio, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha definito le modalità per la formazione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

tale provvedimento prevede l'immotivata quanto illegittima esclusione dei do-

centi di scuola elementare e dell'infanzia dagli incarichi di presidenza o dirigenza;

ancora una volta le istituzioni governative hanno compiuto un'azione che, ad avviso delle interroganti, appare discriminatoria nei confronti del personale docente della scuola elementare e dell'infanzia che invece da molti anni si contraddistingue per essere all'avanguardia in tutte le graduatorie mondiali per efficienza progettualità e capacità diffuse del corpo insegnante;

continua ad essere difficile per chi decide le politiche sull'istruzione, comprendere quanto sia delicato, complesso e strategico il ruolo di questa categoria d'insegnanti che ha il compito di fornire la prima formazione, quella di base, a tutti i bambini;

non si afferra quindi perché una categoria che svolge un'opera così delicata, rispondendo al meglio alle difficoltà del ruolo, debba essere immotivatamente esclusa dalla possibilità di ricoprire ruoli di dirigenza, impedendogli quindi di porre al servizio dell'organizzazione della scuola o del distretto la sua preziosa esperienza;

nella scorsa legislatura la riforma Berlinguer aveva indicato, nella istituzione della facoltà di scienza della formazione primaria e nelle scuole di Specializzazione *post-laurea*, la possibile soluzione a quello che continua ad essere l'unico elemento di differenziazione tra questa categoria d'insegnanti e le altre. In questo modo si pensava di fornire un unico *curcus* per tutti i soggetti interessati ad esercitare questa professione, garantendo quindi un'ancora più alta professionalità e specializzazione. Il blocco della riforma dei cicli, la mancata indizione del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici ha, di fatto, infranto i sogni di migliaia di docenti;

ora l'ordinanza ministeriale n. 44/02 oltre a prevedere l'esclusione degli insegnanti delle elementari e delle materne che abbiano conseguito la laurea, dagli incarichi di dirigenza falsando l'applica-

zione del decreto legislativo n. 297 del 1994 che regola l'istituzione di graduatorie distinte per vari tipi di presidenza, ammette a tali incarichi docenti di scuola media di primo e secondo grado che non sono in possesso di laurea. Più specificatamente si prevede che non sia necessaria l'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare o l'abilitazione nella scuola dell'infanzia per aspirare a ricoprire incarichi di dirigenza nei circoli didattici: il ragionamento posto alla base di tale ordinanza sembra miope e lontano dalle reali esigenze di una scuola moderna e al passo con mutate esigenze formative;

sono riscontrabili, tra l'altro, nel provvedimento in esame numerosi aspetti di incostituzionalità visto che non consente la piena realizzazione umana, professionale e sociale di una categoria ben definita di cittadini discriminati in maniera evidente e palese nell'esercizio di un loro diritto —:

se non ritenga che l'ordinanza ministeriale n. 44/02 compia una vera e propria discriminazione nei confronti dei docenti laureati delle scuole elementari e dell'infanzia, non prevedendo per loro la possibilità di ricoprire incarichi di presidenza o dirigenza;

se non ritenga che tale previsione oltre a presentare numerosi aspetti d'incostituzionalità vista la palese violazione dell'articolo 3 della nostra carta sia in evidente contrasto con il decreto legislativo n. 297 del 1994 che regola l'istituzione delle graduatorie per la presidenza degli istituti scolastici;

se, al fine di tutelare le legittime aspettative di tutte le categorie dei docenti nonché i loro diritti personali e professionali, il Ministro non voglia apportare le necessarie modifiche all'ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002 prot. n. 1174, emanata dal dipartimento per i servizi nel territorio, in modo da permettere a tutti i docenti laureati che ne facciano richiesta l'inclusione nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di

presidenza nei circoli didattici e nelle scuole di istituzione secondarie di 1° grado dimensionate. (4-04240)

RISPOSTA. — L'interrogante chiede i motivi di esclusione degli insegnanti elementari e di scuola materna dagli incarichi di presidenza.

Al riguardo si fa presente che per la copertura dei posti temporaneamente vacanti dei circoli didattici la legge 27 maggio 1964 n. 380 prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspirare ad eventuali incarichi di presidenza.

Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado l'articolo 477 del decreto legislativo 297/1994 recante il testo unico in materia d'istruzione ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.

Con l'istituzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento di detto personale.

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina ora la materia, ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.

La normativa che disciplina detti incarichi ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già

assunto negli ultimi anni si è ritenuto opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile le disposizioni già contenute nell'ordinanza ministeriale 152/2000.

In tale ottica poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165/2001 prevede un concorso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'ordinanza ministeriale 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi in assenza di titolare con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nell'articolo 9 della legge 23.9.1964 n. 380 in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in questa fase transitoria prevedere anche per i circoli didattici temporaneamente privi di titolare il ricorso alle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297/94 riservate solo ai docenti di scuola secondaria ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

un delegato a rappresentare una lista civica, denominata « Per Linguaglossa », regolarmente ammessa alla competizione elettorale per le amministrative del 26 e 27 maggio 2002, nel comune di Linguaglossa (Catania), ha presentato, in data 9 maggio 2002 regolare richiesta di autorizzazione al Sindaco per effettuare un pubblico comizio in piazza Municipio per il giorno 19 maggio 2002 dalle ore 19.00 alle ore 21.00;

avendo le altre 3 liste ammesse alla competizione elettorale presentato in data 13, 15 e 16 maggio 2001, richiesta di effettuare un pubblico comizio nella medesima piazza Municipio, nello stesso

giorno e con orario di inizio alle ore 20.00, è stato effettuato, in data 16 maggio 2002, un sorteggio degli orari, per effettuare i comizi delle 4 liste richiedenti, al fine di disciplinarne il buon andamento;

del suddetto sorteggio è stato redatto un verbale con le seguenti motivazioni: « ... per il giorno 19 c.m., tenuto conto che i delegati delle 4 liste hanno presentato istanze per ottenere l'autorizzazione in orari concomitanti viene stabilito di fissare un tempo utilizzabile dalle ore 18.30 alle ore 21.00, da attribuire ai richiedenti a mezzo di sorteggio ... »;

a seguito di ciò la lista « Per Linguaglossa », avendo preso degli impegni con dei deputati provenienti da città diverse che dovevano intervenire al comizio in orario diverso da quello assegnato dal sorteggio, decide di presentare, in data 17 maggio 2002, richiesta di autorizzazione ad effettuare un pubblico comizio in altra piazza del comune, indirizzando la richiesta al Sindaco, al Comando stazione dei Carabinieri di Linguaglossa e per conoscenza al Comando di Polizia municipale;

il Sindaco alle ore 10.40 del 19 maggio 2002 ha fatto notificare al delegato della lista « Per Linguaglossa » la mancata autorizzazione ad effettuare il pubblico comizio in altra piazza, con la seguente motivazione: « Non si autorizza in considerazione del verbale del 16 maggio 2002 ore 12.30 »;

il Sindaco uscente è candidato capolista di una lista civica denominata « Progetto per Linguaglossa » e che pertanto, a maggior ragione, deve esimersi da compiere qualsiasi atto che interferiscano con il regolare andamento della campagna elettorale, al fine di permettere alle liste di confrontarsi serenamente con la cittadinanza;

alle riunioni elettorali, che si tengono non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,

delle leggi di pubblica sicurezza che riguardano le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici, pertanto non è prevista la richiesta di autorizzazione, ma solo la comunicazione;

il diniego senza motivazione è illegittimo, anzi per quanto esposto, secondo l'interrogante, vi sarebbero gli estremi per ravvisare il reato di abuso di ufficio;

all'incontro con la cittadinanza partecipavano un deputato nazionale e due deputati regionali quindi la violazione si appalesa di una gravità ancora più rilevante —:

se non ritenga che il comportamento del Sindaco rappresenti una grave violazione di leggi e, in caso affermativo, se non ritenga di adottare in merito le iniziative di propria competenza. (4-03014)

RISPOSTA. — *In riferimento al diniego allo svolgimento di un comizio opposto dal Sindaco del Comune di Linguaglossa al rappresentante della lista denominata « Per Linguaglossa », candidatosi per la consultazione elettorale del 26 maggio 2002, si comunica — in relazione agli elementi acquisiti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Catania — che avendo tutte e quattro le liste partecipanti alla competizione elettorale richiesto di svolgere comizi nello stesso 19 maggio u.s., in orari e località peraltro coincidenti, il sindaco pro tempore, d'intesa con i rappresentanti di lista, ha deciso di effettuare un apposito sorteggio, al fine di cadenzare gli orari delle manifestazioni elettorali.*

I delegati delle liste di cui sopra hanno avanzato, successivamente, ulteriore richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i comizi, sempre nella giornata del 19 maggio 2002, in altra piazza cittadina non attrezzata, denominata Piazza Vespri Siciliani.

Data l'inidoneità del prescelto luogo di riunione ed atteso l'esiguo numero di vigili urbani disponibili per garantirne il regolare svolgimento, è stato da quel Sindaco negato

— a tutte e quattro le liste — il consenso a tenere i comizi elettorali nella suddetta Piazza Vespri Siciliani.

Nonostante il diniego, la lista denominata « Per Linguaglossa » ha deciso di svolgere comunque la prevista manifestazione presso un locale centro sociale.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, incaricati di vigilare sul normale andamento delle riunioni elettorali, ne hanno data tempestiva comunicazione al Sindaco, che ha consentito lo svolgimento della manifestazione.

Premesso quanto sopra, si soggiunge che, benché durante il periodo elettorale — ai sensi della legge 24 aprile 1975, n. 130 — i promotori delle relative riunioni in luogo pubblico siano effettivamente esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo dei comizi siano comunque concordate tra gli stessi promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza, al fine di evitare situazioni potenzialmente in grado di degenerare in turbative dell'ordine pubblico.

Per quanto attiene, infine, al comportamento tenuto dal Sindaco del Comune di Linguaglossa si rappresenta che, allo stato, non è dato rilevare la sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di provvedimenti di rigore previsti dalle norme.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

POTENZA, BOCCIA, LUONGO, LETTIERI, ADDUCE e MOLINARI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

i lavori di costruzione della terza corsia e messa in sicurezza della autostrada A3 Salerno — Reggio Calabria sono assolutamente necessari per la modernizzazione ed il potenziamento del sistema infrastrutturale del mezzogiorno e dell'intero paese;

questi lavori procedono con estrema lentezza, causando pesanti disagi ai citta-

dini, con effetti negativi anche ai fini dello sviluppo economico del meridione;

nella risposta all'interrogazione n. 5-00485, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha riconosciuto che, per il completamento del progetto, occorrono altri 7.600 miliardi di lire circa, considerando che ben 45 lotti sono in fase di progettazione esecutiva o definitiva, fra cui quelli relativi a tutto il tratto lucano;

nel primo programma di investimenti previsto dalla cosiddetta « legge obiettivo », nell'ambito delle diciannove priorità — un elenco, peraltro, eccessivamente esteso — fissate dal Governo, figura l'autostrada Salerno — Reggio Calabria;

ad oggi il governo continua a rilasciare a quanto risulta agli interroganti dichiarazioni discordanti tra quanto sostiene il Ministro Lunardi nelle conferenze pubbliche e quanto riferisce il sottosegretario Martinat nelle aule parlamentari —:

con quali modalità ed in quali tempi il finanziamento di 7.600 miliardi di lire potrà essere in concreto erogato ed utilizzato, evitando ulteriori ritardi e nuovi rinvii che paralizzerebbero gravemente le comunità meridionali. (4-02633)

RISPOSTA. — *L'ANAS ha fatto conoscere che il costo stimato per il progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria è pari a 1357,1 milioni di euro per lavori in fase di realizzazione al netto dei ribassi d'asta. I lavori in fase di progettazione ammontano a 5432,7 milioni di euro mentre altri 400 milioni di euro sono stimati per le opere di rinaturalizzazione dei tratti dismessi in fase di piano generale.*

Gli ultimi due importi si intendono al lordo dei ribassi d'asta.

Le variazioni di costo intervenute in passato, riferisce l'ente stradale, sono da addebitarsi a cause diverse, tra cui si segnala la necessità di adeguamento dell'arteria secondo le osservazioni e le richieste delle Amministrazioni centrali e locali coinvolte nelle procedure autorizzative del progetto cui l'Anas è obbligata ad uniformarsi.

Le fonti di finanziamento sono le seguenti:

1) QCS precedenti: 158,6 milioni di euro;

2) CIPE 1999: 1500,1 milioni di euro di cui 167,8 per residui accantonati;

3) QCS 2002/2004: 240 milioni di euro;

4) Piano triennale ANAS 2002/2004: 468,8 milioni di euro;

5) legge obiettivo: 5015,9 milioni di euro.

Relativamente ai tempi di realizzazione delle opere, l'Anas precisa che l'avanzamento dei lavori in corso è il seguente:

1) 77 per cento relativo ai lavori iniziati nel periodo 1997/1998;

2) 60 per cento relativo ai lavori iniziati nel periodo 1999/2000;

3) 12 per cento relativo ai lavori iniziati nel periodo 2000/2001.

Per quanto riguarda i lavori in fase di progettazione o di affidamento, se ne prevede il completamento entro il 2006, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

L'Anas sta operando affinché, superata la fase di prima applicazione della legge obiettivo, si possa addivenire all'affidamento del primo maxi lotto di lavori entro il mese di marzo 2003. Per gli altri maxi lotti, è prevedibile un affidamento entro la fine del 2003.

Per quanto attiene i lavori in corso, i primi tratti oggetto di adeguamento che saranno completamente fruibili sono compresi tra il Km. 2+500 e 44+100 per la provincia di Salerno e tra i Km. 213+500 e 258+200 per la provincia di Cosenza.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

RAISI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

all'ospedale di Faenza una donna di 73 anni di Castel Bolognese (Bologna) è deceduta, mentre un giovane di 32 anni è stato salvato *in extremis* a causa dello scambio di fiale nel Reparto di radiologia dell'ospedale;

al posto del liquido di contrasto a base di gadolinio in vista di un accertamento diagnostico con la risonanza magnetica nucleare, ai due è stato iniettato potassio;

la procura della Repubblica di Ravenna ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose gravissime sotto il profilo della negligenza di operatori medici o paramedici non ancora identificati e la stessa Ausl di Ravenna ha sospeso fino a data da destinarsi gli esami di risonanza magnetica con mezzi di contrasto —:

se sia a conoscenza di tali fatti e quali iniziative il Ministro intenda prendere, nell'ambito dei poteri ispettivi previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998. (4-01971)

RISPOSTA. — *Per effetto della disciplina normativa contenuta nella Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione », il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.*

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Emilia Romagna, per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo di Bologna, con nota pervenuta il 25 luglio 2002.

La Regione ha istituito una Commissione di verifica sullo svolgimento dei tragici episodi avvenuti presso l'Ospedale di Faenza nel corso di una prestazione di

Risonanza magnetica nucleare (RMN) con mezzo di contrasto il 15 ed il 16 gennaio 2002.

Al termine dei suoi lavori la citata Commissione ha confermato l'ipotesi inizialmente avanzata che indica la causa dei gravissimi fatti nello scambio delle fiale contenenti la soluzione fisiologica — usata normalmente per migliorare la qualità dell'esame RMN — con quelle contenenti il Cloruro di Potassio.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Ravenna.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

REALACCI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno vengono importate in Europa centinaia di migliaia di tonnellate di carne provenienti da paesi extra Ue, tra cui Brasile e Thailandia;

in questi due paesi le norme che riguardano l'allevamento e la commercializzazione delle carni risultano ben lontane da quelle comunitarie: malgrado ciò, una volta sdoganate, queste diventano carni nazionali totalmente indistinguibili da quelle nostrane;

il rischio principale per la salute riguarda l'importazione di carni trattate con sostanze pericolose quali cloramfenicolo, nitrofurani e prodotti contenenti questi principi attivi, vietati in Europa dal 1996 perché sospettati di causare patologie gravissime come l'anemia aplastica e il cancro, e ancora utilizzati in Brasile sino al maggio del 2002;

la vicenda è oggetto di una denuncia che l'associazione Legambiente ha inoltrato nei giorni scorsi al Governo italiano, alla Commissione e al Consiglio Ue sulle carni avicole importate da paesi con legislazione sanitaria non equivalente a quella comunitaria;

dalla denuncia emerge con chiarezza che grandi quantità di parti pregiate di

pollo e tacchino vengono importate nel nostro paese grazie al basso costo e alla facilità di aggirare i controlli obbligatori e costosi per i produttori europei. Nell'ultimo anno le importazioni extra Ue, in particolare dal Brasile e dalla Thailandia, sono aumentate di più del 100 per cento rispetto allo scorso anno: circa il 35 per cento della carne di taglio pregiato (petto di pollo e fesa di tacchino) consumata in comunità arriva quindi dal Brasile e dalla Thailandia e detta percentuale è destinata a salire in maniera esponenziale perché la carne viene per lo più importata sotto voci doganali senza prezzo limite e con dazi agevolati;

quello della turbativa di mercato, causata dai dazi agevolati per questi prodotti, non è certo il problema maggiore. Il rischio grave è invece per la salute dei consumatori che per i prossimi 15 mesi potranno continuare a trovare, al supermercato o in mensa, piatti di pollo e tacchino trattati con antibiotici vietati;

il Brasile, pur avendo imposto il citato divieto, infatti, non ha contemporaneamente previsto il ritiro dal mercato degli animali già trattati con detti principi attivi, ha anzi concesso un termine di 90 giorni per il ritiro dei prodotti vietati dal mercato. A questi tre mesi di « proroga » bisogna poi sommare 6 mesi di ciclo produttivo dell'animale e 12 mesi di congelamento concesso;

la legislazione comunitaria — in continua evoluzione — con il provvedimento 2001/471/CE, ha imposto per le produzioni comunitarie tutta una serie di controlli relativi alle condizioni igieniche generali della produzione negli stabilimenti (secondo i principi HACCP), ed ha emanato tutta una serie di provvedimenti nazionali per assicurarne l'applicazione. Questa normativa a tutela della salute non viene rispettata dai paesi extra Ue, come è il caso della normativa che prevede il divieto di utilizzo di farine animali nei mangimi. Una questione di estrema gravità poiché in mancanza di apposite normative, di fatto, in detti paesi non esiste alcun

controllo sulla presenza o meno di BSE negli animali;

la Commissione, con un provvedimento (2002/477/CE), ha rinviato del tutto inspiegabilmente l'applicazione di queste pratiche per i produttori di paesi terzi all'8 giugno 2003. In questo modo, la Commissione ha consapevolmente favorito l'importazione di carne e prodotti derivati dai paesi terzi, a scapito dei produttori comunitari e della sicurezza dei consumatori —

se il Governo intenda intervenire con controlli e, nel caso si renda necessario, con sequestri nei confronti delle importazioni provenienti dal Brasile a rischio ai sensi della direttiva 96/23/CEE per il possibile trattamento degli animali con prodotti contenenti cloramfenicolo e nitrofurani;

se siano stati previsti controlli sanitari su tutte le merci importate dai paesi extra UE nel settore avicolo. (4-04287)

RISPOSTA. — Le garanzie sanitarie per le importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale sono fissate dall'Unione europea attraverso normative a cui tutti gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi. Esse si basano su una triade di garanzie stabilite dalla Commissione europea:

1) riconoscimento del Paese terzo e inserimento dello stesso in un elenco comunitario sulla base delle garanzie fornite in materia di sanità animale e sanità pubblica ivi compreso la realizzazione da parte del Paese terzo di un Piano Nazionale per la ricerca dei residui che viene valutato e approvato preventivamente dalla Commissione europea;

2) garanzie sanitarie relative al prodotto attraverso la fissazione di un modello di certificato sanitario che dovrà essere sottoscritto dalle competenti autorità del Paese terzo e accompagnare tutte le importate nell'Unione europea;

3) riconoscimento degli stabilimenti esportatori e inserimento degli stessi in un elenco comunitario.

La verifica del rispetto da parte del Paese terzo delle disposizioni sanitarie comunitarie è affidata alla Commissione europea, che la esercita anche attraverso ispezioni in loco per valutare l'organizzazione dei controlli sanitari e la rispondenza degli stabilimenti esportatori a normative comunitarie.

Al momento dell'importazione nell'Unione europea, la verifica della rispondenza dei prodotti importati alle garanzie sopracitate è affidata ad una rete di Posti d'Ispezione Frontaliera comunitari di cui fanno parte i Posti d'ispezione frontaliera (P.I.F.) italiani del Ministero della salute.

Le percentuali di controllo ispettivo (materiale) e di laboratorio, in situazioni routinarie, sono stabilite con decisione della Commissione europea e possono variare in funzione delle tipologie dei prodotti.

In caso di riscontri di infrazioni gravi (è il caso ad esempio del riscontro di positività per residui di sostanze vietate) o ripetute, i Posti d'ispezione frontaliera sottopongono tutte le partite della stessa tipologia e della medesima origine e provenienza a controlli rafforzati con sequestro e controlli di laboratorio delle successive 10 partite importate.

In alcuni casi, la Commissione europea interviene con decisioni specifiche che dispongono il controllo su tutte le partite importate (controllo sistematico).

A seguito del riscontro di residui di nitrofurani in carni di pollame e gamberetti importate dalla Thailandia e in carni di pollame importate dal Brasile, la Commissione europea ha adottato una prima misura cautelare che ha riguardato solo la Thailandia (decisione 2002/251/CE del 27 marzo 2002) disponendo l'obbligo del controllo sistematico per la ricerca di queste sostanze e dei loro metaboliti sulle partite di carni di pollame e di gamberetti provenienti da detto Paese.

Per le importazioni dal Brasile di carne di pollame è stata adottata un'analoga misura cautelare solo nell'ottobre 2002 (decisione della Commissione 2002/794/CE dell'11 ottobre 2002) dopo che è stata riscontrata la presenza di nitrofurani in carni di pollame importate dal Brasile,

successivamente all'impegno assunto dalle autorità brasiliane di applicare idonee garanzie a partire dal 10 maggio 2002.

In risposta alla richiesta dell'Onorevole interrogante circa gli interventi del Governo italiano in riferimento all'importazione di carni di pollame dal Brasile, si segnala che i Posti d'ispezione Frontalieri italiani, in ottemperanza alla decisione della commissione n. 2002/794/CE, hanno disposto, a far data dal 12 ottobre 2002, il blocco delle importazioni di tutte le carni di pollame e prodotti derivati dal Brasile, in attesa di procedere ai controlli analitici previsti.

Solo a seguito di esito favorevole dei controlli si potrà procedere all'importazione e alla commercializzazione in Italia di tali prodotti alimentari mentre in caso di esito sfavorevole, gli stessi saranno destinati alla distruzione.

Da quanto sopra esposto, si evince che è la Commissione europea l'organo che svolge un ruolo preminente nella valutazione delle garanzie sanitarie dei Paesi terzi, e nella proposizione, di volta in volta, delle eventuali misure sanitarie cautelari.

Gli Stati membri possono intervenire sulla Commissione proponendo misure cautelari che possono o meno essere prese in considerazione oppure possono, in contrasto con le norme comunitarie, assumere misure sanitarie unilaterali. Queste ultime, considerato che i prodotti provenienti da Paesi terzi possono entrare nell'Unione europea attraverso qualsiasi Posto d'Ispezione Frontaliera comunitario, sarebbero, di fatto, misure cautelari scarsamente efficaci ed inidonee ad impedire l'arrivo sul territorio italiano del prodotto nei confronti del quale sono state adottate misure unilaterali.

Ebbene, in base a quanto finora esposto e tenuto conto che l'attuale misura comunitaria di controllo sistematico su ogni partita di carne di pollame e prodotti derivati provenienti dal Brasile comporta un sovraccarico di attività per i laboratori di analisi coinvolti, con possibili ripercussioni negative sulle altre attività istituzionali di controllo analitico, il Ministero della salute — Direzione generale degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, nel corso del Comitato Perma-

nente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali del 24 ottobre 2002, ha proposto di sospendere temporaneamente le importazioni di carni di pollame dal Brasile.

La Commissione europea e gli altri Stati membri non sono, tuttavia, risultati dello stesso avviso ritenendo che non sussista un rischio per la salute del consumatore tale da comportare una misura più restrittiva quale la sospensione completa dell'importazione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è stata presentata in data 20 marzo 2002 da alcuni consiglieri comunali di Albiano di Ivrea (Torino) un'interrogazione al sindaco del comune stesso;

in base ad una circostanziata ricostruzione dei fatti il materiale politico organizzativo dell'Ulivo sarebbe stato distribuito tramite mezzi e risorse pubbliche del comune —:

se il ministro non ritenga di attivare, in base ai poteri attribuitigli dal testo unico sugli enti locali, le procedure volte alla rimozione del sindaco, in caso di accertata violazione di legge. (4-02679)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, sulla base delle notizie riferite dal competente Ufficio Territoriale del Governo di Torino, risulta che in data 11 marzo 2002 il sindaco di Albiano di Ivrea riceveva dal coordinamento nazionale de « L'Ulivo » una richiesta di trasmissione dati, al fine di costituire un archivio delle persone appartenenti a quell'organizzazione che rivestissero cariche politiche amministrative.*

Lo stesso sindaco inoltrava tale richiesta a tutti i consiglieri, compresi quelli di minoranza, accompagnandola con una missiva a sua firma, disponendo nel contempo che la consegna di tali lettere avvenisse a

cura del personale dell'ente nel caso non fossero state ritirate dagli interessati presso la casa comunale.

Tale comportamento veniva interpretato dai consiglieri di minoranza come un chiaro atto di propaganda politica, tanto che in data 20 marzo 2002 gli stessi inoltravano al sindaco un'interrogazione di merito. Nel corso della relativa discussione, il sindaco dichiarava di avere agito secondo fini informativi, nell'adempimento di un proprio dovere e che le spese sostenute erano da considerarsi irrisorie e tali comunque da rientrare nella normale attività dell'ente.

Non risulta, inoltre, sia stata successivamente avanzata alcuna mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Albiano di Ivrea, né che siano state formulate richieste atte a promuovere le dimissioni.

Si soggiunge, infine, che non risultano essersi realizzati i presupposti di cui all'articolo 142 del Testo unico 267/2000.

Tale articolo, infatti, motiva la rimozione e sospensione degli amministratori locali quando questi ultimi compiano atti contrari alla Costituzione, o gravi e persistenti violazioni di legge, o vi siano gravi motivi di ordine pubblico.

Attesa la non configurabilità dell'ipotesi in esame come atto contrario alla Costituzione, né come grave motivo di ordine pubblico, si osserva che è da considerarsi « grave » la violazione di legge quando essa si rifletta direttamente sulle posizioni giuridiche dei cittadini, comprometta la funzionalità dell'ente locale o attenti alla funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri per interferire nella sfera di altri soggetti pubblici. Mentre è da considerarsi « persistente » la violazione che concretizzi un'ipotesi di reiterata inadempienza, tale da avallare l'intervento repressivo dell'autorità statale.

Non si ritiene che l'episodio citato dall'onorevole interrogante sia rapportabile ad una di queste fattispecie normative.

Si deve inoltre aggiungere che, dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, il rapporto fra Ente Locale e Stato assume una connotazione nuova.

Quando il nuovo articolo 114 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, il legislatore pone questi enti in posizione paritaria e, se un primato deve riscontrarsi, esso è da attribuire all'ente più prossimo al cittadino che, non a caso, è citato nominalmente per primo nel nuovo testo normativo.

Tale nuova configurazione porta a ridimensionare il ruolo « sostitutivo » e « repressivo » dell'ente maggiore, e a limitarlo a pochi casi specifici, connotati da una particolare gravità.

Non è un caso che la riforma del titolo V della Costituzione abbia specificatamente disciplinato, nel nuovo articolo 120 della Costituzione, i casi in cui il Governo centrale può sostituirsi all'azione dell'ente locale, o paralizzarne la normale vita istituzionale.

In attesa di una revisione ulteriore del Testo unico n. 267 del 2000, alla luce della riforma costituzionale che è ad esso successiva, si ritiene di dover interpretare in maniera restrittiva i casi in cui lo Stato possa intervenire nella vita istituzionale degli enti locali e limitarli alle situazioni realmente patologiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

l'inserimento nel mondo della scuola degli insegnanti di sostegno, è stato disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

per eccedere all'insegnamento i docenti assegnati alle classi con alunni in situazione di handicap devono essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione previsto dalla legge n. 104 del 1992;

tale legge prevede l'abilitazione al ruolo degli insegnanti specializzati, ma gli insegnanti presenti sul territorio non vengono immessi in ruolo, nonostante la presenza di numerose cattedre scoperte e

continuano ad operare in condizioni di precarietà, con tutti i disagi per la mancata continuità educativo-didattica per gli alunni con handicap;

a complicare ancor di più questa situazione vi è stata la decisione del ministero di attivare all'interno delle Università corsi di specializzazione per il sostegno abilitante (i cosiddetti corsi universitari Ssis) —:

se il Ministro non ritenga di dover adottare idonei provvedimenti per dare pieno riconoscimento al titolo di specializzazione ottenuto precedentemente all'istituzione dei Ssis, per quanto concerne l'inserimento nelle graduatorie di sostegno in quanto i due percorsi sono entrambi universitari e di durata biennale;

se non ritenga di dover intervenire per la definizione dei percorsi per l'accesso all'abilitazione in virtù del titolo posseduto. (4-02663)

RISPOSTA. — *Si informa che possono considerarsi ormai superate le problematiche a cui l'interrogazione si riferisce, riguardanti i docenti specializzati per le attività di sostegno sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento.*

Infatti, per la soluzione delle stesse problematiche sono state inserite apposite disposizioni nell'articolo 5 del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, approvato il 13 novembre 2002 dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

In particolare, il comma 3 del suddetto articolo 5 (Formazione degli insegnanti) contiene una specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio richiesto ed

abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; per coloro i quali abbiano i suddetti requisiti la disposizione in argomento stabilisce che le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola.

Nell'attesa della definitiva approvazione del suddetto disegno di legge da parte del Parlamento, con decreto ministeriale del 26 novembre 2002, sono state emanate apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002, al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle S.S.I.S. sin dal corrente anno accademico degli insegnanti di sostegno privi di abilitazione; ciò, anche per favorire l'immissione in ruolo in tempi brevi di personale qualificato.

In particolare, con il decreto ministeriale del 26 novembre 2002 le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, anche in collaborazione con le Direzioni Scolastiche Regionali, sono state autorizzate ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso, previo riconoscimento di crediti didattici, coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del prescritto titolo di studio, al fine di consentire loro il conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore abilitante.

Il sopra citato decreto ministeriale 26 novembre 2002 prevede inoltre che il numero dei posti è determinato da ciascuna Scuola di specializzazione compatibilmente con le strutture a disposizione ed il personale disponibile e stabilisce che nell'accesso

hanno priorità i docenti che abbiano almeno 180 giorni di servizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ROTUNDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

sono in corso di avanzata esecuzione i lavori del primo lotto della tangenziale est all'abitato di Galatina, il cui importo complessivo è di 25 miliardi di lire;

tali lavori, finanziati dall'ex ministero dei lavori pubblici e dalla provincia di Lecce per un importo di circa 10 miliardi di lire, hanno bisogno di essere completati se non si vuole ritornare agli anni nefasti delle opere incompiute con grave danno alla comunità locale;

il Governo, con la delibera del Cipe del 21 dicembre 2001, ha approvato il programma decennale delle infrastrutture strategiche per un importo di 236.000 miliardi di vecchie lire e nel lungo elenco non è stata inclusa la tangenziale di Galatina;

il Ministro Lunardi, nella audizione svolta presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati il 17 dicembre 2001, ha ripetutamente affermato che « gli interventi inseriti dal Cipe sono stati concordati direttamente con i presidenti delle regioni al fine di renderli coerenti con la pianificazione regionale »;

in effetti, la giunta regionale pugliese con delibera n. 1891 del 15 dicembre 2001, ha approvato le proposte da trasmettere al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, includendovi 34 progetti per un importo di circa 6000 miliardi, e tra questi non figura la tangenziale in questione;

neppure nel disegno di legge presentato dal Governo in materia di infrastrut-

ture e trasporti, dove sono inclusi una serie di finanziamenti di opere viarie di interesse locale, è stata inserita la suddetta arteria stradale;

il completamento di tale importante infrastruttura è opera urgente ed irrinunciabile per uno sviluppo ordinato ed ambientalmente sostenibile della città di Galatina, oggi praticamente soffocata dall'attraversamento giornaliero di automezzi pesanti, sempre più pericoloso ed insopportabile;

tale opera è vitale — inoltre — per l'intero comprensorio galatinese, innanzitutto per i comuni di Soletto, Sogliano Cavour e Cutrofiano, per il mercato ortofrutticolo in corso di realizzazione e la miriade di piccole e medie imprese dell'hinterland, ed è essenziale per la possibilità di collegare in modo veloce tutto il sud ovest salentino con il capoluogo;

l'opera è provvista di progetto esecutivo ed è immediatamente cantierabile —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo per assicurare il finanziamento delle opere relative al completamento della tangenziale est di Galatina, intervento atteso da troppo tempo dalla città. (4-03039)

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 166 del 2002, approvata nel luglio 2002, prevede all'articolo 25 il finanziamento, tra gli altri, del progetto di completamento della tangenziale est di Galatina per 1.500.000 di euro per il 2002, 2.000.000 di euro per il 2003 e 2.500.000 di euro per il 2004;

i lavori relativi alla costruzione del primo lotto della citata opera per un importo di oltre 11.000.000.000 di vecchie lire sono di fatto terminati e proprio in questi giorni la provincia di Lecce ha aperto al traffico quel tratto di strada, apportando già i primi significativi benefici alla città ed al suo comprensorio in

termini di riduzione dell'intollerabile inquinamento acustico ed ambientale e dei rischi derivanti dall'attraversamento quotidiano del centro urbano di centinaia di automezzi pesanti;

è urgente avviare le procedure per l'appalto dei lavori relativi ad altri successivi tratti dell'importante infrastruttura ed a tal fine è preliminare che il Ministero interrogato predisponga il relativo provvedimento amministrativo di assegnazione delle somme stanziato, considerato che si è accumulato un grave ritardo del tutto ingiustificato nell'adempimento di tale atto —:

se il Ministro non ritenga di dover provvedere, senza indugio, all'assegnazione dei finanziamenti stanziati, anche in considerazione del fatto che la prima trincea di 1.500.000 di euro è impegnata sul bilancio dell'anno in corso e richiede pertanto la necessità di non accumulare ulteriori ritardi nell'accredito delle somme, tenuto conto della successiva fase e dei tempi necessari per l'affidamento dell'appalto dei lavori della essenziale arteria viaria, anche alla luce della vera e propria mannaia rappresentata dal decreto-legge taglia spesa (decreto-legge n. 194 del 2002) con il quale il Governo ha ridotto drasticamente i tempi assegnati agli enti appaltatori nell'utilizzazione dei fondi, pena la revoca degli stessi. (4-03952)

RISPOSTA. — *L'Anas ha fatto conoscere che la strada statale 476 « di Galatina » è tra le infrastrutture trasferite al demanio regionale e, pertanto, non rientra tra la viabilità di competenza statale.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

ROTUNDO e LUIGI PEPE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 13 luglio 2002, nel Salento, si è verificata una vera e propria tragedia in

cui, ad un passaggio a livello incustodito nei pressi di Gagliano del Capo, sono rimaste uccise due sorelle ed un bambino di 8 anni, travolti in auto da un treno delle ferrovie Sud Est;

il terribile incidente ha avuto vasta eco nella pubblica opinione ed ha destato sgomento, rabbia ed anche incredulità per l'assenza delle più essenziali condizioni di sicurezza nell'attraversamento ferroviario in questione —:

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché si pervenga rapidamente ad un accertamento puntuale della dinamica del drammatico incidente;

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere al fine di garantire che le Ferrovie Sud Est possano svolgere il servizio di trasporto in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle leggi, per i propri dipendenti, gli utenti e i cittadini;

se il Governo non intenda assicurare i necessari finanziamenti per dare finalmente attuazione al progetto di superamento di tutti i passaggi a livello incustoditi, per risolvere una situazione da terzo mondo affinché il Salento non debba più assistere a tragedie come quella di questi giorni. (4-03517)

RISPOSTA. — Il giorno 16 luglio 2002, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (USTIF Puglia Basilicata e Calabria), con la partecipazione di un rappresentante dell'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia, ha effettuato una visita di ricognizione per verificare il funzionamento del sistema di protezione del tipo ottico-acustico (SOA) del passaggio a livello al Km 72+704 della linea Novoli-Gagliano, luogo dell'incidente evidenziato nell'interrogazione cui si risponde.

Il suddetto passaggio a livello è risultato funzionante e regolarmente visibile dal lato della strada e dal lato della ferrovia.

Il passaggio a livello in questione è fornito di un sistema di protezione previsto dalla normativa UNIFER 6177-68 « sistemi

di protezione di passaggi a livello per le ferrovie e tranvie extraurbane — sistema senza barriere con segnalazione luminosa — acustica comandata automaticamente e con controllo lato treno » nonché dal disposto dell'articolo 188 del Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada.

Il passaggio a livello risulta regolarmente protetto secondo le direttive della norma UNIFER 5646/75 « attraversamenti di ferrovie e tramvie extraurbane con strade pubbliche, scelta del sistema di attraversamento e, nel caso di attraversamento a raso, del sistema di protezione ».

Ulteriori informazioni potranno essere rese disponibili solo a seguito delle risultanze dell'inchiesta in atto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

RUSCONI. — *Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

L'Azienda provinciale di Lecco è articolata principalmente sui due ospedali per acuti di Lecco e Merate e nel polo riabilitativo di Bellano;

in particolare, presso il nuovo ospedale « A. Manzoni » di Lecco si ha necessità di definire l'utilizzo di parte dei posti letto e spazi realizzati, attualmente non utilizzati;

l'azienda ospedaliera ha un deficit economico di circa 60 miliardi in gran parte dovuto a questa situazione del periodo lecchese;

tale difficoltà sta portando la direzione generale a modificare di fatto il piano strategico triennale dell'azienda (aggiornato nel novembre 2000) in particolare tramite l'ipotesi di chiusura del polo riabilitativo di Bellano (e conseguentemente trasferimento delle attività presso il presidio di Lecco) e altresì procedendo alla riduzione parziale dell'attività presso l'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, in particolare tramite l'affermamento e/o l'aggregazione di funzioni di unità operative con quello di Lecco (vedi la delibera-

zione n. 541 dell'11 aprile 2002 delle D.G. che aggrega le attività di anatomia patologica di Merate a quelle di Lecco), la non istituzione dell'unità operativa di anatomia patologica, oncologia medica e medicina fisica riabilitativa, la mancata assunzione di nuovi primari e personale (anche questo previsto nel piano strategico triennale vigente);

tali scelte sono gravi in quanto formalmente non convalidate da una giustificata modifica del piano strategico triennale, ma soprattutto sostanzialmente inique in quanto « scaricano » la soluzione dei problemi economici-gestionali sui due presidi di Bellano e di Merate, che per storia, missione specifica, risorse impiegate rispondono ai bisogni specifici della popolazione (o per particolari patologie come la riabilitazione di Bellano o per vocazione territoriale come è per Merate);

sull'ospedale di Merate sono state avanzate legittime proposte di sperimentazione gestionale, ma completamente al di fuori di un piano complessivo e soprattutto senza alcun coinvolgimento delle amministrazioni locali (che invece il piano socio sanitario prevede quali attori di eventuali sperimentazioni);

risulta la reazione dei cittadini e delle amministrazioni locali che in diverse sedi e con diverse modalità si stanno opponendo a tali scelte in ogni parte, al di là delle appartenenze politiche —:

in quale quadro normativo e programmatico eventuali sperimentazioni gestionali innovative degli ospedali, promosse dalla regione Lombardia, debbano collocarsi (cfr. le previsioni di pag. 70-71 del P.S.S. regionale della Lombardia) a, completamento di quanto previsto in termini di principio dalla conferenza Stato-regione del 26 luglio 2001, per evitare che, ipotesi condivisibili di coinvolgimento dei privati, avvengano secondo parametri meramente economici e senza il coinvolgimento degli enti locali del territorio, titolari della responsabilità della salute per i propri cittadini. (4-02814)

RISPOSTA. — Per effetto della disciplina normativa contenuta nella Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione », il Ministero della Salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lombardia, per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo di Milano.

« La realizzazione dei programmi contenuti nel Piano strategico triennale 1999/2001 è subordinata alla verifica di compatibilità con le risorse economiche effettivamente disponibili per l'azienda ospedaliera. Per l'anno 2002, a seguito dell'assegnazione degli obiettivi economici all'azienda ospedaliera di Lecco, la stessa Azienda ha presentato un bilancio preventivo a pareggio. Tutte le aziende sanitarie pubbliche sono state coinvolte nell'obiettivo regionale d'equilibrio economico del SSR lombardo.

Successivamente all'approvazione del Piano socio-sanitario 2002-2004 e alla conseguente rettifica delle scelte programmatiche e strategiche che coinvolgeranno il sistema regionale nel prossimo triennio, la Giunta Regionale dovrà individuare le azioni da attuarsi prioritariamente, attività che avrà quale immediata conseguenza la richiesta alle aziende Sanitarie di revisione/aggiornamento del Piano strategico triennale aziendale.

Solamente in quest'ambito è possibile chiarire le prospettive e le trasformazioni future delle strutture afferenti l'Azienda Ospedaliera Lecco. Non essendo ancora stata attivata la richiesta di aggiornamento dei Piani strategici delle aziende sanitarie, non è stata assunta alcuna determinazione differente da quanto previsto nell'aggiornamento del Piano triennale strategico 1999/2001, inerente l'articolazione dell'azienda ed il relativo assetto.

Per quanto riguarda l'ipotesi di coinvolgimento di privati, il contesto normativo e programmatico entro il quale la Regione

Lombardia colloca le sperimentazioni gestionali innovative degli ospedali, è costituito dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 il quale è stato oggetto di modifica sulla base dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, sulla spesa sanitaria e sul trasferimento alle Regioni di rilevanti funzioni gestionali e organizzative e della legge 405 del 19 novembre 2001, che ne ha recepito elementi fondamentali. Questi atti normativi hanno spostato la competenza autorizzativa in materia di sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato ex articolo 9 decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Conferenza Stato-Regioni alle singole Regioni».

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

contrariamente da quanto disposto dal decreto ministeriale n. 197 dell'8 maggio 1997, articolo 36, concernente la risoluzione contrattuale a seguito di morosità, la Telecom Italia Spa deve obbligatoriamente inviare tramite Poste italiane Spa una raccomandata a/r avvertendo l'utente che, in caso di non pagamento del dovuto entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, provvederà di fatto a risolvere tacitamente il contratto;

risulta all'interrogante che agli utenti della Telecom Italia Spa di Roma, ritardatari nel pagamento della bolletta del telefono, viene inviata, tramite fattorino della Romana recapiti (un'agenzia regolarmente autorizzata), una pseudo-raccomandata, che della raccomandata ha solo una scritta su una busta all'interno di un'altra busta affrancata come posta normale;

le ricevute (come pure le distinte di carico) vengono firmate, evidentemente dallo stesso fattorino, visto che ritornano alla Telecom Italia Spa, mentre l'utente riceve una normale corrispondenza;

l'irregolarità della consegna non è contestabile in quanto l'utente riceve la

comunicazione, ma da quel momento non è dimostrabile che quella busta affrancata con euro 0,41 (affrancatura di posta ordinaria) si riferisca alla raccomandata in oggetto;

il non rispetto di un articolo di un decreto del ministero delle comunicazioni comporterebbe l'illegittimità dell'atto emanato in sua applicazione, in questo caso dell'articolo 36 del decreto ministeriale n. 197 dell'8 maggio 1997. Pertanto la Telecom Italia Spa non potendo risolvere l'utenza telefonica si è appropriata indebitamente di:

1) euro 103,29 per il riallaccio dell'utenza telefonica dell'utente moroso;

2) euro 2,48 per l'invio della pseudo-raccomandata affrancata con euro 0,41 (la raccomandata costa euro 2,89);

gli utenti della Telecom Italia Spa e gli azionisti della società Poste italiane Spa subiscono, in tal modo, seri e rilevanti danni economici —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere affinché gli azionisti della società Poste italiane continuino a subire seri e rilevanti danni economici. (4-03877)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno anzitutto precisare che a seguito della delibera 820/00/CONS del 22 novembre 2000 — con la quale è stata rilasciata alla società Telecom Italia la licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e per la prestazione del servizio di telefonia vocale — il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, citato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non è più applicabile.*

A seguito della liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione attuata, come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, di recepimento di alcune direttive comunitarie di settore, il rapporto fra il fornitore del servizio e gli utenti è disciplinato dalle condizioni contrattuali e, nel caso partico-

lare della Telecom Italia, dalla carta dei servizi che la società è obbligata ad adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1957.

Ed, invero, gli articoli 19 e 20 delle condizioni generali di abbonamento — peraltro riportate nell'avantielenco allegato agli elenchi telefonici degli abbonati — specificano le modalità previste per le comunicazioni riguardanti la sospensione del servizio e la risoluzione del contratto.

Ciò chiarito, in merito a quanto rappresentato relativamente al servizio di consegna della corrispondenza di cui sopra da parte della società Romana Recapiti si ritiene opportuno premettere che tale società già nel passato svolgeva — in base alla concessione di cui all'articolo 29 del codice postale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 rilasciata a suo tempo dall'allora Amministrazione p.t. — attività di raccolta, trasporto e recapito delle corrispondenze epistolari nell'ambito del comune di Roma.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ha fatto decadere simili concessioni ma ha reso possibile, per la società Poste, instaurare rapporti di collaborazione con le agenzie che erano già concessionarie per il recapito urbano e, tra queste, con la Romana Recapiti.

Nell'agosto 2001 tale ultima società è stata incaricata dello svolgimento delle attività di accettazione, smistamento, trasporto e recapito della corrispondenza, in nome e per conto e alle stesse tariffe praticate da Poste Italiane, nonché del recapito degli invii raccomandati — accettati dalla società Poste — da distribuire in alcune zone della città di Roma.

Quanto alle modalità di espletamento di tale ultimo servizio Poste italiane — specificatamente interessata al riguardo — ha comunicato che la genericità delle lamentele riferite non ha consentito l'effettuazione di indagini mirate e che gli accertamenti, comunque svolti, non hanno portato all'individuazione di situazioni e comportamenti del tipo indicato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il 25 settembre 2002, a Catanzaro, si sia tenuto un vertice dei capi di istituto della città capoluogo, presso la prefettura, per discutere non degli annosi problemi, come per esempio, l'edilizia scolastica (giustamente sollevata dai dirigenti responsabili ai sensi della legge sulla sicurezza n. 626 del 1994), ma di ordine pubblico nelle scuole;

la Cgil scuola di Catanzaro, in un volantino, ravvisa in questo vertice una pesante interferenza all'autonomia delle istituzioni scolastiche, un attacco al diritto di dissentire, un tentativo di bloccare ogni forma di protesta contro la legge delega Moratti e la legge finanziaria, che destina sempre meno risorse alla scuola pubblica ed al Mezzogiorno d'Italia — « se è comprensibile la convocazione dei presidi delle scuole superiori, dove gli studenti potrebbero unirsi ai professori nella protesta, risulta assai strana quella dei direttori didattici, perché sarebbe inimmaginabile la rivolta dei bambini » —:

quali siano i motivi e le finalità che hanno portato alla convocazione di un vertice dei direttori didattici della città di Catanzaro. (4-04029)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche a nome del Ministero dell'interno.*

L'Ufficio territoriale di Governo di Catanzaro ha precisato che il 25 settembre 2002 è stata tenuta presso l'ufficio medesimo una riunione, presieduta dal Vice Prefetto Vicario, alla quale hanno partecipato vari dirigenti scolastici di istituti cittadini e un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, per affrontare le problematiche connesse alla sicurezza della popolazione scolastica ed al regolare funzionamento delle attività didattiche in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Nel corso della riunione alcuni responsabili di istituti hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione degli stabili.

In proposito hanno sollecitato un interessamento presso le autorità competenti, affinché intraprendano iniziative occorrenti per migliorare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.

In tale sede, inoltre, sono stati invitati i responsabili degli istituti superiori sull'importanza di tenere in osservazione il comportamento della popolazione scolastica, in modo da percepire eventuali situazioni di fermento attribuibili a varie cause.

La presenza dei dirigenti scolastici dei circoli didattici si è rilevata positiva e, peraltro, ovvia atteso che si sarebbe discusso di problematiche giovanili, con particolare riferimento, tra l'altro, alla condivisione dei problemi evidenziati dal contesto sociale nei riguardi della fascia minorile e, comunque, della più ampia e complessa funzione dirigenziale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUZZANTE. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

Gilberto Linguanti, originario di Preganziol ma residente al Lido di Venezia da diversi anni, è stato colpito nel giugno 2002 da un pioppo cipressino caduto violentemente sulla sua auto durante un temporale, mentre transitava in via dell'Ospizio marino, facendogli esplodere la quinta vertebra cervicale;

c'è la possibilità che Gilberto, che ha appena 35 anni, recuperi almeno l'uso delle braccia dopo aver perso completamente quello delle gambe;

da allora è iniziato un pellegrinaggio per gli ospedali, anche all'estero, confidando in qualche medico che offrisse certezze sulla riabilitazione, ma per il momento le garanzie sono lontane;

Gilberto è ricoverato a Montecatone e le sue condizioni sono stazionarie: è uscito dal reparto di terapia intensiva ed è passato alla fase riabilitativa;

nel frattempo si è aperta una gara di solidarietà tra amici e colleghi del ragazzo, che lavorava alla Tmb srl, una società che si occupa di import-export al porto di Venezia;

la Fondazione Mariport ha aperto una sottoscrizione che ha raggiunto la cifra di circa 50 mila euro grazie al contributo di dipendenti, amici ma anche di semplici cittadini;

Gilberto Linguanti ha assoluto bisogno di cure. Solo in Germania ci sono le strutture e le competenze adeguate per curarlo adeguatamente;

perché ci sia la copertura delle altissime spese da parte del sistema sanitario nazionale, è necessario che sia certificato il fatto che solo in Germania è possibile curare in modo adeguato Gilberto —:

se la ASL competente si sia rifiutata di fornire la richiesta certificazione o se comunque sia ravvisabile un'inerzia da parte dell'azienda sanitaria e, in caso affermativo, se il Ministro non intenda attivare i poteri ispettivi di propria competenza. (4-03842)

RISPOSTA. — *Il nostro sistema sanitario è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.*

L'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

L'assistenza all'estero in forma indiretta è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595.

L'assistenza diretta nell'Unione europea è disciplinata dai regolamenti comunitari

1408/71 e 574/72 ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento per cure di elezione derivano ugualmente dalla legge n. 595/1985 e dalle altre disposizioni ministeriali e regionali.

Peraltro, queste nostre norme nazionali, da studi e verifiche condotti dai competenti uffici ministeriali, non risultano in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di « libertà di cura » nell'ambito dell'Unione Europea.

Basti accennare in questa sede che la Corte, nelle sue sentenze, non afferma un principio assoluto alla libera circolazione dei prodotti e servizi medici, ma un principio (relativo) che può valere solo se la libera circolazione non pregiudica l'equilibrio finanziario dei sistemi previdenziali (sentenze « Kohll e Decker » del 28 aprile 1998, procedimenti C-120/95 e C-158/96).

Le procedure per domandare l'autorizzazione al trasferimento per cure sono le seguenti:

1) L'interessato, o chi per esso, deve presentare domanda all'Unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta di un medico specialista nonché dall'ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali.

2) La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che la proposta, per essere valida, non è necessario che debba essere fatta esclusivamente da un medico specialista pubblico; pertanto è valida anche la proposta fatta da un medico specialista privato.

3) L'istanza o la proposta del medico deve contenere l'indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.

4) L'Unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro di riferimento regionale territorialmente competente.

5) Il Centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per

usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia, ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all'Unità sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all'autorizzazione richiesta. In particolare il Centro ha il compito di accertare se la prestazione rientra fra quelle individuate dal Ministero della salute, se non è erogabile in Italia nei tempi previsti e se il Centro estero è adeguato.

6) L'Unità sanitaria locale, acquisito il parere del Centro, provvede o meno al rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione all'interessato ed al Centro predetto.

7) L'Unità sanitaria locale, con parere motivato, può assumere un provvedimento difforme dal parere espresso dal Centro di riferimento regionale.

8) In caso di accoglimento della domanda, la USL rilascia apposita autorizzazione scritta se la prestazione richiesta è per uno Stato non convenzionato; provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) oppure, un altro formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato).

Per quanto riguarda il caso specifico, si fa presente che dall'esame degli atti acquisiti dall'azienda ULSS n. 12 Veneziana si è potuto accertare che la stessa ha agito con solerzia e correttezza, mantenendo nei confronti del padre del paziente (il Signor Linguanti Arturo) un comportamento di costante, fattiva collaborazione.

In particolare, l'Azienda ha più volte consigliato al signor Linguanti di presentare a sostegno della domanda una proposta del medico specialista che fosse adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di poter fruire in Italia, tempestivamente o in forma adeguata, quelle cure che desiderava ottenere all'estero.

Ciò è avvenuto fin dai primi giorni di luglio 2002 quando il Signor Linguanti si è presentato per la prima volta, presso gli uffici della ULSS per informazioni sulle

procedure per ottenere l'autorizzazione a trasferire il proprio figlio dall'Ospedale di Venezia a quello di Innsbruck.

Al contrario, verso la metà di luglio 2002, la ULSS ha avuto conoscenza che il paziente sarebbe stato trasferito in un Ospedale di Monza.

Nella seconda metà di agosto 2002, il padre del giovane ha telefonato all'Ufficio ULSS chiedendo nuovamente informazioni sulle procedure per il trasferimento all'estero che gli sono state puntualmente ripetute.

Solo in data 12 settembre 2002 il Signor Linguanti ha fatto pervenire via fax una domanda di trasferimento all'estero per il figlio, che non poteva essere presa in considerazione perché era priva del certificato del medico specialista.

Anche sulla spinta delle pressioni della stampa locale e dell'interessamento della Regione Veneto, in data 13 settembre 2002 la ULSS ha deciso di inviare ugualmente al Centro di riferimento regionale la domanda di autorizzazione allegando al posto del certificato dello specialista, la cartella clinica.

Successivamente il Signor Linguanti ha presentato, e risultano trasmesse dalla ULSS al Centro di riferimento regionale:

una dichiarazione del Dottor A. Nassy medico della Clinica « Karlsbad-Langensteinbach gGmbH » di Karlsbad in Germania con la quale attesta che « il reparto della Clinica di Karlsbad-Langensteinbach è disposto ad accogliere ed ospedalizzare il Signor Gilberto Linguanti, affetto da frattura della vertebra cervicale 5 con lesione midollare, per ulteriori accertamenti diagnostici ed eventualmente per intervento di revisione chirurgica. Durante il ricovero verranno eseguiti esami diagnostici e radiologici riguardanti l'aspetto neurologico e quello neuro-riabilitativo. In seguito verrà attuato un programma intensivo di riabilitazione fisioterapeutica »,

ed una nota in calce alla domanda secondo cui « richiesta di ricovero presso le unità spinali unipolari di Perugia e di Niguarda ci sono state rifiutate per mancanza di posti letto ».

Il Centro regionale di riferimento, in data 30 settembre, ha espresso il proprio parere negativo con la seguente motivazione: « il paziente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico riabilitatorio adeguato già in Italia » ed « i Centri disponibili in Italia sono gli Istituti che hanno già ospitato il paziente ».

In conseguenza di quanto sopra, la ULSS ha dichiarato che dovrà necessariamente emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Si ricorda, infine, che l'interessato, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, ha la facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:

ricorso al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale;

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);

ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

SANTULLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000 recita testualmente: « Per i docenti di cui ai precedenti commi e per coloro che chiedono soltanto l'aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, sono valutati sulla base della tabella di cui all'allegato A;

l'allegato A è costituito dalla tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo; tale tabella, è stata approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale del 29 gennaio 1994; in essa non è prevista alcuna valutazione per il servizio militare;

il comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto ministeriale prevede: « Gli aspiranti (i responsabili amministrativi) sono inseriti nelle singole fasce con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C »;

l'allegato C è costituito dalla tabella di valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola; tabella approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997. Nelle avvertenze, punto C, di detta tabella si legge testualmente: « Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come altro servizio alle dipendenze dello Stato »;

dal confronto tra le due tabelle si rileva una diversa valutazione del servizio. Nella tabella di cui all'allegato A si dice che la valutazione del servizio prestato è valida solo per il posto o la classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione, mentre nella tabella di cui all'allegato C al responsabile amministrativo, ma anche quello « prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico »;

dal semplice confronto delle due tabelle, finalizzate entrambe ad attribuire i punteggi per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, emerge con evidenza il diverso trattamento riservato ai docenti e ai responsabili amministrativi —:

quali iniziative intenda intraprendere per superare tali discrepanze nelle valutazioni dei docenti e dei responsabili amministrativi;

se non si ritenga opportuno, al fine di superare la discriminazione di cui sono oggetto i docenti, inserire nella tabella in fase di approntamento il punto 11 della citata tabella C che sancisce: « Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio sco-

lastico... » e un nuovo comma che preveda la valutazione del servizio prestato in altro ordine di scuola. (4-02371)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, n. 123.

L'interrogante ha evidenziato che la tabella C per i responsabili amministrativi delle scuole, nelle avvertenze, oltre a prevedere la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego di ruolo, prevede altresì che « Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale valutato come altro servizio statale »; contestualmente l'interrogante ha osservato che una analoga previsione non è contenuta, invece, nella tabella A per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e suggerisce di superare la rilevata diversità inserendo nella stessa tabella A una disposizione simile a quella contenuta nella tabella C al punto 11 (Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico) nonché un nuovo comma che preveda la valutazione del servizio prestato in altro ordine di scuola.

A tale riguardo occorre ricordare che le due tabelle suddette hanno una diversa genesi e riflettono, quindi, le diversità di partenza.

Infatti, mentre nella procedura di accesso al profilo di responsabile amministrativo ed in relazione alle finalità di tale procedura è stata utilizzata la tabella a suo tempo adottata per il concorso per soli titoli per l'accesso al ruolo di responsabile amministrativo, nelle procedure relative al personale docente ed in relazione alle finalità delle stesse procedure è stata invece utilizzata la tabella a suo tempo adottata per i concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente.

Le tabelle utilizzate per i concorsi per soli titoli sono state poi recepite nel decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, che ha trasformato, come è noto, in graduatorie permanenti le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli. Il citato regolamento n. 123 del 2000 ha confermato, quindi, le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli relative, rispettivamente, al personale docente ed ai responsabili amministrativi; e ciò per comprensibili motivi di continuità ed omogeneità, al fine di rendere possibile la prima integrazione delle preesistenti graduatorie trasformate dalla legge n. 124/1999 in graduatorie permanenti.

Ne consegue che le tabelle A e C allegate al decreto ministeriale 146 del 18 maggio 2000, avendo carattere esecutivo delle norme regolamentari, non possono contenere disposizioni difformi da quelle contenute nelle corrispondenti tabelle allegate al regolamento approvato con decreto ministeriale n. 123/2000.

D'altra parte nelle procedure di assunzione nei ruoli dei docenti basate sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati si è costantemente fatto riferimento a titoli professionalizzanti; pertanto, ai fini della formazione della graduatoria dei candidati aventi i titoli prescritti per l'accesso, si è preso in considerazione solo il servizio effettivamente prestato nello specifico insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria e non anche quel servizio che non abbia specifico carattere professionalizzante, come è il servizio militare.

Per le considerazioni sopra esposte il problema sollevato non può, allo stato, trovare soluzione nel senso suggerito dalla S.V. Onorevole.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

SERENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Caerano di San Marco (Treviso) ha approvato all'unanimità un ordine del giorno riguardante episodi di microcriminalità, nel quale si evidenzia che nel territorio comunale e nelle zone limitrofe già da tempo si sono verificati numerosi episodi di microcriminalità (furti in abitazioni e ad autovetture parcheggiate in luoghi pubblici) cui la comunità mai prima d'ora era stata così esposta;

i suddetti episodi criminosi si inseriscono in un contesto più ampio di fenomeni, già presenti in ambito provinciale, di delinquenza organizzata finalizzati all'estorsione, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di clandestini e di sostanze stupefacenti;

l'attuale pur meritoria azione di contrasto delle Forze dell'ordine (carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza) non riesce ad arginare in maniera sufficiente il preoccupante aumento di episodi criminali;

l'ordine del giorno suddetto sottolinea inoltre l'inquietudine ed il turbamento della cittadinanza provocati da un'espansione della criminalità che tende, con sempre maggiore virulenza, a radicarsi sul territorio nonché le ripercussioni negative che un rafforzamento delle organizzazioni delinquenziali potrebbe causare sul sistema socio-economico locale, che è estraneo e contrario a logiche di violenza criminale;

nell'ordine del giorno citato si chiede alle autorità competenti (Parlamento e Governo) di garantire una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica attraverso un rafforzamento della presenza di uomini e mezzi delle Forze dell'ordine sul territorio, nonché una più efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto delle attività illegali, si invita la cittadinanza a vigilare con maggiore assiduità sui beni propri e della comunità ai fini di prevenzione e di tempestiva segnalazione alle autorità di polizia di qualsivoglia episodio criminoso;

si chiede inoltre nel medesimo ordine del giorno di supportare, con immediati provvedimenti legislativi, il potenziamento delle forze di polizia, che altrimenti risulterà vano ed inutile se non adeguatamente regolamentato con precise ed efficaci direttive in materia di ordine pubblico, come di seguito indicato; inoltre si fa presente la necessità di una drastica riforma dell'attuale ordinamento giuridico che, improntato al principio del perdonismo-garantismo, indebolisce, se non addirittura vanifica, il rapporto tra gravità del reato ed immediata e severa applicazione della pena;

sarebbero opportuni indirizzi amministrativi che permettano alle forze dell'ordine di intervenire con determinazione e incisività senza essere soggette, come oggi purtroppo spesso accade, alla delusione e allo sconforto di arrestare, anche più volte, un delinquente, colto in flagrante e vederlo rimesso in libertà nonché un'efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto delle attività illegali (sfruttamento della prostituzione, traffico di clandestini, estorsioni, traffico di stupefacenti, eccetera), un controllo più severo e consapevole del fenomeno «immigrazione selvaggia» mediante normative che garantiscano la regolarizzazione degli extracomunitari effettivamente inseribili, secondo le reali possibilità di accoglienza nel contesto nazionale italiano e l'espulsione immediata dei clandestini che, vivendo nel disagio dell'illegalità, alimentano situazioni di tensione e favoriscono l'aumento di criminalità; e inoltre indirizzi chiari e concreti sulla gestione delle ridotte risorse dell'apparato giudiziario, attualmente in dichiarata e riconosciuta difficoltà a dar seguito a tutti i procedimenti penali avviati presso le procure, indirizzi tali da farci capire se il Governo considera la sicurezza di cittadini «ancora» un valore da difendere e un diritto da tutelare;

in base a quanto risulta dall'ordine del giorno citato sarebbe opportuno assegnare alle forze dell'ordine compiti esclusivamente operativi, di presenza efficace e concreta sul territorio e non presenze

vanificate da improduttive attribuzioni d'ufficio, che potrebbero essere svolte da impiegati, o meglio ancora, che tali attribuzioni burocratiche siano semplificate;

è necessaria una efficace presa di coscienza del problema della criminalità in aumento, da parte del Governo e Parlamento, per immediati ed efficaci interventi a tutela dei cittadini indifesi e rispettosi della legge —:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa atta a reprimere la microcriminalità nel comune di Caerano di San Marco. (4-01395)

RISPOSTA. — Rispondendo, per la parte di competenza di questa Amministrazione, si fa presente che il Comune di Caerano San Marco, rientra nella sfera territoriale sottoposta alla vigilanza della Stazione dei Carabinieri di Montebelluna. Tale Stazione dispone di una forza effettiva di 16 unità corrispondenti a quelle previste in organico che, all'occorrenza, viene supportata dai militari della locale Compagnia dei Carabinieri.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica è seguita con particolare attenzione da questa Amministrazione. Oltre all'assenza di organizzazioni criminali, di omicidi, di estorsioni e di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti viene registrata, dal raffronto tra i dati relativi al primo semestre del 2001 e quelli dell'analogo periodo del corrente anno, una diminuzione dei furti, scesi da 62 a 50 episodi mentre le rapine sono passate da 3 a 4 casi.

Inoltre, confrontando i dati dei suddetti periodi si rileva che è aumentato il numero degli arrestati (da 1 a 4) e dei denunciati in stato di libertà (da 10 a 23).

Relativamente alla questione sollevata dall'interrogante in merito alla presenza «operativa» delle Forze dell'Ordine sul territorio, si assicura il massimo impegno di questa Amministrazione per recuperare risorse umane da mansioni di carattere burocratico e destinarle ai settori operativi.

Per quanto riguarda, infine, le auspiccate iniziative legislative da adottare per contra-

stare efficacemente il fenomeno dell'immigrazione clandestina, si ricorda la recente legge, approvata il 30 luglio 2002, n. 189, che prevede misure più incisive rispetto a quelle riportate nel Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.

La linea guida seguita dalla nuova legge, infatti, è stata quella di giustificare l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita.

In questo ambito sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il rientro volontario nel Paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari.

È inoltre prevista l'immediata operatività dell'espulsione dell'irregolare con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, in sostituzione delle disposizioni che prevedono un provvedimento preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato, secondo un criterio che, nella sua applicazione, si è rivelato un espediente per eludere sostanzialmente l'effettiva espulsione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

STRADELLA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

gli operatori economici che hanno rapporti continuativi con la Russia devono essere muniti di visto multiplo, soggetto a rinnovo annuale da parte delle autorità russe;

per la sola fattispecie del visto multiplo viene richiesta la certificazione di negatività all'HIV —:

se il Ministro intenda assumere le opportune iniziative con il Governo russo affinché sia prevista una procedura di visto multiplo che riduca la documenta-

zione a quella prevista per i visti turistici. (4-04177)

RISPOSTA. — Come rilevato dall'Onorevole interrogante, la «certificazione di negatività» all'HIV è effettivamente richiesta dalle Autorità russe a tutti coloro che presentano domanda di visti, di affari o turistici o di altro tipo, che, siano multipli ovvero di durata pari a tre mesi o più. Tale norma è stata introdotta da diversi anni in quanto i dati sulla diffusione dell'Aids in Russia erano, e continuano peraltro ad essere, preoccupanti.

Poiché la richiesta russa di certificazione appare non efficace per la lotta all'Aids in quel Paese e poiché contribuisce a disincentivare la presenza di operatori economici italiani in Russia, si è da tempo rilevata l'opportunità di un'abolizione di tale disposizione. Tuttavia, considerato che essa viene applicata non solo agli italiani, bensì a tutti gli stranieri, il Ministero degli Esteri si propone di avviare una concertazione con gli altri Paesi europei al fine di favorire un orientamento più conciliante da parte russa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

TIDEI, DE BRASI e BENVENUTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2002 ha pubblicato il decreto ministeriale n. 159 del 2002, in materia di: «Regolamento recente determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie», in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nel quale non è previsto nessun termine di decorrenza applicativa »;

i comuni interessati al provvedimento, secondo l'allegato al succitato decreto ministeriale, sono circa n. 280;

associazioni di categoria nell'interpretazione del Regolamento hanno pubblicizzato a mezzo stampa convincimenti

interpretativi errati, secondo cui le nuove tariffe d'estimo avrebbero efficacia dal 1993, ed hanno invitato i contribuenti a presentare ai Comuni formali domande di rimborso a far data dal 1° gennaio 1993;

si è determinata una situazione di confusione interpretativa e malessere sia nelle amministrazioni comunali che tra i contribuenti —:

se non ritenga utile e opportuno un intervento urgente, attraverso una circolare interpretativa, che evidenzi — così come riportato anche dalla nota dell'Agenzia del Territorio (c.p./57770 del 12 agosto 2002) — l'errata ipotesi di retroattività, non prevista dal decreto ministeriale n. 159 del 2002, e che ribadisca, così come prescritto dal comma 3° dell'articolo 34 del testo unico dell'imposte sui Redditi (D.pr. n. 917 del 1986), che « Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo prospetto delle tariffe... « Se la pubblicazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo ».

(4-03938)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica prospettata nell'interrogazione cui si risponde, il Dipartimento per le politiche fiscali, con circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002, ha fornito chiarimenti in relazione ai problemi connessi all'applicazione delle nuove tariffe d'estimo che, come è noto, sono state determinate con decreto 6 giugno 2002, n. 159, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

In particolare, con la predetta circolare è stata ripercorsa preliminarmente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia, al fine di stabilire il momento dell'efficacia delle nuove tariffe d'estimo.

Al riguardo, il decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, ha stabilito che fino al 31 di-

cembre 1993 restavano in vigore e continuavano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (articolo 2, comma 1).

Peraltro, la validità di dette tariffe è stata ulteriormente prorogata, al 31 dicembre 1996, per gli effetti del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.

Inoltre, il citato decreto legge n. 16 del 1993 aveva previsto che i comuni erano legittimati a presentare ricorso, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 75 del 1993, presso le commissioni censuarie provinciali, avverso le tariffe d'estimo e le rendite vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché avverso la delimitazione delle zone censuarie (articolo 2, comma 1-bis).

Quindi, il provvedimento citato consentiva di proporre ricorso avverso la decisione di detti organi, entro 30 giorni, presso la commissione censuaria centrale (articolo 2, comma 1-ter), mentre stabiliva che, in caso di mancata decisione, i suddetti ricorsi dovevano considerarsi accolti (articolo 2, comma 1-quater).

Le tariffe e le rendite determinate in esito ai predetti ricorsi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 in esame, «...si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette,... si applicano dal 10 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991., ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992.. e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il... decreto » del Ministro delle finanze « 20 gennaio 1990 ».

Detti nuovi estimi catastali sono stati stabiliti con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (poi modificati dall'articolo 6 del decreto legge n. 515 del 1994, convertito dalla legge n. 596 del 1994), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge di conversione n. 75 del 1993.

Successivamente, l'articolo 74, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (recante « Misure in materia fiscale ») ha stabilito che « Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16... si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI) ».

Infine, un ulteriore intervento legislativo in materia è stato compiuto dalla legge n. 448 del 2001 (articolo 9, comma 11), in attuazione della quale è stato emanato il decreto n. 159 del 2002, che interessa quei comuni i quali hanno presentato ricorso, con esito favorevole, alle commissioni censuarie, a seguito della riapertura dei termini per l'impugnazione operata dall'articolo 49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Quindi, sulla base delle decisioni e del silenzio-accoglimento dei ricorsi innanzi precisati, con il decreto n. 159 del 2002 si è provveduto a rideterminare le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane situate nei comuni indicati nell'Allegato A, nelle misure indicate nei prospetti di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

Circa il problema di stabilire il momento dell'efficacia di tali nuove tariffe, si precisa che la citata legge n. 448 del 2001 ha stabilito che « I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe » (articolo 9, comma 11, secondo periodo).

Dal dato letterale della norma è evidente, quindi, che dette nuove tariffe d'estimo hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con cui vengono stabilite, come anche desumibile dal parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002 (n. 622/2002) sullo schema di regolamento recante la determinazione delle tariffe stesse.

Inoltre, nella citata circolare n. 7/DPF si argomenta come non vi sia nelle norme esaminate alcuna esplicita od implicita disposizione che induca ad attribuire valore

retroattivo alle tariffe d'estimo determinate con il decreto n. 159 del 2002. Pertanto, si ritiene che le stesse entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto decreto, e cioè dal 13 agosto 2002.

Nella predetta circolare è stato, inoltre, precisato che anche ai fini del calcolo della base imponibile dell'ICI le rendite rideterminate a seguito delle modificazioni apportate alle tariffe d'estimo in esame non possono che produrre effetti dal 1° gennaio 2003.

Dalle considerazioni finora svolte, non potranno essere effettuati a carico dei contribuenti recuperi di imposta per le annualità precedenti nel caso in cui le nuove tariffe d'estimo risultino aumentate, né potranno essere effettuati rimborsi nell'ipotesi in cui le nuove tariffe siano invece inferiori a quelle che erano state prese come base di calcolo per la determinazione delle rendite e, quindi, dei tributi dovuti.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze:
Maria Teresa Armosino.

VENDOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio legislativo del ministero dell'ambiente con nota del 16 gennaio 2001 (prot. n. UL/2001/365) chiedeva notizie sui fatti rappresentati nell'interrogazione (atto n. 4-33397) dello scrivente alla prefettura di Taranto, al comune di Palagiano, alla provincia di Taranto, al Commissario di Governo della regione Puglia, ai ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici, oltre che alla Avvocatura dello Stato;

l'oggetto della interrogazione su richiamata riguardava un abuso edilizio commesso nella località di « Pino di Lenne » dal signor Silvio Biondi. L'abuso edilizio riguardava la costruzione di un campeggio in una zona sottoposta a vincolo paesistico ed alla troppa vicinanza che la struttura ha al fiume Lenne;

detta lottizzazione edilizia è stata commessa in violazione di disposizioni

normative sia della Comunità europea e sia dello Stato italiano;

la direttiva comunitaria n. 92/43 attribuisce alla località « Pino di Lenne » la denominazione di: sito di importanza comunitaria (SIC), perché viene riconosciuto quale pineta dell'arco ionico;

il signor Silvio Biondi in data 13 gennaio 1995 (prot. n. 482) presentava l'istanza intesa ad ottenere il parere ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, dell'articolo 31 della legge regionale n. 56 del 1980 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5 del 15 marzo 1996, concernente il nulla osta per l'intervento abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, oggetto di condono edilizio, ai sensi della legge n. 724 del 1994 articolo 39 e della legge n. 47 del 1985;

il comune di Palagiano in data 22 maggio 2000 esprimeva parere favorevole alla concessione del nulla osta al signor Silvio Biondi per l'intervento abusivo consumatosi nella località denominata « Pino di Lenne »;

per il parere favorevole del nulla osta concesso dal comune, l'associazione « Legambiente » si opponeva presentando alle autorità competenti il relativo ricorso;

con nota di protocollo n. 10471 del 27 novembre 2000, l'assessorato all'ambiente della regione Puglia inviava ai cinque comuni facenti parte dell'arco ionico occidentale (tra cui Palagiano) sul cui territorio ricade la Pineta costiera, una circolare con cui si ricordavano gli obblighi di osservanza delle disposizioni legislative comunitarie e nazionali in merito al rispetto del cosiddetto SIC della « Pineta dell'arco ionico »;

in data 5 dicembre 2000 il soprintendente per i beni e le attività culturali della Puglia, esprimeva parere favorevole alla concessione del nulla osta per il condono edilizio del campeggio;

il soprintendente in data 9 febbraio 2001 con decreto n. 3538, disponeva l'an-

nullamento del provvedimento del comune di Palagiano con il quale era stato espresso parere favorevole al condono edilizio. L'atto di annullamento si informava a considerazioni tecniche e documentali che così recitano: « ...poiché l'intervento altera negativamente il delicato equilibrio tra le diverse componenti della natura del luogo, stravolge ed annulla di fatto le ragioni della tutela voluta dalla legge n. 431 del 1985 e dalla legge n. 1497 del 1939 oggi inserite nel testo unico n. 409 del 1999. Si deve notare che l'insediamento turistico giunge fin sul bordo del fiume-lama Lenne, per altro con gravissimo rischio in termini di insicurezza idrogeologica. Si rileva inoltre che il provvedimento sindacale riveste la forma di un « parere favorevole » a firma di un dirigente tecnico e non la forma d'autorizzazione sindacale. Per quanto riguarda le considerazioni documentali: ...contestualmente, considerato che il precedente parere comunicato al comune di Palagiano dal sottoscritto in data 5 dicembre 2000, con n. 25111, è stato espresso su documentazione incompleta, perché, per errore materiale, la sezione staccata di Taranto aveva fatto pervenire solo una parte della copiosa documentazione componente il progetto in esame, cioè solo la documentazione integrativa richiesta con nota... dalla quale documentazione incompleta non si poteva evincere l'entità dell'intervento né la sua vicinanza con il fiume Lenne...;

il succitato decreto veniva inviato in pari data dal soprintendente della Puglia al sindaco di Palagiano, all'ufficio urbanistico della regione Puglia ed all'Ufficio centrale per i BB.AA.PP. del ministero dell'ambiente;

il sindaco di Palagiano in data 13 febbraio (prot. n. 2206), notificava il predetto decreto a tutte le parti costituite nel procedimento;

il signor Silvio Biondi tramite il suo legale rappresentante faceva ricorso al TAR Puglia richiedendo la sospensiva del provvedimento;

il TAR Puglia sezione di Lecce con ordinanza n. 862 sospendeva l'efficacia del decreto del soprintendente;

il signor Silvio Biondi assistito dall'avvocato Cecinato, in data 23 maggio 2001 chiedeva all'ufficio tecnico del comune il rilascio della concessione edilizia (con estrema urgenza) di sanatoria per la struttura turistica denominata « Pino di Lenne »;

nella seduta del Consiglio comunale del 7 giugno 2001, il sindaco comunicava che il TAR Puglia dietro ricorso del signor Silvio Biondi aveva sospeso il decreto di annullamento del soprintendente. Inoltre, il sindaco, affermava sempre nella stessa seduta, che del ricorso al TAR non era stato informato dalle autorità competenti;

avverso all'ordinanza di sospensiva del TAR concessa al signor Silvio Biondi, il comune di Palagiano avanzava ricorso dinanzi al Consiglio di Stato —:

se sia al corrente della vicenda che sta suscitando nell'opinione pubblica e nelle associazioni ambientaliste una seria preoccupazione per le sorti della pineta « Pino di Lenne » e quali iniziative di propria competenza intenda adottare;

più in generale, quale sia l'indirizzo politico-programmatico che il Governo intende perseguire al fine di tutelare al meglio i siti di importanza comunitaria dell'arco ionico e non. (4-00291)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente le vicende relative ad un abuso edilizio realizzato nel comune di Palagiano (Taranto) in località Pino di Lenne, si fa presente quanto segue.*

Il signor Silvio Biondi, quale socio di maggioranza della Società « Il Pino di Lenne » s.r.l., ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del Decreto n. 3538 del 9 febbraio 2001, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bari aveva revocato in autotutela la sua precedente nota del 4 dicembre 2000, annullando al contempo il nulla osta paesaggistico rilasciato dal comune di Palagiano per la sanatoria di un intervento

edilizio (struttura di ricezione turistica all'aperto-campeggio) realizzato dalla società in zona vincolata.

Successivamente la Prima Sezione del T.A.R. della Puglia, sezione di Lecce, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato, per mancata comunicazione dell'avviso del procedimento di ritiro. Avverso la suddetta ordinanza il Comune di Palagiano avanzava appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con propria ordinanza n. 4513/2001 dichiarava inammissibile l'appello per carenza di legittimazione in capo al Comune.

Inoltre il signor Biondi, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R., ha inoltrato al medesimo Organo ricorso per la declaratoria del silenzio-rifiuto serbato dal comune di Palagiano, circa l'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata in relazione all'intervento edilizio in questione. Il relativo procedimento, assegnato alla Prima Sezione del T.A.R. è stato cancellato dal ruolo della Camera di Consiglio, su richiesta delle parti.

È opportuno, inoltre, precisare che presso la Prima Sezione del T.A.R. contro lo stesso decreto n. 3538, emesso dal Soprintendente di Bari, fu presentato un altro ricorso dal curatore del fallimento della società « Il Pino di Lenne ».

La complessa vicenda seguita attentamente dal T.A.R. della Puglia si è conclusa con le sentenze dello stesso n. 2180 e n. 2182 del 19 giugno 2002, con il seguente esito:

il ricorso n. 1521/2001 proposto dal sig. Biondi è stato dichiarato inammissibile per carenza del presupposto processuale della legittimazione ad agire e, pertanto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese giudiziarie;

il ricorso n. 3230/2001 proposto dall'avvocato Smiraglia, in qualità di curatore del fallimento della società « Il Pino di Lenne », sempre contro la Soprintendenza B.A.A.S. per la Puglia ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato respinto.

In ordine all'altro aspetto, evidenziato dall'interrogante quello relativo al rischio in termini di insicurezza idrogeologica, si rappresenta che l'Autorità di bacino della Puglia ha adottato il Piano straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del DL 180/98 (misure urgenti per le prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) successivamente approvato dalla Giunta regionale con delibera G.R. Puglia n. 1492 del 27.10.99, in cui sono individuate e perimetrate le aree a rischio idrogeologico « molto elevato ».

In tale piano non risultano individuate aree a rischio idraulico "molto elevato" ricadenti nel territorio comunale di Palagiano.

Al riguardo tuttavia si rileva che è allo studio la relazione del Progetto di piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini regionali pugliesi, che dovrà contenere, tra l'altro, l'individuazione e la perimetrazione di tutte le aree a rischio idrogeologico, per ogni grado e rischio.

È infine da tenere presente che il Servizio idrografico e mareografico nazionale Compartimento di Bari, nella prima valutazione delle aree ricadenti nelle regioni dell'Obiettivo 1 storicamente soggette ad alluvionamento, ha segnalato la probabile esistenza di situazioni a rischio idraulico nel territorio comunale di Palagiano.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

VENDOLA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il « Libro Bianco della Difesa » del 2002, pubblicato a cura del ministero della difesa, contiene una premessa a firma del Ministro della difesa;

nella succitata premessa a un certo punto si legge che nei Balcani sono stati inviati complessivamente dai 27.000 ai 30.000 militari;

questa specifica informazione risulta contraddetta da altre fonti; infatti nella

relazione della Commissione Mandelli, che si è occupata dell'incidenza di neoplasie maligne tra i militari impegnati in Bosnia e Kosovo, si legge invece che nei Balcani (limitatamente a Bosnia e Kosovo) sono stati inviati dai 40.000 ai 43.000 militari —:

quale sia la cifra autentica dei militari che hanno operato nell'area geografica dei Balcani. (4-04382)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto posto dall'interrogante, si precisa che il dato (dai 27.000 ai 30.000) indicato nella prefazione del « Libro Bianco 2002 » è riferito al numero di militari che si alterna annualmente nei vari teatri in cui sono impegnate le Forze armate italiane.*

Il numero di 40.000-43.000, riportato nelle relazioni della Commissione Mandelli, quantifica, invece, i militari che si erano alternati in Kosovo dall'inizio delle operazioni in quel teatro, fino al momento della costituzione della predetta Commissione.

Ciò detto, il numero complessivo dei militari che si sono alternati nell'area balcanica può essere determinato tenendo conto delle forze impiegate nei vari periodi e delle diverse turnazioni effettuate nel tempo. In particolare, ad oggi risulta che in Bosnia siano stati impiegati 29.000 militari; in Kosovo 47.000; in Albania 12.000 e in Fyrom 1.500.

Ne consegue che il personale militare avvicendatosi complessivamente nel teatro balcanico è pari a circa 90.000 unità.

Tale dato comprende, naturalmente, anche militari che hanno effettuato più missioni in quell'area.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il 18 marzo 1997 l'imprenditore edile Giuseppe Masciari, di Serra San Bruno (VV), iniziava a rendere dichiarazioni ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ai quali, nel corso di

innumerevoli verbali, rappresentava le gravi vicende estorsive delle quali era stato vittima in relazione alla propria attività imprenditoriale;

a seguito delle proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria, il sig. Masciari, come risulta all'interrogante, veniva sottoposto a speciale programma di protezione quale testimone di giustizia, qualifica che egli riveste a tutt'oggi;

sulla scorta delle dichiarazioni rese dal sig. Masciari, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro otteneva l'emissione di numerose misure cautelari nei confronti degli esponenti dei più pericolosi clan 'ndranghetistici operanti nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria, [(cfr. richiesta di rinvio a giudizio c/ Scerbo Pietro + 15) ed il 13 luglio 2000 (cfr. richiesta di rinvio a giudizio c/ Vallelunga Damiano + 26) la stessa Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro chiedeva il rinvio a giudizio, per i reati di associazione mafiosa, estorsione ed altro, con udienza preliminare ancora in corso presso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro e fissata per il giorno 7 ottobre 2002 (cfr. verbale di udienza preliminare)];

a seguito delle dichiarazioni rese dal sig. Masciari, così come risulta all'interrogante la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro sottoponeva a indagini anche il dottor Saverio Damiani, già giudice presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, per il reato di concussione continuata, in relazione a due appalti pubblici aggiudicati all'impresa del sig. Masciari dall'IACP di Catanzaro, per la costruzione di 62 alloggi popolari nel territorio del comune di Soverato (CZ) e di 18 alloggi popolari nel territorio del comune di Montepaone (CZ);

a seguito di provvedimento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sollecitata dai difensori del dottor Damiani, così come risulta all'interrogante, veniva determinata la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a procedere nei confronti

del dottor Damiani, disponendosi, pertanto, la trasmissione degli atti a quell'Ufficio del p.m;

in data 18 maggio 2001 il pubblico ministero dottor Vincenzo Roselli, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedeva il rinvio a giudizio del dottor Saverio Damiani, con l'accusa di concussione continuata in concorso ai danni del sig. Giuseppe Masciari;

in data 16 maggio 2002, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, dr.ssa Marina Finiti, disponeva il rinvio a giudizio del dottor Saverio Damiani, innanzi al Tribunale di Roma, Decima Sezione Penale, per l'udienza del 23 settembre 2002;

nonostante la pendenza a suo carico di un'imputazione così grave e per fatti commessi, secondo l'accusa, durante l'esercizio delle sue funzioni di giudice del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2001, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, il dottor Saverio Damiani veniva nominato componente del Consiglio di Stato, presso il quale organo di giurisdizione amministrativa superiore tutt'oggi egli svolge le proprie funzioni —:

se non ritenga che ricorrano anche, nei fatti oggetto del processo pendente innanzi al Tribunale di Roma, a prescindere dall'esito che quel processo avrà, i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare in capo al dottor Saverio Damiani. (4-03935)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente l'avvio di un procedimento disciplinare in capo al dottor Damiani, si comunica quanto segue.

Il dottor Saverio Damiani, Consigliere di Stato, già consigliere del Tribunale amministrativo regionale presso il TAR della Calabria all'epoca dei fatti, è stato rinviato a giudizio il 16 maggio 2002 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di

Roma, X Sezione Penale, dr.ssa Finiti, per il reato di concussione continuata, in relazione a due appalti pubblici aggiudicati all'impresa del sig. Masciari dall'IACP di Catanzaro, la costruzione di 62 alloggi popolari nel territorio del Comune di Soverato (Catanzaro) e di 18 alloggi popolari nel territorio del Comune di Montepaone (Catanzaro). Tali atti sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra il luglio del 1987 e il dicembre del 1989.

A tale riguardo si sottolinea che in base all'ordinamento vigente non vi è alcun obbligo per la pubblica amministrazione di iniziare il procedimento disciplinare, anzi vi è l'obbligo della sospensione di tale procedimento, se per i fatti addebitati all'impiegato sia stato iniziato un giudizio penale (con la citazione dell'imputato nel processo direttissimo o quando il pubblico ministero formuli richiesta di rinvio a giudizio; cfr. Con. St., IV, 7 maggio 1998, n. 780; Cons. St., V, 31 marzo 1995, n. 503), principio questo che non è stato implicitamente abrogato dagli articoli 2 e 3 del nuovo c.p.p., che hanno introdotto il principio della separazione dei procedimenti (cfr. Cons. St., VI, 29 ottobre 1999, n. 1635, Cons. St., VI, 18 maggio 1998, n. 311).

Ciò si ricava sia dal fatto che, in ogni caso, l'Autorità amministrativa è vincolata dal giudicato penale, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità e che l'imputato lo ha commesso (articolo 653 comma 1-bis c.p.p. introdotto dall'articolo 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 « Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche »), sia dal fatto che il procedimento disciplinare deve avere inizio o deve proseguire (se già iniziato) entro il termine di 90 giorni dalla convocazione all'amministrazione della sentenza penale irrevocabile di condanna (articolo 5, comma 4, legge n. 97/2001), oppure, per i procedimenti disciplinari per fatti commessi — come nella specie — anteriormente all'entrata in vigore della succitata legge, « entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento

penale con sentenza irrevocabile » (articolo 10, comma 3, legge n. 97/2001).

Quanto alle misure cautelari applicabili, va osservato che nel caso di specie certamente non trova applicazione la sospensione obbligatoria dal servizio, la quale richiede che il dipendente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale (articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57) oppure, anche in difetto di misura restrittiva, che l'impiegato abbia riportato una condanna, ancorché non definitiva, per determinati reati contro la P.A. (fra cui peculato, concussione, corruzione articolo 4, legge n. 97/2001).

Neppure può avere applicazione nella specie la misura accessoria prevista dall'articolo 3 della legge n. 97/2001. La predetta disposizione riguarda, infatti, l'ipotesi in cui il dipendente rinviato a giudizio, per i reati di cui si è detto, presti ancora servizio nella sede in cui svolgeva le sue funzioni al momento del fatto addebitatogli. Nel caso in esame, invece, il magistrato all'epoca dei fatti era giudice del TAR Calabria e successivamente ha prestato servizio presso il TAR Campania, sede di Napoli, per poi accedere a Roma al Consiglio di Stato.

Infine per quanto riguarda l'eventuale adozione della misura cautelare della sospensione facoltativa, occorre rilevare che il cons. Damiani ha già subito un periodo di sospensione cautelare quinquennale, cessato il 29 aprile 1999, data in cui è stato riammesso in servizio a causa del superamento del limite massimo di cui all'articolo 9 della legge n. 19/1990 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

In considerazione di questa circostanza, del lungo lasso di tempo trascorso e del fatto che due procedimenti penali, relativi a fatti dello stesso periodo, sono stati definiti con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, confermata in sede di appello, si è ritenuto di non adottare ulteriori misure cautelari provvisorie a carico del cons. Damiani, il quale attualmente presta

servizio presso la III sezione consultiva del Consiglio di Stato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

VIANELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi le imprese veneziane hanno ricevuto l'avviso inerente i rimborsi IVA;

tali rimborsi a tutt'oggi non sono stati liquidati alle imprese creditrici, nonostante siano intercorsi, a volte, tempi pari a 12-14 mesi;

tali somme sono fondamentali per garantire la normale attività delle imprese veneziane, colpite peraltro, in questi giorni, dalla riscossione da parte dell'INPS delle somme dovute alla restituzione degli sgravi contributivi a seguito della nota vertenza con l'Unione europea —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per liquidare immediatamente le somme dovute alle imprese veneziane. (4-02817)

RISPOSTA. — *In merito a quanto chiesto dall'interrogante in ordine alle iniziative che si intendono adottare affinché vengano liquidati immediatamente i rimborsi IVA alle imprese veneziane, l'Agenzia delle entrate — dopo aver acquisito informazioni dalla locale Direzione regionale del Veneto — ha comunicato i seguenti dati rilevati dagli uffici locali e dal Concessionario della riscossione operanti nella provincia di Venezia.*

Relativamente ai rimborsi annuali di importo superiore al limite di euro 516.456,90 (pari a un miliardo di lire) e ai rimborsi infrannuali, il cui pagamento viene disposto dagli uffici con invio di avviso di pagamento al contribuente, non esistono richieste di rimborso giacenti, fatte salve le ipotesi in cui i richiedenti non abbiano provveduto a fornire la documentazione richiesta.

Con riferimento, invece, ai rimborsi IVA annuali di importo non superiore al suddetto limite di euro 516.456,90 erogati direttamente dal Concessionario della riscossione, alla data del 14 novembre 2002 risultavano accreditate agli aventi diritto tutte le somme riconosciute per le istanze di rimborso presentate fino al 24 giugno 2002.

I ritardi che possono verificarsi nell'erogazione dei rimborsi di cui trattasi sono, pertanto, da attribuirsi ai tempi necessari per gli adempimenti tecnico-contabili che risultano, peraltro, inferiori ai 12-14 mesi lamentati nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.

VILLETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale stazione situata nel territorio comunale di Sesto Fiorentino (provincia di Firenze) in via Manara è da tempo inadatta, per condizioni strutturali e spazi a disposizione, ad offrire ai carabinieri condizioni di lavoro e di soggiorno accettabili;

il Comando provinciale dell'Arma, il Comando della Compagnia di Siena e il maresciallo comandante della stazione si sono rivolti all'Amministrazione di Sesto Fiorentino per individuare e valutare eventuali soluzioni alternative in mancanza delle quali si prefigurerebbe la possibilità di ritiro della stazione medesima dal territorio del comune;

l'Arma dei carabinieri per generale riconoscimento ha svolto un buon lavoro nell'opera di controllo del territorio e di repressione delle attività illegali;

nella città di Sesto Fiorentino sono state raggiunte ragguardevoli dimensioni e sono collocate importanti funzioni pubbliche oltreché una diffusa ed intensa attività economica e produttiva;

il comune ha individuato due siti urbanisticamente corretti, nei quali, a scelta, poter realizzare una nuova caserma con tutte le caratteristiche previste da norme e regolamenti;

immaginando tempi lunghi per la realizzazione di una nuova caserma, il comune ha proposto all'Arma la possibilità di occupare i locali attualmente sede del settore assetto nel territorio del comune, in procinto di trasferimento, situati in via Garibaldi a Sesto, naturalmente previo accordo con la proprietà, la quale, a più riprese contattata, ha manifestato in linea di massima una propria disponibilità;

i locali in via Garibaldi, suggeriti dal comune, risponderebbero alle caratteristiche di uffici atti ad ospitare le funzioni operative dei carabinieri;

sul parcheggio riservato di questi uffici situati in via Garibaldi a Sesto Fiorentino si affacciano altri locali del medesimo proprietario, di cui una parte occupata da un'azienda di servizi e gli altri recentemente rilevati da uno studio tecnico associato, tali da poter essere adattati ad alloggi per il comandante della stazione e per altri militari dell'Arma, previa ristrutturazione;

il comune di Sesto Fiorentino è disposto a farsi carico dell'eventuale differenza di affitto tra quello attualmente pagato per la vecchia sede e le richieste che il proprietario riterrà di avanzare per i nuovi locali, previo parere di congruità dei competenti uffici UTE e per un tempo non superiore alla fine del mandato amministrativo;

il comune di Sesto Fiorentino è disposto ad un eventuale provvisoria sistemazione del comandante della stazione in un alloggio di proprietà pubblica;

il comune di Sesto Fiorentino ha portato a conoscenza innanzitutto al prefetto di Firenze, i termini del contributo che può dare alla soluzione della questione —:

se non sia possibile trovare una soluzione che possa rispondere alle esigenze dell'Arma e possa far restare la stazione in Sesto Fiorentino, rassicurando così i cittadini che non vi saranno modifiche nel modo in cui è stata finora assicurata con efficienza ed efficacia di risultati, la sicurezza e l'ordine pubblico. (4-03679)

RISPOSTA. — Si comunica che il Comando stazione Carabinieri di Sesto Fiorentino è accasermato dal luglio 1972 in uno stabile di proprietà privata, sulla base di un contratto di locazione con scadenza nel febbraio del 2007.

In relazione alla proposta avanzata dall'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino di acquisire in locazione un immobile di proprietà privata per ospitare la caserma, si precisa che nell'aprile 2001 il Ministero dell'Interno ha diramato una direttiva in materia di trasferimenti delle sedi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Tale provvedimento, preso atto della assoluta insufficienza degli stanziamenti di bilancio rispetto agli oneri effettivi globali per l'alloggiamento degli Uffici fissi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, in presenza di una situazione debitoria consolidata sotto precedenti governi, che richiedeva l'avvio immediato di un programma di ripianamento del debito su più annualità, ha sospeso per un biennio tutte le iniziative concernenti trasferimenti di sede di tali Uffici comportanti aggravii di spesa.

Dal provvedimento sono state escluse solo le situazioni, del tutto eccezionali, che presentano caratteri di immediata e non procrastinabile urgenza, nonché i casi nei quali gli Enti locali interessati mettano a disposizione propri immobili in comodato d'uso gratuito per almeno due anni.

In ogni caso il Ministero dell'interno ha presente l'esigenza di reperire locali più adeguati per il Comando dei carabinieri di Sesto Fiorentino ed è disponibile a valutare soluzioni che non comportino incrementi di spesa in conformità alla suesposta direttiva.

È, pertanto, destituita di fondamento la notizia della soppressione del presidio in questione che non trova riscontri negli orientamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e non è mai stata discussa in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ALFREDO VITO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

sempre più frequenti sono i casi che si registrano in Italia di neonati affetti dalla Sindrome di *Blackfan-diamond*, raro disordine ematologico caratterizzato da riduzione o mancanza totale di globuli rossi;

tale gravissima anemia è da combattersi con terapia cortisonica e, in caso di assuefazione, ripetute trasfusioni di globuli rossi;

come terapia sperimentale è possibile praticare il trapianto di midollo il quale ha comunque dimostrato risultati incoraggianti;

è necessario però che il trapianto venga effettuato con midollo compatibile e che a tal proposito esiste un solo centro riconosciuto come riferimento ai fini dell'iscrizione dei potenziali donatori all'Ibmdr (registro italiano donatori midollo osseo) che ha sede in Genova presso il Policlinico vecchio mentre altri due centri in possesso degli stessi requisiti — ubicati presso il Secondo Policlinico di Napoli e l'ospedale Cardarelli di Napoli — non funzionano per mancanza di fondi, personale qualificato ed attrezzature;

in seguito all'approvazione della legge del 6 marzo 2001 numero 52 le spese di tipizzazione vengono poste a carico del servizio sanitario nazionale;

più volte è stato inutilmente sollecitato l'Assessorato regionale alla sanità della Campania per il potenziamento dei servizi di tipizzazione midollare in Campania con la riattivazione dei due centri di Napoli;

il problema della tipizzazione del midollo osseo ai fini di trapianto allogeneico;

è particolarmente rilevante nella regione Campania al punto da far risultare la stessa all'ultimo posto, in Italia, nella graduatoria dei prelievi di detta tipizzazione;

la stampa cittadina napoletana ha evidenziato il caso della piccola Candice Martina, di anni 9, affetta dalla sindrome di *Blackfan-diamond* la quale attende trapianto e per la quale i potenziali numerosi donatori che si rivolgono all'istituto di immunoematologia presso il Policlinico di Napoli vengono rinviati a data da stabilirsi perché il centro non è in grado di soddisfare le richieste —:

se non ritenga di intervenire per l'attivazione di centri di tipizzazione midollare napoletani onde evitare il possibile tragico epilogo della vicenda della piccola Candice Martina e per affrontare in maniera più compiuta i numerosi casi di sindrome *Blackfan-diamond* che si verificano in Campania e nell'intero Mezzogiorno. (4-00811)

RISPOSTA. — *Per effetto della disciplina normativa contenuta nella Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione », il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.*

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, trasmessi con nota del 18 luglio 2002.

Con Delibera n. 5600 del 27 ottobre 2001, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la proposta organizzativa per l'ampliamento del numero di donatori volontari di midollo osseo della regione Campania, da includere nel Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

I centri di tipizzazione midollare individuati sono:

Policlinico della II Università, individuato anche quale Centro di Riferimento Regionale per i trapianti, finanziato con 150.000.000 di lire per la tipizzazione di 250 soggetti;

Azienda Universitaria Policlinico (AUP) Federico II, finanziato con

240.000.000 di lire per la tipizzazione di 400 soggetti;

Azienda Ospedaliera (AO) Cardarelli di Napoli, finanziato con 240.000.000 di lire per la tipizzazione di 350 soggetti.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la recente legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono state apportate importanti modifiche alle norme sulla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (organo di governo dei giudici tributari), attualmente presieduto da un magistrato ordinario e composto, in prevalenza, da magistrati ordinari ancora in servizio;

le innovazioni più qualificanti sono costituite dalla presenza nell'anzidetto organo di quattro componenti eletti dal Parlamento e dalla limitazione dell'elettorato passivo ai professori di università in materie giuridiche e ai professionisti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie « il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti; tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni » (articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, nel testo sottoscritto con l'articolo 16-*quater* della legge 27 febbraio 2002, n. 16);

tutti gli eleggibili, quindi, sia quelli di competenza del Parlamento sia quelli di competenza dei giudici tributari, dovranno essere o professori di università o professionisti e, conseguentemente, molti giudici

tributari, tra i quali tanti magistrati in servizio o a riposo, non potranno validamente presentare la loro candidatura, o essere presentati per essere eletti al consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

la sicura, anche se implicita, esclusione dell'elettorato passivo dei magistrati ancora in servizio, ovviamente, ha avuto ed ha una valida giustificazione, costituita dall'assoluta necessità di non distogliere valide energie dalla giustizia ordinaria o amministrativa;

non sussiste, però, a parere dell'interrogante, alcuna giustificazione, se non forse quella costituita dall'età, per estendere l'esclusione dell'elettorato passivo, anche ai magistrati « a riposo », molti dei quali sono presidenti di commissione tributaria o presidenti di sezione;

se il Governo e, per esso i Ministri competenti, non ritengano di dover adottare iniziative normative al fine di consentire l'eventuale elezione al consiglio di presidenza della giustizia tributaria, tra i giudici tributari, anche di magistrati professionali « a riposo ». (4-02552)

RISPOSTA. — *Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha osservato che l'interpretazione letterale e quella sistematica dell'articolo 16-*quater* della legge 27 febbraio 2002, n. 16, che ha modificato la composizione e il sistema di elezione del citato organo della giustizia tributaria, inducono a ritenere che il riferimento « ai professori di Università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni » sia limitato ai soli componenti eletti dal Parlamento, mentre per quelli eletti dai componenti delle Commissioni Tributarie l'elettorato passivo resta attribuito a tutti i componenti investiti delle funzioni.*

In tal senso potrebbe soccorrere l'interpretazione c.d. sistematica, in quanto nella materia, ritenuta analoga, dell'elezione dei componenti del Consiglio superiore della

magistratura, si prevede che i magistrati ordinari scelgano i propri rappresentanti nell'organo di autogoverno tra gli appartenenti alle diverse componenti della magistratura, mentre si dispone che i componenti di nomina parlamentare, c.d. membri laici, siano scelti nell'ambito di categorie diverse (avvocati e professori universitari, articolo 22, comma quarto, legge n. 195/1958).

In tal senso depongono anche i lavori parlamentari, dai quali emerge che la sola modifica apportata sul punto riguarda esclusivamente la previsione di quattro componenti di nomina parlamentare senza alcuna modifica dei requisiti dell'elettorato passivo dei componenti eletti dai giudici tributari.

D'altra parte, l'interpretazione proposta nell'interrogazione contrasterebbe con la natura di organo di governo autonomo della magistratura tributaria.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ZANELLA e CIMA. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della salute, al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il mensile specializzato *Happy Web*, nel suo numero di marzo, ha riportato l'attenzione sull'esistenza di una rete mondiale di organizzazioni che attraverso la rete Internet commercializzano clandestinamente organi umani, oltre a spermatozoi e ovociti utilizzati per interventi di fecondazione assistita, come riportato da vari organi di stampa — tra i quali *La Repubblica* del 6 febbraio 2002;

sempre secondo la rivista i paesi maggiormente coinvolti in tale illecito traffico si trovano in sud America (Brasile, Argentina, Messico, Ecuador e altri) e in Africa (soprattutto Egitto e Sudafrica); in un sito indiano, poi, esisterebbe un motore di ricerca con numerose pagine di offerte di organi umani corredate da prezzi;

i siti in oggetto non sono attualmente tecnicamente perseguibili poiché nei paesi che li ospitano non violano alcuna legge,

come affermato dal responsabile del gruppo anticrimine tecnologico Umberto Rapetto e del resto anche siti di *e-commerce* famosi nel mondo offrono la possibilità a donatori e malati di stringere accordi, apparentemente consensuali, per la vendita di organi destinati ad essere trapiantati;

tuttavia esiste il fondato timore che gli organi messi in vendita siano il frutto di un immorale commercio clandestino reso possibile grazie alle connivenze e alla corruzione presenti nelle istituzioni dei paesi poveri, in special modo in quelli dove è tuttora in vigore la pena di morte. In Cina numerose inchieste di organizzazioni internazionali hanno dimostrato che gli organi vengono prelevati dai condannati a morte in attesa di esecuzione e non più tardi di qualche mese fa ha destato scalpore la vicenda riguardante le attività criminose di un medico cinese fuggito negli Usa, Wang Guoqi, in forza presso un ospedale della polizia, il quale testimoniò di avere per anni prelevato organi nonché pelle, cornee ed altri tessuti dai corpi dei condannati a morte per poi immetterli sul lucroso mercato internazionale dei trapianti;

Amnesty International e altre importanti ONG internazionali, inoltre, hanno più volte denunciato come molti bambini « scomparsi » in Brasile, Russia e Thailandia siano in realtà preda di organizzazioni criminali implicate nel traffico clandestino di organi umani —:

quali misure e che tipi di controlli siano stati adottati nel nostro paese dal Ministro della salute a garanzia che gli organi adoperati per trapianti umani siano di provenienza lecita e frutto dell'esplicita volontà del donatore o dei suoi familiari;

che tipo di misure il Ministro delle comunicazioni può mettere in campo per monitorare efficacemente l'accesso di nostri cittadini ai siti che propongono la vendita illegale di organi umani;

a che punto sia l'iter per la ratifica della convenzione UE firmata a Budapest il 23 novembre 2001 sul crimine informa-

tico, che prometterebbe di perseguire le attività illecite commesse attraverso la rete Internet con maggiore efficacia e tempestività. (4-02421)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si fa preliminarmente presente che l'interrogazione, cui il Ministero dell'interno risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, pone quesiti che investono anche i Ministeri della salute, delle comunicazioni e degli affari esteri.*

In merito ai controlli adottati nel nostro Paese sugli organi adoperati per i trapianti umani il Ministero della salute riferisce che i centri di trapianto italiani utilizzano esclusivamente organi resi disponibili dai centri di riferimento regionali (CRR) ed interregionali (CIR), strutture operative previste dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, ai quali le rianimazioni segnalano, di volta in volta, i soggetti sottoposti ad accertamento di morte encefalica; i CIR e i CRR organizzano i prelievi e gestiscono le liste di attesa. In ogni caso viene rispettata la volontà del donatore o dei suoi familiari come previsto dalla legge già citata.

Anche nel caso di offerta di organi provenienti da organizzazioni di trapianto di altri paesi o da organizzazioni internazionali (in Italia pari a meno dell'1 per cento degli organi disponibili), il centro interregionale o regionale italiano verifica la provenienza e l'idoneità del donatore prima di offrire l'organo al centro di trapianto. In nessun caso il centro di riferimento accetta organi di provenienza non riconosciuta ed in nessun caso il centro di trapianto dispone direttamente dell'organo, né può riceverlo se non attraverso il centro di riferimento. Questo sistema rende impossibile l'utilizzazione di organi di cui non si conosca il donatore e che non rispondono a precisi requisiti di sicurezza. L'organizzazione nazionale o internazionale garantisce anche il rispetto della volontà del donatore o dei suoi familiari, in base alla normativa del paese in cui è stato effettuato il prelievo.

Va sottolineato come il meccanismo descritto offre anche garanzie di sicurezza per

il ricevente rispetto al rischio di trasmissione di patologie infettive tra donatore e ricevente. Purtroppo in diversi casi di trapianto da donatore vivente effettuati in paesi asiatici, nel quale il donatore veniva « compensato » per il prelievo di un rene, il ricevente è tornato in Italia non solo con un organo malfunzionante o addirittura non funzionante, ma anche affetto da gravi patologie infettive.

Molto spesso notizie imprecise o gonfiate, come nel caso Happy Web, generano sospetti anche in Paesi come l'Italia, nel quale il sistema offre adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il monitoraggio sull'accesso, mediante internet, ai siti che propongono la vendita illegale di organi umani, il Ministero delle Comunicazioni riferisce che, sin dal 1996 (semestre della Presidenza italiana dell'Ue) è stata rivolta particolare attenzione agli aspetti tecnico-regolamentari connessi ai contenuti informativi presenti nella rete internet, anche in considerazione del crescente utilizzo che si fa della stessa segnalando, in sede europea, l'opportunità di redigere documenti recanti una disciplina della materia.

Il primo di tali interventi è stato il libro verde sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audio-visivi e di informazione, cui hanno fatto seguito la comunicazione della Commissione UE relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e la decisione del Consiglio concernente l'adozione di un piano pluriennale di azione comunitaria per promuovere l'uso di Internet (2000-2001) e la relativa implementazione (in fase di stesura) per il biennio 2002-2004.

Il Ministero delle Comunicazioni partecipa, inoltre, ai lavori dell'Oecd (Organization for economic cooperation and development) organizzazione che pubblica linee guida per i trenta Stati membri; in particolare, ha seguito i lavori del gruppo DST-ICCP-TISP (Directorate for science, technology and industry telecommunication and information services policies) che ha elaborato documenti di specifico interesse per la rete Internet.

Lo stesso Dicastero è presente, altresì, nel gruppo di supporto IACCP (Internet

action plan program committee) alla Commissione europea per la realizzazione del programma di azione 2000-2001 per l'uso sicuro di Internet, che è chiamato ad esaminare le proposte di azioni redatte dai vari Stati in base al bando di gara del novembre 2001.

In aderenza alla richiesta formulata dalla Commissione UE-IACCP il Ministero ha coordinato varie azioni che hanno portato alla adozione, da parte delle associazioni di providers AIIP (Associazione italiana internet providers) e ANFOV (Associazione nazionale fornitori di video informazione) di codici di autoregolamentazione al momento è in corso di elaborazione il codice di Assoproviders.

Presso il Ministero delle comunicazioni, inoltre, opera un gruppo di lavoro permanente interministeriale finalizzato alla individuazione di soluzioni normative e alla formulazione di indicazioni in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni; partecipano a tale gruppo rappresentanti oltre che del Ministero citato, anche dei Dicasteri della Giustizia e dell'Interno. Il gruppo dovrebbe, a breve, essere interessato da un allargamento nella composizione con la partecipazione, in via permanente, di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e del Ministero delle attività produttive nonché, per gli aspetti di specifico interesse, dei Ministeri della, difesa, dell'economia e finanze, dell'istruzione, università e ricerca scientifica e della salute.

Si segnala, inoltre, che con deliberazione n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114 ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denunciino maltrattamenti o altre gravi difficoltà.

La predisposizione delle procedure finalizzate alla operatività, a breve, del servizio, è attualmente in corso.

Quanto alla Ratifica della Convenzione dell'Unione europea sul crimine informa-

tico, il Ministero degli Affari Esteri ricorda che la Convenzione sui crimini informatici elaborata in seno al Consiglio d'Europa, firmata dall'Italia il 23 novembre 2001, è il primo trattato internazionale sui crimini commessi attraverso Internet e le altre reti informatiche. In particolare riguarda le violazioni del diritto d'autore, le frodi telematiche, la lotta alla pornografia infantile e le violazioni della sicurezza informatica internazionale. La Convenzione è il risultato di anni di lavoro da parte degli esperti del Consiglio d'Europa, ma anche di Stati Uniti, Canada, Giappone e altri Stati non facenti parte dell'organizzazione. Essa risponde alle esigenze di fronteggiare i fenomeni criminali che accompagnano la rivoluzione informatica degli ultimi anni.

La Convenzione entrerà in vigore dopo la ratifica di almeno 5 Paesi del Consiglio d'Europa. Attualmente, dei 43 Paesi facenti parte dell'Organizzazione, 29 sono i firmatari, mentre ancora nessun Paese ha provveduto alla ratifica.

L'Italia ha avviato il processo di ratifica della Convenzione. Lo scorso gennaio è stata inviata dal Ministero degli affari esteri al competente Ministero della giustizia, la richiesta di elementi per procedere all'espletamento delle procedure che portino al concerto interministeriale e alla ratifica parlamentare dell'atto internazionale.

Per quanto concerne, infine, l'attività di repressione dei reati compiuti con l'ausilio dei mezzi informatici, si fa presente che gli accertamenti svolti dal Comando Carabinieri per la Sanità sulla commercializzazione di organi umani attraverso siti della rete Internet, attesa l'alta complessità del percorso informatico attuato e la mancanza di una specifica regolamentazione del mercato telematico, non hanno finora consentito di concretizzare specifiche ipotesi di reato, né di individuare eventuali gestori dei siti.

Nel 1998 la Compagnia Carabinieri Roma-Centro, unitamente alla Polizia Federale americana, ha condotto una specifica indagine conclusasi con l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino statunitense,

ritenuto responsabile di traffico internazionale di organi attraverso canali telematici.

Si assicura infine che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di questo Ministero, attraverso uffici specializzati della Polizia di Stato, svolge una continua ricerca nel web e nei canali Chat, BBS, e News group, allo scopo di individuare siti potenzialmente

illegali, in collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi e raccogliendo ogni utile segnalazione che provenga da queste ultime, o da associazioni private, o da semplici cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per
l'interno: Alfredo Mantovano.